

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 38

mercoledì, 18 settembre 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 731

Evento sismico del 21/06/2013 nelle province di Massa Carrara e Lucca. Integrazione Delibera G.R. n. 518/2013. Utilizzo dello stanziamento di euro 500.000,00 anche per la tipologia di spesa di soccorso di cui all'art. 4 lett. c) DPGR 24/R/2008. pag. 8

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 735

Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 smi - Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di 7 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Castiglione d'Orcia, in Comune di Seggiano (GR). " 9

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 736

Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 e smi. Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo. " 34

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 737

Apprendistato alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca - Approvazione protocollo di intesa con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni Universitarie. " 56

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 742

Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n 618 del 22-07-2013. " 63

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 743

L.R. 45/2013 art. 7 - Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà - Approvazione dell'Accordo di Progetto tra Regione e Istituti bancari e Indicazioni operative per la gestio-

ne dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie. " 79

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 747

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Richiesta di modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra". Parere favorevole. " 88

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 748

Avvio del sistema di addestramento e qualificazione di cui all'articolo 71, comma 5 della l.r. 39/2000, inserimento della procedura operativa tra le Regioni Liguria e Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi nel piano AIB - Modifiche alla delibera della Giunta regionale n. 55 del 22 febbraio 2009 (Approvazione del piano operativo antincendi boschivi 2009-2011). " 89

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 751

Sostituzione dell'allegato della deliberazione n. 535/2013 per correzione errore materiale. " 119

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 753

Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Provincia di Prato per l'avvio di nuovi modelli di sviluppo economico che aumentino la competitività del sistema economico territoriale dell'area pratese. " 129

**CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 5 settembre 2013, n. 75

Accoglienza visita delegazione cinese della Provincia di Anhui. Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale). " 133

**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti**

Direzione Generale Presidenza

**Area di Coordinamento Attività Legislative,
Giuridiche ed Istituzionali
Settore di valutazione Impatto Ambientale - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 5 settembre 2013, n. 3544
certificato il 09-09-2013

Rinnovazione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 49 della L.R. 10/10 e smi in attuazione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 827/2013 relativa al provvedimento di assoggettabilità a V.I.A. di cui al decreto regionale n. 2789/2012 del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico Collelungo in Comune di Roccastrada (GR), proposto dalla Società N.S. S.r.l. " 133

**Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**

DECRETO 10 settembre 2013, n. 3602
certificato il 10-09-2013

Designazione dell'Arch. Adriano Poggiali del Settore Programmazione Porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici, quale rappresentante regionale per la partecipazione ai lavori della Commissione Relatrice per l'Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Piombino. " 183

**Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze**

DECRETO 6 settembre 2013, n. 3616
certificato il 11-09-2013

Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di ottico per la sessione d'esame 2013, presso IPSIA Fascetti di Pisa: designazione del rappresentante regionale. " 183

DECRETO 6 settembre 2013, n. 3617
certificato il 11-09-2013

Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico per la sessione d'esame 2013, presso IPSIA Fascetti di Pisa: designazione del rappresentante regionale. " 184

**Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze**

**Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola**

DECRETO 9 settembre 2013, n. 3627
certificato il 11-09-2013

PRAF Misura A.2.5. "Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vno, dell'olio e dei sapori". Direttive tecniche anno 2013. " 185

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME RENO

Elenco atti deliberativi adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno nella seduta del 1 agosto 2013. " 188

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 10 giugno 2013, Rep. n. 129

Decreto di esproprio in conseguenza di lavori, sulla base della delibera rep. n. 55 del 17/06/2008 con la quale è dichiarata la pubblica utilità dell'opera. " 188

ALTRI AVVISI

COTTOSENESE S.P.A.

Avviso ai sensi dell'art. 48 c. 7 della L.R. 10/2010 di avvenuto deposito presso gli enti interessati della documentazione progettuale ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto: "Progetto di coltivazione di cava di argilla "I Poggioli" in località Maggiolo" - Comune di Torrita di Siena, Provincia di Siena. " 190

DA.VI. S.R.L.

Avviso al pubblico della pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. "Variante al piano di coltivazione della cava di Pietra del Cardoso denominata "Filucchia 2" - Sita nel comune di Stazzema (LU). " 190

SEZIONE II

- Accordi di Programma

COMUNE DI PISA

DECISIONE 10 settembre 2013, n. 63

Accordo di programma tra Comune di Pisa e Regione Toscana “per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in comune di Pisa”. ” 191

- Deliberazioni

COMUNE DI FIRENZUOLA (Firenze)

DELIBERAZIONE 25 luglio 2013, n. 52

Regolamento Urbanistico. Approvazione variante n. 35 - Norme Tecniche di Attuazione. ” 227

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

DECRETO 9 settembre 2013, n. 338

Lavori di realizzazione variante alla SRT 71 Umbro Casentino collegamento con categoria C sostitutivo della SRT 71 dalla SP 32 Lauretana alla loc. Vallone. Comune di Cortona. Pagamento indennità di espropriazione. ” 227

DECRETO 9 settembre 2013, n. 339

Lavori di realizzazione di nuova viabilità in variante alla SP 5 in prossimità dell'abitato della Penna nel Comune di Terranuova B.ni. Pagamento diretto indennità di espropriazione. ” 228

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

DECRETO 6 settembre 2013, n. 885

Decreto di esproprio relativo ai lavori di “Collegamento tra la SR 66 Pistoiese, la SP 1 Variante Pratese e la SP 9 Montalbano, per il superamento dei centri abitati compresi tra il sottopasso autostradale ed il centro di Pistoia”. Pronuncia di espropriazione ai sensi dei combinati art. 20 c. 14, art. 26 c. 11 e art. 23 - 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ” 228

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

DECRETO 4 settembre 2013, n. 14

Espropriazione in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni. ” 229

DECRETO 10 settembre 2013, n. 15

Espropriazione in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni - rettifica. ” 233

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2013, n. 33

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua sotterranea - Campo Pozzi Gavignano - Ditta Soc. Acque s.p.a. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile in loc. Gavignano nel Comune di Poggibonsi. Domanda in data 12.09.2006 in via preferenziale. Pratica 21128. ” 234

DETERMINAZIONE 4 luglio 2013, n. 1880

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua superficiale - Borro Cornacchia. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile e irrigazione aree verdi in loc. Cornino nel Comune di Castellina in Chianti. Domanda in sanatoria in data 17.10.2012. Pratica n. 21302. ” 234

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2013, n. 276

0962 LINEA TRAMVIARIA 2 (Peretola - Piazza della Libertà) - Liquidazione per deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze dell'indennità di espropriazione non accettata. ” 234

DETERMINAZIONE 19 giugno 2013, n. 4884

0962 TRAMVIA LINEA 2 (Peretola - Piazza della Libertà) - Pagamento diretto e deposito nella Cassa

DD.PP. di Firenze del saldo dell'indennità definitiva di esproprio in favore degli aventi diritto. " 235

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DETERMINAZIONE 5 settembre 2013, n. 142

Lavori di costruzione ed esercizio di elettrodotto aereo da realizzarsi in località Gello, nel comune di Pontedera. Decreto di asservimento di imposizione coattiva di servitù inamovibile su proprietà ECOFOR SERVICE S.p.A. " 235

DETERMINAZIONE 5 settembre 2013, n. 143

Lavori di costruzione ed esercizio di elettrodotto aereo da realizzarsi in località Gello, nel comune di Pontedera. Decreto di asservimento di imposizione coattiva di servitù inamovibile su proprietà GEOFOR PATRIMONIO S.p.A. " 237

- Disposizioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 22 agosto 2013, n. 2926

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del art. 48 della LR 10/2010 relativamente alla richiesta di messa in riserva, stoccaggio trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto della ditta Faggi spa da ubicare in via del Pescinale 73 nel Comune di Calenzano. Proponente: FAGGI ENRICO S.p.A. " 239

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee presentata dalla Ditta Luigina Bracciali. Pratica n. 44/2012. " 241

Ditta Nucci Daniele. Domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. PPC 043/2007. " 242

Concessione preferenziale di derivazione di acqua

pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 23-25, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta del Mecio Fabio. Prat. 12795/2011. " 242

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 15, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Izzo Raffaele. Prat. 17751/2011. " 242

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via delle Paduline n. 2, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Giusti Federica. Prat. 24223/2012. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 34, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Marzocchi Angiolino. Prat. 7873/2010. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 30, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Peruzzi Urbano e Falciani Impera. Prat. 3166/2013. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese Strada Antica Dogana n. 58, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Pieretto Mauro. Prat. 8019/2010. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Andreina, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Terranzani Loris. Prat. 19628/2012. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese, loc. Alberese, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Zampieri Marido, Zampieri Alessandro, Zampieri Roberto. Pratica 20724/2012. " 243

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Ampio, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Chinca Antonella e Alfonso residenti in loc. Ampio. Prat. 20000/2012. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua

pubblica dal pozzo ubicato in loc. Cioccaie, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Casini Lorianò. Prat. 764/2010. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pianetto, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Massai Angiolo e Gobbato Lia. Pratica n. 12284/2010. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Andreina, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Terranzani Loris. Prat. 8435/2010. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in Strada Barbicato n. 40 loc. Alberese, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Turin Fabio. Pratica n. 12374/2010. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese via Ponti neri n.67, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Pod. Montecorno S.S.Agr. Prat. 366/2010. " 244

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pingrossino, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Zampini Marisa. Prat. 12446/2011. " 245

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Ponti Neri - Alberese, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Semplici Pierdomenico. Prat. 8556/2010. " 245

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pingrossino n. 1114, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Menchetti Natalina. Prat. 13533/2011. " 245

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in podere San. Guglielmo, loc. San Guglielmo, nel comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Accorsi Bruno. Prat. 20224/2012. " 245

L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuto depo-

sito della documentazione relativa al progetto "02847 - progetto di completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel comune di Follonica - III e IV stralcio. Intervento 91 b, c, dell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 3.11.2010", presentato dalla Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici. " 245

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla Ditta L'Orto di San Leonardo di Galotta Bruna. Pratica n. 21341. " 246

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Variante manutentiva al Regolamento Urbanistico - adozione ai sensi art. 17 comma 1° della l.r. n. 1 del 03.01.2005. " 246

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a: "Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale riferita a porzioni territoriali - Pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale - Determinazioni ai sensi dell'art. 26 L.R. 1/2005". " 246

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (Arezzo)

Avviso relativo all'adeguamento del Regolamento Urbanistico a seguito di pronuncia della Conferenza Paritetica Interistituzionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 1/2005. " 247

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico via Guarini 14/a "Luogo di culto per la comunità islamica". Approvazione. " 247

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 41 in data 27.08.2013 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. dell'Azienda Agricola Sancarlo in loc. Tavernelle a Montalcino (SI). " 247

COMUNE DI PRATOVECCHIO (Arezzo)

Adozione della variante 2012 al Regolamento Urbanistico per la riattivazione della disciplina della trasformazione, ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 17 e succ. mm. e ii., del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, ai sensi della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10, art. 8-comma 6 e succ. mm. e ii. " 248

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005 del

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale - Azienda Agricola "Borgo Mariano". " 248

AVVISI DI RETTIFICA

- Statuti**UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)**

Modificazione dell'art. 8 "Centrale di commit-tenza" dello Statuto. (Pubblicato sul B.U. n. 37 del 11/9/2013). " 248

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 731

Evento sismico del 21/06/2013 nelle province di Massa Carrara e Lucca. Integrazione Delibera G.R. n. 518/2013. Utilizzo dello stanziamento di euro 500.000,00 anche per la tipologia di spesa di soccorso di cui all'art. 4 lett. c) DPGR 24/R/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi finanziari regionali in attuazione della L.R. 67/2003;

Considerato che il 21 giugno 2013 nelle Province di Massa Carrara e di Lucca si è verificata una scossa sismica di magnitudo (ML) 5.2, i cui effetti sono stati avvertiti anche in altre zone della regione;

Preso atto del decreto del Presidente della Giunta n. 120 del 25/06/2013 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'evento in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03;

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. n. 67/2003 che prevede la possibilità per la Regione di contribuire al finanziamento degli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, anche nei casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, salvo l'eventuale reintegro a valere sulle risorse messe a disposizione dallo Stato;

Verificato che tali spese sono previste dall'art. 4 DPGR n. 24/R/2008;

Preso atto della delibera n. 518 del 28/06/2013 con cui la Giunta ha destinato euro 500.000,00 ad un primo rimborso delle spese si cui all'articolo 4 DPGR 24/R/2008, con particolare riferimento agli interventi disposti dagli enti locali per la messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee e per i contributi per la loro autonoma sistemazione;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Fosdinovo agli atti del Settore Sistema regionale di protezione civile, relativa ad una tipologia di spesa prevista dal citato articolo 4 DPGR 24/R/2008 ulteriore rispetto a quella già prevista dalla delibera n. 518/2013 e precisamente quella

di cui alla lettera c) dell'articolo 4 (messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili);

Ritenuto di integrare la delibera n. 518/2013 prevedendo la possibilità di utilizzare lo stanziamento di euro 500.000,00 anche per la predetta tipologia di spesa di soccorso oltre di quelle di cui all'articolo 4 lettera c) DPGR 24/R/2008;

Considerato che nei giorni successivi agli eventi si è reso necessario attivare la colonna mobile della Regione Liguria e che pertanto si rende necessario procedere al ricondizionamento delle risorse fornite;

Ritenuto che lo stanziamento di cui alla delibera n. 518/2013 sia sufficiente a coprire ulteriori tipologie di spese di soccorso rispetto a quelle previste dall'art. 4 DPGR 24/R/2008 ed in particolare la spesa di ricondizionamento delle risorse della colonna mobile della Regione Liguria e che pertanto occorre integrare la predetta delibera n. 518/2013 in tal senso;

Valutato di dare mandato alla competente struttura regionale per l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al predetto finanziamento;

Vista la L.R. n. 36 del 06/08/2001 "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Richiamata la legge regionale n. 78 del 27/12/2012 che approva il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013/2014;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 che approva il bilancio gestionale 2013 e pluriennale 2012/2015;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la delibera n. 518/2013 prevedendo la possibilità di utilizzare lo stanziamento di euro 500.000,00 anche per la tipologia di spesa di soccorso di cui all'articolo 4 lettera c) DPGR 24/R/2008;

- di stabilire inoltre che lo stanziamento di cui alla predetta delibera n. 518/2013 possa essere utilizzato anche per ulteriori spese di soccorso diverse da quelle di cui all'articolo 4 DPGR 24/R/2008 ed in particolare per le spese di ricondizionamento delle risorse della colonna mobile della Regione Liguria attivate nel corso dell'evento sismico occorso nelle province di Massa Carrara e Lucca in data 21 giugno 2013;

- di autorizzare la competente struttura regionale ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione ai predetti finanziamenti;

- di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 735

Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 smi - Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di 7 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Castiglione d'Orcia, in Comune di Seggiano (GR).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 357/1997 e smi;

Vista la L.R. 56/2000 e s.m.i.;

Visto il R.D.L. 3267/1923;

Vista la L.R. 39/2000 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 42/2004;

Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.;

Vista la L.R. 20/2006 e smi ed il Regolamento Regionale 46R/2008 e smi;

Visto il D.M. n. 161 del 10.8.2012;

Visto il D.M. 10.09.2010;

Vista la Legge 9 Agosto 2013 n.98;

Visto che la Società TOSCO GEO S.r.l. in data 30/10/2012 ha depositato istanza e relativa documen-

tazione per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i. per il progetto per la realizzazione di n. 7 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia", in Comune di Seggiano (GR);

Dato atto che:

- il progetto prevede la realizzazione di n.7 pozzetti termometrici all'interno dell'area del Permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia" in Comune di Seggiano (GR);

- il giorno 02/11/2012, data della pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "La Nazione" di Grosseto, costituisce data dell'avvio del procedimento;

- la società proponente ha provveduto al prescritto pagamento della somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere;

- il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 Luglio 1927, n.1443, ivi compreso le ricerche geotermiche, incluse le relative attività minerarie", ed è stato sottoposto a procedura di VIA di cui agli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, sotto la competenza della Regione, in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto del Dirigente responsabile n. 5047 del 14/11/2011, aveva decretato che le attività di prospezione termometrica, venivano stralciate dall'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di un apposito procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010;

- in data 19/03/2013 la Regione Toscana, all'esito dell'istruttoria svolta, ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento;

- in data 30/04/2013 il proponente ha richiesto proroga di ulteriori 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.R. 10/2010; tale richiesta è stata accolta con comunicazione del 07/05/2013;

- il proponente ha provveduto a depositare in data 18/06/2013 presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, la documentazione integrativa richiesta;

- nel corso del procedimento di VIA, a seguito delle previste pubblicazioni su di un quotidiano nonché sul sito web dell'Autorità Competente, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri ed i contributi istruttori delle Amministrazioni e degli altri Soggetti interessati;

- in data 29.08.2013 si è svolta una Riunione istruttoria interdisciplinare con la quale si è concordato di proporre alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi

dell'art.57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni ivi elencate;

Dato altresì atto

che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i., nel caso in esame la pronuncia di compatibilità ambientale coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;

che il proponente nella documentazione integrativa presentata, dichiara di rinunciare all'esecuzione del pozzetto P3, in quanto prossimo al pozzetto P2 e ubicato in area boscata e sarebbe necessario realizzare un disboscamento per l'accesso e la realizzazione della relativa piazzola.

Visto il Verbale della suindicata Riunione istruttoria del 29.08.2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel suindicato verbale;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di n. 6 pozzetti termometrici (P1-P2-P4-P5-P6-P7) all'interno del permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia", in Comune di Seggiano (GR), proposto dalla Società TOSCO GEO S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale della Riunione Istruttoria del 29.08.2013 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), fermo restando che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nell'allegato Verbale costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto stabilito nelle singole prescrizioni;

3) di stabilire in anni cinque la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

4) di dare atto di quanto riportato nella premessa dell'Allegato Verbale della Riunione Istruttoria Interdisciplinare del 29.08.2013 (Allegato A) e risultante dai pareri e contributi dei Soggetti interessati, con particolare riferimento alla posizione del Comune di Seggiano, per quanto riguarda eventuali future indagini esplorative profonde, nonché per quanto riguarda la fase di coltivazione geotermica;

5) di notificare, a cura del Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, il presente atto alla proponente Società TOSCO GEO S.r.l, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Seggiano (GR), ed all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

6) di comunicare, a cura del Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli altri Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico**

RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE (art. 55 L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Riunione del 29/08/2013

Oggetto: artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 e smi - Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto per la realizzazione di 7 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia", in Comune di Seggiano (GR).

Proponente: TOSCO GEO srl.

VISTI

- la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
- la L.R. 56/2000 e s.m.i.;
- il R.D.L. 3267/1923;
- la L.R. 39/2000 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 1/2005 e s.m.i.;
- la L.R. 20/2006 e smi ed il Regolamento Regionale 46R/2008, così come modificato dal Regolamento 76R/2012;
- il D.M. n. 161 del 10.8.2012;
- il D.M.10.09.2010;
- il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) di cui alla D.C.R. 47/2008;

I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

la Società TOSCO GEO S.r.l. in data 30/10/2012 ha depositato istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i. per il progetto per la realizzazione di 7 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia", in Comune di Seggiano (GR), provvedendo contestualmente al deposito della documentazione prevista all'Autorità competente ed

alle Amministrazioni interessate;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare l'avviso a mezzo stampa sul quotidiano "La Nazione" di Grosseto in data 02/11/2012;

a seguito della verifica di completezza formale della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 52 comma 3 e 4 della L.R. 10/2010, il Settore VIA ha chiesto al proponente l'integrazione formale della documentazione presentata, con nota del giorno 20/11/2012;

in data 20/12/2013 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta;

la documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P della Giunta Regionale dal 02/11/2012 al 01/01/2013, e non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto a versare la somma dello 0,5 per mille del costo delle opere (€ 164.428,5), pari a € 80,61;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 "*Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 Luglio 1927, n.1443, ivi compreso le ricerche geotermiche, incluse le relative attività minerarie*", ed è stato sottoposto a procedura di VIA di cui agli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, sotto la competenza della Regione, in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto del Dirigente responsabile n. 5047 del 14/11/2011, aveva decretato che le attività di prospezione termometrica, venissero stralciate dall'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di un apposito procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010;

in data 02/01/2013 sono state inviate richieste di parere alle Amministrazioni Interessate e richieste di contributo istruttorio ai settori regionali, ad altri uffici interessati e all'ARPAT;

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i pareri dalle seguenti amministrazioni:

- Provincia di Grosseto (21/03/2013);
- Comune di Seggiano (01/03/2013);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (06/03/2013);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (12/02/2013)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (04/02/2013);
- Unione dei Comuni Montani Amiata Val d'Orcia (11/01/2013);

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici da parte di:

- ASL n.9 di Grosseto (13/03/2013);
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena (22/02/2013);
- Settore Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (11/03/2013);
- Settore Pianificazione del Territorio (25/02/2013);
- Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (06/03/2013);
- Settore Programmazione Agricolo Forestale (11/03/2013);
- Settore Disciplina, Politiche ed incentivi del Commercio e Attività Terziarie (15/02/2013);
- Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico (13/03/2013);
- Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie (04/02/2013);
- ARPAT (28/02/2013);
- Acquedotto del Fiora (12/02/2013);
- Bacino Regionale Ombrone (18/02/2013);

con nota del 19/03/2013 il Settore VIA della Regione Toscana ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, chiedendo contestualmente di depositare gli elaborati integrativi alle Amministrazioni e Soggetti interessati;

in data 30/04/2013 il proponente ha richiesto proroga di ulteriori 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.R. 10/2010; tale richiesta è stata accolta con comunicazione del 07/05/2013;

il proponente ha provveduto a depositare in data 18/06/2013 presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, la documentazione integrativa richiesta;

sulla documentazione integrativa depositata, il Settore VIA, con nota del 26/06/2013, ha richiesto i pareri alle Amministrazioni interessate ed il contributo istruttorio ai settori regionali, ad altri uffici interessati e all'ARPAT;

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i pareri dalle seguenti amministrazioni:

- Provincia di Siena (05/08/2013);
- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto (09/08/2013);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (05/07/2013)
- Autorità di Bacino Regionale Ombrone (15/07/2013);

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici da parte di:

- ASL n.9 di Grosseto (22/07/2013);
- Ufficio Tecnico del Genio Civile per le Province di Siena e Grosseto (16/07/2013);
- Settore Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (16/07/2013);
- Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente (17/07/2013);
- Settore Pianificazione del Territorio (16/07/2013);
- Settore Disciplina, Politiche ed incentivi del Commercio e Attività Terziarie (11/07/2013);
- Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico (16/07/2013);
- Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie (16/07/2013);
- ARPAT (15/07/2013);
- Acquedotto del Fiora (15/07/2013);

DATO ATTO che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

- Documentazione iniziale, depositata in data 30 ottobre 2012 così composta:

- Studio di Impatto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Tavola con ubicazione dei pozzetti termometrici in scala 1:10.000

- Documentazione presentata in risposta alla richiesta di completezza formale, depositata in data 20 dicembre 2012, così composta:

- Progetto definitivo - Relazione Generale;
- Progetto definitivo - Computo metrico estimativo;
- Relazione Geologica;

- Documentazione integrativa depositata in data 18 giugno 2013, così composta:

- Relazione di risposta alle richieste di integrazioni;
- Allegato 1 - Documentazione fotografica;
- Allegato 2a/2b - visure catastali/planimetria catastale delle aree delle piazzole;
- Allegato 3 - Relazione tecnica - Previsione dell'impatto acustico;
- Allegato 4 - Specifiche tecniche perforatrice Mc Drill Technology MDT 80V (VEG);
- Allegato 5 - Dichiarazione di conformità macchina perforatrice MC900GT della "Comacchio srl";

- Allegato 6 - Caratteristiche tecniche perforatrice idraulica Soilmec modello G20;
- Allegato 7 - Caratteristiche tecniche perforatrici idrauliche Drillmec;
- Allegato 8 - Dati tecnici motocompressori Atlas Copco;
- Allegato 9 - Certificazione NSAI su Caterpillar 9CPXL08.8ESK tipo C9;
- Allegato 10 - Comunicazione della Sovrintendenza Archeologica (prot. MBAC-SBA-TOS/ARC_PROT/0008074 del 24/05/2013).

RILEVATO che, in base alla documentazione presentata dal proponente, risulta quanto segue:

Il progetto consiste nella perforazione di 7 pozzetti termometrici ricadenti all'interno dell'area del Permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia". I pozzetti risultano localizzati nel Comune di Seggiano (GR), ma lontani dai centri abitati, ed è stata indicata l'ubicazione dei 7 pozzetti in coordinate Gauss - Boaga.

Il rilievo termometrico ha lo scopo di valutare il gradiente geotermico locale tramite la misura della temperatura a livelli diversi di profondità entro dei pozzetti appositamente perforati nelle formazioni impermeabili di copertura del serbatoio geotermico. Al termine del rilievo verranno prodotte delle mappature del gradiente termico, estrapolando le temperature misurate fino alla sommità del serbatoio geotermico.

I pozzetti (diametro di perforazione 152 mm) verranno perforati fino ad una profondità di circa 100, massimo 150 metri, andando ad interessare solo i terreni impermeabili delle Unità Liguri (Formazione di S. Fiora), che presentano in zona uno spessore rilevato di oltre 500 metri, quindi al di fuori delle rocce vulcaniche dell'apparato del M. Amiata. Non verranno quindi ad interessare né l'acquifero superficiale del M. Amiata, né i serbatoi geotermici.

Data la natura argillosa delle rocce attraversate il pozzetto verrà tubato con una tubazione cieca in PVC di diametro 114 mm. Non si prevede di attraversare orizzonti acquiferi, data la natura impermeabile dei terreni. Le misure di temperatura avranno una durata di max 5-6 mesi e saranno effettuate all'interno della tubazione in PVC preventivamente riempita con acqua. Verranno eseguite delle misurazioni di temperatura ogni 10 m di profondità in un arco di tempo di 2-3 mesi circa.

I pozzetti avranno carattere temporaneo. Dopo il termine dei lavori non sono previste installazioni stabili. La bocca pozzo, infatti, un tubo di acciaio di 30 cm di diametro e sporgente 50-80 cm fuori terra, che sarà protetta da una recinzione di 3,5 x 3,5 m, alta 2,20 m, sarà smantellata a fine monitoraggio termico con la chiusura mineraria del pozzetto secondo le vigenti norme di polizia mineraria e i luoghi verranno ripristinati. Il Proponente dichiara che la prima fase di predisposizione del cantiere avverrà esclusivamente nel periodo diurno.

La perforazione avverrà ad aria compressa, a distruzione di nucleo, con sistema aria/acqua/schiuma e quindi senza dispersioni di fluidi, operando con perforatrice su autocarro al fine di ridurre al minimo l'area di cantiere (che risulterà pari a circa 100 mq per ogni postazione). I tempi di perforazione non supereranno le 4 settimane e ciascun pozzetto sarà perforato in 3-4 giorni circa.

Per l'accesso alle postazioni di perforazione il Proponente prevede di utilizzare la viabilità già esistente, non è, quindi, necessario realizzare alcuna nuova infrastruttura viaria.

Il materiale risultante dalle operazioni di livellamento per il corretto posizionamento della sonda verrà riutilizzato durante le operazioni di risistemazione finale, la porzione in eccedenza verrà indirizzata in discarica. Si prevede la produzione di circa 2 mc di detrito ogni 100 m di perforazione.

Nell'area del permesso di ricerca è presente l'ANPIL "Val d'Orcia", tre Siti di Interesse Comunitario ("Ripa d'Orcia", "Cono Vulcanico del M. Amiata" e "Crete dell'Orcia e del Formone") e una Zona di Protezione Speciale ("Crete dell'Orcia e del Formone"), ma tutte le operazioni relative all'attività di perforazione dei pozzetti termometrici avverranno al di fuori delle aree protette lasciando inalterate tutte le componenti ambientali coinvolte.

L'impatto dovuto alla perforazione dei pozzetti sulle matrici ambientali è dovuto alle emissioni di polveri durante le fasi cantiere e ai gas di scarico dei motori diesel delle macchine operatrici. Ma dato il carattere temporaneo delle operazioni l'impatto è da ritenersi localizzato, di modesta entità e completamente reversibile.

Per quanto riguarda l'impatto acustico, è stato considerato come recettore maggiormente sensibile il complesso abitativo denominato Le Ritondole, posto ad una distanza di 350 m circa rispetto al pozzo più

vicino. A tale distanza il rumore percepito è stato stimato intorno ai 41dB circa.

L'aumento del traffico veicolare è stato ritenuto non significativo e interesserà brevi tratti di strada in zone prevalentemente agricole.

RILEVATO che, in base alla documentazione integrativa presentata dal proponente, risulta quanto segue:

Si conferma che tutti i pozzetti ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ad esclusione di P1.

Tutti i pozzetti ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004.

I pozzetti P3 e P5 ricadono in "territori coperti da foreste e da boschi" ai sensi dell'art.142 comma 1, lett. g del D.Lgs.42/2004.

Il pozzetto P4 lambisce il limite dell'area "fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m" art.142 comma 1, lettera c del D.Lgs.42/2004.

Il Pozzetto P7 ricade all'interno dell'area A.R.P.A. (Area di rilevante pregio ambientale) ai sensi del PTCP della Provincia di Grosseto.

Il proponente dichiara che la perforazione non interferirà in alcun modo con nessuno degli elementi oggetto di tutela sopra evidenziati, poiché ripristinando completamente lo stato dei luoghi alla fine del periodo di misurazione, l'impatto paesaggistico risulta completamente nullo.

Le perforazioni non ricadono in aree vincolate per la presenza di pozzi e sorgenti e sono ubicati al di fuori delle aree di salvaguardia a protezione delle risorse strategiche.

Il proponente dichiara di rinunciare all'esecuzione del pozzetto P3, in quanto prossimo al pozzetto 2 e ubicato in area boscata e sarebbe necessario realizzare un disboscamento per l'accesso e la realizzazione della piazzola.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei prodotti della perforazione ad aria, il proponente dichiara che questi saranno reimpiegati come "sottoprodotto" ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. 152/2006 o trasportati verso la più vicina discarica autorizzata (per es. nel comune di Civitella Paganico).

Per quanto riguarda la eventuale presenza di concessioni per acqua termale, il proponente ha verificato presso il Comune di Seggiano che non sono presenti concessioni in itinere.

La Relazione di impatto acustico evidenzia che il PCCA del Comune di Seggiano inquadra acusticamente la zona di ubicazione di recettori e sorgenti in classe III (solo un recettore ricade in classe acustica IV). Per limitare l'impatto sui recettori, in particolar modo su R7.1, distante solamente 150 m dal pozzetto P7, si provvederà ad utilizzare a difesa della perforatrice, un sistema di tendaggi speciali, la posa dei quali consente di rispettare il valore dei limiti assoluti di immissione ed emissione e del criterio differenziale.

Per quanto riguarda le emissioni di materiale pulverulento, si provvederà a inumidire la strada di accesso e i materiali di perforazione verranno immediatamente stoccati in appositi contenitori.

In riferimento alla presenza di aree segnalate per rinvenimenti archeologici noti, nelle vicinanze di alcuni pozzetti, la Soprintendenza Archeologica ha fornito l'autorizzazione a procedere nei lavori (All. 10) precisando che qualsiasi movimento terra dovrà essere eseguito in presenza di un archeologo esperto, pur rimanendo in attesa di un relazione archeologica preventivamente richiesta al proponente dalla stessa Soprintendenza Archeologica il 01/03/2012.

Il proponente dichiara che, per quanto riguarda la presenza di eventuali condutture interrato in prossimità delle aree di cantiere, dalla consultazione della cartografia del Piano Strutturale, non risultano essere presenti.

In riferimento alla presenza di fenomeni gravitativi, il proponente dichiara di aver effettuato dei sopralluoghi in cui è stata verificata l'assenza di evidenze legate a fenomeni gravitativi in atto, pertanto si esclude che le attività di progetto abbiano qualsiasi influenza negativa sulle condizioni di stabilità dei versanti.

VISTI

i pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, allegati in copia al presente atto:

- Provincia di Grosseto del 21.03.2013- Allegato 1;

- Comune di Seggiano del 01.03.2013 - Allegato 2;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana del 12.02.2013- Allegato 3;

- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici di Siena e Grosseto del 06.03.2013 - Allegato 4;
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici di Siena e Grosseto del 09.08.2013 - Allegato 5;
- Provincia di Siena del 05.08.2013 – Allegato 6.

DATO ATTO che

presso il Settore VIA della Regione Toscana non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento in oggetto;

VISTO che

dal parere della provincia di Grosseto del 21.03.2013 risulta quanto segue:

“[...] Relativamente ai pozzetti termometrici, da realizzare mediante perforazione del sottosuolo sino a circa 100-150 metri di profondità e allestimento di un cantiere di lavoro per almeno 100 mq, si evidenzia che quelli identificati cartograficamente con il numero 3 e 5 ricadono all'interno di aree boscate (come risulterebbe da un esame delle foto aeree anno 2010), diversamente da quanto asserito dalla ditta, nel paragrafo 4.3 "uso del suolo" del SIA.

A tal proposito si ricorda la necessità di non interessare le aree boscate in ragione dell'art. 2 e 41, c.2 della LRT 39/2000 e s.m.i., dell'art.16, comma 5 delle norme e punto 3 della scheda 7A del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, nonché delle disposizioni contenute nell'art 26, c.1 delle norme del vigente Piano Strutturale del Comune di Seggiano.

Nell'area inserita nel progetto del permesso di ricerca “Castiglione d’Orcia”, esaminati SIA e Relazione di Sintesi non Tecnica, si ritiene debba essere esclusa la realizzazione dei pozzetti termometrici nel SIR/SIC n° 117 “ Cono vulcanico del Monte Amiata”;

dal parere del Comune di Seggiano del 01.03.2013 risulta quanto segue:

“[...] 1) La relazione attesa l'assenza di vincoli paesaggistici ed ambientali. Tale dichiarazione è totalmente errata.

Osservazione : Si fa presente che sull'area oggetto d'intervento ricadono i seguenti vincoli:

Vincolo Idrogeologico RDL 3267/1923 e RDL 1126/1926 (tutto il territorio comunale);

Vincolo Paesaggistico D.L. 42/2004 art 136 DM 22/05/1959 (ex L. 1497/39)

Vincolo Paesaggistico D.L. 42/2004 art 142;

Vincolo sismico classe III

Parte alta della vetta è anche SIR e ZPS.

Molte delle zone interessate dalle perforazioni sono totalmente boscate, e/o limitrofe a corsi d'acqua, quindi dentro il vincolo paesaggistico per motivazioni plurime.

L'area interessata dalla ricerca ricade nella fascia per buona parte nella fascia montana e boscata del Comune di Seggiano fino alla copia di circa 900 slm, è questa l'area ambientalmente più pregiata dell'Amiata, comprende infatti il SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR) 117 Cono vulcanico del Monte Amiata (IT51A0017) Tipo sito anche pSIC e ZPS, che il piano strutturale recentemente approvata classifica nel sistema ambientale della vetta e pendici, con le relative norme di tutela e salvaguardia relative al bacino idrografico e area boscata .

Principali emergenze FITOCENOSI :Faggete di altitudine del Monte Amiata [Monotropo- Fagetum sylvaticae (Arrigoni et Nardi) Ubaldi].

Altre emergenze : Paesaggio alto montano con matrice forestale continua.

Si suggerisce di operare una SOVRAPPOSIZIONE CARTOGRAFICA per la verifica di tali vincoli e risorse ambientali.

2) La relazione e la documentazione prodotta ed i relativi commenti, non fanno alcun riferimento alla strumentazione urbanistica vigente ed alle relative salvaguardie esistenti. Sembra che non siano nemmeno state lette !!

SI SUGGERISCE DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E DI OPERARE ANCHE UN'ANALISI DI STUDIO IN TAL SENSO.

3) Ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, vista l'area incontaminata dove si va ad intervenire, occorrerebbe che fossero indicati dei parametri di riferimento ambientali, con analisi di acqua, suolo e aria, con campionamento certificato, rilevando un dato zero da poter confrontare poi nel futuro.

Per poter realizzare i pozzetti geotermici in alcuni punti indicati, ricadenti in piena area boscata, vanno previste tagli forestali, realizzazione di nuova viabilità per far passare mezzi. Non ci sono indicazioni sulle modalità di attuazione e degli interventi necessari.

Su tale questione lo studio non fa riferimento a niente.

CONCLUSIONI

Stante le motivazioni sopra riportate, si ritiene che lo studio prodotto sia errato nelle valutazioni, vedi contenuti delle relazioni incompleto e non sufficiente nella sua indagine e valutazione dell'impatto causato, soprattutto nelle aree boscate, al fine di garantire una corretta valutazione.

Ciò premesso, SI ESPRIME PARERE CONTRARIO, al documento prodotto, in quanto insufficiente per potere attuare una valutazione corretta, e comunque già definibile impattante per quanto concerne gli interventi nelle aree boscate e limitrofe ai corsi d'acqua.”;

dal parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana del 12.02.2013 risulta quanto segue:

“[...] in relazione alle conoscenze archeologiche pregresse, ed esaminati la localizzazione dell'intervento e gli elaborati tecnici disponibili sul sito della Regione Toscana [...] rileva che l'area su cui insistono i pozzetti da realizzare, pur non essendo sottoposta a procedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., risulta fortemente indiziata per la presenza di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale, come si evince anche dagli accertamenti effettuati nell'ambito delle attività di ricognizione progressiva e di implementazione dell'Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato nell'ambito delle procedure di copianificazione previste dall'accordo MIBAC/Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 15/04/2011. nell'area sono noti in particolare rinvenimenti in età preistorica, etrusca e romana anche di rilevante importanza, quali antefisse etrusche di V sec. a.C. Indiziati verosimilmente la presenza di un complesso culturale [...].

La scrivente Soprintendenza precisa inoltre che la documentazione progettuale presentata non include un apposito studio di impatto ambientale con specifico riferimento al rischio archeologico, come richiesto con nostra nota prot. 3431 del 01.03.2012; i pozzetti da realizzare (in particolar modo i pozzetti nn.4,6,1) risultano inoltre ubicati nelle immediate vicinanze delle aree segnalate per rinvenimenti archeologici noti, non localizzabili con precisione in quanto rinvenimenti degli inizi del secolo scorso.

Pertanto, in considerazione del rischio archeologico potenzialmente presente nel sito, dei possibili effetti negativi significativi che l'intervento potrebbe determinare e della conseguente necessità di adottare particolari cautele al fine di acquisire informazioni preliminari sulla situazione archeologica della specifica area soggetta ai lavori, la scrivente Soprintendenza, considerato anche il carattere puntiforme dei pozzetti previsti, fa presente l'opportunità (su richiesta del proponente, al fine di prevenire eventuali ritardi e/o varianti nell'esecuzione dei lavori e/o modifiche anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, dovuti a possibili rinvenimenti fortuiti, date le potenzialità di rischio sopra esposte), dell'esecuzione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione delle opere in progetto, al fine di verificare l'effettiva presenza di beni archeologici nell'area. Le indagini concordate saranno condotte a carico del proponente e sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

Si ritiene inoltre necessario comunicare quanto segue:

- di avvisare tempestivamente in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, questa Soprintendenza (via detta Pergola 65, 50121 Firenze, fax 055-242213) della data di inizio dei lavori di scavo e movimentazione di terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale di controllo da parte del personale tecnico di questo ufficio;

- che qualunque opera di escavazione e movimento terra, comprese quelle destinate alle necessita del personale e all'accesso dei mezzi, dovrà essere costantemente seguita da parte di un archeologo, in accordo con questa Soprintendenza. Resta inteso che gli oneri per il personale specializzato devono essere a carico del proponente, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, che effettuerà con il proprio personale ogni opportuna verifica;

- che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

- che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

dal parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto del 06.03.2013 risulta quanto segue:

“ [...], : 1. per l'attività di ricerca, all'interno del comune di Seggiano, sono previsti n. 7 pozzetti termometrici per una profondità massima di 150 metri dal piano di campagna che saranno delimitati da una recinzione in rete metallica 3.5x3.5 metri e di altezza 2.20 metri, e l'installazione temporanea delle attrezzature di servizio delle aree di cantiere;

2. l'attività di ricerca richiesta ricade all'interno dalle aree tutelate per legge art. 142 del D.Lgs. 42/04 (lettere c-g);

Pertanto, questo ufficio ritiene di esprimere parere favorevole per l'attività di ricerca prevista con la prescrizione di mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e di non produrre alterazioni delle aree boschive.

Si fa presente inoltre che deve essere prodotta specifica documentazione compresa relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.05, per tutti gli impianti o infrastrutture stabili ricadenti in area a tutela paesaggistica.”;

dal parere sulla documentazione integrativa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto pervenuto il 09.08.2013 si evidenzia che “[...] per l'attività di ricerca, all'interno del comune di Seggiano, vengono ridotti a n. 6 i pozzetti previsti in quanto non viene più realizzato il pozzetto n.3; Pertanto, si conferma il parere espresso da questa Soprintendenza con nota del 5 marzo 2013 prot. n. 3146 con la prescrizione di mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e di non produrre alterazioni delle aree boschive.

Si fa inoltre presente che deve essere prodotta specifica documentazione compresa relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.05, per tutti gli impianti o infrastrutture stabili ricadenti in area a tutela paesaggistica.”;

la Provincia di Siena, nel parere pervenuto in data 05.08.2012, esaminata la documentazione trasmessa e preso atto che gli interventi non ricadono all'interno del suo territorio provinciale, ritiene di non doversi esprimere sul procedimento in oggetto.

dal contributo del Settore Pianificazione del Territorio pervenuto in data 25.02.2013 risulta quanto segue:

“Il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Castiglione D' Orcia" relativo alle attività comprese all'interno dei comuni di San Quirico d'Orcia (SI), Castiglione d'Orcia (SI) e Seggiano (GR) era stato precedentemente sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. nel giugno 2011. In tale occasione era stata valutata dallo scrivente ufficio la compatibilità paesaggistica dell'attività di screening attuata attraverso la realizzazione di tutta una serie di prospezioni (sismiche, VLF, magnetiche, gravimetriche, geoelettriche, termografiche, geochimiche e termometriche) ed indagini esplorative (trivellazioni e perforazioni).

In base a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi in data 13/01/2012, il presente procedimento riguarda la valutazione di impatto ambientale relativa alla perforazione di n.7 pozzetti termometrici della profondità di circa -100 (max -150) metri dal piano di campagna, aventi la finalità di valutare il gradiente geotermico locale tramite la misura della temperatura.

Le aree individuate per la perforazione dei pozzetti ricadono all'interno del territorio del Comune di

Seggiano in Provincia di Grosseto.

Per l'allestimento dei sette cantieri, per ognuno dei quali è previsto un ingombro di circa 100 mq, non verrà realizzata alcuna nuova strada di accesso ma verrà utilizzata la viabilità esistente. Al termine della fase d'indagine, per cui è prevista una durata di massimo 5-6 mesi, verrà ripristinato l'assetto originario dei luoghi.

Per quanto sopra è inoltre necessario trasportare nell'area di ricerca le attrezzature necessarie, i materiali di cantiere e l'acqua per gli impieghi operativi. Occorre inoltre trasferire dall'area di scavo i materiali di risulta delle trivellazioni e quelli provenienti dalla realizzazione delle piazzole. Per effettuare tali trasporti verrà utilizzata come detto la viabilità secondaria esistente, senza che siano realizzate nuove piste o strade di accesso. Al massimo si ipotizza che potrà rendersi necessario lo spianamento degli accessi con riporti di materiali locali o l'adeguamento della carreggiata e dei raggi di curvatura.

Le aree individuate per i sette sondaggi sono caratterizzate da rilievi collinari ricoperti in prevalenza da boschi di latifoglie e di aree a vegetazione sclerofilla che si alternano ad aree adibite a oliveti, seminativi e sistemi colturali complessi.

Tali aree ricadono all'interno del vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 - DM 22/05/1959 (Zona del Monte Amiata sita nell'ambito dei comuni di Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora).

Le aree individuate per i pozzetti termometrici P1 e P5 insistono inoltre su porzioni di territorio vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g (territori coperti da foreste e boschi) mentre il pozzetto P4 ricade su un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera e (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) del D. Lgs. n. 42/2004. All'interno del permesso di ricerca sono presenti l'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) "Val d'Orcia", una zona di Protezione Speciale (ZPS) "Crete dell'Orcia e del Formone" e i tre Siti di Interesse Comunitario (SIC) denominati "Ripa d'Orcia", "Cono vulcanico del Monte Amiata" e "Crete dell'Orcia e del Formone". Tutte le operazioni relative all'attività di perforazione dei pozzetti termometrici avverranno al di fuori delle aree protette lasciando inalterate tutte le componenti ambientali coinvolte.

Ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°32 del 16/06/2009, il Comune di Seggiano è ricompreso nella scheda di Paesaggio dell'ambito 37 "Amiata".

In relazione ai valori naturalistici ed antropici, presenti nell'area oggetto d'intervento, la suddetta scheda di paesaggio indica i seguenti obiettivi ed azioni strategiche:

- Valorizzazione degli ambiti rurali di montagna attraverso la gestione ed il recupero dei castagneti da frutto e la tutela di quelli storici.

- La definizione di particolari ambiti di rispetto paesaggistico ambientale a tutela dei centri storici in cui vietare la realizzazione di nuovi impianti di geotermia.

- Sottoporre l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell'energia elettrica a specifici studi al fine di individuare criteri localizzativi tali da determinare il minor impatto possibile conseguire la massima qualità dei manufatti e la piena integrazione con i valori espressi dal contesto.

- Tutela dell'elevato grado di panoramicità espresso dalla viabilità di crinale e dall'insieme delle strade provinciali che costituiscono "l'anello dell'Amiata".

Per quanto sopra non si evidenziano particolari interferenze dell'attività di ricerca con il rispetto della specifica disciplina del P.I.T. e della relativa implementazione paesaggistica.

Tuttavia, visto il valore paesaggistico dell'area oggetto d'intervento, si ritiene necessario che non si intervenga attraverso tagli delle superfici boscate, che non si effettuino ingenti movimenti di terra e che alla fine dei lavori sia ripristinato l'esteriore aspetto dei luoghi. In particolare occorre effettuare la riparazione dei probabili danneggiamenti alla rete viaria interpoderale esistente ed il ripristino delle aree di cantiere e delle eventuali aree di sosta.

Si evidenzia inoltre che tutte le operazioni dovranno essere effettuate mantenendo opportune distanze dai siti di interesse storico culturale ed ambientale, lasciando inalterate tutte le componenti ambientali e paesaggistiche coinvolte mentre gli eventuali movimenti di terra, in aree soggette a vincolo paesaggistico, comporteranno una specifica richiesta di autorizzazione.

Con l'occasione, in riferimento alle specifiche disposizioni della scheda di paesaggio dell'ambito n. 37

"Amiata" dell'implementazione paesaggistica del PIT, si evidenzia che gli interventi di scavo non devono ricadere negli speciali ambiti di rispetto paesaggistico a tutela dei centri storici, indicati dal PIT e definiti dai Comuni, all'interno dei quali è vietata la realizzazione di nuovi impianti di geotermia e l'apertura di nuovi pozzi e che la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell'energia elettrica, deve essere sottoposta a specifici studi al fine di individuare criteri localizzativi tali da determinare il minor impatto possibile, conseguire la massima qualità dei manufatti e la piena integrazione con i valori espressi dal contesto.";

dal contributo del Settore Pianificazione del Territorio sulla documentazione integrativa pervenuto il 16.07.2013 si evidenzia che *"[...] Nella suddetta richiesta di integrazioni, tra i vari punti, si chiede di verificare se le aree interessate dalle perforazioni e le relative piazzole ricadano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con particolare riferimento all'art. 142 comma 1 lettera g (territori coperti da foreste e boschi) del D. Lgs. n. 42/2004, e di verificare se l'esecuzione delle indagini renda necessario eseguire il taglio di parte della vegetazione.*

Le aree oggetto d'indagine ricadono all'interno del vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 - DM 22/05/1959 (Zona del Manie Amiata sita nell'ambito dei comune di Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora). Dall'estratto della Tavola 5.1 "Vincoli" del Piano Strutturale del Comune di Seggiano, allegato alla documentazione prodotta, risulta inoltre che solo i pozzetti P3 e P5 ricadono in aree boscate di cui all'art. 142 comma 1 lettera g del D. Lgs. n. 42/2004 mentre il pozzetto P4 ricade su un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera e (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) del D. Lgs. n. 42/2004.

In merito alle aree boscate nella relazione si evidenzia che "i sopralluoghi effettuati sulle aree prescelte consentono di affermare che per il pozzetto 5 non si pone la necessità di effettuare tagli di vegetazione, mentre si rinuncia all'esecuzione del pozzetto 3, in quanto ubicato in area boscata prossima al pozzetto 2.." [...] e conclude dicendo che: "Per quanto suddetto si conferma quanto riportato nel precedente contributo nel quale in particolare si riteneva necessario, visto il valore paesaggistico dell'area oggetto d'intervento, che non si intervenisse attraverso tagli delle superfici boscate, che non si effettuassero ingenti movimenti di terra e che alla fine dei lavori fosse previsto il ripristino dell'esteriore aspetto delle piazzole di scavo e la riparazione dei probabili danneggiamenti alla rete viaria interpodereale esistente. Si ricordava inoltre che tutte le operazioni dovranno essere effettuate mantenendo opportune distanze dai siti di interesse storico culturale ed ambientale, lasciando inalterate tutte le componenti ambientali e paesaggistiche coinvolte mentre gli eventuali movimenti di terra, in aree soggette a vincolo paesaggistico, dovranno comportare una specifica richiesta di autorizzazione.";

dal contributo dell'azienda USL n°9 di Grosseto trasmesso in data 13.03.2013 dal Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro risulta quanto segue:

"[...] In merito alle problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, i rischi dovranno essere valutati per ogni fase lavorativa secondo le procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 624/96 per quanto applicabili e tenendo presente quanto previsto dalle altre strutture di riferimento a livello regionale con specifica competenza in materia di risorse minerarie e geotermiche.

In riferimento ai punti di cui al progetto sopra richiamato si esprime parere favorevole a condizione che:

- a) il materiale detritico risultante dalla perforazione dei pozzetti, previa caratterizzazione chimica e successiva classificazione, dovrà essere smaltito secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.*
- b) Prima di ogni attività di perforazione, si dovranno dare alla popolazione le necessarie informazioni ed avvertimenti anche con indicazioni segnaletiche idonee da apporre nei luoghi interessati dalle singole attività di ricerca ed in particolare nei pressi della rete viaria locale interessata.*
- c) Devono essere adottate misure tecniche idonee a precludere, durante la perforazione, la contaminazione di falde acquifere e ad evitare la loro interconnessione.*
- d) Le attività di perforazione e quelle successive di misura, dovranno essere effettuate per tutta la loro durata all'interno dell'area di recinzione del cantiere adeguatamente realizzata al fine di evitare intralcio alle attività ordinarie dell'area interessata.*
- e) Si dovranno adottare adeguate attenzioni al fine di evitare il superamento dei limiti di legge di emissioni*

di rumore verso i ricettori sensibili (civili abitazioni, strutture sanitarie, scuole ed altri insediamenti) presenti nell'area di ricerca e utilizzare dispositivi di protezione individuali per gli addetti.

NOTE:

Perforazione pozzi esplorativi:

Sono escluse valutazioni del presente parere in merito:

a) perforazione di pozzi esplorativi per i quali il proponente dovrà e venialmente presentare specifica istanza di parere.

b) perforazione e sfruttamento di risorsa geotermica ai fini della produzione energia.”;

il contributo dell'azienda USL n°9 di Grosseto sulla documentazione integrativa pervenuto il 22.07.2013, in riferimento al progetto ed alle integrazioni presentate, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le condizioni sopra evidenziate;

dal contributo del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico pervenuto in data 13.03.2013 risulta quanto segue:

“ In relazione all'oggetto, si riportano di seguito le osservazioni/prescrizioni per le componenti ambientali di competenza del Settore scrivente.

COMPONENTE RUMORE [...]

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è rappresentata dal DPCM 14.11.97; in particolare gli impianti in questione devono rispettare i limiti di cui alla tabella B (Valori limite di emissione) e i limiti di cui alla tabella C (Valori limite assoluti di immissione), nonché, in presenza di insediamenti abitativi, il criterio differenziale (Valore limite differenziale di immissione).

Il valore dei suddetti limiti è individuato dai Comuni interessati attraverso il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), che nel caso del Comune di Seggiano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 04/03/2004. Ai sensi del suddetto piano, l'area interessata dal progetto è classificata come area di II, III, IV e V classe (rispettivamente aree di tipo residenziale, aree di tipo misto, aree di intensa attività umana e aree prevalentemente industriali).

OSSERVAZIONI

La documentazione in esame risulta parzialmente conforme alla Deliberazione della G.R. 13 Luglio 1999, n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma e e 3 della L. R. n. 89/98”, anche se non risulta sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98.

La caratterizzazione del clima acustico ante – operam, è stata effettuata facendo unicamente riferimento al PCCA del Comune di Seggiano.

Lo stesso proponente ha provveduto a valutare l'impatto acustico nella fase di perforazione, assumendo cautelativamente che le macchine (perforatrice e motocompressore) lavorino contemporaneamente, considerando un livello di potenza sonora di complessivi di 107dB. L'incremento del traffico indotto è stato assunto pari a due mezzi al giorno. Dalle stime effettuate è risultato che presso il recettore maggiormente impattato, corrispondente al complesso abitativo denominato Le Ritondole (posto in III classe) e posto ad una distanza di circa 350 metri dal pozzo più vicino, si ha un valore assoluto di immissione al di sotto dei limiti di legge (pari a 50 dB nel periodo notturno). Lo studio presentato dal proponente non prende in considerazione il rispetto del limite di emissione e del limite differenziale di immissione, evidenziando che la fase di perforazione dei pozzi termometrici ha una durata limitata nel tempo e pari a tre – quattro giorni.

PRESCRIZIONI

In seguito a quanto su esposto, si ritiene necessario che il proponente l'opera presenti la seguente documentazione integrativa:

- 1. attestazione che la relazione di impatto acustico è stata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98;*
- 2. verifica del rispetto del limite di emissione e del limite differenziale di immissione per tutti i recettori interessati dal pozzo/pozzi;*
- 3. piano di monitoraggio per la fase di perforazione, mirato a rilevare i livelli di inquinamento acustico in corrispondenza del recettore più prossimo al sito di perforazione al fine di verificare*

l'effettivo rispetto dei limiti di legge;

4. *Si ricorda infine, in relazione all'obbligo del rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori, in particolare nella fase di perforazione dei pozzi termometrici, che l'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, può essere prevista, ma deve essere giustificata (dal proponente l'opera) e valutata (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.”;*

dal contributo sulla documentazione integrativa pervenuto del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico il 16.07.2013 si evidenzia che *“Le integrazioni presentate dal proponente, comprendono la valutazione di impatto acustico per la realizzazione di sette pozzetti termometrici, redatta in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 "Definizioni dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. 89/98 e smi”. Per valutare il clima acustico ante - operam, sono state effettuate misure di rumore residuo, della durata di circa 75 minuti, limitate al solo periodo diurno, in prossimità di sette ricettori, (fabbricati abitati), situati nel Comune di Seggiano.*

Per la valutazione previsionale del clima acustico durante la realizzazione dei pozzetti, è stato utilizzato il software IMMI. Dal calcolo è emerso il superamento del limite differenziale di immissione presso il recettore R7,1. Al fine del rispetto di tale limite, il proponente dichiara che si provvederà ad utilizzare, quale opera di mitigazione, un sistema di tendaggi speciali a difesa della perforatrice.

In relazione a quanto sopra descritto, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.”;

dal contributo del Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati pervenuto in data 11.03.2013 risulta quanto segue:

“[...]. In merito alla vostra richiesta di contributo istruttorio si comunica che:

- *Si concorda su quanto indicato in merito ai residui di perforazione (cuttings) per cui si prevede che siano raccolti tramite convogliatore in contenitori (cassoni di accumulo), bagnati e stoccati in sacconi su autocarro per essere trasportati in discarica.*

Si segnala però che a pag. 11 della relazione "Sintesi non tecnica" e a pag. 31 della relazione "Studio di Impatto Ambientale" si riporta invece che: "il materiale di risulta derivante dall'avanzamento della perforazione verrà riutilizzato nell'intorno dell'area durante le operazioni di risistemazione finale, la porzione in eccedenza verrà indirizzata a discarica.”. Si chiede quindi di fare chiarezza in merito.

A tale proposito si ricorda che affinché i prodotti delle attività esplorative siano esclusi dal regime dei rifiuti devono rispettare quanto previsto all' art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Per quanto attiene al loro riutilizzo quali sottoprodotti vige il Decreto 161/2012.

- *In merito a “Scavi e riporti di terreno” (pag. 10 “Sintesi non tecnica” e pag. 31 “Studio di Impatto Ambientale”) realizzati per consentire il posizionamento della sonda i progettisti non indicano i quantitativi e non sono dettagliate le modalità di utilizzo o smaltimento. Anche a tale proposito si ricorda che, affinché le terre siano escluse dal regime dei rifiuti devono rispettare quanto previsto all' art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Per quanto attiene al loro riutilizzo quali sottoprodotti vige il Decreto 161/2012.*
- *Si sostiene che non debba essere realizzata viabilità aggiuntiva, a tal proposito si chiede di dettagliare maggiormente in relazione al punto P3 che dagli elaborati risulta ubicato in area boschiva, non servito da viabilità esistente.*
- *Dalla consultazione di SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica) all'interno dell'area interessata alla ricerca, risulta presente un sito oggetto di procedura di bonifica, denominato "Centro Ippico Pieraccini Walter (gommine-PADDOCK)" in località La Vetra, area interessata dal pozzetto termometrico P4. Sarà cura della società verificare l'effettiva posizione di tale sito, qualora fossero effettivamente all'interno del permesso di ricerca la società proponente dovrà possibilmente astenersi da effettuare indagini in tale sito e se assolutamente necessario ai fini della ricerca, attuare tutte le precauzioni del caso (ad es. smaltimento del terreno*

contaminato eventualmente escavato, smaltimento di acque sotterranee eventualmente estratte e contaminate) informando e coinvolgendo i titolari delle attività di bonifica.

- *In riferimento al ripristino dei luoghi si ricorda, per i rifiuti prodotti in ogni fase di cantierizzazione, la raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.”;*

dal contributo del Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati sulla documentazione integrativa pervenuto il 16.07.2013 si evidenzia che “ *in merito ai residui di perforazione (cuttings) si riporta nelle integrazioni che saranno raccolti tramite convogliatore in contenitori (cassoni di accumulo), bagnati e stoccati in sacconi su autocarro per essere trasportati in discarica e anche nel caso in cui emerga la necessità che la perforazione venga eseguita con l'utilizzo di fluidi (es. fango leggero o acqua), i detriti prodotti verranno trasportati nella più vicina discarica autorizzate.*

Viene però indicato anche che "Per quanto riguarda lo smaltimento dei prodotti della perforazione ad aria, questi saranno reimpiegati come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 o trasportati verso la più vicina discarica autorizzata (esempio nel Comune di Civitella Paganico)."

Si ricorda che l'art 185 del D.Lgs. 152/2006 disciplina l'esclusione dall'ambito dei rifiuti dei materiali scavati se si trova nelle seguenti condizioni: "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà utilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato escavato.

Per quanto attiene il loro riutilizzo quali sottoprodotti, vige il D.M. 161/2012.

Non risulta quindi possibile esprimersi sulla correttezza della procedura scelta dal proponente che così espressa riporta una contraddizione in termini, che impedisce di definire la destinazione dei materiali.

In relazione alla richiesta di approfondimento relativa al punto P3, quanto richiesto risulta superato per la scelta del proponente che si rinuncia all'esecuzione del pozzetto 3.

Gli approfondimenti effettuati sul sito di bonifica denominato "Centro Ippico Pieraccini Walter" risultano esaustivi.

Si ricorda infine che per i rifiuti prodotti ogni fase di cantierizzazione, la raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 152/2006 e smi.”;

dal contributo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena sede di Grosseto pervenuto in data 22.02.2013 risulta quanto segue:

“[...] Nel richiamare il nostro precedente contributo prot. 208336/P.140.010 10 in data 16/08/2011 relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità dello stesso permesso di ricerca, si rammenta il rispetto, per tutte le attività in progetto, di quanto previsto dal R.D. 523/1904 e dall'art. 1 della L.R. 21/2012. Infine, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che durante la ricerca siano acquisiti tutti gli elementi necessari, al fine di accertare la non influenza della futura coltivazione con la risorsa ad uso termale e minerale.”;

dal contributo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena sede di Grosseto sulla documentazione integrativa pervenuto il 16.07.2013 si evidenzia che “[...] *vista la documentazione presentata, il progetto non necessita di specifiche determinazioni relative a procedimenti di competenza dello scrivente Ufficio.”;*

dal contributo del Settore Programmazione Agricola -Forestale pervenuto in data 11.03.2013 risulta quanto segue:

“[...] Le attività relative al progetto definitivo "realizzazione di pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Castiglione d'Orcia" - Proponente ToscoGeo srl, non rivestono alcuna problematica per le materie di competenza del Settore Programmazione Agricola - Forestale. Si ricorda altresì che la definizione di Bosco valida in Toscana è quella riportata all'art 3, comma 1 della LR 39/00 e ss.mm.ii.”;

dal contributo del Settore Programmazione Agricola -Forestale sulla documentazione integrativa pervenuto il 17.07.2013 si evidenzia che “ *Sono state soddisfatte tutte le richieste di cui alla nota [...]. Pertanto la pratica di cui all'oggetto non comporta alcuna problematica per le materie di competenza del Settore*

Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.”;

dal contributo del Settore Tutela e Gestione delle risorse idriche pervenuto in data 06.03.2013 risulta quanto segue:

“In relazione alla richiesta di contributo tecnico, relativo a quanto indicato in oggetto, si fa presente che nel progetto esecutivo e in fase di esecuzione lavori è necessario:

- prevedere e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, connessi alle fasi di costruzione e successive attività di cantiere;

- l'attività indotta dai pozzetti termometrici non dovrà permettere infiltrazioni in falda;

- il progetto e la sua attuazione dovrà rispettare la normativa vigente relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche DPGRT 76/R/2012).”;

nel contributo del Settore Autorità di Vigilanza sulle attività Minerarie pervenuto in data 04.02.2013 “ [...] si esprime parere favorevole, per quanto di competenza mineraria.”, e nel contributo sulla documentazione integrativa pervenuto il 16.07.2013 si conferma il proprio parere favorevole;

dal contributo dell'Autorità di Bacino Regionale Ombrone pervenuto in data 18.02.2013 risulta quanto segue:

“[...] Il permesso di ricerca in oggetto si estende nei comuni di Castiglione d'Orcia e Seggiano e lo scopo dello stesso è quello di accertare la presenza di serbatoi geotermici mediante l'esecuzione di prospezioni geofisiche consistenti nell'esecuzione di sette pozzetti termometrici.

Lo Studio Preliminare Ambientale indica che le perforazioni di cui sopra non verranno effettuate in corrispondenza di aree a pericolosità geomorfologica o idraulica individuate dal PAI del Bacino Regionale Ombrone, bensì nel “dominio geomorfologico idraulico-forestale” e “dominio idraulico”. Si fa presente, comunque, che a seguito dell'adeguamento al PAI del Piano Strutturale del Comune di Seggiano, il pozzetto n.5 ricade in corrispondenza di area a pericolosità geomorfologica elevata.”;

nel contributo sulla documentazione integrativa dell'Autorità di Bacino Regionale Ombrone pervenuto il 15.07.2013 si evidenzia che “vista la documentazione integrativa presentata dal Proponente, con particolare riferimento ai punti 10 e 12 della suddetta documentazione, si conferma quanto indicato nel precedente contributo (n° prot. 47299 N. 10.20 del 18/02/2013), facendo presente che nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata, ai sensi dell'art. 14 comma 8 lett. b delle Norme di Piano del PAI, sono consentite le opere che non risultino qualificabili come volumi edilizi.”;

dal contributo del Settore Disciplina politiche e incentivi del commercio e attività terziarie pervenuto in data 15.02.2013 risulta quanto segue:

“Con riferimento alla vostra nota prot. 922 del 2.1.2013, si comunica che il Comune di Seggiano, nel quale viene indicato l'intervento non risulta al momento interessato da concessioni minerarie né da permessi di ricerca per acqua minerale e termale. Il permesso di ricerca per acqua termale denominato “Tenuta Villa Gaia”, rilasciato nel 2008 risulta infatti scaduto in data 28.09.2011. Si ribadisce comunque che la zona è interessata da falde termali, come già segnalato nella nostra precedente comunicazione prot. 209305 del 17.08.2011.

Si ricorda inoltre come di consueto che la materia è gestita dai Comuni in base a quanto disposto dalla L.R. 38/2004 e pertanto si invita codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento presso la amministrazione comunale interessata.”;

e nel contributo sulla documentazione integrativa pervenuto il giorno 11.07.2013 si conferma quanto già precedentemente espresso;

nel contributo di Acquedotto del Fiora Spa pervenuto in data 12.02.2013 si evidenzia quanto segue:

“In riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Castiglione d'Orcia, questa azienda, prendendo atto dell'area di progetto tiene ad informare della presenza di condotte di acquedotto

che adducono e distribuiscono la risorsa nelle località interessate dal progetto. Si ritiene quindi necessario, prima di iniziare le attività di perforazione, di effettuare un sopralluogo congiunto per verificare le eventuali interferenze.

Acquedotto del Fiora tiene inoltre a precisare che dalle posizioni presentate in fase di progetto i pozzetti saranno effettuati a quote più elevate e ricadenti nell'acquifero di persistenza di alcune captazioni che adducono acqua ai territori comunali interessati dai progetti ed all'intero territorio provinciale di Siena.

Pertanto, oltre alla valutazione dei possibili rischi delle attività svolte nei confronti dell'integrità della risorsa, possibilmente riassunti in un documento da inviare alle competenti autorità, si raccomanda la massima cautela e l'attuazione di tutti gli apprestamenti necessari alla salvaguardia della stessa.”;

nel contributo sulla documentazione integrativa pervenuto dall'Acquedotto del Fiora Spa il giorno 15.07.2013 si conferma quanto già precedentemente espresso e, verificata la posizione degli interventi inseriti in progetto, si ribadisce la necessità di essere contattati per effettuare dei sopralluoghi congiunti al fine di verificare la tipologia di effettuazione dei lavori e la distanza dalle reti ed impianti afferenti al S.I.I.;

CONSIDERATO che

il progetto non prevede azioni che possano potenzialmente provocare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, data la natura e la profondità dichiarata dei pozzetti, circa 100-150 metri dal Piano di campagna e la profondità del tetto superiore del serbatoio geotermico che interessa l'area in esame, stimata sui 700-900 metri dal piano di campagna; si ritiene che le lavorazioni e i rilievi previsti non influiscano sul campo geotermico dell'area del permesso di ricerca, né si rilevano particolari criticità a carico delle acque superficiali e sotterranee. Se nel corso della perforazione fosse rinvenuta la presenza di una o più falde acquifere, saranno effettuati interventi per isolare tali falde e per non metterle in comunicazione;

per quanto riguarda la cantierizzazione e i materiali di scavo, non si segnalano particolari criticità rispetto alle matrici ambientali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;

per le operazioni di perforazione non è previsto l'utilizzo di acqua, salvo per il riempimento della tubazione cieca (circa 1 mc per pozzetto) e per l'abbattimento delle polveri eventualmente prodotte durante la realizzazione della postazione e le perforazioni stesse. E' previsto pertanto un fabbisogno di acqua molto limitato, l'eventuale approvvigionamento sarà assicurato tramite fornitura a mezzo autobotte;

l'impatto dovuto alle perforazioni si può ritenere localizzato, di modesta entità e completamente reversibile in quanto i pozzetti avranno carattere temporaneo e saranno perforati in 3-4 giorni ciascuno; terminata la fase di misurazione, che avrà una durata massima di 5-6 mesi, verrà effettuata la chiusura mineraria di ciascun foro e smantellata la recinzione che era stata predisposta intorno allo stesso e verranno ripristinati i luoghi;

non viene prevista la generazione di scarichi in corpi idrici superficiali o in fognature pubbliche;

non si prevede la comparsa di fenomeni di subsidenza;

per l'accesso alle postazioni di perforazione il proponente dichiara di utilizzare la viabilità esistente e non sarà quindi necessario realizzare nuova viabilità;

per quanto riguarda le emissioni di materiale pulverulento in atmosfera, viste le modalità operative dei lavori prospettati, le caratteristiche delle perforazioni, il tipo di terreno, il tipo di pozzo, unitamente alla finalità e temporaneità delle opere messe a cantiere, si ravvede un impatto non significativo del progetto proposto sulla qualità dell'aria, in quanto il proponente dichiara che provvederà ad inumidire la strada di accesso e a stoccare i materiali di perforazione in appositi contenitori;

per quanto riguarda il clima acustico il Proponente ha presentato, in sede di integrazioni, la valutazione di impatto acustico, redatta in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 "Definizioni dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. 89/98 e s.m.i.". Per valutare il clima acustico ante-operam, sono state effettuate misure di rumore residuo, della durata di circa 75 minuti, limitate al solo periodo diurno, in prossimità di sette ricettori, (fabbricati abitati), situati nel Comune di Seggiano. Dal calcolo è emerso il superamento del limite differenziale di immissione presso il recettore R7,1. Inoltre potrebbero essere utilizzate per le perforazioni dei macchinari MDT 80V, come dichiarato dal proponente, con potenza sonora pari a 109 db(A), maggiore di quella utilizzata nello studio previsionale acustico (106 dbA), e quindi potrebbero essere rinforzate le criticità presso il recettore R7, le quali andrebbero ad interessare anche il recettore R1. Al fine del rispetto di tale limite, il proponente dichiara che si provvederà ad utilizzare, quale opera di mitigazione, un sistema di tendaggi speciali a difesa della perforatrice. In caso di non conformità ai limiti, nonostante l'attuazione di tutte le misure necessarie al contenimento dell'impatto acustico prodotto durante le attività in progetto (predisposizione di barriere mobili, limitazione delle attività nelle ore centrali della giornata, etc.), potrà essere in via residuale richiesta al Comune autorizzazione in deroga, stante il carattere temporaneo delle attività di perforazione.

Per quanto riguarda gli ecosistemi, nell'area del Permesso di Ricerca "Castiglione d'Orcia" è presente l'ANPIL "Val d'Orcia", tre Siti di Interesse Comunitario ("Ripa d'Orcia", "Cono Vulcanico del M. Amiata" e "Crete dell'Orcia e del Formone") e una Zona di Protezione Speciale ("Crete dell'Orcia e del Formone"), ma tutte le operazioni relative all'attività di perforazione dei pozzetti termometrici avverranno al di fuori delle aree protette lasciando inalterate tutte le componenti ambientali coinvolte. Pertanto non si evidenziano particolari criticità rispetto a tale matrice ambientale, considerato anche il fatto che al termine delle misurazioni i luoghi saranno completamente ripristinati;

CONSIDERATO INOLTRE che

tutti i pozzetti ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana), ad esclusione di P1;

i pozzetti P3, P4 e P5 ricadono in area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; il proponente ha rinunciato all'esecuzione del pozzetto n.3 in quanto sarebbe necessario realizzare un disboscamento per l'accesso e la realizzazione della piazzola;

la cartografia del PAI del Bacino regionale del Fiume Ombrone evidenzia che il pozzetto n.5 ricade in area a pericolosità geomorfologica elevata; in tali aree, ai sensi dell'art. 14 comma 8 lett. b delle Norme di Piano del PAI, sono consentite le opere che non risultino qualificabili come volumi edilizi;

la provincia di Grosseto evidenzia la necessità di non interessare le aree boscate in ragione dell'art. 2 e 41, c.2 della LRT 39/2000 e s.m.i., dell'art.16, comma 5 delle norme e punto 3 della scheda 7A del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, nonché delle disposizioni contenute nell'art 26, c.1 delle norme del vigente Piano Strutturale del Comune di Seggiano;

il comune di Seggiano evidenzia delle criticità per quanto riguarda la valutazione degli impatti per gli interventi nelle aree boscate e limitrofe ai corsi d'acqua;

il progetto esaminato si riferisce esclusivamente alle perforazioni termometriche ed all'esecuzione di rilievi termometrici al loro interno, ulteriori fasi di esplorazione/sfruttamento della risorsa geotermica saranno oggetto di eventuali successive istanze di valutazione della compatibilità ambientale;

alcuni dei pareri sopra citati, pervenuti dalle Amministrazioni interessate, esprimono rilievi negativi sulla futura attività di coltivazione della risorsa geotermica, che però non è oggetto del presente procedimento di

VIA e che sarà eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

le prescrizioni e raccomandazioni proposte rispondono a quanto evidenziato nei pareri e nei contributi pervenuti e il loro rispetto garantirà la compatibilità dell'intervento in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

risulta necessario assicurare un adeguato livello di tutela ai beni archeologici eventualmente presenti nell'area oggetto delle indagini, come evidenziato nel quadro prescrittivo riportato nel seguito del presente verbale;

DATO ATTO

che il proponente nella documentazione integrativa presentata, dichiara di rinunciare all'esecuzione del pozzetto P3, in quanto prossimo al pozzetto P2 e ubicato in area boscata e sarebbe necessario realizzare un disboscamento per l'accesso e la realizzazione della relativa piazzola.

DATO ATTO

che con lettera prot. A00GRT/191103/P.140.020 del 23/07/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA – Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la riunione istruttoria, alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie Regionali per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
Settore tutela e gestione delle risorse idriche
Settore viabilità di interesse regionale
Settore pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio
Settore pianificazione del territorio
Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT

che l'odierna seduta della riunione, avente luogo in data 29.08.2013 presso gli uffici del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 10:30 dal Responsabile del Settore Paola Garvin che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico	Bruna Manetti	Delegato
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT	Carmela D'Aiutolo	Responsabile

che il Responsabile ha preliminarmente riassunto le caratteristiche del progetto e gli aspetti salienti del procedimento;

che sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente;

che sono stati presi in esame i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;

che in data 20 Agosto 2013 è entrata in vigore la Legge 9 Agosto 2013 n. 98 che detta una nuova normativa anche in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo;

che sono stati analizzati gli effetti positivi dell'opera, nonché i relativi impatti negativi in fase di costruzione esercizio e dismissione e le necessarie misure di mitigazione;

che è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto del progetto in esame e dei relativi impatti sull'ambiente;

RITENUTO OPPORTUNO

che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010 e smi, la pronuncia di compatibilità ambientale coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;

DATO ATTO

che i provvedimenti ambientali, individuati durante l'istruttoria, che dovranno essere acquisiti, prima dell'inizio dei lavori sono i seguenti:

- autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi ed alla L.R. 1/2005 e smi;
- autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. 39/2000 e smi;

che il sopra citato coordinamento, ai sensi dell'art.58 comma 2 della L.R. 10/2010, si realizza attraverso il recepimento da parte del proponente, nelle successive fasi progettuali, delle prescrizioni indicate a conclusione del presente atto e attraverso l'esame delle raccomandazioni ivi riportate;

RITENUTO

che, per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, assicurino la compatibilità dell'intervento in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 e smi, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** sul progetto di realizzazione di n° 6 pozzetti termometrici (P1-P2-P4-P5-P6-P7), nell'ambito del permesso di ricerca "Castiglione d'Orcia", proposto da Tosco Geo srl., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:

- il proponente nell'ambito dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

a) Aspetti programmatici

1. Le attività di ricerca non devono ricadere neanche parzialmente all'interno delle aree naturali protette dell' ANPIL "Val d'Orcia", dei tre Siti di Interesse Comunitario ("Ripa d'Orcia", "Cono Vulcanico del M. Amiata" e "Crete dell'Orcia e del Formone") e della Zona di Protezione Speciale "Crete dell'Orcia e del Formone".

2. Si raccomanda, prima di avviare le attività di ricerca, di verificare con le Amministrazioni interessate la fattibilità delle eventuali e successive fasi di coltivazione della risorsa geotermica.

3. Si raccomanda che durante tutte le fasi della ricerca siano acquisiti tutti gli elementi necessari, al fine di accertare la non influenza della futura coltivazione con la risorsa ad uso termale e minerale.

b) Aspetti progettuali

1. Il proponente deve prevedere idoneo presidio e recinzione dei cantieri, onde impedire l'accesso ai non addetti. Le attività di perforazione e quelle successive di misura, dovranno essere effettuate per tutta la loro durata all'interno dell'area di recinzione del cantiere adeguatamente realizzata al fine di evitare intralcio alle attività ordinarie dell'area interessata.

2. Per quanto riguarda la viabilità coinvolta durante la fase di ricerca, deve essere predisposto un piano del traffico che includa tutte le misure di mitigazione necessarie al contenimento del rumore e delle polveri presso i recettori eventualmente interessati.

3. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente.

4. Al termine delle attività il proponente deve provvedere al recupero ambientale e morfologico delle aree utilizzate, e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata.

5. Il progetto e la sua attuazione deve rispettare la normativa vigente relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche DPGRT 76/R/2012).

c) Aspetti ambientali

Atmosfera

1. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria, in fase di realizzazione degli interventi devono essere adottate opportune tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri in corrispondenza dei recettori residenziali. Pertanto, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri legate al passaggio dei mezzi e allo stoccaggio dei materiali di perforazione; si raccomanda in ogni caso l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- le misure previste per limitare le emissioni diffuse polverulente (bagnatura) dovranno essere attuate con particolare efficacia e frequenza specialmente durante eventuali operazioni di carico/scarico di materiali polverulenti e in fase di passaggio dei mezzi su strade, aree di manovra e piazzali non pavimentati;
- nel caso in cui lo stoccaggio del materiale scavato non venga effettuato immediatamente in contenitori chiusi, si consiglia di utilizzare la bagnatura e/o la copertura tramite teli, stuoie ecc.;
- impiegare inoltre, ove possibile, apparecchi con motore elettrico;
- ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

2. Le attività di ricerca non devono danneggiare le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi d'acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico.

3. Poiché l'Acquedotto del Fiora ha segnalato la presenza di condotte di acquedotto che adducono e distribuiscono la risorsa nelle località interessate dal progetto, si ritiene necessario che vengano effettuati dei sopralluoghi congiunti prima di iniziare le attività di perforazione, al fine di verificare la tipologia di effettuazione dei lavori e la distanza dalle reti ed impianti afferenti al Servizio idrico Integrato. Inoltre, si raccomanda la massima cautela e l'attuazione di tutti gli apprestamenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica.

4. Devono essere previsti ed adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, connessi alle fasi di costruzione e successive attività di cantiere.

5. L'attività indotta dai pozzetti termometrici non dovrà permettere infiltrazioni in falda. Eventuali acque di falda intercettate dovranno essere trattate secondo quanto previsto dalla normativa di settore (L.R. 20/2006, art 11, comma 8a, modificata dalla LR. 28/2010 e dalla LR 50/2011).

6. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e per impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il proponente deve procedere nei modi e con le azioni indicate al successivo punto 24.

Al fine di evitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, il proponente deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi meccanici su un'area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia) nonché controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. Gli eventuali depositi di idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati e collocati in condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico.

7. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle prospezioni effettuate, i dati utili a valutare le potenzialità idriche del sottosuolo all'Acquedotto del Fiora S.p.A., all'Autorità Idrica Toscana, al Settore Geotermia dell'Area Vasta Sud di ARPAT e ai Comuni interessati, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. Si raccomanda di concordare preventivamente con ARPAT il formato con il quale dovranno essere trasmessi i dati.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

8. Il proponente, nel programmare l'esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e deve verificare l'assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998.

9. Nel caso di attività svolte nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, l'occupazione di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l'insorgere di fuochi.

10. Le attività previste nel progetto non devono interessare zone boscate in ragione dell'art. 2 e 41, c.2 della LRT 39/2000 e s.m.i., dell'art.16, comma 5 delle Norme e punto 3 della scheda 7A del vigente PTCP della Provincia di Grosseto. Si ricorda altresì che la definizione di Bosco valida in Toscana è quella riportata all'art 3, comma 1 della LR 39/00 e ss.mm.ii..

11. Deve essere previsto il ripristino morfologico e vegetazionale dei luoghi al termine dei rilievi. In particolare si ricorda come, per le eventuali opere di ripristino della vegetazione forestale, deve essere prevista l'utilizzazione di materiale vegetale inserito nell'allegato D della L.R. 39/2000 e provvisto della

idonea certificazione di provenienza come Materiale Forestale di Propagazione.

Paesaggio e Beni culturali

12. Le attività previste nel progetto non devono interessare zone archeologiche e zone di interesse archeologico di cui all' art. 142 comma 1 lett. m del D.Lgs 42/04 e s.m.i.

13. Deve essere avvisata tempestivamente in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana della Toscana della data di inizio dei lavori di scavo e movimentazione di terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale di controllo da parte del personale tecnico.

14. In considerazione del rischio archeologico potenzialmente presente nel sito dei lavori, si ricorda quanto espresso nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e riportato nelle premesse del presente verbale, circa l'opportunità di eseguire dei saggi archeologici preventivi alla realizzazione delle opere in progetto, al fine di verificare l'effettiva presenza di beni archeologici nell'area.

Qualunque opera di escavazione e movimento terra, comprese quelle destinate alle necessità del personale e all'accesso dei mezzi, dovrà comunque essere costantemente seguita da parte di un archeologo, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Resta inteso che gli oneri per il personale specializzato devono essere a carico del proponente, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, che effettuerà con il proprio personale ogni opportuna verifica. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

15. Non deve essere alterata la forma tradizionale del paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove presenti) i segni dell'uomo come testimonianza di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità, sentieri, mulattiere.

16. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e a non produrre alterazioni delle aree boschive.

17. Visto il valore paesaggistico dell'area oggetto d'intervento, non si devono effettuare tagli delle superfici boscate, nè ingenti movimenti di terra, e alla fine dei lavori deve essere ripristinato l'esteriore aspetto delle piazzole di scavo e la riparazione di possibili danneggiamenti alla rete viaria interpodereale esistente.

18. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate mantenendo opportune distanze dai siti di interesse storico culturale ed ambientale, lasciando inalterate tutte le componenti ambientali e paesaggistiche coinvolte mentre gli eventuali movimenti di terra, in aree soggette a vincolo paesaggistico, comporteranno una specifica richiesta di autorizzazione.

Rumore e vibrazioni

19. Si ricorda l'obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa, una volta messi in opera tutti gli opportuni interventi di mitigazione, anche

ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Proponente, per la protezione dei ricettori interessati. A tal fine il Proponente dovrà effettuare durante la fase dei lavori, un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori più esposti.

Rifiuti e bonifiche

20. Come descritto nella documentazione progettuale integrativa in merito ai residui di perforazione (cuttings), saranno raccolti tramite convogliatore in contenitori (cassoni di accumulo), bagnati e stoccati in sacconi su autocarro per essere trasportati in discarica e anche nel caso in cui emerga la necessità che la perforazione venga eseguita con l'utilizzo di fluidi (es. fango leggero o acqua), i detriti prodotti dovranno essere trasportati nella più vicina discarica autorizzata, secondo le norme che regolano la gestione dei rifiuti. Si ricorda che affinché i prodotti delle attività esplorative possano essere esclusi dal regime dei rifiuti devono rispettare quanto previsto all' art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto invece attiene al loro utilizzo quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 si ricorda l'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013, n.98. Le modalità attuative della nuova normativa potranno essere oggetto di specifiche prescrizioni in fase autorizzativa.

21. Al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione. Si ricorda inoltre che, per i rifiuti prodotti ogni fase di cantierizzazione, la raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 152/2006 e smi..

22. I materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione devono essere recuperati in impianti autorizzati o conferiti in discarica in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente.

23. Nessun intervento deve essere effettuato all'interno delle aree inserite nell'Anagrafe dei Siti Inquinati, salvo rilascio di certificazione liberatoria e/o di avvenuta bonifica.

Con riferimento alle aree iscritte nel Censimento dei siti potenzialmente inquinati, si ricorda che preventivamente ad ogni attività di escavazione all'interno delle medesime, deve essere effettuata una investigazione per verificare l'integrità ambientale del sito, presentando all'Amministrazione competente un apposito Piano di investigazione, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione della normativa in materia di bonifica di siti inquinati.

Qualora siano ritrovati, all'atto dell'esecuzione dei lavori, terreni e/o acque inquinati, questi devono essere bonificati, procedendo secondo i dettami dell'art 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

24. Nei casi in cui, a seguito dello svolgimento delle attività, si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di provocare una contaminazione accidentale del terreno e/o delle acque, con idrocarburi o altre sostanze, il Proponente è tenuto ad effettuare la comunicazione, mettendo in atto i necessari interventi di prevenzione. Le comunicazioni andranno effettuate in modalità on-line, utilizzando la modulistica dell'applicativo SISBON della Regione Toscana. Inoltre, lo stesso dovrà svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e, sulla base dei risultati, intraprendere le azioni appropriate fra quelle contemplate nei successivi commi dell'articolo in questione.

Aspetti infrastrutturali

25. Prima di ogni attività di perforazione, si dovranno dare alla popolazione le necessarie informazioni ed avvertimenti anche con indicazioni segnaletiche idonee da apporre nei luoghi interessati dalle singole attività di ricerca ed in particolare nei pressi della rete viaria locale interessata.

26. Con riferimento alla viabilità, deve essere prevista una adeguata programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo relativo alle attività di ricerca, al fine di evitare impatti, interferenze e pericoli per la circolazione; si devono segnalare, con idonei cartelli indicatori, perimetro ed aree destinate a

tali attività. Gli innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. Nell'eventualità che le attività in progetto prevedano interferenze con le infrastrutture di trasporto, il proponente deve eseguire una verifica tecnica con l'ente proprietario delle medesime.

B) di individuare quali Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni, i seguenti:

- Provincia di Grosseto, prescrizioni b/5, c/2, c/4, c/5, c/6, c/8;
- Comune di Seggiano, prescrizioni b/1, b/2, b/3, b/4, c/3, c/15, c/18, c/25, c/25, c/26;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, prescrizione c/9, c/10, c/11, c/16, c/17.

Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto previsto nelle singole prescrizioni;

C) di stabilire in anni cinque la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010.

D) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e contributi dei Soggetti interessati, con particolare riguardo alla posizione del Comune di Seggiano per quanto riguarda eventuali future indagini esplorative profonde, nonché per quanto riguarda la fase di coltivazione geotermica.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 13:30.

Firenze, 29/08/2013.

I partecipanti alla riunione	Firma
Carmela D'Aiutolo	
Bruna Manetti	

Il Responsabile
(Dott. Paola Garvin)

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 736

Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 e smi. Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 357/1997 e smi;

Vista la L.R. 56/2000 e s.m.i.;

Visto il R.D.L. 3267/1923;

Vista la L.R. 39/2000 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 42/2004;

Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.;

Vista la L.R. 20/2006 e smi ed il Regolamento Regionale 46R/2008 e smi;

Visto il D.M. n. 161 del 10.8.2012;

Visto il D.M.10.09.2010;

Vista la Legge 9 Agosto 2013 n.98;

Visto che la Società TOSCO GEO S.r.l. in data 30/10/2012 ha depositato istanza e relativa documentazione per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i. per il progetto per la realizzazione di n. 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Bagnolo", in Comune di Santa Fiora (GR);

Dato atto che:

- il progetto prevede la realizzazione di n.4 pozzetti termometrici all'interno dell'area del Permesso di ricerca "Bagnolo" in Comune di Santa Fiora (GR);

- il giorno 02/11/2012, data della pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "La Nazione" di Siena costituisce data dell'avvio del procedimento;

- la società proponente ha provveduto al prescritto pagamento della somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere;

- il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla

lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 Luglio 1927, n.1443, ivi compreso le ricerche geotermiche, incluse le relative attività minerarie", ed è stato sottoposto a procedura di VIA di cui agli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, sotto la competenza della Regione, in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto del Dirigente responsabile n. 3786 del 12/09/2011, aveva decretato che le attività di prospezione termometrica, venivano stralciate dall'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di un apposito procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010;

- in data 19/03/2013 la Regione Toscana, all'esito dell'istruttoria svolta, ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento;

- in data 30/04/2013 il proponente ha richiesto proroga di ulteriori 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.R. 10/2010; tale richiesta è stata accolta con comunicazione del 07/05/2013;

- il proponente ha provveduto a depositare in data 18/06/2013 presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, la documentazione integrativa richiesta;

- nel corso del procedimento di VIA, a seguito delle previste pubblicazioni su di un quotidiano nonché sul sito web dell'Autorità Competente, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri ed i contributi istruttori delle Amministrazioni e degli altri Soggetti interessati;

- in data 29.08.2013 si è svolta una Riunione istruttoria interdisciplinare con la quale si è concordato di proporre alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi dell'art.57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni ivi elencate;

Dato altresì atto

che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010 e smi, nel caso in esame la pronuncia di compatibilità ambientale coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;

Visto il Verbale della suindicata Riunione istruttoria del 29.08.2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel suindicato verbale;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di n. 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Bagnolo", in Comune di Santa Fiora (GR); proposto dalla Società TOSCO GEO S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale della Riunione Istruttoria del 29.08.2013 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), fermo restando che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nell'allegato Verbale costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto stabilito nelle singole prescrizioni;

3) di stabilire in anni cinque la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

4) di dare atto di quanto riportato nella premessa

dell'Allegato Verbale della Riunione Istruttoria Interdisciplinare del 29.08.2013 (Allegato A) e risultante dai pareri e contributi dei Soggetti interessati, con particolare riferimento alla posizione dei Comuni di Santa Fiora e Abbadia San Salvatore e all'Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetana, per quanto riguarda eventuali future indagini esplorative profonde, nonché per quanto riguarda la fase di coltivazione geotermica;

5) di notificare, a cura del Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, il presente atto alla proponente Società TOSCO GEO S.r.l, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Santa Fiora (GR), ed all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

6) di comunicare, a cura del Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli altri Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico**

RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE (art. 55 L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Riunione del 29/08/2013

Oggetto: Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 e s.m.i. – Procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di "realizzazione di n° 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo"-

Proponente: TOSCO GEO srl.

VISTI

- la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.;
- il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
- la L.R. 56/2000 e s.m.i.;
- il R.D.L. 3267/1923;
- la L.R. 39/2000 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 1/2005 e s.m.i.;
- la L.R. 20/2006 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 46R/2008, così come modificato dal Regolamento 76R/2012;
- il D.M. n. 161 del 10.8.2012;
- il D.M.10.09.2010;
- il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) di cui alla D.C.R. 47/2008;

I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

la Società TOSCO GEO S.r.l. in data 30/10/2012 ha depositato istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i. per il progetto per la realizzazione di 4 pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Bagnolo", in Comune di Santa Fiora (GR), provvedendo contestualmente al deposito della documentazione prevista all'Autorità competente ed alle Amministrazioni interessate;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare l'avviso a mezzo stampa sul quotidiano "La Nazione" di Siena in data 02/11/2012;

a seguito della verifica di completezza formale della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 52 comma 3 e 4 della L.R. 10/2010, il Settore VIA ha chiesto al proponente l'integrazione formale della documentazione presentata, con comunicazione del giorno 20/11/2012;

in data 20/12/2012 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta;

la documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l'U.R.P della Giunta Regionale dal 02/11/2012 al 01/01/2013, e non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto a versare la somma dello 0,5 per mille del costo delle opere pari a € 40,82;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 "*Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 Luglio 1927, n.1443, ivi compreso le ricerche geotermiche, incluse le relative attività minerarie*", ed è stato sottoposto a procedura di VIA di cui agli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, sotto la competenza della Regione, in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con Decreto del Dirigente responsabile n. 3786 del 12/09/2011, aveva decretato che le attività di prospezione termometrica, venissero stralciate dall'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di un apposito procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010;

in data 02/01/2013 sono state inviate richieste di parere alle Amministrazioni Interessate e richieste di contributo istruttorio ai settori regionali, ad altri uffici interessati e all' ARPAT;

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i pareri dalle seguenti amministrazioni:

- Provincia di Grosseto (21/03/2013);
- Comune di Santa Fiora (19/12/2012);
- Comune di Piancastagnaio (4/02/2013);
- Comune di Abbadia San salvatore (8/02/2013);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (06/03/2013);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (11/03/2013)
- Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (4/03/2013);
- Autorità di Bacino Interregionale fiume Fiora (4/03/2013);

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici da parte di:

- ASL n.9 di Grosseto (13/03/2013);
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena (22/02/2013);
- Settore Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (11/03/2013);
- Settore Pianificazione del Territorio (25/02/2013);
- Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche (06/03/2013);
- Settore Programmazione Agricolo Forestale (11/03/2013);
- Settore Disciplina, Politiche ed incentivi del Commercio e Attività Terziarie (15/02/2013);
- Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico (13/03/2013);
- Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie (04/02/2013);
- Autorità Idrica Toscana – ex A.A.T.O. 6 Ombrone (13/03/2013);
- ARPAT (28/02/2013);
- Acquedotto del Fiora (12/02/2013);

- Bacino Regionale Ombrone (18/02/2013);

con nota del 19/03/2013 il Settore VIA della Regione Toscana ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento, chiedendo contestualmente di depositare gli elaborati integrativi alle Amministrazioni e Soggetti interessati;

in data 30/04/2013 il proponente ha richiesto proroga di ulteriori 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.R. 10/2010; tale richiesta è stata accolta con comunicazione del 07/05/2013;

il proponente ha provveduto a depositare in data 18/06/2013 presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, la documentazione integrativa richiesta;

sulla documentazione integrativa depositata, il Settore VIA, con nota del 26/06/2013, ha richiesto i pareri alle Amministrazioni interessate ed il contributo istruttorio ai settori regionali, ad altri uffici interessati e all'ARPAT;

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i pareri dalle seguenti amministrazioni:

- Provincia di Siena (24/07/2013);
- Comune di Abbadia San Salvatore (18/07/2013);
- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto (09/08/2013);
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (02/08/2013);
- Autorità di Bacino Interregionale fiume Fiora (15/07/2013);

a seguito della citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici da parte di:

- Ufficio Tecnico del Genio Civile per le Province di Siena e Grosseto (05/07/2013);
- Settore Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (15/07/2013);
- Settore Pianificazione del Territorio (16/07/2013);
- Settore Programmazione Agricolo Forestale (17/07/2013);
- Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie (12/07/2013);
- Settore Disciplina, Politiche ed incentivi del Commercio e Attività Terziarie (12/07/2013);
- Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico (12/07/2013);
- ARPAT (12/07/2013);
- ASL n.9 di Grosseto (11/07/2013);
- Acquedotto del Fiora (15/07/2013);

PREMESSO che

la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:

- Documentazione iniziale, depositata in data 30 ottobre 2012 così composta:

- Studio Ambientale
- Sintesi non Tecnica_

- Chiarimenti, in merito alla completezza formale depositati in data 20 dicembre 2013, così composti:

Progetto definitivo composto da:

- -Relazione Generale;
- -Relazione Geologica;
- -Computo Metrico;

- Documentazione integrativa depositata in data 18 giugno 2013, così composta:

- Relazione di risposta alle richieste di integrazioni;
- Documentazione fotografica;
- Relazione previsione impatto acustico;
- Specifiche tecniche macchine;
- Allegati

RILEVATO che, in base alla documentazione presentata dal proponente, risulta quanto segue:

Il progetto consiste nella perforazione di 4 pozzetti termometrici ricadenti all'interno dell'area del Permesso di ricerca "Bagnolo". I pozzetti risultano localizzati nel Comune di Santa Fiora (GR).

La società Proponente ha presentato nel giugno 2011 domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per le attività inerenti il progetto geotermico Bagnolo; tale procedimento si è concluso con esclusione dalla procedura di VIA delle sole indagini e prospezioni di superficie. Il Proponente presenta ora istanza di valutazione di impatto ambientale relativa alla perforazione dei pozzetti termometrici. E' stata indicata l'ubicazione dei 4 pozzetti: tutti i sondaggi avverranno in siti georeferenziati ubicati a valle dei centri abitati di Marroneto e Bagnolo e della strada provinciale che li attraversa, nel Comune di Santa Fiora (GR), al di fuori delle rocce vulcaniche dell'apparato del M. Amiata.

I pozzetti (diametro di perforazione circa 152 mm) saranno realizzati spingendosi per max 150 metri dal piano di campagna all'interno di terreni impermeabili (Unità Liguri), che per almeno 500 metri ricoprono il serbatoio geotermico. I pozzetti avranno carattere temporaneo (le misure di temperatura avranno una durata di max 6 mesi) e, all'interno di una tubazione cieca in PVC che sarà calata per tutta la profondità del pozzetto, alloggeranno 1 m³ di acqua e la sonda termometrica per le serie di misure. Il Proponente dichiara che la prima fase di predisposizione del cantiere avverrà esclusivamente nel periodo diurno.

La perforazione avverrà ad aria compressa, a distruzione di nucleo, con sistema aria/acqua/schiuma e quindi senza dispersioni di fluidi, operando con perforatrice su autocarro al fine di ridurre al minimo l'area di cantiere (che risulterà pari a circa 100 mq per ogni postazione) ed i tempi di perforazione e tubaggio (3-4 giorni per la perforazione del pozzetto, quattro settimane per tutto l'intervento). La bocca pozzo, in tubo di acciaio di 30 cm di diametro e sporgente 50-80 cm fuori terra, sarà protetta da una recinzione di 3,5 x 3,5 m, alta 2,20 m. La bocca pozzo sarà smantellata a fine monitoraggio termico con la chiusura mineraria del pozzetto ed il ripristino dei luoghi.

Per l'accesso alle postazioni di perforazione il Proponente prevede di utilizzare la viabilità già esistente, non è, quindi, necessario realizzare alcuna nuova infrastruttura viaria.

VISTI

i pareri pervenuti dalle Amministrazioni Interessate nel corso del procedimento, allegati in copia al presente atto:

- Provincia di Grosseto 15.03.2013- Allegato 1;
- Comune di Santa Fiora 19.11.2012 - Allegato 2;
- Comune di Piancastagnaio 29.01.2013 - Allegato 3;
- Comune di Abbadia San Salvatore 30.01.2013 e 15.07.2013- Allegato 4;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 01.02.2013- Allegato 5;
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici di Siena e Grosseto 05.03.2013 - Allegato 6;
- Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici di Siena e Grosseto 08.08.2013 - Allegato 7;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana 27.02.2013 - Allegato 8;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana 27.02.2013 - Allegato 9;
- Autorità di Bacino Interregionale fiume Fiora 04.03.2013- Allegato 10;
- Autorità di Bacino Interregionale fiume Fiora 15.07.2013- Allegato 11;
- Provincia di Siena 24.07.2013 - Allegato 12;

DATO ATTO che presso il Settore VIA della Regione Toscana non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento in oggetto;,,

VISTO che

dal parere della provincia di Grosseto del 15.03.2013 risulta quanto segue:

“[...] In riferimento alla richiesta di parere relativa alla procedura in oggetto (Vs. nota del 02/01/2013 prot n. AOGRT/0000918), si fornisce il seguente contributo, sulla base dei pareri pervenuti dalle diverse strutture organizzative dell'Ente.

La previsione contenuta nel progetto, "Realizzazione pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca "Bagnolo " nei Comuni di Santa Fiora (GR), Abbadia San Salvatore e Piacastagnaio (SI), è sostanzialmente coerente con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), approvato con D.C.P. n. 20/2010, in ordine agli aspetti di natura paesaggistico-territoriale. In ogni caso, relativamente alla matrice ambientale "suolo e sottosuolo", viene evidenziato che la realizzazione dei sondaggi termometrici, sino alla profondità di 100-150 metri dal piano di campagna, va ad interessare un territorio caratterizzato da una propensione al dissesto franoso di livello medio-elevato (come risulta dagli elaborati geologici facenti parte del quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale del Comune di Santa Fiora), Quindi, prima del rilascio del relativo permesso di ricerca sarà necessario prestare una particolare attenzione alla valutazione della stabilità dei versanti "ante e post operam" che escluda anche danni a beni immobili esistenti nelle immediate vicinanze.

Comunque tale valutazione, da effettuare da parte della ditta richiedente nel rispetto delle norme in materia di Vincolo Idrogeologico, (art.75, c.4 del DPGRT 32/R/2010) è di competenza comunale.”

Il comune di Piacastagnaio esprime in data 29/01/2013 parere favorevole per quanto di competenza;

dal parere dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana del 27.02.2013 risulta una posizione fortemente critica sia sul Decreto n. 3786 del 12/09/2011 di verifica di assoggettabilità a VIA, sia sul progetto in oggetto;

dal parere dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana del 26.07.2013 risulta quanto segue:

“[...] Riteniamo di esprimere parere negativo alla concessione di autorizzazione in quanto non valutata la capacità del territorio di sopportare gli impatti derivanti da un eventuale ulteriore sviluppo geotermico e le interferenze che questo potrà avere con gli attuali usi del territorio, nel caso specifico possiamo affermare che la capacità portante sia stata ampiamente superata e quindi sconsigliabile attivare, anche solo a livello di ricerca, ulteriori autorizzazioni.”;

dal parere del Comune di Santa Fiora del 29.01.2013 risulta quanto segue:

“[...] All'avvio delle procedure per il permesso di ricerca risorse geotermiche di "BAGNOLO" la Regione Toscana con nota prot. n. 155528 del 16/6/2011, invitava le varie Amministrazioni interessate ad esprimere il parere di competenza. Con nota del 20/06/2011, prot. 5732 questa Amministrazione Comunale esprimeva parere contrario in quanto la maggior parte di territorio comunale interessato dal permesso di ricerca, comprendeva le vulcaniti del Monte Amiata, soggette a particolare disciplina di tutela da parte del Piano Strutturale. In data 7 novembre 2012, prot. 9869, perveniva lo studio di impatto ambientale relativo alla predisposizione di 4 pozzetti termometrici previa realizzazione di fori spinti ad una profondità di 100 -150 mt. La collocazione di tali pozzi risulta al di fuori delle vulcaniti, in una zona che il Piano Strutturale classifica a bassa vulnerabilità della falda. Esprimendo parere favorevole riguardo alla perforazione dei 4 pozzetti termometrici, per le considerazioni sopra esposte, si mette in evidenza fin da ora che il Piano Strutturale localizza l'attività geotermoelettrica in un ambito ben definito del territorio comunale, in prossimità dell'attuale centrale di "Bagnore 3", In considerazione di ciò si esprime parere negativo ad uno sviluppo geotermoelettrico nella zona oggetto dell'attività di ricerca Bagnolo”;

dal parere del Comune di Abbadia San Salvatore del 30.01.2013 ritrasnesso anche in data 15.07.2013 risulta quanto segue:

“ [...] Facendo seguito alla nota della Regione Toscana di richiesta di parere in relazione al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale relativo al progetto di "Realizzazione pozzetti termometrici all'interno

del permesso di ricerca Bagnolo", pervenuta a questo ufficio in data 04/01/2013 prot. n. 118, siamo a significare "parere negativo" in merito alla procedura per i seguenti motivi:

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con D.M. 26/09/1959 e D.M. 04/06/1973 ha istituito un Vincolo Paesaggistico ai sensi dell' allora vigente Legge 29/06/1939 n. 1497 dichiarando di notevole interesse pubblico tutto il territorio Comunale di Abbadia San Salvatore; 2. Il territorio in cui si intende eseguire le ricerche ricade all'interno delle Area protetta ex L.R. 52/1982; 3. L' Amministrazione Comunale nella propria strumentazione di pianificazione (Piano Strutturale approvato Delibera di C.C. n. 89 del 14/12/2009 e successiva pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7 del 17/02/2010 e Regolamento Urbanistico adottato con Delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2011 e successiva pubblicazione sul B.U.R.T. n. 50 del 14/12/2011) ha optato per la scelta strategica di governo del territorio orientata a tutelare l'alto valore paesistico e ambientale delle risorse acquifere del sottosuolo non consentendo all'interno dell'intero territorio comunale la realizzazione di impianti per attività di coltivazione geotermica”;

dal parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana del 01.02.2013 risulta quanto segue:

“[...]In riferimento alla nota di codesta Direzione Regionale, citata a margine (che richiama la nota della Regione Toscana con richiesta di parere, mai pervenuta a questa Soprintendenza) e relativa alle integrazioni al progetto presentato dalla Tosco geo srl in data 11.01.2013 (acquisita con prot. n. 589, 34.19.07/115.119,15/1/13), esaminata la citata documentazione progettuale integrativa, per quanto di competenza, si rilascia parere favorevole in quanto gli interventi previsti non ricadono in area sottoposta a procedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 e hanno carattere circoscritto e temporaneo che non sembra arrecare effetti negativi a carico di beni culturali. Tuttavia si ricorda che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia(art 90 e ss. D.Lgs. 42/24) degli arti. 822,823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art 733 del codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'adozione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche finalizzate alla documentazione di eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.”:

dal parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto del 05.03.2013 risulta quanto segue:

“[...] in riferimento alla nota della Direzione Regionale dell' 1 febbraio 2013 prot. N. 1957 (acquisita al prot. N. 1658 del 4 febbraio 2013) e alla richiesta della Regione Toscana del 4 gennaio 2013 prot N. AOOGR/0000918 (acquisita al prot. 358 del 9 gennaio 2013), vista la documentazione integrativa inviata dalla Società I' 1 1 gennaio 2013 tramite Posta elettronica certificata (acquisita al prot. N. 798 del 17 gennaio 2013), questo ufficio, rileva quanto segue:

1. per l'attività di ricerca, all'interno del comune di Santa Fiora, sono previsti n. 4 pozzetti termometrici per una profondità massima di 150 metri dal piano di campagna che saranno delimitati da una recinzione in rete metallica 3.5x3.5 metri e di altezza 2.20 metri, e l'installazione temporanea delle attrezzature di servizio delle aree di cantiere;

2. l'attività di ricerca richiesta ricade all'interno dalle aree tutelate per legge art. 142 del D.Lgs. 42/04 (lettera g); Pertanto, questo ufficio ritiene di esprimere parere favorevole per l'attività di ricerca prevista con la prescrizione di mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e di non produrre alterazioni delle aree, boschive. Inoltre si fa presente che deve essere prodotta specifica documentazione compresa relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12,12.05, per tutti gli impianti ricadenti in area a tutela paesaggistica.”;

dal parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto del 08.08.2013 risulta quanto segue:

“[...] In riferimento alla nota della Direzione Regionale del 4 luglio 2013 prot. N. 10755 (acquisita al prot N. 9134 del 4 luglio 2013) e alla richiesta della Regione Toscana del 26 giugno 2013 prot N. AOOGR/0167713 (acquisita al prot 8964 del 1° luglio 2013), vista la documentazione integrativa su

supporto informatico inviata dalla Società il 17 giugno 2013 (acquisita al prot. N. 9077 del 1° luglio u.s.), questo ufficio, rileva che dalla documentazione trasmessa viene evidenziata maggiormente e in maniera più dettagliata la localizzazione dei pozzetti, dalla quale si evince che in particolare i pozzetti n. 1 - 2 • 4 non ricadano all'interno di aree boscate, mentre il pozzetto n. 3 ricade all'interno delle aree tutelate per legge art. 142 del D.lgs. 42/04 (lettera g);

Pertanto, si conferma il parere espresso da questa Soprintendenza con nota del 5 marzo 2013 prot. n. 3145 con la prescrizione di mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e di non produrre alterazioni delle aree boschive interessate dal pozzetto n.3.

Si fa inoltre presente che deve essere prodotta specifica documentazione compresa relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.05, per tutti gli impianti o infrastrutture stabili ricadenti in area a tutela paesaggistica.”;

la Provincia di Siena ritiene in data 24.07.2013 di non doversi esprimere sul procedimento in oggetto;

dal parere dell'Autorità di Bacino fiume Fiora pervenuto in data 04.03.2013 risulta quanto segue:

“ [...]In riferimento alla nota prot. AOOGR\57080\P.140.20 in data 27/02/2013 di Codesto Settore, con la quale è stato richiesto all'Autorità di Bacino un contributo sul procedimento di cui all'oggetto, dall'analisi della documentazione trasmessa preme evidenziare quanto segue: Il permesso di ricerca in oggetto si estende nel Comune di Santa Fiora e lo scopo dello stesso è quello di accertare la presenza di serbatoi geotermici mediante l'esecuzione di prospezioni geofisiche consistenti nell'esecuzione di quattro pozzetti termometrici. Lo Studio Preliminare Ambientale indica che due pozzetti andranno a ricadere in aree a pericolosità di frana elevata (P.F.3), gli altri, nel “dominio geomorfologico idraulico-forestale”: Dal controllo effettuato si conferma quanto indicato nel SIA”;

il parere dell'Autorità di Bacino fiume Fiora sulle integrazioni pervenuto in data 15.07.2013 nel confermare il precedente aggiunge che “...nelle aree a pericolosità da frana elevata non sono vietate le opere che non sono qualificabili come volumi edilizi.”;

dal contributo del Settore Pianificazione del Territorio pervenuto in data 25.02.2013 risulta quanto segue:

“Il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Bagnolo" relativo alle attività comprese all'interno dei comuni di Santa Fiora (GR). Abbadia San Salvatore (SI) e Piancastagnaio (SI) era stato precedentemente sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. nel giugno 2011. In tale occasione era stata valutata dallo scrivente ufficio la compatibilità paesaggistica dell'attività di screening attuata attraverso la realizzazione di tutta una serie di prospezioni (sismiche. VLF, magnetiche. gravimetriche, geoelettriche, termografiche. geochimiche e termoelettriche) ed indagini esplorative (trivellazioni e perforazioni). Il presente procedimento riguarda l'ulteriore fase d'indagine da effettuarsi in quattro aree ricadenti esclusivamente nel territorio del Comune di Santa Fiora in Provincia di Grosseto. In particolare saranno perforati n.4 pozzetti termometrici della profondità di circa -100 (max -150) metri al fine di valutare il gradiente geotermico locale tramite la misura della temperatura. Per l'allestimento dei quattro cantieri, per ognuno dei quali è previsto un ingombro di circa 100 mq, non verrà realizzata alcuna nuova strada di accesso ma verrà utilizzata la viabilità esistente. Al termine della fase d'indagine verrà ripristinato l'assetto originario della superficie del terreno. Per quanto sopra è inoltre necessario trasportare nell'area di ricerca le attrezzature necessarie, i materiali di cantiere e l'acqua per gli impieghi operativi. Occorre inoltre trasferire dall'area di scavo i materiali di risulta delle trivellazioni e quelli provenienti dalla realizzazione delle piazzole. Per effettuare tali trasporti verrà utilizzata come detto la viabilità secondaria esistente, senza che siano realizzate nuove piste o strade di accesso. Al massimo si potrà rendere necessario lo spianamento degli accessi con riporti di materiali locali o l'adeguamento della carreggiata e dei raggi di curvatura.

I quattro sondaggi sono ubicati a valle dei centri di Marroneto e Bagnolo e della strada provinciale che li attraversa, l'area è caratterizzata da rilievi collinari ricoperti in prevalenza da boschi di latifoglie e conifere che si alternano ad aree adibite a colture agrarie e a pascolo. Tali aree non ricadono all'interno di vincoli di tutela paesaggistica di cui all'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 mentre le aree individuali per i pozzetti termometrici PI e P4 insistono su porzioni vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g

(territori coperti da foreste e boschi) del D Lgs. n. 42/2004. Non sono presenti aree naturali protette e nessun parco nazionale. Il quadrante N del permesso di ricerca comprende il Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato "Cono vulcanico del Monte- Amiata", tutte le operazioni relative all'attività di perforazione dei pozzetti termometrici avverranno al di fuori dell'area protetta lasciando inalterate tutte le componenti ambientali coinvolte. Ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°32 del 16/06/2009. il Comune di Santa Fiora è ricompreso nella scheda di Paesaggio dell'ambito 37 "Armata". In relazione ai valori naturalistici ed antropici, presenti nell'area oggetto d'intervento, la suddetta scheda di paesaggio indica i seguenti obiettivi ed azioni strategiche: Valorizzazione degli ambiti rurali di montagna attraverso la gestione ed il recupero dei castagneti da frutto e la tutela di quelli storici. -

La definizione di particolari ambii! di rispetto paesaggistico ambientale a tutela dei centri storici in cui vietare la realizzazione di nuovi impianti di geotermia. .

Sottoporre l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di nuove infra strutture per la produzione ed il trasporto dell'energia elettrica a specifici studi al fine di individuare criteri localizzativi tali da determinare il minor impatto possibile conseguire la massima qualità dei manufatti e la piena integrazione con i valori espressi dal contesto. Tutela dell'elevato grado di panoramicità espresso dalla viabilità di crinale e dall'insieme delle strade provinciali che costituiscono "l'anello dell' Amiata".

Per quanto sopra non si evidenziano particolari interferenze dell' attività di ricerca con il rispetto della specifica disciplina del P.I.T. e della relativa implementazione paesaggistica.

Tuttavia, visto il valore paesaggistico dell' area oggetto di intervento, si ritiene necessario che non si intervenga attraverso tagli delle superfici boscate, che non si effettuino ingenti movimenti di terra e che alla fine dei lavori sia ripristinato l'esteriore aspetto dei luoghi. In particolare occorre effettuare la riparazione dei probabili danneggiamenti alla rete viaria interpoderale esistente ed il ripristino delle piazzole di scavo. Con l'occasione, in riferimento alle specifiche disposizioni della scheda di paesaggio dell'ambito n°37 "Amiata" dell'implementazione paesaggistica del PIT, si evidenzia che gli interventi di scavo non devono ricadere negli speciali ambiti di rispetto paesaggistico a tutela dei centri storici, indicati dal PIT e definiti dai Comuni, all'interno dei quali è vietata la realizzazione di nuovi impianti di geotermia e l'apertura di nuovi pozzi e che la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell'energia elettrica, deve essere sottoposta a specifici studi al fine di individuare criteri localizzativi tali da determinare il minor impatto possibile, conseguire la massima qualità dei manufatti e la piena integrazione con i valori espressi dal contesto”;

il Settore Pianificazione del Territorio relativamente alle integrazioni presentate dal proponente con nota del 16.07.2013 conferma il precedente contributo del 25.02.2013;

dal contributo dell'azienda USL n°9 di Grosseto trasmesso in data 12.03.2013 dal settore prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro risulta quanto segue:

“ [...] Il presente contributo inerente la richiesta di parere di assoggettabilità a procedure di VIA, si riferisce agli aspetti di Sanità Pubblica.

Il presente contributo si riferisce alle fasi di indagine e ricerca di risorse geotermiche con utilizzo delle metodiche di rilievo con perforazione di pozzetti di profondità circa 100-150 m. descritte nel progetto geotermico definitivo "BAGNOLO", disponibile via WEB su! sito Regione Toscana - valutazioni di impatto ambientale, consultato il 21-02-2013.

In merito alle problematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, i rischi dovranno essere valutati per ogni fase lavorativa secondo le procedure previste dal D.Lgs, 81/08 e dal D.Lgs, 624/96 per quanto applicabili e tenendo presente quanto previsto dalle altre strutture di riferimento a livello regionale con specifica competenza in materia di risorse minerarie e geotermiche. •

In riferimento ai punti di cui al progetto sopra richiamato si esprime parere favorevole a condizione che:

a) il materiale detritico risultante dalla perforazione dei pozzetti, previa caratterizzazione chimica e successiva classificazione, dovrà essere smaltito secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

b) Prima di ogni attività di perforazione, si dovranno dare alla popolazione le necessarie informazioni ed avvertimenti anche con indicazioni segnaletiche idonee da apporre nei luoghi interessati dalle singole attività di ricerca ed in particolare nei pressi della rete viaria locale Interessata.

c) Devono essere adottate misure tecniche idonee a precludere, durante la perforazione, la contaminazione di falde acquifere e ad evitare la loro interconnessione.

d) Le attività di perforazione e quelle successive di misura, dovranno essere effettuate per tutta la loro durata all'interno dell'area di recinzione del cantiere adeguatamente realizzata al fine di evitare intralcio alle attività ordinarie dell'area interessata.

e) Si dovranno adottare adeguate attenzioni al fine di evitare il superamento dei limiti di legge di emissioni di rumore verso i ricettori sensibili (civili abitazioni, strutture sanitarie, scuole ed altri insediamenti) presenti nell'area di ricerca e utilizzare dispositivi di protezione individuali per gli addetti. ,

NOTE:

Perforazione pozzi esplorativi :

Sono escluse valutazioni del presente parere in merito:

a) perforazione di pozzi esplorativi per i quali il proponente dovrà e venialmente presentare specifica istanza di parere.

b) perforazione e sfruttamento di risorsa geotermica ai fini della produzione energia. ”;

l'azienda USL n°9 di Grosseto Settore prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro con nota del 11.07.2013 conferma il suo precedente contributo.

dal contributo del Settore Energia ,Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico pervenuto in data 13.03.2013 risulta quanto segue:

“ [...]

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è rappresentata dal DPCM 14.11.97; in particolare gli impianti in questione devono rispettare i limiti di cui alla tabella B (Valori limite di emissione) e i limiti di cui alla tabella C (Valori limite assoluti di immissione), nonché, in presenza di insediamenti abitativi, il criterio differenziale (Valore limite differenziale di immissione).

Il valore dei suddetti limiti è individuato dai Comuni interessati attraverso il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), che nel caso del Comune di Seggiano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 04/03/2004. Ai sensi del suddetto piano, l'area interessata dal progetto è classificata come area di III, IV e V classe (rispettivamente aree di tipo misto, aree di intensa attività umana e aree prevalentemente industriali).

OSSERVAZIONI

la documentazione in esame risulta parzialmente conforme alla Deliberazione della G.R. 13 Luglio 1999, n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma e e 3 della L. R. n. 89/98”, anche se non risulta sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98.

La caratterizzazione del clima acustico ante – operam, è stata effettuata facendo unicamente riferimento al PCCA del Comune di Santa Fiora.

Lo stesso proponente ha provveduto a valutare l'impatto acustico nella fase di perforazione, assumendo cautelativamente che le macchine (perforatrice e motocompressore) lavorino contemporaneamente, considerando un livello di potenza sonora di complessivi di 107dB. L'incremento del traffico indotto è stato assunto pari a due mezzi al giorno. Dalle stime effettuate è risultato che presso il recettore maggiormente impattato, corrispondente all'abitato di Gretini (posto in III classe) e posto ad una distanza di circa 240 metri dal pozzo più vicino, si ha un valore assoluto di immissione al di sotto dei limiti di legge (pari a 50 dB nel periodo notturno). Lo studio presentato dal proponente non prende in considerazione il rispetto del limite di emissione e del limite differenziale di immissione, evidenziando che la fase di perforazione dei pozzi termometrici ha una durata limitata nel tempo e pari a tre – quattro giorni.

PRESCRIZIONI: In seguito a quanto su esposto, si ritiene necessario che il proponente l'opera presenti la

seguinte documentazione integrativa:

1. attestazione che la relazione di impatto acustico è stata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98;
2. verifica del rispetto del limite di emissione e del limite differenziale di immissione per tutti i recettori interessati dal pozzo/pozzi;
3. piano di monitoraggio per la fase di perforazione, mirato a rilevare i livelli di inquinamento acustico in corrispondenza del recettore più prossimo al sito di perforazione al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge;
4. Si ricorda infine, in relazione all'obbligo del rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori, in particolare nella fase di perforazione dei pozzi termometrici, che l'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, può essere prevista, ma deve essere giustificata (dal proponente l'opera) e valutata (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.”;

il Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico nel contributo sulle integrazioni presentate dal proponente pervenuto in data 12.07.2013 “ [...]Le integrazioni presentate dal proponente, comprendono la valutazione di impatto acustico per la realizzazione di quattro pozzetti termometrici, redatta in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 "Definizioni dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. 89/98 e smi”. Per valutare il clima acustico ante - operam, sono state effettuate misure di rumore residuo, della durata di circa 60 minuti, limitate al solo periodo diurno, in prossimità di cinque recettori, (fabbricati abitati), situati nel Comune di Santa Fiora.

Per la valutazione previsionale del clima acustico durante la realizzazione dei pozzetti, è stato utilizzato il software IMMI. Dal calcolo è emerso il superamento del limite differenziale di immissione presso i recettori R1,1 R1,2, R2,2, il superamento del limite di emissione per i recettori R1,1 ed R2,1 ed il superamento del limite di immissione presso il recettore R2,1. Al fine del rispetto di tale limite di legge, il proponente dichiara che provvederà ad utilizzare, quale opera di mitigazione, un sistema di tendaggi speciali a difesa della perforatrice. Questo permetterà il rispetto dei limiti presso il recettore R1,1, mentre per il recettore R2,1 (più vicino al punto in cui verrà realizzato il pozzetto P2) vista la durata, compresa tra due e tre giorni, per la perforazione di ogni singolo pozzetto, il proponente dichiara che ricorrerà alla richiesta di autorizzazione in deroga. In relazione a quanto sopra descritto, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.”;

dal contributo del Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati pervenuto in data 11.03.2013, confermato anche dal contributo del 15.07.2013 sulle integrazioni presentate dal proponente risulta quanto segue:

“Facendo seguito alla richiesta di contributo tecnico di competenza dello scrivente Settore, in merito alle attività di cui all'oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione dal Settore Valutazione Impatto Ambientale sul server regionale dedicato, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di 4 pozzetti termometrici finalizzati alla valutazione del gradiente geotermico all'interno dell'area del Permesso di Ricerca "Bagnolo" del proponente Tosco Geo siti. nel Comune di Santa Fiora in Provincia di Grosseto.

Ciascun perforo avrà un diametro di 152 mm fino a fondo pozzo previsto a 100-150 m dal piano campagna. Per ciascun sondaggio verranno estratti circa 2 mc di detrito, per un totale di 12 mc di detrito. Verranno utilizzati impianti con sistema di perforazione ad aria compressa a distruzione di nucleo, (metodo quick foam/air lift). Si concorda su quanto indicato in merito ai residui di perforazione (cuttings) per cui si prevede che siano raccolti tramite convogliatore in contenitori (cassoni di accumulo), bagnati e stoccati in sacconi su autocarro per essere trasportati in discarica. Si segnala però che a pag 7 della relazione "Sintesi non tecnica" e a pag 31 della relazione "Studio di Impatto Ambientale" si riporta invece che: "il materiale di risulta derivante dall'avanzamento della perforazione verrà riutilizzato nell'intorno dell'area durante le

operazioni di risistemazione finale, la porzione in eccedenza verrà indirizzata a discarica.”.

Si chiede quindi di fare chiarezza in merito. A tale proposito si ricorda che affinché i prodotti delle attività esplorative siano esclusi dal regime dei rifiuti devono rispettare quanto previsto all' art. 185 del D.lgs, 152/06,

Per quanto attiene al loro riutilizzo quali sottoprodotti vige il Decreto 161/2012.

Non sono previste installazioni stabili nell'area dei lavori. Finite le misure di temperatura la boccapozzo costituito da un tubo in acciaio di circa 30 cm di diametro sporgente di 50-80 cm fuori terra e la recinzione in rete metallica di 3.5x3.5 m di 2.20 m di altezza attorno al bocca pozzo verranno rimosse completamente e verrà ripristinato l'assetto originario della superficie del terreno. Per quanto riguarda la parte sotterranea verrà effettuata la "chiusura mineraria1" del sondaggio con cementazione, a norma delle vigenti disposizioni di polizia mineraria. A tale proposito si ricorda, per i rifiuti prodotti in ogni fase di cantieri reazione, la raccolta e l'avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 152/2006 e smi. “;

dal contributo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena sede di Grosseto pervenuto in data 22.02.2013 risulta quanto segue:

“In riferimento alla nota a margine di Codesto Settore, con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di fornire le valutazioni tecniche di competenza relativamente alla procedura di VIA ai sensi della L.R. 10/2010 per l'opera di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

Nel richiamare il nostro precedente contributo prot. 174566/P.140.010 10 in data 08/07/2011 relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità dello stesso permesso di ricerca, si rammenta il rispetto, per tutte le attività in progetto, di quanto previsto dal R.D. 523/1904 e dall'art. 1 della L.R. 21/2012. Infine, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che durante la ricerca siano acquisiti tutti gli elementi necessari, al fine di accertare la non influenza della futura coltivazione con la risorsa ad uso termale e minerale.”;

il contributo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena sede di Grosseto sulle integrazioni presentate dal proponente pervenuto in data 05.07.2013 aggiunge che “[...]vista la documentazione presentata, il progetto non necessita di specifiche determinazioni relative a procedimenti di competenza dello scrivente Ufficio”;

dal contributo del Settore Programmazione Agricola -Forestale pervenuto in data 11.03.2013 risulta quanto segue:

“A seguito della richiesta di contributo istruttorio relativa all'Ari 52 e segg. L.R. 10/2010 e s.m.i. - Procedimento di valutazione di impatto ambientale, regionale relativo al progetto di "realizzazione di pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo" -Proponente Toscogeo srl, di cui alla Vs. nota prot. AOO/GRT/921/P. 140.020 del 02/1/2013, si comunica quanto segue:

Le attività relative al progetto definitivo "realizzazione di pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo" - Proponente Toscogeo srl, non rivestono alcuna problematica per le materie di competenza del Settore Programmazione Agricola - Forestale. Si ricorda altresì che la definizione di Bosco valida in Toscana è quella riportata all'art 3, comma 1 della LR 39/00 e ss.mm.ii. ”;

il contributo del Settore Foreste e Patrimonio Agroforestale sulle integrazioni pervenuto in data 17.07.2013 aggiunge che “[...]la pratica in oggetto non comporta alcuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente”;

dal contributo del Settore Tutela e Gestione delle risorse idriche pervenuto in data 06.03.2013 risulta quanto segue:

“In relazione alla richiesta di contributo tecnico, relativo a quanto indicato in oggetto, si fa presente che nel progetto esecutivo e in fase di esecuzione lavori è necessario:

- prevedere e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, connessi alle fasi di costruzione e successive attività di cantiere;

- l'attività indotta dai pozzetti termometrici non dovrà permettere infiltrazioni in falda;
- il progetto e la sua attuazione dovrà rispettare la normativa vigente relativa alla, tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche DPGRT 76/R/2012).”:

nel contributo del Settore Autorità di Vigilanza sulle attività Minerarie pervenuto in data 04.02.2013 e confermato in data 10.07.2013 “[...]. lo scrivente esprime parere favorevole, per quanto di competenza mineraria”;

dai contributi del Settore Disciplina politiche e incentivi del commercio e attività terziarie pervenuti in data 15.02.2013 e in data 12.07.2013 risulta quanto segue:

“Con riferimento alla vostra nota prot. 921 del 2.1.2013 relativa al progetto di cui in oggetto, si segnala a codesto ufficio che il Comune di Santa Fiora è interessato dalla falda di acqua termale che alimenta la concessione mineraria denominata "Bagnore", posta sui comuni di Santa Fiora e Arcidosso.

Si ricorda inoltre che la gestione della materia è affidata ai Comuni ai sensi della l.r. 38/2004 e pertanto si invita codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento presso la amministrazione comunale al fine di verificare l' esistenza di permessi di ricerca ed eventuali procedimenti in corso”:

dai contributi di Acquedotto del Fiora Spa pervenuti in data 24.01.2013 e in data 15.07.2013 risulta quanto segue:

“In riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale relativo al progetto di realizzazione di pozzetti termometrici all'interno del permesso di ricerca Bagnolo, questa azienda, prendendo atto dell'area di progetto tiene ad informare della presenza di condotte fognarie che trasportano le acque scure agli impianti di depurazione, si ritiene quindi necessario, prima di iniziare le attività di perforazione, effettuare un sopralluogo congiunto per verificare le eventuali interferenze.”;

dal contributo di Autorità idrica toscana pervenuto in data 13.03.2013 risulta quanto segue:

“In riferimento al procedimento in oggetto, presa visione degli elaborati ricevuti ed in considerazione del parere di Acquedotto del Fiora S.p.a. prot. 1947 del 22/01/2013 nulla osta per quanto di Ns.competenza alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Vista la presenza di condotte afferenti al SII si raccomanda la ditta affinché presti la massima attenzione durante i lavori di perforazione. Si richiede a tale scopo a codesta Regione di voler inserire negli atti di propria competenza una prescrizione relativa all'obbligo di sopralluogo congiunto tra impresa e tecnici di A.d.F. S.p.a. prima dell'inizio delle perforazioni.”

CONSIDERATO che

il progetto non prevede azioni che possano potenzialmente provocare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, data la natura e la profondità dichiarata dei pozzetti, circa 100-150 metri dal Piano di campagna e la profondità del tetto superiore del serbatoio geotermico che interessa l'area in esame, stimata sui 700-900 metri dal piano di campagna, si ritiene che le lavorazioni e i rilievi previsti non influiscano sul campo geotermico dell'area del permesso di ricerca, né si rilevano particolari criticità a carico delle acque superficiali e sotterranee. Se nel corso della perforazione fosse rinvenuta la presenza di una o più falde acquifere, saranno effettuati interventi per isolare tali falde e per non metterle in comunicazione;

per quanto riguarda la cantierizzazione e i materiali di scavo, non si segnalano particolari criticità rispetto alle matrici ambientali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;

per le operazioni di perforazione non è previsto l'utilizzo di acqua, salvo per il riempimento della tubazione cieca (circa 1 mc per pozzetto) e per l'abbattimento delle polveri eventualmente prodotte durante la realizzazione della postazione e le perforazioni stesse. E' previsto pertanto un fabbisogno di acqua molto limitato, l'eventuale approvvigionamento sarà assicurato tramite fornitura a mezzo autobotte;

l'impatto dovuto alle perforazioni si può ritenere localizzato, di modesta entità e completamente reversibile

in quanto i pozzetti avranno carattere temporaneo e saranno perforati in 3-4 giorni ciascuno e, terminata la fase di misurazione, che avrà una durata massima di 5-6 mesi, verrà effettuata la chiusura mineraria di ciascun foro e smantellata la recinzione che era stata predisposta intorno allo stesso e verranno ripristinati i luoghi;

non viene prevista la generazione di scarichi in corpi idrici superficiali o in fognature pubbliche;

non si prevede la comparsa di fenomeni di subsidenza;

per l'accesso alle postazioni di perforazione il proponente dichiara di utilizzare la viabilità esistente e non sarà quindi necessario realizzare nuova viabilità;

per quanto riguarda le emissioni di materiale pulverulento in atmosfera, viste le modalità operative dei lavori prospettati, le caratteristiche delle perforazioni, il tipo di terreno, il tipo di pozzo, unitamente alla finalità e temporaneità delle opere messe a cantiere, si ravvede un impatto non significativo del progetto proposto sulla qualità dell'aria, in quanto il proponente dichiara che provvederà ad inumidire la strada di accesso e a stoccare i materiali di perforazione in appositi contenitori;

per quanto riguarda il clima acustico il Proponente ha presentato, in sede di integrazioni, la valutazione di impatto acustico, redatta in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 788/99 "Definizioni dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. 89/98 e smi". Per valutare il clima acustico ante - operam, sono state effettuate misure di rumore residuo, della durata di circa 60 minuti, limitate al solo periodo diurno, in prossimità di cinque ricettori, (fabbricati abitati), situati nel Comune di Santa Fiora. Dal calcolo è emerso il superamento del limite differenziale di immissione presso i ricettori R1,1 R1,2, R2,2, il superamento del limite di emissione per i ricettori R1,1 ed R2,1 ed il superamento del limite di immissione presso il recettore R2,1. Al fine del rispetto di tale limite, il proponente dichiara che si provvederà ad utilizzare, quale opera di mitigazione, un sistema di tendaggi speciali a difesa della perforatrice. Questo permetterà il rispetto dei limiti presso il recettore R1,1, mentre per il recettore R2,1 (più vicino al punto in cui verrà realizzato il pozzetto P2) vista la durata, compresa tra due e tre giorni, per la perforazione di ogni singolo pozzetto, il proponente dichiara che ricorrerà alla richiesta di autorizzazione in deroga.

per quanto riguarda gli ecosistemi, tutte le operazioni relative all'attività di perforazione dei pozzetti termometrici avverranno al di fuori di aree protette lasciando inalterate tutte le componenti ambientali coinvolte. Pertanto non si evidenziano particolari criticità rispetto a tale matrice ambientale, considerato anche il fatto che al termine delle misurazioni i luoghi saranno completamente ripristinati;

CONSIDERATO INOLTRE che

i pozzetti ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana);

il pozzetto P3 ricade in area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; ma il proponente ha dichiarato che per l'esecuzione del pozzetto e per l'accesso e la realizzazione della piazzola non sarà necessario effettuare alcun disboscamento;

la cartografia del PAI del Bacino regionale del Fiume Ombrone evidenzia che due pozzetti ricadono in area a pericolosità geomorfologica elevata; in tali aree, ai sensi dell'art. 14 comma 8 lett. b delle Norme di Piano del PAI, sono consentite le opere che non risultino qualificabili come volumi edilizi;

il progetto esaminato si riferisce esclusivamente alle perforazioni termometriche ed all'esecuzione di rilievi termometrici al loro interno, ulteriori fasi di esplorazione/sfruttamento della risorsa geotermica saranno oggetto di eventuali successive istanze di valutazione della compatibilità ambientale;

i pareri negativi del comune di Abbadia San Salvatore e dell'unione dei comuni montani dell'Amiata Val'D'Orcia e il parere favorevole alla ricerca ma negativo allo sfruttamento della risorsa geotermica del Comune di Santa Fiora, allegati al presente verbale, riguardano in parte attività di ricerca e di coltivazione della risorsa geotermica, che non sono oggetto del presente procedimento di VIA e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

le prescrizioni e raccomandazioni proposte rispondono a quanto evidenziato nei pareri e nei contributi pervenuti e il loro rispetto garantirà la compatibilità dell'intervento in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

risulta necessario assicurare un adeguato livello di tutela ai beni archeologici eventualmente presenti nell'area oggetto delle indagini, come evidenziato nel quadro prescrittivo riportato nel seguito del presente verbale;

DATO ATTO che

che con lettera prot. A00GRT/186944/P1400200 del 17/07/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA – Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la riunione istruttoria, alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie Regionali per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
Settore tutela e gestione delle risorse idriche
Settore viabilità di interesse regionale
Settore pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio
Settore pianificazione del territorio
Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Settore Forestazione, promozione dell'innalzamento e interventi compensativi per l'Agroambiente
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Azienda USL 9
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta di Siena e Grosseto - Sede di Grosseto
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT

che l'odierna seduta della riunione, avente luogo in data 29.08.2013 presso gli uffici del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 10:30 dal Responsabile del Settore Paola Garvin che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico	Bruna Manetti	Delegato
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT	Carmela D'Aiutolo	Responsabile

che il Responsabile ha preliminarmente riassunto le caratteristiche del progetto e gli aspetti salienti del procedimento;

che sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente;

che sono stati presi in esame i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

che in data 20 Agosto 2013 è entrata in vigore la Legge 9 Agosto 2013 n. 98 che detta una nuova normativa anche in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo;

che sono stati analizzati gli effetti positivi dell'opera, nonché i relativi impatti negativi in fase di costruzione esercizio e dismissione e le necessarie misure di mitigazione;

che è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto del progetto in esame e dei relativi impatti sull'ambiente;

RITENUTO OPPORTUNO

che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010 e smi, la pronuncia di compatibilità ambientale coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;

DATO ATTO

che i provvedimenti ambientali, individuati durante l'istruttoria, che dovranno essere acquisiti, prima dell'inizio dei lavori sono i seguenti:

- autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi ed alla L.R. 1/2005 e smi;
- autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. 39/2000 e smi;

che il sopra citato coordinamento, ai sensi dell'art.58 comma 2 della L.R. 10/2010, si realizza attraverso il recepimento da parte del proponente, nelle successive fasi progettuali, delle prescrizioni indicate a conclusione del presente atto e attraverso l'esame delle raccomandazioni ivi riportate;

RITENUTO

che, per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità dell'intervento in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 e smi, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** sul progetto di realizzazione di n° 4 pozzetti termometrici nell'ambito del permesso di ricerca "Bagnolo", proposto da Tosco Geo srl., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:

- il proponente nell'ambito dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

a) Aspetti programmatici

1 Per le attività per il cui svolgimento si renda necessaria l'autorizzazione paesaggistica, deve essere presentata, al Comune ed alla Soprintendenza competenti, la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.

2. Si raccomanda, prima di avviare le attività di ricerca, di verificare con le Amministrazioni interessate la fattibilità delle eventuali e successive fasi di coltivazione della risorsa geotermica.

3. Dallo SIA risulta che due pozzetti andranno a ricadere in corrispondenza di un'area a pericolosità geomorfologica elevata; si ricorda comunque che in tali aree, ai sensi dell'art.13 punto 2 delle Norme di Piano del PAI, non sono vietate le opere che non sono qualificabili come volumi edilizi. In ogni caso si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio relativi alla componente geomorfologica.

b) Aspetti progettuali

1. Il proponente deve prevedere idoneo presidio e recinzione dei cantieri, onde impedire l'accesso ai non addetti. Le attività di perforazione e quelle successive di misura, dovranno essere effettuate per tutta la loro durata all'interno dell'area di recinzione del cantiere adeguatamente realizzata al fine di evitare intralcio alle attività ordinarie dell'area interessata.

2. Per quanto riguarda la viabilità coinvolta durante la fase di ricerca, deve essere predisposto un piano del traffico che includa tutte le misure di mitigazione necessarie al contenimento del rumore e delle polveri presso i recettori eventualmente interessati.

3. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere l'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente.

4. Al termine delle attività il proponente deve provvedere al recupero ambientale e morfologico delle aree utilizzate, nonché al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata.

5. Il progetto e la sua attuazione deve rispettare la normativa vigente relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche DPGRT 76/R/2012).

c) Aspetti ambientali

Atmosfera

1. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria, in fase di realizzazione degli interventi devono essere adottate opportune tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri in corrispondenza dei recettori residenziali. Pertanto, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri legate al passaggio dei mezzi e allo stoccaggio dei materiali di perforazione il proponente afferma che provvederà a inumidire la strada di accesso ed a chiudere in appositi contenitori i materiali prelevati; si raccomanda in ogni caso l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- le misure previste per limitare le emissioni diffuse polverulente (bagnatura) dovranno essere attuate con particolare efficacia e frequenza specialmente durante eventuali operazioni di carico/scarico di materiali polverulenti e in fase di passaggio dei mezzi su strade, aree di manovra e piazzali non pavimentati;
- nel caso in cui lo stoccaggio del materiale scavato non venga effettuato immediatamente in contenitori chiusi, si consiglia di utilizzare la bagnatura e/o la copertura tramite teli, stuoie ecc.;
- impiegare inoltre, ove possibile, apparecchi con motore elettrico;
- ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione.

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

2. Le attività di ricerca non devono danneggiare le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi d'acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico. In particolare vista l'esistenza di condotte fognarie si ritiene necessario prima di iniziare le attività di perforazione, effettuare un sopralluogo congiunto con l'ente gestore Acquedotto del Fiora SPA.

3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di minimizzare gli elementi di rischio, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, connessi alle fasi di costruzione e successive attività di cantiere;

4. L'attività indotta dai pozzetti termometrici non dovrà permettere infiltrazioni in falda. Eventuali acque di falda intercettate dovranno essere trattate secondo quanto previsto dalla normativa di settore (L.R. 20/2006, art 11, comma 8a, modificata dalla LR. 28/2010 e dalla LR 50/2011).

5. Poiché il Comune di Santa Fiora è interessato dalla falda di acqua termale che alimenta la concessione mineraria denominata "Bagnore", posta sui Comuni di Santa Fiora e Arcidosso si raccomanda di effettuare prima dell'inizio dei lavori un accertamento presso la amministrazione comunale al fine di verificare l'esistenza di permessi di ricerca ed eventuali procedimenti in corso.

6. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e possibili inquinamenti delle acque superficiali e sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente. Al fine di evitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, il proponente deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi meccanici su un'area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia) nonché controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. Eventuali depositi di idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati e collocati in condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico. Il proponente deve inoltre prevedere idonei accorgimenti da mettere in opera in caso di contaminazione accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi.

7. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle prospezioni effettuate, i dati utili a valutare le potenzialità idriche del sottosuolo all'Acquedotto del Fiora S.p.A., all'Autorità Idrica Toscana, al Settore Geotermia dell'Area Vasta Sud di ARPAT e ai Comuni interessati, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. Si raccomanda di concordare preventivamente con ARPAT il formato con il quale dovranno essere trasmessi i dati.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

8. Il proponente, nel programmare l'esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e deve verificare l'assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998.

9. Nel caso di attività svolte nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, l'occupazione di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l'innesco di fuochi.

10. Le attività previste nel progetto non devono interessare zone boscate. Si ricorda altresì che la definizione di Bosco valida in Toscana è quella riportata all'art 3, comma 1 della LR 39/00 e ss.mm.ii.”;

11. Deve essere previsto il ripristino morfologico e vegetazionale dei luoghi al termine dei rilievi. In

particolare si ricorda come, per le eventuali opere di ripristino della vegetazione forestale, deve essere prevista l'utilizzazione di materiale vegetale inserito nell'allegato D della L.R. 39/2000 e provvisto della idonea certificazione di provenienza come Materiale Forestale di Propagazione.

Paesaggio e Beni culturali

12. Le attività previste nel progetto non devono interessare zone archeologiche e zone di interesse archeologico di cui all' art. 142 comma 1 lett. m del D.Lgs 42/04 e s.m.i..

13. Deve essere avvisata tempestivamente in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana della data di inizio dei lavori di scavo e movimentazione di terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale di controllo da parte del personale tecnico.

14. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art 90 e ss. D. Lgs. 42/24) degli artt. 822,823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art 733 del codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'adozione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche finalizzate alla documentazione di eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

15. Non deve essere alterata la forma tradizionale del paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove presenti) i segni dell'uomo come testimonianza di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità, sentieri, mulattiere.

16. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a limitare gli impatti di cantiere compresa la viabilità connessa e a non produrre alterazioni delle aree boschive.

17. Visto il valore paesaggistico dell'area oggetto d'intervento, non si devono effettuare tagli delle superfici boscate, né ingenti movimenti di terra, e alla fine dei lavori deve essere ripristinato l'esteriore aspetto delle piazzole di scavo e la riparazione di possibili danneggiamenti alla rete viaria interpodereale esistente.

18. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate mantenendo opportune distanze dai siti di interesse storico culturale ed ambientale, lasciando inalterate tutte le componenti ambientali e paesaggistiche coinvolte mentre gli eventuali movimenti di terra, in aree soggette a vincolo paesaggistico, comporteranno una specifica richiesta di autorizzazione.

Rumore e vibrazioni

19. Si ricorda l'obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa, una volta messi in opera tutti gli opportuni interventi di mitigazione, anche ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Proponente, per la protezione dei ricettori interessati. A tal fine il Proponente dovrà effettuare durante la fase dei lavori, un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori più esposti.

Rifiuti e bonifiche

20 Come descritto nella documentazione progettuale integrativa in merito ai residui di perforazione (cuttings), saranno raccolti tramite convogliatore in contenitori (cassoni di accumulo), bagnati e stoccati in

sacconi su autocarro per essere trasportati in discarica e anche nel caso in cui emerga la necessità che la perforazione venga eseguita con l'utilizzo di fluidi (es. fango leggero o acqua), i detriti prodotti dovranno essere trasportati nella più vicina discarica autorizzata, secondo le norme che regolano la gestione dei rifiuti. Si ricorda che affinché i prodotti delle attività esplorative possano essere esclusi dal regime dei rifiuti devono rispettare quanto previsto all' art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto invece attiene al loro utilizzo quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184- bis del D.Lgs. 152/06 si ricorda l'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013, n.98. Le modalità attuative della nuova normativa potranno essere oggetto di specifiche prescrizioni in fase autorizzativa.

21. Al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione. Si ricorda inoltre che per i rifiuti prodotti in corso d'opera, deve essere effettuata la raccolta e l'avvio a recupero o a smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

22. I materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione devono essere recuperati in impianti autorizzati o conferiti in discarica in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente.

23. Nessun intervento deve essere effettuato all'interno delle aree inserite nell'Anagrafe dei Siti Inquinati, salvo rilascio di certificazione liberatoria e/o di avvenuta bonifica.

Con riferimento alle aree iscritte nel Censimento dei siti potenzialmente inquinati, si ricorda che preventivamente ad ogni attività di escavazione all'interno delle medesime, deve essere effettuata una investigazione per verificare l'integrità ambientale del sito, presentando all'Amministrazione competente un apposito Piano di investigazione, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione della normativa in materia di bonifica di siti inquinati.

Qualora siano ritrovati, all'atto dell'esecuzione dei lavori, terreni e/o acque inquinati, questi devono essere bonificati, procedendo secondo i dettami dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

24. Nei casi in cui, a seguito dello svolgimento delle attività, si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di provocare una contaminazione accidentale del terreno e/o delle acque, con idrocarburi o altre sostanze, il Proponente è tenuto ad effettuare la comunicazione, mettendo in atto i necessari interventi di prevenzione. Le comunicazioni andranno effettuate in modalità on-line, utilizzando la modulistica dell'applicativo SISBON della Regione Toscana. Inoltre, lo stesso dovrà svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e, sulla base dei risultati, intraprendere le azioni appropriate fra quelle contemplate nei successivi commi dell'articolo in questione.

Aspetti infrastrutturali

25. Prima di ogni attività di perforazione, si dovranno dare alla popolazione le necessarie informazioni ed avvertimenti anche con indicazioni segnaletiche idonee da apporre nei luoghi interessati dalle singole attività di ricerca ed in particolare nei pressi della rete viaria locale interessata.

26. Con riferimento alla viabilità, deve essere prevista una adeguata programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo relativo alle attività di ricerca, al fine di evitare impatti, interferenze e pericoli per la circolazione; si devono segnalare, con idonei cartelli indicatori, perimetro ed aree destinate a tali attività. Gli innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico.

Nell'eventualità che il programma esplorativo preveda attività interferenti con le infrastrutture di trasporto, il proponente deve eseguire una verifica tecnica con l'ente proprietario delle medesime.

B) di individuare quali Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni, i seguenti:

- Provincia di Grosseto, prescrizioni numero: b5, c2, c3, c4, c6, c8 ;
- Comune di Santa Fiora, prescrizioni numero: b1, b2, b3, b4, c15, c18, c25, c26 ;

- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, prescrizione numero: c9, c10, c11, c16, c17;

Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto previsto nelle singole prescrizioni;

C) di stabilire in anni 5 la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 58 comma 3 della L.R. 10/2010.

D) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e contributi dei Soggetti interessati, con particolare riguardo alla posizione dei Comuni di Santa Fiora, Abbadia San Salvatore e all'Unione dei Comuni dell'Amiata Grossetana, per quanto riguarda eventuali future indagini esplorative profonde, nonché per quanto riguarda la fase di coltivazione geotermica.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12:00.

Firenze, 29/08/2013.

I partecipanti alla riunione	Firma
Carmela D'Aiutolo	
Bruna Manetti	

Il Responsabile
(Dott.Paola Garvin)

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 737

Apprendistato alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca - Approvazione protocollo di intesa con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni Universitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 1/2009, in particolare art. 2;

Richiamato il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247”, ed in particolare l’art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” che, al comma 2, dispone che “La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca (...)”;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche che, all’articolo 18 bis, riconosce gli obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato e, all’articolo 32, stabilisce che per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, il regolamento regionale di esecuzione disciplini la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche che, al capo V, disciplina la formazione in apprendistato ed, in particolare all’art. 51 quinquies, stabilisce che la Giunta disciplini in via sperimentale con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni scolastiche ed universitarie interessate i percorsi formativi e la durata dei contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di alta formazione;

Visto il PRS 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011 che, all’interno delle “Politiche per l’istruzione, l’educazione, la formazione e il lavoro”, prevede fra gli indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani in raccordo con la domanda del sistema produttivo, recuperando il carattere di “contratto misto lavoro-formazione dell’apprendistato”;

Richiamato il Progetto integrato di sviluppo per l’autonomia dei giovani “Giovani sì” previsto dal PRS 2011-2015 sopra citato;

Visto il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 ed in particolare l’azione 4.b.5 “Apprendistato professionalizzante e apprendistato alta formazione e ricerca”, con la quale si intende promuovere e valorizzare il contratto di apprendistato anche nell’ambito dell’alta formazione e ricerca per il conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, regolamentando le modalità di svolgimento dei percorsi e la loro durata in accordo con le parti datoriali e sindacali e con le istituzioni universitarie coinvolte;

Ricordato il protocollo di intesa del 24 gennaio 2013 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Conferenza delle Regioni e Province autonome per la promozione e diffusione dell’istituto del nuovo apprendistato, con cui le Parti si impegnano a valorizzare e diffondere il nuovo istituto, quale strumento per facilitare l’occupazione dei giovani e per potenziare il ricorso delle imprese ad una forma vantaggiosa di contratto che consente loro di contribuire alla formazione del capitale umano di cui hanno bisogno per produrre innovazione;

Ricordata altresì la Raccomandazione dell’ 11 marzo 2005 (denominata “Carta europea dei ricercatori” ed il correlato “Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”), adottata dalla Commissione delle comunità europee con la finalità di garantire che la natura dei rapporti fra ricercatori e datori di lavoro e soggetti finanziatori sia tale da favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e tale, al contempo, da promuovere lo sviluppo professionale e la carriera, la libertà di ricerca e la responsabilità professionale dei ricercatori;

Ritenuto di promuovere l’attivazione, in via sperimentale, di percorsi formativi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell’ambito di contratti di alto apprendistato, in accordo e condivisione con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni universitarie;

Ritenuto di approvare con il presente atto lo schema di protocollo di intesa fra la Regione, le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni universitarie interessate (allegato A), finalizzato ad avviare una sperimentazione dei percorsi formativi in apprendistato alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

Sentite le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni universitarie interessate;

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri per il bilancio regionale;

Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 29 Agosto 2013.

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa lo schema di protocollo di intesa con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni universitarie interessate (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di demandare al Settore regionale competente gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto;

3. di dare atto che la presente delibera non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all'Allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)****INTESA TRA**

La Regione Toscana

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Toscana (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Toscana (CISL), Unione Italiana del Lavoro Toscana (UIL), Confindustria Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confartigianato Toscana, Confapi Toscana, Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Confcooperative Toscana, Lega Cooperative Toscana.

E

Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Siena, Università degli studi di Pisa, Università per stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, IMT Institute for Advanced Studies Lucca

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247”, ed in particolare l'art. 5 “*Apprendistato di alta formazione e di ricerca*” che al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”;
- il 24 gennaio 2013 è stato siglato un protocollo di intesa fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza delle Regioni e Province autonome per la promozione e diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato, con cui le Parti si impegnano in un programma di valorizzazione del nuovo istituto ed a promuovere la massima diffusione dello stesso quale strumento per facilitare l'occupazione dei giovani e per potenziare il ricorso delle imprese ad una forma vantaggiosa di contratto che consente loro di contribuire alla formazione del capitale umano di cui hanno bisogno per produrre innovazione;
- la L.R. n. 32 del 2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro”, all'art.18bis riconosce gli obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato e, all'art. 32, stabilisce che per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca,

il regolamento regionale di esecuzione disciplini la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.

- il Regolamento di attuazione della LR 32/02 DPGR 47/R del 2003 e ssmm che al capo V disciplina la formazione in apprendistato ed, in particolare, all'art. 51 *quinquies* stabilisce che la Giunta disciplini in via sperimentale con le associazioni datoriali e sindacali e le istituzioni scolastiche ed universitarie interessate i percorsi formativi e la durata dei contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di alta formazione;
- il Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) approvato con delibera del consiglio regionale n. 32 del 2012 - Obiettivo 4 "Promuovere la creazione di lavoro qualificato e ridurre la precarietà" che, con l'azione 4.b.5 "*Apprendistato professionalizzante e apprendistato alta formazione e ricerca*", intende promuovere e valorizzare il contratto di apprendistato anche nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca per il conseguimento di titoli universitari e di alta formazione, regolamentando le modalità di svolgimento dei percorsi e la loro durata in accordo con le parti datoriali e sindacali e con le istituzioni universitarie coinvolte;
- la Commissione delle Comunità europee ha adottato con Raccomandazione dell' 11 marzo 2005 la "Carta europea dei ricercatori" ed il correlato "Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori", con la finalità di garantire che la natura dei rapporti fra ricercatori e datori di lavoro e soggetti finanziatori sia tale da favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico e tale al contempo da promuovere lo sviluppo professionale e la carriera, la libertà di ricerca e la responsabilità professionale dei ricercatori.

Ritenuto necessario regolamentare l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca in apprendistato e sostenere l'avvio di tale istituto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011, PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO DI DOTTORE DI RICERCA, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1. Gli atenei e gli istituti universitari ad ordinamento speciale che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi Università) individuano i corsi di dottorato di ricerca da bandire nell'ambito dei quali promuovere l'attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e, per ciascuno dei corsi individuati, fissano il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti da imprese ovunque operanti sul territorio nazionale con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
2. Le Università individuano altresì i corsi di dottorato già avviati per i quali si prevede la possibilità di attivare percorsi di apprendistato per il completamento conseguimento del titolo;

3. Le Università si impegnano ad individuare, per i corsi di dottorato individuati, un referente e/o servizio di contatto che possa costituire punto di riferimento per le imprese potenzialmente interessate all'assunzione di apprendisti;
4. La Regione intende individuare un'offerta di dottorati di ricerca rivolta agli apprendisti e, a tal fine, si impegna a definire le modalità per la presentazione da parte delle università delle proposte formative di dottorato in apprendistato, ad adottare le procedure ed i provvedimenti necessari per l'individuazione dei corsi di dottorato di ricerca che costituiscono il "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato", nonché le procedure per il suo aggiornamento e integrazione;
5. Le Università si impegnano a trasmettere alla Regione Toscana, secondo modalità e contenuti informativi da questa individuati, le proposte di corsi di dottorato sulle quali attivare la sperimentazione dell'apprendistato di alta formazione. I corsi individuati confluiscono nel "Catalogo dell'offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
6. Le Università si impegnano a diffondere la conoscenza della sperimentazione sull'apprendistato alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, a pubblicizzare l'istituto ed a ricercare e promuovere contatti con le imprese finalizzati alle assunzioni in apprendistato;
7. La Regione si impegna a promuovere la diffusione e la conoscenza del "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
8. Le aziende interessate possono stipulare contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa nazionale e la disciplina definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Le imprese possono assumere chiunque sia utilmente collocato nelle graduatorie degli idonei ai corsi di dottorato elencati nel "Catalogo offerta formativa regionale – Alta formazione in apprendistato";
9. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 48 mesi, fatta salva la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
10. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese. Queste ultime possono avvalersi del supporto delle associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel piano formativo individuale, che costituisce parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti del progetto di ricerca e dell'azione formativa.;
11. Il percorso formativo dovrà prevedere la partecipazione ad almeno 100 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale. Queste ore, pianificate in accordo fra Università ed impresa, possono comprendere eventuali corsi strutturati previsti dal corso di dottorato, ma possono anche essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali (sulla gestione, valorizzazione e comunicazione dei risultati della ricerca e della conoscenza, sui programmi di finanziamento europei e internazionali su ricerca e innovazione, sulla protezione della proprietà intellettuale e industriale, sull'organizzazione aziendale e dei processi produttivi; sulla

disciplina e gestione del lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sulle strategie d'impresa, di marketing, di comunicazione, di internazionalizzazione, sulle problematiche economico-gestionali connesse allo start up di impresa e ai rapporti interaziendali e sull'etica d'impresa) e di competenze tecnico-scientifiche strategiche per la realizzazione del progetto di ricerca. Sempre in accordo con il piano formativo individuale, l'obbligo formativo potrà essere assolto anche attraverso la partecipazione a momenti formativi presso altre qualificate istituzioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale.

12. Le attività formative di cui al precedente punto 11 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare la "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca. In caso di percorsi pluriennali è tuttavia consentito uno scostamento annuo, comunque non superiore al 50% in più o in meno, nel numero di ore di attività didattica e di apprendimento formale, purché la media delle ore erogate in tutto il percorso formativo rispetti il requisito minimo delle 100 ore per anno di contratto.

13 Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo universitario e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante (LR 32/02 e ssmm e DPGR 47/R 2003 e ssmm Regolamento di esecuzione della LR 32/02", DGR 609/12);

14. Le Università assicurano per ciascun dottorando con contratto di apprendistato il necessario supporto attraverso l'erogazione di attività di tutoraggio individuale specifico la cui durata non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle 20 ore annue;

15. Le aziende, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità;

16. Qualora in presenza di giusta causa o di giustificato motivo, come previsto dalla normativa vigente, le parti recedano dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione, resta impregiudicata la possibilità per lo studente di completare il percorso di studio e ricerca secondo le modalità ordinarie previste dal corso di dottorato e di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

17. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, le Università attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'azienda, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti normative regionali;

18. Un coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della sperimentazione, da attivare con riferimento ai contratti di apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che verranno stipulati nel corso dell'aa 2013/14;

19. La Regione Toscana adotta strumenti ed interventi di sostegno alla sperimentazione, finalizzati a favorire l'attivazione di contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, a supportare la realizzazione del percorso formativo aggiuntivo, nonché ad incentivare l'occupazione.

Firenze,

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI

CGIL		
CISL		
UIL		
CONFINDUSTRIA		
CNA		
CONFAPI PMI		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CIA		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		

UNIVERSITA'

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA		
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA		
SCUOLA NORMALE SUPERIORE		
SCUOLA SUPERIORE S.ANNA		
IMT INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES LUCCA		
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA		

REGIONE TOSCANA

--	--	--

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 742

Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n 618 del 22-07-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 30 dicembre 2005 "Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005";

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 "Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006);

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la propria deliberazione n. 87 del 09/02/2004 così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 21/06/2004;

Vista la propria deliberazione N 618 del 22-07-2013 concernente il prezzo di rimborso dei medicinali;

Preso atto che alla data di adozione della delibera GRT N 618 del 22-07-2013 i prezzi di alcuni medicinali soggetti a prezzo di rimborso, contenuti nell'allegato 1 sono variati;

Vista la determinazione Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 8 aprile 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011 avente ad oggetto "Applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, in materia di prezzi dei farmaci. (Determinazione n. 2186/2011)";

Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

Rilevato che il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 803 del 24/02/2012 ha accolto l'appello cautelare proposto da un'azienda farmaceutica, sospendendo l'efficacia delle deliberazioni regionali nelle quali il prezzo di rimborso dei farmaci era stabilito tenendo conto della distinzione di forma farmaceutica tra capsule e compresse;

Ritenuto, pertanto, di eseguire l'Ordinanza citata con l'adeguamento dell'allegato 1, seguendo il principio stabilito dalla suddetta ordinanza;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera GRT n. 618 del 22-07-2013 sostituendo l'elenco riportante il prezzo di rimborso dei medicinali con essa approvato con l'allegato n.1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 803 del 24/02/2012 che ai fini della sostituibilità di cui all'articolo 7 della legge n 405/2001, le forme farmaceutiche compresse e capsule devono essere ritenute equivalenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

Prezzi

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
A10BF01	ACARBOSIO 100 MG 40 COMPRESSE	5,63	
A10BF01	ACARBOSIO 50 MG 40 COMPRESSE	5,63	
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 200 mg	11,29	*
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 400 mg	9,01	*
J05AB01	ACICLOVIR 25 compresse 800 mg	36,41	*
J05AB01	ACICLOVIR 35 compresse 800 mg	25,04	*
J05AB01	ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale	13,90	*
J05AB01	ACICLOVIR 3 flaconi 250 MG	39,07	*
J05AB01	ACICLOVIR 5 fiale 250 MG	67,52	*
S01AD03	ACICLOVIR unguento OFT. 4,5 G.3%	5,53	*
B01AC06	ACIDO ACETILSALICILICO 30 CPR 100 MG	1,41	
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 14 compresse 10MG	11,20	
M05BA04	ACIDO ALENDRONICO 70 MG 4 CPR	15,37	*
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg	21,67	*
M05BA02	ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg	52,32	*
J01MB04	ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 400 mg	4,59	*
J01MB04	ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 200 mg	3,64	*
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 5 FL 5 ML 500 mg	3,60	*
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg	4,03	*
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg	5,24	*
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg R.P.	8,16	*
A05AA02	ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule RP 225 mg	6,53	*
N03AG01	ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 200 MG	3,48	*
N03AG01	ACIDO VALPROICO GOCCE ORALI 40 ML 20%	4,18	*
N03AG01	ACIDO VALPROICO 40 COMPRESSE 500 MG	7,17	*
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 300MG RP	5,04	
N03AG01	ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30CPR 500MG RP	8,17	
D05BB02	ACITRETINA 25 MG 20 CAPSULE	23,89	
D05BB02	ACITRETINA 10 MG 30 CAPSULE	17,00	
C01CA24	ADRENALINA 5 FIALE 0,5MG/1ML	1,17	
C01CA24	ADRENALINA 5 FIALE 1MG/1ML	1,44	
G04CA01	ALFUZOSINA 30 CPR 10 MG RP	8,78	*
M04AA01	ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg	2,05	*
M04AA01	ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg	1,25	*
J01GB06	AMIKACINA 1 fiala 1000 mg	6,88	*
J01GB06	AMIKACINA 1 fiala 500 mg	3,89	*
C01BD01	AMIODARONE 20 compresse 200 mg	4,52	*
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg	24,63	*
N05AL05	AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg	49,24	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C08CA01	AMLODIPINA 14 compresse 10 mg	3,26	*
C08CA01	AMLODIPINA 28 compresse 5 mg	3,74	*
J01CA04	AMOXICILLINA 12 capsule 500 mg	1,90	*
J01CA04	AMOXICILLINA 12 cpr 500 mg sol e mast	2,98	
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse 1 g	3,27	*
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse sol 1 g	3,27	*
J01CA04	AMOXICILLINA 12 compresse sol/ma 1 g	3,27	*
J01CA04	AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione OS 5%	2,12	*
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 140 ml	13,2	*
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 35 ml	3,20	*
J01CR02	AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO OS SOSP. 70 ml	6,42	*
J01CR02	AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 buste	7,90	*
J01CR02	AMOXICILLINA 875 MG + 125 ACIDO CLAVULANICO 12 CPR	7,90	*
J01CA01	AMPICILLINA 1 fiala 1000 mg	1,07	
J01CA01	AMPICILLINA 12 compresse 1000 mg	3,11	*
J01CR01	AMPICILLINA+ SULBACTAM 1G+ 500 MG/3,2 ML	2,52	*
J01CR01	AMPICILLINA+ SULBACTAM 500 MG+ 250 MG/1,6 ML	1,81	*
L02BG03	ANASTROZOLO 28 compresse 1 MG	35,80	*
C07AB03	ATENOLOLO 14 compresse 100 mg	2,54	*
C07AB03	ATENOLOLO 42 compresse 100 mg	5,53	*
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 100 mg	6,02	*
C07AB03	ATENOLOLO 50 compresse 50 mg	4,92	*
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg	4,33	*
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg	2,78	*
C07CB03	ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 100+25 mg	6,99	*
C07CB03	ATENOLOLO+ INDAPAMIDE 30 compresse div 100/2,5MG	9,02	
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 10mg	2,14	
C10AA05	ATORVASTATINA 10 compresse 20mg	3,78	
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 10mg	4,35	
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 20mg	7,96	
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 40mg	9,56	
C10AA05	ATORVASTATINA 30 compresse 80mg	13,00	
A03BA01	ATROPINA 5 FIALE 0,5 mg /ml	1,59	
L04AX01	AZATIOPRINA 50 CPR 50 MG	13,38	*
J01FA10	AZITROMICINA 3 COMPRESSE 500 MG	6,32	*
J01FA10	AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sosp. orale	7,08	*
J01CA06	BACAMPICILLINA 12 compresse 1,2 g	7,17	*
M03BX01	BACLOFENE 50 CPR 25MG	9,09	*
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso resp.	25,32	*
R03BA01	BECLOMETASONE 200 dosi 50 mcg uso resp.	6,00	*
C09AA07	BENZAEPRILOL 14 compresse 10 mg	2,93	*
C09AA07	BENZAEPRILOL 28 compresse 5 mg	3,11	*
C09BA07	BENZAEPRILOL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 10+12,5 mg	4,47	*
H02AB01	BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev	2,30	*
H02AB01	BETAMETASONE 1,5 MG/1ML 6 FIALE DA 2ML	2,50	
C10AB02	BEZAFIBRATO 30 CPR 400MG - R. P	6,05	*
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 CPR 150 mg	126,48	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
L02BB03	BICALUTAMIDE 28 CPR 50 mg	29,83	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 MG	2,41	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 2,5 MG	2,62	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 3,75 MG	2,84	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 5 MG	4,48	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 7,5 MG	3,37	*
C07AB07	BISOPROLOLO 28 compresse riv 10MG	4,95	*
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5MG/6,25 MG	4,23	
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 MG/6,25	4,23	
C07BB07	BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 10 MG/6,25	4,23	
S01EA05	BRIMONIDINA collirio 5 ml 2mg/ml	4,50	*
G02CB01	BROMOCRIPTINA 30 compresse 2,5 mg	5,52	*
N04BC01	BROMOCRIPTINA 20 capsule 10 mg	13,32	*
N04BC01	BROMOCRIPTINA 30 capsule 5 mg	10,48	*
R03BA02	BUDESONIDE 100 UNITA' 200MCG USO RESPIRATORIO	15,13	*
R03BA02	BUDESONIDE 120 UNITA' 200MCG USO RESPIRATORIO	11,36	*
R03BA02	BUDESONIDE 20 UNITA' 0,25 MG USO RESPIRATORIO	15,13	*
R03BA02	BUDESONIDE 20 UNITA' 0,5MG USO RESPIRATORIO	22,67	*
R03BA02	BUDESONIDE 200 UNITA' 200MCG USO RESPIRATORIO	27,53	
R03BA02	BUDESONIDE 50 UNITA' 400 MCG USO RESPIRATORIO	15,13	*
R03BA02	BUDESONIDE 60 UNITA' 400 MCG USO RESPIRATORIO	11,36	*
D07AC09	BUDESONIDE crema 30G 0,025%	4,39	
G02CB03	CABERGOLINA 2 COMPRESSE 0,5 MG	9,47	*
N04BC06	CABERGOLINA 20 COMPRESSE 1 MG	17,41	*
N04BC06	CABERGOLINA 20 COMPRESSE 2 MG	34,55	*
G02CB03	CABERGOLINA 8 compresse 0,5MG	29,94	*
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 compresse eff 1 g	4,52	*
A12AA04	CALCIO CARBONATO 30 buste 1 g	4,97	
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 buste	4,23	*
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 1000 mg/880 UI 30 cpr eff	7,50	
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 600 mg+400 UI 60 cpr ma	7,61	*
A12AX	CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 600 mg+400 UI 60 cpr orodis	10,06	
A12AX	CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 800UI+1,2G 30 bustine	6,23	*
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 0,05 mg/g unguento tubo 30 g	8,81	*
D05AX02	CALCIPOTRIOLO 30ML 0,005% - USO DERMATOLOGICO SOLUZIONE	8,11	*
H05BA01	CALCITONINA (SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 50 UI	8,59	*
H05BA01	CALCITONINA(SINTETICA, DI SALMONE) 5F 1 ML 100 UI	17,46	*
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg	3,97	*
A11CC04	CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg	6,63	*
C09CA06	CANDESARTAN 28 CPR 8 mg	6,15	
C09CA06	CANDESARTAN 28 CPR 16 mg	7,96	
C09CA06	CANDESARTAN 28 CPR 32 mg	10,10	
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 16 MG/12,5 MG 28 CPR	8,39	
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/12,5 MG 28 CPR	9,92	
C09DA06	CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 32 MG/25 MG 28 CPR	9,92	
C09AA01	CAPTOPRIL 24 compresse 50 mg	3,95	*
C09AA01	CAPTOPRIL 50 compresse 25 mg	4,23	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C09BA01	CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 cpr 50mg+25mg	1,88	*
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg	3,89	*
N03AF01	CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg	3,60	*
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 cpr 200 mg R.P.	3,23	*
N03AF01	CARBAMAZEPINA 30 cpr 400 mg R M	5,59	*
N03AF01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SCIROPPO FLACONE DA 250ML	5,41	*
C07AG02	CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg	3,62	*
C07AG02	CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg	6,06	*
J01DC04	CEFACLOR 8 cpr 500 mg sol	5,21	*
J01DC04	CEFACLOR 8 capsule 500 mg	5,21	
J01DC04	CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os	6,98	*
J01DC04	CEFACLOR 750 MG 6 COMPRESSE R.M.	9,16	*
J01DB01	CEFALEXINA 8 compresse 1G	7,07	
J01DB01	CEFALEXINA 8 compresse 500 MG	3,33	*
J01DB01	CEFALEXINA FLAC. SOSPENSIONE OS 250 MG/5 ML 100 ML	4,97	*
J01DB03	CEFALOTINA 1 fiala 1000 mg	2,62	*
J01DC03	CEFAMANDOLO IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 3 ML	3,44	*
J01DB04	CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g	1,89	
J01DD08	CEFIXIMA 100MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE	10,07	*
J01DD08	CEFIXIMA 5 COMPRESSE 400 MG	10,07	
J01DC06	CEFONICID 1 fiala 1000mg im	2,36	*
J01DC06	CEFONICID 1 fiala 500mg PV	2,63	*
J01DD12	CEFOPERAZIONE 1 FIALA 1G + SOLV.	4,02	*
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g	3,40	*
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 250 mg	1,84	
J01DD01	CEFOTAXIMA 1 fiala 500 mg	2,68	*
J01DD13	CEFPODOXIMA 100 ML 0,8% GRANULATO SOSPENSIONE ORALE	8,39	
J01DD13	CEFPODOXIMA 12 CPR 100 mg	8,60	
J01DD13	CEFPODOXIMA 6 CPR 200 mg	8,77	
J01DC10	CEFPROZIL 500 MG 6 COMPRESSE	8,65	
J01DC10	CEFPROZIL FLACONE 60 ML 250 MG/5 ML - USO ORALE	8,88	
J01DD02	CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 1g/3 ML	4,63	*
J01DD02	CEFTAZIDIMA IM 1 fiala 500 mg/1.5 ML	2,01	*
J01DD04	CEFTRIAXONE IM 1 FL 250 MG/2ML	1,87	*
J01DD04	CEFTRIAXONE IM 1 FL 500MG/2 ML + F 2 ML	3,28	*
J01DD04	CEFTRIAXONE IM 1FL 1 G + F 3,5 ML	4,96	*
J01DC02	CEFUROXIMA 12 compresse 250 mg	5,60	*
J01DC02	CEFUROXIMA 1 F 1G + F 4 ML	3,07	*
J01DC02	CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg	5,60	*
R06AE07	CETIRIZINA 10 mg 20 cpr	3,60	*
R06AE07	CETIRIZINA GTT OS 20 ML 10 MG/ML	5,90	*
A02BA01	CIMETIDINA 30 bustine 800 mg	20,92	*
A02BA01	CIMETIDINA 30 compresse 800 mg	20,92	*
A02BA01	CIMETIDINA 50 compresse 400 mg	8,97	*
J01MA02	CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg	3,91	*
J01MA02	CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg	18,43	*
J01MA02	CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg	6,79	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
G03HA01	CIPROTERONE 300MG/3ML IM 1 FIALA 3 ML	13,90	*
G03HA01	CIPROTERONE 25 cpr 50 mg	19,85	*
G03HA01	CIPROTERONE 30 cpr 100 mg	42,08	*
G03HB01	CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 cpr riv. (2mg+0,035mg)	4,29	*
N06AB04	CITALOPRAM 14cpr. 40 mg	6,80	*
N06AB04	CITALOPRAM 28 cpr. 20 mg	6,80	*
N06AB04	CITALOPRAM OS GTT FL 15 ML 40 MG/ML	7,69	*
J01FA09	CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg	2,53	*
J01FA09	CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml	6,56	*
J01FA09	CLARITROMICINA 7 CPR 500 mg RP	7,98	
J01FA09	CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg	10,35	*
J01FA09	CLARITROMICINA 250mg/5ml os 100 ml	12,38	*
J01FF01	CLINDAMICINA 1 fiala 600 mg	4,13	*
J01FF01	CLINDAMICINA 5 fiale 600 mg	18,79	*
D07AD01	CLOBETASOLO UNGUENTO 30 GRAMMI	3,19	*
N06AA04	CLOMIPRAMINA 20 CPR 25 MG	2,05	*
N06AA04	CLOMIPRAMINA 20 CPR 75 MG R.P.	5,88	*
N06AA04	CLOMIPRAMINA 50 CPR 10 MG	2,05	*
N06AA04	CLOMIPRAMINA 25 MG/2 ML 5 FIALE	2,24	*
P01BA01	CLOROCHINA 30 COMPRESSE 250 MG	2,97	*
N05AA01	CLORPROMAZINA 25 CPR 25 MG	0,98	
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 100 mg	22,47	*
N05AH02	CLOZAPINA 28 compresse 25 mg	5,38	*
V03AC01	DEFEROXAMINA 10 FLAC 500 MG + 10 FIALE 5 ML	54,42	*
H02AB02	DESAMETASONE GTT 10ML 2MG/ML	4,11	
R06AX2T	DESLORATADINA 20 cpr 5 mg	4,13	
M01AB05	DICLOFENAC 20 capsule 75 mg R.P.	3,98	*
M01AB05	DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg R.P.	3,17	
M01AB05	DICLOFENAC 20 capsule 150 mg R.P.	7,43	*
M01AB05	DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg R. P.	4,82	*
M01AB05	DICLOFENAC 30 compresse 50 mg	3,51	*
M01AB05	DICLOFENAC 30 compresse 75 mg R. P.	3,86	*
M01AB05	DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml	1,96	*
M01AB05	DICLOFENAC 6 fiale 75 mg	1,93	*
N02CA01	DIIDROERGOTAMINA 30 capsule 5MG	6,07	
C08DB01	DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg R.P.	6,64	*
C08DB01	DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg R.P.	5,21	*
C08DB01	DILTIAZEM 28 capsule 120 mg R.P.	6,27	*
C08DB01	DILTIAZEM 28 capsule 180 mg R.P.	12,52	*
C08DB01	DILTIAZEM 50 compresse 60 mg	4,67	*
N06DA02	DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG ORODISPERSIBILI	23,90	
N06DA02	DONEPEZIL 28 COMPRESSE 10 MG	23,90	
N06DA02	DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG ORODISPERSIBILI	19,00	
N06DA02	DONEPEZIL 28 COMPRESSE 5 MG	19,00	
S01EC03	DORZOLAMIDE 5 ML 20MG/ML - uso oftalmico soluzione	5,60	*
S01ED51	DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione	7,00	*
C02CA04	DOXAZOSINA 20 compresse 4 mg	6,48	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C02CA04	DOXAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,43	*
J01AA02	DOXICICLINA 10 compresse 100MG	2,35	*
R03DA11	DOXOFILLINA SCIR 200ML 20MG/ML	4,22	
R03DA11	DOXOFILLINA 20 CPR 400 MG	4,05	
R06AX22	EBASTINA 30 CPR ORO 10 MG	7,06	
C09AA02	ENALAPRIL 14 CPR. 20 MG	3,26	*
C09AA02	ENALAPRIL 28 CPR. 5 MG	3,09	*
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 CPR 20MG+12,5MG	4,59	*
C09BA02	ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14CPR 20MG+ 6MG	5,81	*
B01AB01	EPARINA CALCICA 10 fiale siringhe 12.500 UI	34,11	*
B01AB01	EPARINA CALCICA 10 fiale siringhe 5.000UI	18,62	*
B01AB01	EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 UI	9,65	*
J01FA01	ERITROMICINA 1 FLACONE 1000 MG	6,27	*
J01FA01	ERITROMICINA 1 FLACONE 500 MG	4,18	*
J01FA01	ERITROMICINA FLACONE 100 ML	6,61	*
J01FA01	ERITROMICINA 12 CPR 600 MG	4,78	*
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 MG	6,08	
A02BC05	ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 40 MG	7,89	
G03CA03	ESTRADIOLO 4 cerotti 50 MCG/DIE	6,63	
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 25MCG/DIE	5,73	
G03CA03	ESTRADIOLO 8 cerotti 50MCG/DIE	8,45	
G03CA04	ESTRIOLO CREMA VAG. 30 G+ 6 APPL.	3,18	
G03CA01	ETINILESTRADIOLO 25 CPR 1 MG	8,60	*
G03CA01	ETINILESTRADIOLO 25 CPR 50 MCG	1,97	*
G03AA09	ETINILESTRADIOLO + DESOGESTREL 21 CPR (0,03+0,15) MG	2,91	
G03AA10	ETINILESTRADIOLO+GESTODENE (30+75) mcg 21cpr riv	2,68	*
G03AB06	ETINILESTRADIOLO/GESTODENE 21cpr riv	4,75	
L02BG06	EXEMESTANE 30 COMPRESSE 25 MG	64,8	
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 250 mg	41,13	*
J05AB09	FAMCICLOVIR 21 compresse 500 mg	92,26	*
A02BA03	FAMOTIDINA 10 compresse 40 MG	4,47	*
C08CA02	FELODIPINA 14 compresse 10 mg R.P.	5,31	*
C08CA02	FELODIPINA 28 compresse 5 mg R.P.	5,31	*
N03AA02	FENOBARBITAL 20 compresse 100MG	1,50	
C10AB05	FENOFIBRATO 20 CPS 200 MG	3,45	*
C10AB05	FENOFIBRATO 30 CPR 145 MG	6,77	
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 12MCG/ORA	5,37	
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 25MCG/ORA 10CM2	13,89	
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 50MCG/ORA 20CM2	26,01	
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 100MCG/ORA 40CM2	44,75	
N02AB03	FENTANIL 3 cerotti 75MCG/ORA 30CM2	36,29	
B03AA03	FERROSO GLUCONATO 30 compresse eff 80 mg	5,74	*
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg	5,17	*
R06AX26	FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg	5,23	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
G04CB01	FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg	8,08	*
C01BC04	FLECAINIDE 20 compresse 100 mg	6,14	*
J01CF05	FLUCLOXACILLINA 12 CPR 1 G	10,69	*
J02AC01	FLUCONAZOLO 10 capsule 100 mg	26,63	*
J02AC01	FLUCONAZOLO 2 capsule 150 mg	9,14	*
J02AC01	FLUCONAZOLO 7 capsule 200 mg	33,52	*
R03BA03	FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1% USO RESIRATORIO	11,79	*
R03BA03	FLUNISOLIDE 15 UNITA' 2 ml 0,05% USO RESIRATORIO	11,29	*
R03BA03	FLUNISOLIDE 15 UNITA' 2 ml 0,1% USO RESIRATORIO	15,70	*
D07AC04	FLUOCINOLONE ACETONIDE POMATA 30 G 0,025%	2,12	*
N06AB03	FLUOXETINA 12 capsule 20 mg	2,55	*
N06AB03	FLUOXETINA 12 compresse sol 20 mg	2,55	*
N06AB03	FLUOXETINA 12 compresse disp 20 mg	2,55	*
N06AB03	FLUOXETINA 28 capsule 20 mg	6,10	*
N06AB03	FLUOXETINA 28 compresse sol 20 mg	6,10	*
N06AB03	FLUOXETINA 28 compresse disp 20 mg	6,10	*
N06AB03	FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml	7,50	*
L02BB01	FLUTAMIDE 30 compresse 250 mg	18,86	*
L02BB01	FLUTAMIDE 21 compresse 250 mg	9,86	*
L02BB01	FLUTAMIDE 84 compresse 250 mg	59,70	*
C10AA04	FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p	11,64	*
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 CPR 50 MG	5,41	*
N06AB08	FLUVOXAMINA 30 CPR 100 MG	12,98	*
R03AC13	FORMOTEROLO 60 CPS 12 MCG + EROGATORE	17,64	*
J01XX01	FOSFOMICINA 2 BUSTE 3 G USO ORALE	6,51	*
C09AA09	FOSINOPRIL 14 cpr 20 mg	3,93	*
C09BA09	FOSINOPRIL+ IDROCLOROTIAZIDE 14 cpr 20 mg +12,5 mg	4,22	*
C03CA01	FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg	12,41	*
C03CA01	FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg	1,46	
C03CA01	FUROSEMIDE 5 fiale 20 mg 2 ml	1,72	
C03CA01	FUROSEMIDE 5 fiale 250 mg	13,38	*
N03AX12	GABAPENTIN 30 capsule 400 mg	12,00	*
N03AX12	GABAPENTIN 50 capsule 100 mg	6,00	*
N03AX12	GABAPENTIN 50 capsule 300 mg	18,00	*
N06DA04	GALANTAMINA 28 CPS R.P 8 mg	31,02	
N06DA04	GALANTAMINA 28 CPS R.P 16 mg	39,02	
N06DA04	GALANTAMINA 28 CPS R.P 24 mg	44,09	
C10AB04	GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg	5,58	*
C10AB04	GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg	5,58	*
A10BB09	GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg	3,34	*
A10BB09	GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg R.M.	6,80	*
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg	2,12	*
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg	3,56	*
A10BB12	GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg	3,56	*
A04AA02	GRANISETRONE 3 mg/3ml 1 fiala	15,97	*
A04AA02	GRANISETRONE 10 compresse 1 mg	44,01	*
A04AA02	GRANISETRONE 5 compresse 2 mg	44,01	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
D01BA01	GRISEOFULVINA 20 compresse 125 mg	1,40	
M01AE01	IBUPROFENE 30 buste 600 mg	4,49	
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 400 mg	2,78	*
M01AE01	IBUPROFENE 30 compresse 600 mg	3,72	*
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse r.p. 1,5 mg	5,39	*
C03BA11	INDAPAMIDE 30 compresse 2,5 mg	3,69	*
C03BA11	INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg	5,74	*
R03BB01	IPRATROPIO BROMURO 10 UNITA' 2 ML 0,025% - USO RESPIRATORIO	3,53	
C09CA04	IRBESARTAN 28 CPR 150 MG	6,84	
C09CA05	IRBESARTAN 28 CPR 300 MG	9,23	
J04AC01	ISONIAZIDE 50 COMPRESSE 200 MG	5,50	
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 40 mg R.P.	4,31	*
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg R.P.	6,54	*
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg R.P.	6,50	*
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg	3,77	*
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg	3,23	*
C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATO 50 capsule 20 mg R.P.	7,05	*
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 CPS 10 mg	14,29	*
D10BA01	ISOTRETINOINA 30 CPS 20 mg	25,07	*
J02AC02	ITRACONAZOLO 8 CPS 100 MG	7,50	*
J01FA07	JOSAMICINA 12 CPR 1 GR DISP.	11,25	*
M01AE03	KETOPROFENE 28 capsule 200 mg R.P.	8,98	*
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule 100 mg	4,61	*
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg R.P.	8,98	*
M01AE03	KETOPROFENE 30 capsule 50 mg	2,41	*
M01AE03	KETOPROFENE 30 BUSTINE BIPAR 80 MG	2,84	*
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 100 mg	3,28	*
M01AE03	KETOPROFENE 6 fiale 160 mg	3,28	*
M01AB15	KETOROLAC 3 F 1 ML 30 MG	2,16	*
R06AX17	KETOTIFENE 15 CPR 2 MG R.P.	2,67	*
R06AX17	KETOTIFENE SCIROPPO FL 200 ML	4,12	*
C08CA09	LACIDIPINA 28 COMPRESSE 4 MG	9,12	
J05AF05	LAMIVUDINA 28 COMPRESSE 100MG	55,31	
N03AX09	LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg	4,73	*
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg	16,37	*
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg	29,97	*
N03AX09	LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg	50,40	*
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 CPR ORODISP 15 MG	5,55	
A02BC03	LANSOPRAZOLO 14 CPR ORODISP 30 MG	9,48	
A02BC03	LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule 15 MG	4,09	*
A02BC03	LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 MG	6,65	*
S01EE01	LATANOPROST 2,5ML 50MCG/ML - USO OFTALMICO	6,98	*
S01ED51	LATANOPROST/TIMOLOLO 1 FL 2,5 ML USO OFTALMICO	9,50	
L04AA13	LEFLUNOMIDE 20 mg 30 compresse	56,14	

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 10 MG	5,63	*
C08CA13	LERCANIDIPINA 28 compresse 20 MG	9,12	*
L02BG04	LETROZOLO 30 CPR 2,5	66,06	
N03AX14	LEVETIRACETAM OS 300 ML 30G	37,97	
N03AX14	LEVETIRACETAM 60 compresse 500 mg	37,67	
N03AX14	LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg	36,16	
R06AE09	LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg	3,63	*
N04BA02	LEVODOPA + BENSERAZIDE 50 compresse 200+ 50 mg	10,18	*
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg R.M.	7,38	*
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg R.M.	7,38	*
N04BA02	LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 250+25 mg	6,07	*
J01MA12	LEVOFLOXACINA 5 CPR 250 MG	3,90	
J01MA12	LEVOFLOXACINA 5 CPR 500 MG	6,25	
H03AA01	LEVOTIROXINA SODICA 50 CPR.100 MCG	2,89	
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 20 mg	3,48	*
C09AA03	LISINOPRIL 14 compresse 5 mg	2,10	*
C09BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg	3,00	*
N05AN01	LITIO CARBONATO 50 CPS 300 MG	3,64	*
R06AX13	LORATADINA 20 compresse 10 mg	3,63	*
C09CA01	LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg	4,75	*
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 50 mg	9,09	*
C09CA01	LOSARTAN 28 compresse 100 mg	10,90	*
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 100+25 mg	7,57	*
C09DA01	LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 50 + 12,5 mg	7,57	*
A02AD02	MAGALDRATO OS SOSP.250 ML/20G	4,34	
C08CA11	MANIDIPINA 28 compresse 20 mg	11,33	
L02AB01	MEGESTROLO 30 CPR 160 MG	60,69	*
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 15MG	6,02	*
M01AC06	MELOXICAM 30 compresse 7,5 MG	4,90	*
A07EC02	MESALAZINA 20 supposte 500 mg	15,58	*
A07EC02	MESALAZINA 28 supposte 1 g	34,44	*
A07EC02	MESALAZINA 24 compresse 800 mg	11,26	*
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse e capsule 400 mg	12,48	*
A07EC02	MESALAZINA 50 compresse 500 mg	17,64	*
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 400 mg	15,07	*
A07EC02	MESALAZINA 60 compresse 800 mg	23,79	*
A07EC02	MESALAZINA 7 clismi 4 gr	34,44	*
A07EC02	MESALAZINA 7 clismi 2 gr	22,96	*
N07BC02	METADONE OS 1 FL 20 MG 20ML	0,97	
N07BC02	METADONE OS 1 FL 40 MG 40 ML	1,91	
N07BC02	METADONE OS 1 FL 80 MG 80 ML	3,87	
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 500 mg	1,27	*
A10BA02	METFORMINA 50 compresse 500 mg	1,97	*
A10BA02	METFORMINA 30 compresse 850mg	2,23	*
A10BA02	METFORMINA 40 compresse 850mg	2,53	*
A10BA02	METFORMINA 60 compresse 1000 mg	3,64	*
A10BD02	METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 MG/5MG 36 compresse	2,35	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C07AB02	METOPROLOLO 100 COMPRESSE 100 MG	9,00	*
C07AB02	METOPROLOLO 28 compresse 200 mg R.P.	5,63	*
C07AB02	METOPROLOLO 30 compresse 100 mg	2,95	*
C07AB02	METOPROLOLO 50 compresse 100 mg	3,82	*
C07AB02	METOPROLOLO 50 compresse RP 200 mg	8,81	*
L01BA01	METOTREXATO 5MG/2ML 5 FLACONCINI INIETT.	11,19	*
J01XD01	METRONIDAZOLO 1 fiala 500 mg 100 ml	5,09	*
J01XD01	METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg	1,59	
N06AX11	MIRTAZAPINA 30 compresse orodisp. 30 mg	16,17	*
N06AX11	MIRTAZAPINA 30 compresse riv. 30 mg	16,17	*
R03DC03	MONTELUKAST 28 CPR 10 mg	14,50	
R03DC03	MONTELUKAST 28 CPR masticabili 4 mg	14,50	
R03DC03	MONTELUKAST 28 CPR masticabili 5mg	14,50	
R03DC03	MONTELUKAST 28 bustine 4 mg	14,50	
C02AC05	MOXONIDINA 28 CPR 0,2 MG	6,35	*
C02AC05	MOXONIDINA 28 CPR 0,4 MG	10,45	*
N02AA01	MORFINA (CLORID.) 5 F. 10 MG 1ML	3,20	
N02AA01	MORFINA (CLORID.) 5 F. 20 MG 1ML	4,70	
M01AX01	NABUMETONE 30 compresse riv 1G	17,77	
M01AX01	NABUMETONE os grat 30 buste 1G	17,77	
B01AB06	NADROPARINA 6 siringhe 2850UIaXa/0,3ML	19,16	
V03AB15	NALOXONE 1 FIALA 1 ML 0,4 MG	3,24	*
N07BB04	NALTREXONE 14 CPR 50MG	25,34	
M01AE02	NAPROXENE 20 compresse 750 mg R.P.	5,74	*
M01AE02	NAPROXENE 30 BUST. 500 mg	4,78	*
M01AE02	NAPROXENE 30 CPR. 500 mg	4,78	*
M01AE02	NAPROXENE 30 compresse e capsule 550 mg	4,78	*
C07AB12	NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg	6,10	*
C08CA04	NICARDIPINA 30 capsule 40 mg R.P.	4,11	*
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.P.	5,52	*
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg R.C	5,52	*
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.P.	8,21	*
C08CA05	NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg R.C	8,21	*
C08CA05	NIFEDIPINA 50 capsule 10 mg	3,82	*
C08CA05	NIFEDIPINA 50 capsule 20 mg	5,63	*
C08CA05	NIFEDIPINA 50 compresse e capsule 20 mg R.P.	5,63	*
M01AX17	NIMESULIDE 30 buste 100 mg	2,36	*
M01AX17	NIMESULIDE 30 compresse e capsule 100 mg	2,36	*
M01AX17	NIMESULIDE 30 compresse orodisp 100 mg	2,36	*
C08CA08	NITRENDIPINA 28 CPR. 20 MG	13,90	
C01DA02	NITROGLICERINA 10 cerotti 15 mg	8,31	*
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg	6,86	*
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg	9,63	*
C01DA02	NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg	6,08	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
A02BA04	NIZATIDINA 20 CPS 150 MG	11,58	
G03DB04	NOMEGESTROLO 30 compresse 5 mg	7,00	*
J01MA06	NORFLOXACINA 14 compresse e capsule 400 mg	3,97	*
J01MA06	NORFLOXACINA 14 compresse 540MG	11,13	
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg	26,80	*
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg	15,99	*
H01CB02	OCTREOTIDE 1 FIALA 1 mg	50,98	*
H01CB02	OCTREOTIDE 5 FIALE 0,5 mg/1ML	143,73	
N05AH03	OLANZAPINA 28 CPR 2,5 MG	12,00	
N05AH03	OLANZAPINA 28 CPR 5 MG	24,50	
N05AH03	OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 5 MG	24,50	
N05AH03	OLANZAPINA 28 CPR 10 MG	49,00	
N05AH03	OLANZAPINA 28 CPR orodispersibili 10 MG	49,00	
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg	3,22	*
A02BC01	OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 MG	6,07	*
A04AA01	ONDANSETRONE 1 FIALA 2ML 2MG/ML	6,19	*
A04AA01	ONDANSETRONE 1 FIALA 4ML 2MG/ML	8,21	*
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse 4 mg	23,89	*
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse orodispersibili 4 mg	23,89	
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse 8 mg	38,69	*
A04AA01	ONDANSETRONE 6 compresse orodispersibili 8 mg	38,69	
G04BD04	OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg	5,22	
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg	4,31	*
A02BC02	PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg	7,79	*
N02AA59	PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR EFF 500 +30MG	3,16	
N02AA59	PARACETAMOLO + CODEINA FOSTATO 16 CPR 500 +30MG	3,96	
A07AA06	PAROMOMICINA 16 capsule 250MG	10,44	
N06AB05	PAROXETINA 12 compresse 20 mg	7,97	*
N06AB05	PAROXETINA 28 compresse 20 mg	8,96	*
N04BC02	PERGOLIDE 20 compresse 1 mg	16,54	*
N04BC02	PERGOLIDE 40 compresse 0,25 mg	21,39	*
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 4% 10 ml	1,95	*
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 2% 10 ml	1,96	*
S01EB01	PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 3% 10 ml	2,54	*
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 CPR 15 MG	13,50	
A10BG03	PIOGLITAZONE 28 CPR 30 MG	17,50	
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 1g	3,28	*
J01CA12	PIPERACILLINA 1 fiala 2g	4,44	*
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g I.M	6,66	*
J01CR05	PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 1 fiala (2+0,25) g E.V	6,66	
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse e capsule 20 mg	2,84	*
M01AC01	PIROXICAM 30 compresse sol 20 mg	2,84	
M01AC01	PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml	3,12	*
C03DA02	POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg	3,59	*
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,18 MG	5,00	*
N04BC05	PRAMIPEXOLO 30 CPR 0,7 MG	18,00	*
C10AA03	PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg	1,41	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
C10AA03	PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg	7,36	*
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 150 mg	3,54	*
C01BC03	PROPAFENONE 30 compresse 300 mg	6,46	*
V03AB14	PROTAMINA IV 1 FIALA 50 MG/5 ML 1%	2,63	*
N05AH04	QUETIAPINA 6 COMPRESSE 25 MG	1,84	
N05AH04	QUETIAPINA 30 COMPRESSE 25 MG	9,27	
N05AH04	QUETIAPINA 60 COMPRESSE 100 MG	40,00	
N05AH04	QUETIAPINA 60 COMPRESSE 200 MG	50,00	
N05AH04	QUETIAPINA 60 COMPRESSE 300 MG	60,00	
C09AA06	QUINAPRIL 14 compresse 20 mg	2,21	*
C09AA06	QUINAPRIL 28 compresse 5 mg	2,34	*
C09BA06	QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 20 mg +12,5 mg 14 cpr	2,72	*
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 CPR 10 MG	3,21	
A02BC04	RABEPRAZOLO 14 CPR 20 MG	5,89	
G03XC01	RALOXIFENE 14CPR RIV 60MG	8,85	
G03XC01	RALOXIFENE 28CPR RIV 60MG	17,11	
C09AA05	RAMIPRIL 14 compresse 5 mg	2,48	*
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse 10 mg	6,40	*
C09AA05	RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg	2,85	*
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 2,5 mg/12,5 mg 14 compresse	1,74	*
C09BA05	RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 5 mg/25 mg 14 compresse	2,48	*
A02BA02	RANITIDINA 10 CPR EFFERV. 300 MG	8,19	*
A02BA02	RANITIDINA 10 fiale 50 mg	6,72	*
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse 150 mg	3,29	*
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse eff 150 mg	6,23	
A02BA02	RANITIDINA 20 compresse 300 mg	7,42	*
A10BX02	REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 0,5 MG	7,80	*
A10BX02	REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 1 MG	7,80	*
A10BX02	REPAGLINIDE 90 COMPRESSE 2 MG	7,80	*
J04AB02	RIFAMPICINA 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2%	2,32	*
J04AB02	RIFAMPICINA 8 CPS 300 MG	3,08	*
N05AX08	RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml	36,95	*
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 1 mg	14,63	*
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 2 mg	27,06	*
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 3 mg	38,14	*
N05AX08	RISPERIDONE 60 compresse 4 mg	63,25	*
N06DA03	RIVASTIGMINA 56 CPS 1,5 MG	43,15	
N06DA04	RIVASTIGMINA 56 CPS 3 MG	43,15	
N06DA05	RIVASTIGMINA 56 CPS 4,5 MG	43,15	
N06DA06	RIVASTIGMINA 56 CPS 6 MG	43,15	
N02CC04	RIZATRIPTAN 3CPR ORO e 3 LIOFILIZZATO ORALE da 10MG	8,28	
N02CC04	RIZATRIPTAN 6CPR ORO e 6 LIOFILIZZATO ORALE da 10MG	14,16	
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse ' 0,25 mg	2,26	*
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 0,5 MG	4,50	*
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 1 mg	5,41	*
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 2 mg	10,79	*
N04BC04	ROPINIROLO 21 compresse 5 mg	22,53	*

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 2 mg R.P	9,50	
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 4 mg R.P	18,00	
N04BC04	ROPINIROLO 28 compresse 8 mg R.P	33,00	
R03AC02	SALBUTAMOLO 200 dosi 100 MCG USO RESPIRATORIO	2,51	*
R03AK04	SALBUTAMOLO+IPRATROPIO BROMURO15 ML 0,375%+0,075% RESP E OS	6,80	*
R03AC12	SALMETEROLO 60 dosi 50MCG USO RESPIRATORIO	33,43	
A03BB01	SCOPOLAMINA BUTILBROMURO 6 FIALE 20 mg/ml	1,80	*
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse 100 mg	6,00	*
N06AB06	SERTRALINA 15 compresse e capsule 50 mg	4,63	*
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 100 mg	11,99	*
N06AB06	SERTRALINA 30 compresse 50 mg	6,00	*
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 20mg	2,48	*
C10AA01	SIMVASTATINA 10 compresse 40mg	3,73	*
C10AA01	SIMVASTATINA 20 compresse 10 mg	1,91	*
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 20mg	5,64	*
C10AA01	SIMVASTATINA 28 compresse 40mg	8,82	*
M05BA06	SODIO IBANDRONATO 1 cpr 150 mg	17,00	
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 MG	14,19	*
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 28 compresse 5 MG	11,47	*
M05BA07	SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 MG	13,24	
C07AA07	SOTALOLO 40 compresse 80 mg	3,38	*
C07AA07	SOTALOLO 50 compresse 80 mg	4,66	*
J01FA02	SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000UI	6,58	*
C03DA01	SPIRONOLATTONE 16CPS 25MG	2,33	
C03DA01	SPIRONOLATTONE 10CPR 100MG	4,49	
A02BX02	SUCRALFATO 30 compresse masticabili 2G	4,92	*
A02BX02	SUCRALFATO os susp 200ML 20%	7,64	
A02BX02	SUCRALFATO 30 buste 1 g	3,73	*
A02BX02	SUCRALFATO 30 buste 2 g	4,92	*
A02BX02	SUCRALFATO 40 compresse 1 g	7,46	
A02BX02	SUCRALFATO 40 compresse mast 1 g	5,47	*
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg	13,00	*
N02CC01	SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg	6,00	*
L04AD02	TACROLIMUS 30 CAPSULE 0,5MG	24,32	
L04AD02	TACROLIMUS 30 CAPSULE 5MG	241,51	
L04AD02	TACROLIMUS 60 CAPSULE 1 MG	104,09	
L02BA01	TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg	4,58	*
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg	5,06	*
L02BA01	TAMOXIFENE 30 compresse 20 mg	8,71	*
G04CA02	TAMSULOSINA 20 capsule 0,4 mg	4,41	*
M01AC02	TENOXICAM 30 buste 20 mg	7,79	*
M01AC02	TENOXICAM 30 compresse 20 mg	7,79	
R03DA04	TEOFILLINA 30 compresse e capsule 200MG R.P	2,31	
R03DA04	TEOFILLINA 30 compresse e capsule 300MG R.P	3,26	
R03DA04	TEOFILLINA 30 compresse 350MG R.P	4,80	

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €	
G04CA03	TERAZOSINA 30 compresse 2 mg	7,90	*
G04CA03	TERAZOSINA 10 compresse 2 mg	2,06	*
G04CA03	TERAZOSINA 14 compresse 5 mg	3,86	*
D01BA02	TERBINAFINA 8 CPR 250 MG	9,69	*
B01AC05	TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg	3,27	*
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml	1,98	
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml	1,90	
S01ED01	TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti	3,10	*
S01ED01	TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti	2,92	*
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg	2,89	*
J01GB01	TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg	3,47	*
N03AX11	TOPIRAMATO 60 compresse e capsule 25 mg	13,64	
N03AX11	TOPIRAMATO 60CPR 50 mg	25,00	
N03AX11	TOPIRAMATO 60CPR 100 mg	46,00	
N03AX11	TOPIRAMATO 60 CPR 200 mg	90,00	
C03CA04	TORASEMIDE 14 CPR 10 MG	2,30	*
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO 30 capsule 50 mg	5,63	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO 20 compresse e capsule 100 mg RP	8,49	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO 5 fiale 100 mg 2 ml	3,96	
N02AX02	TRAMADOLO CLORIDRATO os flacone 10 ml	4,62	
C09AA10	TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg	3,72	*
H02AB08	TRIAMCINOLONE 3 FL 1ML 40MG	5,83	
J05AB11	VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg	59,82	*
J05AB11	VALACICLOVIR 42 compresse 500 mg	59,82	*
C09CA03	VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg	2,40	
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg	5,60	
C09CA03	VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg	7,20	
C09CA03	VALSARTAN 28 COMPRESSE 320 mg	12,61	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 80+12,5 MG	6,23	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 12,5 MG	7,42	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 160+ 25 MG	7,42	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 12,5 MG	11,33	
C09DA03	VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 CPR 320+ 25 MG	11,33	
N06AX16	VENLAFAXINA 10 capsule e compresse 150 mg R.P	8,01	*
N06AX16	VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg R.P	5,60	*
N06AX16	VENLAFAXINA 28 capsule 37,5 mg R.P	5,60	*
N06AX16	VENLAFAXINA 28 compresse 37,5 mg	5,60	*
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg R.P.	4,09	*
C08DA01	VERAPAMIL 30 compresse 80 mg	2,04	*
C08DA01	VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg RP	8,31	
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 CAPSULE 20 mg	62,22	
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 CAPSULE 40 mg	62,22	
N05AE04	ZIPRASIDONE 56 CAPSULE 60 mg	73,20	

ATC	Principio Attivo	Prezzo in €
C09AA15	ZOFENOPRIL 28 COMPRESSE 30MG	10,98
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 3 CPR 2,5 MG	7,54
N02CC03	ZOLMITRIPTAN 6 CPR OROSOLUBILI 2,5 mg	17,84

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 743

L.R. 45/2013 art. 7 - Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà - Approvazione dell'Accordo di Progetto tra Regione e Istituti bancari e Indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 e successive modifiche e integrazioni, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF 2013, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19 Dicembre 2012, con particolare riferimento all'azione "Sostegno ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga e ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e rimasti privi di reddito", compresa nell'ambito di intervento 1.4 "Creazione di lavoro qualificato, riduzione della precarietà e sostegno al reddito";

Visto il "Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana ed Organizzazioni Sindacali per la realizzazione di interventi di sostegno finanziario alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà", approvato con delibera G.R. n. 624 del 22 luglio 2013, sottoscritto in data 23 luglio 2013;

Vista la Legge Regionale 2/08/2013 n. 45, recante "Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale" e in particolare l'art 7, che stabilisce la misura "Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà", finalizzata alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi e alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso di specifici requisiti definiti dallo stesso art. 7, dagli istituti bancari, sottoscrittori di uno specifico protocollo d'intesa con la Giunta Regionale;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 7, comma 6 e 11 comma 1, della l.r. 45/2013, la Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della medesima legge:

- a) approva il protocollo d'Intesa con gli Istituti bancari;
- b) definisce indicazioni operative per la gestione dei

procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie;

Visto il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del sistema bancario toscano all'attuazione dei progetti di intervento regionale, approvato con Deliberazione G.R. n. 790 del 12.11.2007;

Precisato che ogni intervento è da formalizzare con specifico Accordo di Progetto, redatto secondo lo schema approvato con la suddetta Deliberazione G.R. 790/2007;

Preso atto della disponibilità delle Banche ad impegnarsi ai fini di collaborare con l'amministrazione regionale, fornendo il proprio supporto alla realizzazione degli interventi agevolativi previsti dall'art. 7 della L.R. 45/2013;

Visto lo schema di Accordo di Progetto "Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà" da sottoscrivere con le banche aderenti all'iniziativa, di cui all'allegato "A" al presente atto, ai sensi dell'art 7 della legge regionale 2 agosto 2013 n. 45;

Ritenuto di approvare le "Indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie" della misura "Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà", di cui all'art. 7 della citata L.R. 45/2013, allegate al presente atto sotto la lettera "B";

Dato atto che il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 45/2013 stabilisce che le risorse della suddetta misura "Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà", pari a € 5.000.000,00 annui, stanziata per il triennio 2013 - 2015, confluiscono nel fondo "Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)", istituito dall'art. 46 septies della legge regionale 70/2005, e che tale fondo è gestito da Fidi Toscana S.p.A., come previsto dalla DGR 748/2006, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo di € 5.000.000,00 annui, prevista per la citata misura "Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà" per il triennio 2013/2015 è garantita dalle risorse stanziate sul capitolo 74012 "Fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013/2015 e che risulta in corso di predisposizione la necessaria variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno al pertinente capitolo nell'ambito della UPB 612, come disposto dall'art. 10, comma 6, della citata L.R. 45/2013;

Dato atto che i relativi impegni saranno subordinati alla esecutività della sopracitata variazione e verranno assunti dal Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Vista la Legge Regionale del 27 Dicembre 2012, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 28 Dicembre 2012 "Approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013-2015";

Visto il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 5.9.2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 2013 n. 45:

a) lo schema di Accordo di Progetto "Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà" tra la Regione Toscana e Istituti bancari, Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) le indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie della misura "Microcredito regionale a sostegno dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà", Allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di integrare il fondo "Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in Cassa

Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)", istituito dall'art. 46 septies della legge regionale 70/2005, e gestito da Fidi Toscana SPA, con le risorse stanziare dall'art. 7 della L.R. 45/2013, pari ad euro 5.000.000,00 annui per il triennio 2013-2015, destinandoli alla misura "Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà";

3. di dare atto che la copertura finanziaria delle risorse, di cui al punto 2, è garantita dalle risorse stanziare sul capitolo 74012 "Fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013/2015 e che risulta in corso di predisposizione la necessaria variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno al pertinente capitolo nell'ambito della UPB 612, come disposto dall'art. 10, comma 6, della citata L.R. 45/2013;

4. che i relativi impegni sono subordinati alla esecutività della sopracitata variazione e verranno assunti dal Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

5. di dare mandato al Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per l'attuazione del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

		ALLEGATO A
	ACCORDO DI PROGETTO	
	“MICROCREDITO REGIONALE	
	A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI IN	
	DIFFICOLTA’ ”	
	Oggi, , in Firenze	
	Tra	
	La Regione Toscana , codice fiscale 01386030488, rappresentata da ,	
	nato a	in data ,
	e	
	Le seguenti banche:	
	(d’ora in avanti per brevità “ <i>Banche</i> ”)	
	Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società	
	facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell’attuazione del presente	
	accordo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti	
	ivi previsti.	
	Premesso:	
	- che il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e banche sottoscritto il	
	14 dicembre 2007 (d’ora in avanti per brevità “Protocollo”), prevede la	

	volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e	
	specifici Accordi correlati agli interventi posti in essere dalla <i>Regione</i> ,	
	avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di	
	accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi	
	incluse anche le persone fisiche;	
	- che la Regione, ai sensi dell'art. 7 avente ad oggetto " <i>Microcredito a</i>	
	<i>favore dei lavoratori in difficoltà</i> " della Legge Regionale n. 45/2013	
	<i>"INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI</i>	
	<i>LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO</i>	
	<i>SOCIALE"</i> , concede contributi a totale copertura degli interessi ed alla	
	prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di	
	lavoratori/lavoratrici in difficoltà economica temporanea così come	
	definiti dal comma 2 dell'art 7 della stessa L.R 45/2013 e non in grado	
	di accedere al normale circuito creditizio, intervento per la cui	
	realizzazione si ritiene utile ed opportuno richiedere la collaborazione alle	
	Banche aderenti al <i>Protocollo</i> ;	
	- che le <i>Banche</i> , di conseguenza, si impegnano a collaborare con	
	l'amministrazione regionale fornendo il proprio supporto alla	
	realizzazione dello specifico progetto rivolto ai suddetti lavoratori in	
	difficoltà;	
	- che le parti convengono sulla necessità di definire tale collaborazione,	
	mediante la firma del presente Accordo di Progetto (d'ora in avanti per	
	brevità " <i>Accordo</i> "), elaborato sulla base dello schema allegato al	
	Protocollo e approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007;	
	- che le parti, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione	

	degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, ritengono	
	opportuno proporre l'adesione a tutto il sistema bancario operante in	
	Toscana;	
	Tutto ciò premesso,	
	Resta inteso	
	<i>Art. 1 – Descrizione del progetto regionale</i>	
	La Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale n. del	
, ha approvato le indicazioni operative per la gestione dei	
	procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie della misura	
	“Microcredito a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà”.	
	Per lavoratori in difficoltà si intendono (così come stabilito al comma 2	
	dell'art 7 della LR 45/2013) tutti i lavoratori dipendenti, con contratto di	
	lavoro subordinato, residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro,	
	che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione oppure sono in attesa	
	di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore dell'ISEE relativo	
	all'anno in cui si richiede il finanziamento, non superiore ad euro 24.000,00.	
	In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la	
	concessione del contributo è costituito dall'appartenenza ad un nucleo	
	familiare fiscale monoreddito oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale	
	i due principali percettori di reddito si trovino entrambi nella condizione di	
	difficoltà finanziaria definita dall'art. 7 comma 2 della L.R. 45/2013.	
	Le risorse regionali destinate a tale intervento confluiranno nel Fondo	

	istituito ai sensi dell'articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre	
	2005 , n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), per un importo pari a €	
	5.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2013-2014-2015 e le relative	
	modalità operative sono disciplinate dalla Giunta Regionale con Delibera n.	
 del Le risorse regionali suddette sono	
	d'ora in avanti per brevità denominate " <i>Fondo</i> ".	
	Il Fondo attiverà prestiti pari a 5 volte la sua entità.	
	Il Fondo risponderà di eventuali insolvenze entro i limiti dell'entità della	
	dotazione del Fondo stesso.	
	<i>Art. 2 - Collaborazione fornita dal sistema bancario</i>	
	Preso atto delle modalità operative e delle finalità a cui risponde il suddetto	
	<i>fondo</i> , avendo come obiettivo la creazione delle migliori condizioni di	
	accesso al credito e la diffusione capillare dell'intervento regionale per i	
	soggetti beneficiari, le <i>Banche</i> si impegnano, previa insindacabile ed	
	autonoma valutazione del merito creditizio, a mettere a disposizione	
	finanziamenti ammissibili alla garanzia del <i>fondo</i> con le modalità di seguito	
	stabilite:	
	a. importo massimo per lavoratore/lavoratrice pari a 3.000 €;	
	b. durata pari a 36 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento;	
	c. forma tecnica di erogazione: in un'unica soluzione;	
	d. definizione di un tasso fisso pari al 4% nominale annuo;	
	e. zero spese di istruttoria;	
	Sulle operazioni ammesse alla garanzia non possono essere acquisite garanzie	
	reali, bancarie o assicurative.	

	Art. 3 – Operatività del Fondo	
	La garanzia, gratuita per il beneficiario, coprirà il 100% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora.	
	Le parti rinviando la definizione dei criteri d'amministrazione e d'operatività specifica del <i>fondo</i> ad un'apposita convenzione, da stipularsi tra il soggetto gestore del <i>fondo</i> e le singole <i>banche</i> aderenti, qualora ciò sia ritenuto necessario dal gestore del Fondo.	
	Art. 4 – Azioni promozionali e comunicative	
	La Regione e le <i>Banche</i> aderenti, ai sensi dell'articolo 2 del <i>Protocollo</i> , provvederanno a dare la più ampia diffusione al contenuto del presente <i>Accordo</i> , nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune.	
	Art. 5 – Validità dell'Accordo	
	Il presente <i>Accordo</i> ha validità fino al 31/12/2018 e comunque fino al termine di operatività del <i>Fondo</i> , fatta salva la facoltà di recedere con comunicazione scritta da parte delle singole <i>Banche</i> sottoscrittrici con un preavviso minimo di 30 giorni. Su richiesta motivata delle parti, potrà essere annualmente integrato e/o modificato. Le modifiche e/o integrazioni concordate saranno formalizzate con scambio di corrispondenza.	
	La Regione e le <i>Banche</i> convengono che l'adesione da parte di altre <i>Banche</i> comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto.	

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI CONTRIBUTO E PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DELLA MISURA “MICROCREDITO REGIONALE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI IN DIFFICOLTA’ ”

1. Finalità

Le risorse di cui all’art. 7 della L.R. 45/2013 sono finalizzate alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie nei confronti delle banche che effettuano operazioni di finanziamento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in difficoltà economica temporanea ed in possesso dei requisiti sotto indicati.

Le risorse stanziare dal citato art. 7 confluiscono nel fondo “Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)”, istituito dall’art. 46 septies della legge regionale 70/2005 e gestito da Fidi Toscana S.p.A., come previsto dalla DGR 748/2006. A tal fine le risorse stanziare saranno trasferite a Fidi Toscana S.p.A.

2. Beneficiari

Lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro subordinato, residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che da almeno due mesi non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all’anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro 24.000,00;

In attesa dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nuova disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all’art. 7 della L.R. 45/2013 è costituito dall’appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà definita al citato articolo 7 comma 2.

3. Modalità di attuazione dell’Intervento

a) Garanzia rilasciata a valere sulle risorse di cui all’art. 7 della legge regionale 45/2013

Il finanziamento sarà assistito dalla garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile pari al 100% del finanziamento erogato, ed escutibile dagli istituti finanziatori a prima richiesta.

Potranno essere attivati prestiti garantiti pari a cinque volte l’entità delle risorse stanziare.

Sul finanziamento garantito non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

La garanzia è concessa al lavoratore/lavoratrice gratuitamente.

b) Contributi in conto interessi

Gli interessi bancari sono fissati nella misura del 4% nominale annuo, come stabilito nell'Accordo di Progetto sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche.

Il contributo in conto interessi - pari al 100% - è a carico delle risorse stanziato dall'articolo 7 ed è erogato da Fidi Toscana S.p.A. in unica soluzione al singolo lavoratore/lavoratrice entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della banca finanziatrice dell'avvenuta erogazione del finanziamento garantito.

4. Importo e durata del finanziamento

Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 3.000,00 ed è erogato in un'unica soluzione.

La restituzione della somma erogata avverrà in 36 mesi, comprensiva di 12 mesi di pre-ammortamento, mediante rate mensili.

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 747

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Richiesta di modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta “Alta valle della Greve”, “Colli della Toscana Centrale”, “Montecastelli” e “Val di Magra”. Parere favorevole.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto in particolare l'articolo 118 *ter*, comma 1, lettera b), punto iii) del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che dispone che le operazioni di vinificazione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta debbano avvenire all'interno della zona di produzione delle uve;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura, e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, comma 2) del citato regolamento (CE) n. 607/2009 che ha consentito che i vini ad IGP potessero continuare ad essere vinificati anche al di fuori della zona di produzione delle uve fino al 31 dicembre 2012, purché tale condizione fosse contenuta nei disciplinari di produzione;

Considerato che in occasione del consolidamento dei disciplinari di produzione approvati con decreto ministeriale 30 novembre 2011 si sono avvalsi di tale deroga a termine i seguenti vini ad IGP prodotti nell'ambito della Regione Toscana: “Alta valle della Greve”, “Colli della Toscana Centrale”, “Montecastelli” e “Val di Magra”;

Considerato che la deroga suddetta è scaduta a far data dal 1° gennaio 2013 e che pertanto a partire dalla vendemmia in corso la zona di vinificazione dei vini ad IGP in questione viene a coincidere con la zona di produzione delle uve e che tale condizione potrebbe comportare ripercussioni economiche negative sulla filiera produttiva;

Visto l'articolo 6, paragrafo 4, comma 1 lettere a) e b)

del medesimo regolamento CE n. 607/2009 che consente che la vinificazione dei vini ad IGP possa essere effettuata anche in una zona nelle immediate vicinanze della zona di produzione oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa a condizione che tale disposizione sia contenuta nel disciplinare di produzione;

Considerato che di tale opportunità si sono già avvalsi i vini ad IGP “Toscano” o “Toscana” e “Costa Toscana”, i cui disciplinari di produzione prevedono rispettivamente che la vinificazione possa essere effettuata anche nei comuni confinanti con la Regione Toscana e nell'ambito territoriale della intera regione;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio scorso (prot. n. 30202), avente per oggetto: “Vini IGP che allo stato attuale non prevedono nello specifico disciplinare deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in una area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6 par. 4, lett. A) e b) del Reg. CE n. 607/2009). Criteri per modificare i disciplinari al fine di inserire la deroga in questione e la relativa delimitazione della zona (ai sensi della vigente disposizione transitoria di cui all'Articolo 73, par 2, del Reg. CE n. 607/2009)”;

Considerato che nella suddetta circolare il Ministero comunica che qualora i produttori di vini ad IGP intendano avvalersi della possibilità offerta dalla normativa comunitaria di effettuare la vinificazione anche nelle immediate vicinanze della zona di produzione oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa, occorre procedere alla modifica del disciplinare di produzione;

Considerato che nella medesima circolare il Ministero evidenzia che i tempi necessari per modificare i disciplinari di produzione mediante la procedura ordinaria appaiono troppo stretti data la vendemmia imminente e pertanto si dichiara disponibile a modificare i disciplinari, limitatamente alla fattispecie considerata, mediante una procedura semplificata, avvalendosi della disposizione transitoria, tuttora vigente, di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che il Ministero intende adottare un apposito decreto ministeriale per introdurre le modifiche in questione, ma solo a condizione che i soggetti che hanno presentato a suo tempo il disciplinare consolidato ed i relativi documenti unici dei vini in questione per il loro inoltro alla Commissione Europea presentino una apposita richiesta per ciascun vino ad IGP, condivisa dalla filiera produttiva e dalla Regione e che quest'ul-

tima garantisce una adeguata pubblicizzazione della iniziativa;

Vista la corrispondenza sulla questione intercorsa tra la Regione Toscana, i soggetti che a suo tempo hanno presentato il disciplinare consolidato, e la filiera vitivinicola regionale da cui emerge la volontà di estendere la vinificazione dei vini ad IGP "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra" all'intero territorio della Regione Toscana, al fine di ampliare la possibilità di vinificazione di tali prodotti;

Visto l'Avviso pubblicato sul sito internet della Regione Toscana a far data dal 27 agosto 2013 con il quale si informa che, sulla base di una proposta condivisa dai produttori dei vini in questione e dalla filiera vitivinicola regionale è intenzione di questa Regione chiedere al Ministero di modificare i disciplinari di produzione dei vini ad IGP "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra" estendendo la loro vinificazione all'intero territorio della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in particolare l'articolo 29 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole alla proposta, condivisa dai soggetti responsabili del documento unico e dalla filiera vitivinicola regionale, di modificare i disciplinari di produzione dei vini ad IGP "Alta valle della Greve", "Colli della Toscana Centrale", "Montecastelli" e "Val di Magra" finalizzata ad estendere la zona di vinificazione delle uve all'intero territorio della Regione Toscana;

2) di incaricare il Settore Produzioni agricole vegetali di inviare il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza ai soggetti responsabili del documento unico dei vini in questione e alle organizzazioni professionali agricole e cooperative.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta

Regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge regionale.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 748

Avvio del sistema di addestramento e qualificazione di cui all'articolo 71, comma 5 della l.r. 39/2000, inserimento della procedura operativa tra le Regioni Liguria e Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi nel piano AIB - Modifiche alla delibera della Giunta regionale n. 55 del 22 febbraio 2009 (Approvazione del piano operativo antincendi boschivi 2009-2011).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il Piano Antincendi Boschivi (Piano AIB) approvato con delibera della Giunta regionale n. 55 del 22 febbraio 2009 la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2013;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, approvato con DCRT n. 3 del 24.01.2012, con particolare riferimento all'obiettivo generale n. 1 Miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare e del settore ittico mediante l'ammmodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture della sezione Forestale;

Visto l'articolo 71 della l.r. 39/2000, come modificato dalla l.r. 80/2012, che prevede che la Regione eserciti il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), i coordinatori di sala operativa e i Direttori delle Operazioni antincendi boschivi (DO AIB);

Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 71 che ai fine del coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi istituisce il "Sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi e attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disciplinarne l'articolazione e la gestione;

Preso atto che è attualmente in corso una riorganizzazione della SOUP i cui esiti saranno recepiti e formalizzati nell'ambito del nuovo Piano pluriennale antincendi boschivi, in conformità all'articolo 74 della l.r. 39/2000;

Ritenuto tuttavia, necessario, nelle more della riorganizzazione della SOUP e dell'approvazione del nuovo Piano AIB, di dare avvio alla definizione del sistema di addestramento in modo da assicurare che il nuovo sistema di addestramento e qualificazione possa essere operativo a far data dal 1 gennaio 2014;

Preso atto che in base al Piano AIB, la figura del direttore AIB è svolta oltre che dal personale della Regione Toscana, anche dal personale delle Province, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni, degli Enti Parco regionali e degli altri Enti regionali, nonché dagli operai forestali degli Enti competenti inquadrati al 6° livello e autorizzati dalla Regione Toscana;

Ritenuto pertanto opportuno definire in questa fase il sistema di addestramento e qualificazione per la figura del DO AIB al fine di garantire che tutti gli Enti coinvolti possano disporre di un adeguato periodo di tempo per adeguarsi alle nuove regole;

Ritenuto conseguentemente opportuno rinviare la definizione del sistema di addestramento e qualificazione per la figura dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi ad un successivo atto da adottare all'esito della riorganizzazione della SOUP e dell'approvazione del nuovo Piano AIB;

Visto il Disciplinare del sistema regionale di addestramento e qualificazione dei direttori delle operazioni antincendi boschivi", allegato al presente atto (allegato 1) di cui costituisce parte integrante ed essenziali;

Visto l'articolo 74, comma 1, lettera h) della l.r. 39/2000 che demanda al Piano AIB la definizione di qualsiasi "procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB";

Preso atto che nel corso del 2012 le Regioni Toscana e Liguria, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, hanno definito una procedura operativa per agevolare il coordinamento degli interventi di contrasto agli incendi boschivi nelle zone prossime ai confini tra le due Regioni;

Ritenuto necessario inserire, concordemente con la Regione Liguria, nei rispettivi piani AIB le procedure di intervento da mettere in atto nei confronti degli incendi boschivi che si sviluppano nelle zone prossime ai confini amministrativi delle regioni Liguria e Toscana;

Ritenuto di apportare al Piano AIB le modifiche conseguenti all'avvio del sistema regionale di addestramento e qualificazione di cui all'articolo 71, comma 5 della l.r. 39/2000 sopra citato e all'inserimento della procedura operativa tra le Regioni Liguria e Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi, contenute nell'allegato al presente atto (allegato 2), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

Visto il parere del CTD del 29 agosto 2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

nelle more della riorganizzazione della SOUP e dell'approvazione del nuovo Piano AIB:

1) di dare avvio alla definizione del sistema regionale di addestramento e qualificazione di cui all'articolo 71, comma 5 della l.r. 39/2000 per la figura del direttore delle operazioni antincendi boschivi (DO AIB) approvando il "Disciplinare del sistema regionale di addestramento e qualificazione dei Direttori delle Operazioni antincendi boschivi", allegato al presente atto (allegato 1), di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

2) di rinviare ad un successivo atto, da adottare all'esito della riorganizzazione della SOUP e dell'approvazione del nuovo Piano AIB, il disciplinare del sistema di addestramento e qualificazione per la figura dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;

3) di approvare le modifiche del Piano AIB, approvato con DGR n. 55 del 22/02/2009, conseguenti all'avvio del sistema regionale di addestramento e qualificazione dei DO AIB e all'inserimento della procedura operativa tra le Regioni Liguria e Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi, contenute nell'allegato al presente atto (allegato 2), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima l.r. n.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1

Modifiche ed integrazioni al Piano operativo Antincendi Boschivi (Piano AIB) approvato con DGR 55 del 2/02/2009

Il paragrafo 7.1 del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“ 7.1. Coordinamento della lotta attiva

L'attività di coordinamento della lotta attiva è competenza della Sala Operativa Unificata Permanente, dei Centri Operativi Provinciali Antincendi Boschivi e dei Direttori delle Operazioni Antincendi Boschivi, attraverso le seguenti figure decisionali che hanno la responsabilità operativa dell'attività, secondo le specifiche previste dal presente Piano:

- Responsabili Operativi di Sala (ROS) della SOUP e dei COP AIB;
- DO AIB.

Occorre ricordare che queste figure hanno **piena autonomia** e **responsabilità soggettiva** nelle decisioni che assumono nel corso della loro attività.

Per eseguire i compiti di DO AIB e/o ROS (COS AIB) all'interno dell'organizzazione regionale AIB è obbligatoria l'iscrizione al Sistema Regionale di Addestramento e Qualificazione dei Coordinatori di Sala Operativa Antincendi e dei Direttori delle Operazioni Antincendi, istituito ai sensi dell'art.71 della L.R. 39/2000. “

Il paragrafo 7.1.3 del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“ 7.1.3 Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi (DO AIB)

Il Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi (le cui responsabilità sono descritte al successivo cap. 0) è la figura che sul posto dirige e coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi, quando siano coinvolte almeno due squadre appartenenti a strutture diverse o due gruppi, anche della stessa struttura, e/o i mezzi aerei, e mantiene i rapporti con la sala operativa che esercita la gestione diretta dell'evento (COP/SOUP).

La funzione di DO AIB può essere attribuita a

- personale della Regione Toscana
- personale delle Province, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni, degli Enti parco regionali ed altri enti regionali
- operai forestali degli Enti competenti inquadrati al 6° livello e autorizzati da Regione Toscana
- in attuazione di atti convenzionali, al personale di organismi dello Stato.

L'ambito di intervento del DO AIB è esteso a tutto il territorio regionale, alle fasce di confine con le regioni limitrofe, alle parti di territorio nazionale oggetto di accordi stipulati dalla Regione Toscana con altre Regioni o con il Dipartimento della Protezione Civile.

Il DO AIB è la figura che sul posto:

- individua le caratteristiche dell'incendio boschivo e della zona interessata.
- elabora le decisioni che costituiscono la strategia d'attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti fiamma attivi e la conseguente messa in sicurezza dell'area, tenendo presente la priorità della salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità. Nella strategia d'attacco sono comprese l'attività di spegnimento, bonifica e controllo.
- coordina le risorse terrestri e/o i mezzi aerei regionali e/o nazionali richieste e messe a disposizione da COP/SOUP.
- comunica le informazioni in suo possesso e le riceve da tutte le altre figure coinvolte nell'attività AIB.

Il servizio di DO AIB è esercitato in ambiti intercomunali concordati tra Regione e strutture interessate, configurandosi come **servizio DO competente per zone**.

In ciascuna zona si deve costituire un gruppo di DO AIB in grado di svolgere un servizio operativo H24 per 365 giorni all'anno. Ove non sia possibile arrivare a questo tipo di copertura si costituirà un gruppo con i DO AIB disponibili, che dovranno comunque essere operativi con servizi H24 anche se a copertura parziale dell'anno.

Il DO competente per zone può effettuare, in accordo con COP/SOUP, la gestione della verifica della segnalazione.

Al fine di garantire sul territorio la piena funzionalità e continuità del servizio di DO AIB, anche nel caso di eventi contemporanei, il servizio DO competente può essere supportato da **DO locali** operativi negli orari, periodi e territori comunali, individuati nei Piani Operativi Provinciali.

I DO locali rappresentano le figure tecniche in grado di integrare l'attività di DO competente per zone.

A regime, la funzione di direzione delle operazioni antincendi boschivi dovrà essere attivata su tutto il territorio regionale, con disponibilità variabili in funzione del rischio di incendio, in modo da assicurare la presenza del DO AIB per tutti gli eventi che, in base al criterio sopra descritto, ne prevedano l'intervento.

Considerato che spesso la direzione delle operazioni di spegnimento è attività complessa, per tipologia e caratteristiche degli eventi, qualora ne ricorra la necessità è possibile supportare

l'attività del DO AIB con adeguate figure operative: assistenti alla direzione delle operazioni e alla logistica dell'attività di spegnimento.

Nel primo caso il DO AIB assume la denominazione di **Responsabile DO AIB** ed individua altri DO a cui assegna la gestione di parti dell'incendio o di determinate operazioni (es. solo mezzi aerei oppure solo mezzi nazionali o altro), impartendo le necessarie disposizioni.

Nel secondo caso il DO AIB individua, tra i Responsabili di Gruppo AIB, il **Logista AIB** che, su sua disposizione, può svolgere i seguenti compiti:

- organizzazione rifornimenti idrici dei mezzi AIB e delle vasche mobili;
- organizzazione avvicendamento squadre (identificazione, tempistica, registrazione zona di impiego, turnazione);
- assistenza al DO nei contatti radio-telefonici.

Qualora il DO non possa essere attivato o in sua momentanea assenza, COP/SOUP individuano un **Referente**, con il compito di fornire le informazioni sull'andamento dell'evento e sulla necessità di eventuali supporti operativi e logistici, tra i Responsabili di Gruppo AIB o in loro assenza tra i caposquadra AIB, presenti sull'evento”.

Il paragrafo 7.4. del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“7.4 Procedure Operative

Questa sezione indica il quadro generale delle procedure operative per la lotta attiva a cui tutte le componenti devono attenersi.

La Regione può definire ulteriori procedure operative di dettaglio per migliorare il sistema regionale AIB. Le Province possono concordare con la Regione specifiche procedure operative da inserire nei Piani Operativi Provinciali.

Per quanto riguarda l'ambito operativo della fascia di confine tra la regione Liguria e la regione Toscana valgono le procedure operative di cui all'allegato H.

Per meglio chiarire i diversi aspetti gestionali di un evento, le presenti procedure sono articolate nelle seguenti fasi:

- segnalazione;
- verifica;
- esito della verifica;
- intervento (spegnimento – bonifica);
- controllo.

Nella descrizione si utilizza il termine COP/SOUP che deve essere inteso, alternativamente, in relazione agli specifici periodi e orari di funzionamento delle due strutture, come indicato nei precedenti capitoli del presente Piano.

Per quanto riguarda il concorso della flotta aerea dello Stato valgono le disposizioni e procedure emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.”

Il paragrafo 7.4.4.1 del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“ 7.4.4.1 Attività di spegnimento

L’attività di spegnimento consiste nella totale estinzione delle fiamme attive lungo il perimetro dell’incendio, per la quale si utilizzano mezzi e attrezzature AIB, attrezzi manuali, controfuoco, mezzi aerei, e le tecniche di attacco diretto e indiretto ritenute più idonee per il tipo di incendio da affrontare e in considerazione delle forze disponibili.

I contributi operativi delle componenti terrestri ed aeree della lotta attiva devono essere considerati in modo sinergico, cercando di ottimizzare l’integrazione tra le varie forze presenti.

In questo senso, dove possibile, l’azione di spegnimento deve essere contemporaneamente accompagnata dall’opera di bonifica.

Per quanto riguarda l’attività di spegnimento vera e propria, occorre analizzare i vari passaggi operativi che possono verificarsi.

Nel caso di **intervento di una sola squadra AIB**, COP/SOUP mantiene il contatto radio con la struttura e segue lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e bonifica, garantendo se necessario la turnazione della squadra in servizio.

Qualora ne ricorrano le condizioni (cfr. punto 7.1.3), **competente a COP/SOUP** individuare e inviare sul posto il DO AIB e le necessarie risorse.

Per l’**individuazione del DO AIB** si utilizza prioritariamente, nelle zone in cui è attivo, il DO competente, tenendo comunque presente che sono attivabili anche i DO locali inseriti nei Piani Operativi Provinciali, nei seguenti casi:

- TSI decisamente più breve;
- assistenza al DO competente;
- incendi contemporanei con DO competente già impegnato su un evento;
- turnazione con il DO competente, in caso di eventi che si protraggono per lunghi periodi.

Una volta individuato il DO AIB, COP/SOUP lo contatta, acquisisce il suo TSI, lo mette a conoscenza dell’incendio in corso e concorda con lui le risorse da inviare o da mettere in preallarme.

Nel caso non sia stato possibile attivare un DO, COP/SOUP individua, con le modalità di cui al precedente punto **7.1.3**, un **Referente** in possesso di apparato radio regionale che fornisca adeguate informazioni sull'evento in corso e sulla necessità di eventuali supporti operativi e logistici.

Le funzioni di DO AIB hanno inizio da quando il DO, arrivato sulla zona delle operazioni, comunica tramite radio regionale a COP/SOUP ed al personale presente sul posto la propria sigla radio e l'assunzione della direzione delle operazioni AIB. Allo stesso modo le funzioni di DO AIB si concludono quando il DO comunica a COP/SOUP il suo rientro dall'incendio, sia nel caso di evento concluso (incendio spento e messo in sicurezza), sia nel caso di subentro di un nuovo DO AIB .

Al suo arrivo sulla zona delle operazioni, per poter definire la strategia d'attacco, il DO AIB deve:

- effettuare un esame preliminare della situazione, individuando tipologia e caratteristiche del fronte di fiamma, dei focolai, dei fattori ambientali e meteorologici che influiscono sul comportamento dell'incendio.
- individuare la presenza di insediamenti umani, infrastrutture, elettrodotti, che possono richiedere l'attivazione di ulteriori procedure di sicurezza e l'intervento dei soggetti competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze di Pubblica Sicurezza, Terna, Enel, RFI, ecc.), con i quali dovrà assicurare il necessario raccordo.
- individuare gli aspetti critici per la sicurezza del personale e dei mezzi terrestri ed aerei che stanno intervenendo.
- individuare le risorse AIB già presenti e le ulteriori necessità (Squadre/Gruppi AIB, Assistenti DO AIB, Logista AIB, elicotteri regionali, mezzi nazionali, ecc).

In base alla strategia di attacco individuata, il DO AIB disloca e organizza il lavoro delle Squadre AIB e dei mezzi aerei presenti.

Il DO AIB richiede a COP/SOUP i necessari supporti e aggiorna periodicamente la sala sulla movimentazione (arrivi/partenze) delle forze AIB, sullo stato di avanzamento dell'incendio e sua possibile evoluzione, sulla superficie bruciata e tipologia della vegetazione coinvolta, sull'inizio e conclusione di ogni fase operativa (spegnimento, bonifica, controllo).

Per procedere al miglior coordinamento delle risorse presenti, il DO AIB può svolgere la propria attività da un Posto di Comando AIB, cioè un luogo fisso dal quale ha visione dell'incendio e può comunicare con i propri collaboratori (Capisquadra, Responsabili di Gruppo AIB, Assistenti DO AIB, Logista AIB, altri soggetti coinvolti per aspetti di propria competenza),

oppure può decidere di spostarsi da un punto all'altro dell'incendio, o ancora può sorvolare la zona a bordo di un elicottero regionale.

Per l'**individuazione delle risorse da inviare o da mettere in preallarme**, COP/SOUP deve in primo luogo valutare il tipo e l'entità dell'incendio, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

- 1) stima della superficie percorsa e lunghezza del fronte di fiamma, valutati in relazione alla loro espansione rispetto all'ora di ricevimento della segnalazione;
- 2) presenza di insediamenti civili o industriali, automezzi, infrastrutture, interessati o eventualmente minacciati dall'incendio;
- 3) tipo di soprassuolo interessato o minacciato.

Tali parametri devono essere, inoltre, valutati tenendo presente l'obiettivo di perseguire il tempestivo spegnimento dell'incendio, con un uso razionale e ottimale delle risorse disponibili.

In caso di **incendi boschivi** che minaccino la pubblica incolumità o comunque dove si stima che la durata dell'intervento di spegnimento sia superiore alle due ore, è determinante applicare il **principio della concentrazione delle forze** (terrestri ed aeree) in modo efficace e razionale, al fine di circoscrivere l'evento il più rapidamente possibile. In tal senso occorre che le risorse impiegate non siano in eccesso rispetto a tale obiettivo e, in relazione al grado di rischio presente sul territorio di competenza, ne garantiscano la copertura.

Il criterio base per l'**invio delle risorse terrestri (squadre AIB, strutture CFS e VVF)** è il minor TSI tra i diversi servizi attivi al momento.

COP/SOUP, una volta individuata la struttura più idonea, la contatta e la invia sul luogo dell'intervento, specificando eventuali disposizioni e modalità operative e richiedendo l'effettivo TSI.

Per l'**attivazione degli elicotteri AIB**, COP/SOUP segue le specifiche procedure operative emanate dalla Regione, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- 1) l'attivazione e la gestione operativa degli elicotteri AIB è competenza della SOUP;
- 2) in caso di COP AIB aperti, questi, su richiesta del DO AIB o in relazione alle informazioni del referente, comunicano alla SOUP la richiesta d'intervento. La gestione operativa dell'elicottero, relativamente alla missione autorizzata, è affidata al COP e al DO AIB dal momento del rispettivo primo contatto radio. In caso di assenza del DO, compete a COP AIB la gestione logistica della missione dell'elicottero. Il pilota, in possesso di requisiti tecnico-professionali accertati in attuazione delle norme contrattuali e testati attraverso uno specifico percorso addestrativo all'attività AIB in Toscana, assume la responsabilità della missione e può contattare il Referente sull'evento per acquisire eventuali informazioni.

- 3) in caso di COP AIB chiusi, la richiesta di intervento è comunicata alla SOUP dal DO AIB. La gestione operativa dell'elicottero, relativamente alla missione autorizzata, è affidata al DO AIB dal momento del primo contatto radio. In assenza del DO AIB compete a SOUP la gestione logistica della missione dell'elicottero. Il pilota, in possesso di requisiti tecnico-professionali accertati in attuazione delle norme contrattuali e testati attraverso uno specifico percorso addestrativo all'attività AIB in Toscana, assume la responsabilità della missione e può contattare il Referente sull'evento per acquisire eventuali informazioni.
- 4) la SOUP può autorizzare l'intervento dell'elicottero anche in assenza di DO AIB o di Referente, assegnando la responsabilità della missione al pilota, che la può assumere in quanto in possesso di requisiti tecnico-professionali accertati in attuazione delle norme contrattuali e testati attraverso uno specifico percorso addestrativo all'attività AIB in Toscana.

Tutte le risorse (squadre, gruppi, CFS, VVF che operano nel solo spegnimento, mezzi aerei regionali e nazionali) che giungono sul luogo dell'evento comunicano il proprio arrivo e la propria sigla radio al DO che, da quel momento, ne assume la gestione fornendo le necessarie indicazioni operative. Qualora il DO AIB riscontri la necessità di **mezzi aerei nazionali** ne richiede l'intervento a COP/SOUP che, in base alle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, avviano le procedure per la richiesta al COAU. In caso di accoglimento, SOUP comunica al COP o direttamente al DO il tipo di mezzo inviato, la sigla radio e il TSI.

La gestione dei mezzi nazionali viene effettuata dal DO esclusivamente con gli apparati radio T.B.T. (Terra-Bordo-Terra), a tal fine detti apparati devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza e far parte del normale corredo delle attrezzature del DO. Il DO comunica a COP/SOUP l'arrivo del mezzo nazionale assumendone la gestione operativa e concordando con il pilota le modalità di intervento, in relazione alle complessive risorse a disposizione, alle specifiche caratteristiche tecniche del mezzo nazionale e alla tipologia e dimensioni dell'incendio.

Durante le **operazioni di spegnimento** il DO AIB aggiorna COP/SOUP sull'evoluzione dell'incendio, su ulteriori richieste di personale e mezzi aerei, su eventuali necessità di disattivazione di linee elettriche, sulle richieste di assistenza logistica; inoltre informa COP/SOUP sul flusso delle risorse impegnate (arrivi e rientri di tutte le squadre e mezzi aerei regionali e nazionali).

Nel caso di eventi che richiedano la turnazione del DO AIB, questa avviene per le zone coperte dal servizio DO competente in modo autonomo tra il DO AIB e gli altri tecnici autorizzati

informandone COP/SOUP. Per gli altri territori compete a COP/SOUP l'individuazione del nuovo DO e il suo invio sull'evento.

Se le strutture disponibili in provincia non sono sufficienti, il COP o il DO possono richiedere alla SOUP **squadre AIB provenienti da altre Province**, specificando: tipo di intervento necessario, numero operatori, mezzi e tempo d'impiego previsti.

Tali risorse, una volta giunte sul territorio provinciale, comunicano il loro arrivo al COP o direttamente al DO che, da quel momento, ne assume la gestione.

Per il **supporto al DO AIB** è previsto quanto segue:

- il DO organizza il lavoro delle squadre AIB attraverso i caposquadra o i Responsabili di Gruppo AIB che coordinano l'intervento delle squadre appartenenti al proprio gruppo.
- il DO può disporre che un Responsabile di Gruppo svolga le funzioni di Logista AIB.
- Il DO AIB può richiedere al COP il supporto di altri DO ai quali affidare parti dell'incendio o specifiche operazioni. In questo caso il DO AIB **assume il ruolo di Responsabile DO AIB** e informa le strutture che operano sull'incendio di aver attivato uno o più DO assistenti, ai quali fornisce le indicazioni generali di intervento nonché le disposizioni operative per gestire le risorse.

Al termine delle operazioni di spegnimento il DO AIB comunica a COP/SOUP la **fine spegnimento** (l'assenza di fiamme attive lungo il perimetro dell'incendio) e le seguenti informazioni:

- stima della superficie percorsa;
- tipologia della vegetazione interessata.

I mezzi aerei regionali, una volta concluso lo spegnimento devono rientrare nella disponibilità della SOUP, per la gestione degli interventi nell'intero territorio regionale. Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile effettuare con le risorse terrestri la totale o parziale bonifica e messa in sicurezza dell'incendio, COP/SOUP concorda con il DO tempi e modalità della permanenza dell'elicottero sull'evento.

In caso di incendio boschivo dove si determini anche un pericolo reale per la pubblica incolumità, il DO AIB definisce, con i responsabili dei VVF e di Protezione Civile eventualmente presenti sull'evento, l'opportuna **strategia operativa**, per il perseguimento dei due obiettivi, spegnimento e pubblica incolumità, tenendo presenti i seguenti principi:

- rispetto delle competenze e responsabilità delle operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo definite dalla L.R. 39/2000 e dalle procedure contenute nel presente Piano;
- priorità per la protezione delle vite umane, delle infrastrutture e, quindi, del bosco.”

Il capitolo 8 del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“8. Disciplinare del Sistema Regionale di addestramento e qualificazione dei Coordinatori di Sala Operativa Antincendi Boschivi e dei Direttori delle Operazioni Antincendi Boschivi.

L’art. 71 comma 5 della L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 “Legge forestale della Toscana” istituisce il Sistema Regionale di addestramento e qualificazione dei Coordinatori di Sala Operativa Antincendi Boschivi e dei Direttori delle Operazioni Antincendi Boschivi, d’ora in poi denominato Sistema.

Il Sistema è gestito attraverso uno specifico Disciplinare dal competente Settore della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana ed è rivolto al personale che, nell’esercizio delle suddette specifiche funzioni, è responsabile dell’attività di gestione e coordinamento durante la lotta attiva agli incendi boschivi.

Il Disciplinare è articolato in due distinte Sezioni:

SEZIONE A - Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi (DO AIB)

SEZIONE B - Coordinatore di Sala Operativa Antincendi Boschivi (COS AIB)

e stabilisce per ognuna:

- 1) i requisiti minimi e la procedura per poter iscrivere per la prima volta il personale alla Sezione specifica e per mantenere tale iscrizione nel tempo;
- 2) i percorsi addestrativi specifici a cui personale deve partecipare perché siano garantite capacità tecnico professionali adeguate allo svolgimento delle suddette funzioni.

L’iscrizione alla specifica Sezione certifica la qualificazione tecnico - professionale del soggetto a svolgere la funzione di DO AIB e/o COS AIB all’interno dell’organizzazione regionale AIB ed è quindi obbligatoria per eseguire i compiti attribuiti dalla normativa regionale a queste figure decisionali.

Ogni Sezione contiene l’archivio regionale dei DO AIB e dei COS AIB abilitati e comprende, per ogni iscritto, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’Ente di appartenenza e la data di iscrizione al Sistema.”

Il paragrafo 10.2.2 del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“ 10.2.2. Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi (DO AIB)

La responsabilità del DO AIB in materia di sicurezza e salute degli operatori ha inizio da quando, arrivato sul posto, comunica alla Sala operativa AIB competente alla gestione diretta e

al personale presente la propria sigla radio e l'assunzione della direzione delle operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio.

Da quel momento il DO AIB, in virtù dei propri compiti, organizza il lavoro del personale impegnato nell'attività e ha quindi dirette responsabilità per quanto concerne indicazioni errate o imprudenti che mettano a repentaglio la sicurezza del personale che sta coordinando.

L'attività condotta dal DO AIB è un'attività complessa ed articolata, con numerose variabili che possono cambiare il previsto andamento dell'incendio. Spesso è caratterizzata da un elevato stato di tensione emotiva e da una forte esposizione a condizioni di rischio. Pertanto, il DO AIB può spesso operare in condizioni di stress, dovendo elaborare in poco tempo e con limitate informazioni un piano d'attacco che non pregiudichi la riuscita dell'intervento e che tuteli la sicurezza degli operatori e l'incolumità di persone e cose.

Al DO AIB compete anche l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni di spegnimento e bonifica di:

- persone estranee all'attività;
- personale il cui operato non risponde al corretto modo di procedere o che si muove in modo autonomo o contrario alle sue disposizioni;
- personale le cui dotazioni non rispondono in modo evidente ai requisiti di sicurezza (ad esempio assenza di alcuni Dispositivi di Protezione Individuale oppure chiara inadeguatezza di questi).

Per affrontare al meglio le difficili condizioni presenti durante l'attività di spegnimento di un incendio boschivo ed evitare un eccessivo affaticamento degli operatori che può determinare più facilmente un infortunio, è necessario che il DO AIB organizzi, attraverso il logista AIB e l'assistenza logistica AIB, la turnazione delle squadre ed il loro vettovagliamento.

Il DO AIB non è responsabile del personale su cui non ha un diretto controllo.

Il termine dell'attività di direzione si ha quando il DO AIB comunica alla Sala Operativa la fine del suo intervento e l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni. Da questo momento decade la sua responsabilità nei confronti del personale operante.

Considerato che l'ambito di operatività del DO AIB è riferito a tutto il territorio regionale, le rispettive amministrazioni, ove previsto dai propri ordinamenti, stipulano a propria cura e spese, specifiche coperture assicurative per danni a persone o cose che garantiscono l'assicurato in tutta la regione, indipendentemente dall'ambito territoriale della propria struttura di appartenenza.”

Il paragrafo 11.1. del Piano AIB è sostituito dal seguente:

“ 11.1 Predisposizione dei progetti addestrativi

Con la definizione di nuovi progetti addestrativi rivolti al personale impegnato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Toscana intende realizzare, attraverso l'omogeneità delle procedure, una migliore capacità operativa dell'apparato di difesa e una maggiore efficienza tecnica.

L'addestramento del personale non deve essere più visto come una parte svincolata dalla struttura operativa Antincendi Boschivi (AIB) della Regione Toscana, ma una componente necessaria a migliorarne l'efficienza e l'efficacia (riduzione dei tempi di intervento e delle superfici percorse, maggiore sicurezza per il personale, etc.).

Le tematiche su cui l'azione regionale vuole essere incisiva riguardano in particolare la sicurezza degli operatori e la conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del sistema regionale con l'obiettivo di fornire, a ciascuna figura, la specifica conoscenza dei propri compiti, dei limiti operativi, delle responsabilità, nonché dei corretti rapporti con gli altri soggetti della struttura AIB.

I percorsi addestrativi attualmente previsti nel presente Piano e riportati in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, sono obbligatori per tutti gli operatori individuati dalle proprie strutture come idonei a svolgere i diversi compiti nell'AIB. Per ogni componente operativa dell'AIB sono identificate le strutture destinatarie e le tipologie di addestramento: base e aggiornamenti. La durata e la cadenza dei corsi viene definita in base alle esigenze addestrative, in relazione alla struttura ed organizzazione del sistema regionale AIB. Anche la tipologia dei percorsi addestrativi e la loro strutturazione potrà subire modifiche ed integrazioni correlate alle reali necessità operative del sistema regionale AIB.

Il personale può svolgere più di un compito ed è quindi obbligatorio che partecipi ai relativi percorsi addestrativi.

I percorsi addestrativi mirano ad assicurare, nel tempo, il permanere di tale bagaglio in ciascun discente, con il necessario aggiornamento procedurale/operativo e tecnico.

I percorsi addestrativi dei DO AIB sono indicati nel Disciplinare del Sistema Regionale di Addestramento e Qualificazione dei Direttori delle Operazioni Antincendi.”

L'allegato F al piano AIB è sostituito dal seguente:

Allegato F – Percorsi addestrativi del personale AIB

PERSONALE IMPEGNATO NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

FIGURE	DESTINATARI	PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Referente provinciale collaboratori AIB e	Tecnici nominati dalle Province	Seminari di approfondimento e Confronti tecnico/operativi regionali e provinciali	
Tecnico	Individuati dalle proprie strutture tra: tecnici Enti competenti tecnici Comuni	Addestramento base	Aggiornamento + Seminari e incontri tecnici di approfondimento

PERSONALE IMPEGNATO NELLA LOTTA ATTIVA

SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (SOUP)			
FIGURE	DESTINATARI	PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Responsabile Operativo di Sala	Individuati dalle proprie strutture tra: - personale Regione Toscana - personale Corpo Forestale dello Stato - personale Vigili del Fuoco	Addestramento base	Aggiornamento e Confronti tecnico/operativi
Addetto di Sala	Individuati dalle proprie strutture tra: - personale Regione Toscana - personale Corpo Forestale dello Stato - personale Vigili del Fuoco - personale del Volontariato	Addestramento base	Aggiornamento in aula e Aggiornamento on line

CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI (COP)			
FIGURE	DESTINATARI	PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Responsabile Operativo di Sala	Individuati dalle proprie strutture tra: - tecnici Enti competenti - tecnici Comuni e Parchi Regionali - personale Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco	Addestramento base	Aggiornamento + Confronti tecnico/operativi. Prima dell'apertura del COP incontri tra responsabili e addetti
Addetto di Sala	Individuati dalle proprie strutture tra: - operatori Enti competenti - operatori Comuni ed Parchi regionali - personale Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco - personale del Volontariato	Addestramento base	Aggiornamento + Aggiornamento on line Prima dell'apertura del COP incontri tra addetti e responsabili.

SUPPORTI AI DO AIB			
FIGURE	DESTINATARI	PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Responsabile del Gruppo AIB	Individuati dalle proprie strutture tra: - caposquadra operai forestali Enti competenti idonei AIB - caposquadra operai dei Comuni e Parchi Regionali addetti squadra AIB ed idonei AIB - caposquadra personale del Volontariato	Aver partecipato al percorso formativo per "operatore squadra AIB" + Addestramento base	Aggiornamento. Confronti tecnico/operativi "locali-regionali" e con altri DO AIB. Seminari e incontri tecnici di approfondimento. Esercitazioni tra squadre AIB e DO AIB.
Logista AIB	Tutti i Responsabili del Gruppo AIB sono Logisti AIB		

SQUADRE E GRUPPI AIB			
FIGURE	DESTINATARI	PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Operatore squadra AIB Enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - tutti gli operai forestali Enti competenti idonei AIB - tutti gli operai dei Comuni e Parchi Regionali addetti squadra AIB ed idonei AIB 	Addestramento base + Corso di autoprotezione	Aggiornamento + Seminari e incontri tecnici di approfondimento. Esercitazioni tra squadre AIB e DO AIB.
Operatore squadra AIB volontariato	- tutto il personale che all'interno di sezioni/associazioni volontariato convenzionato con RT o Enti locali svolge attività AIB ed è idoneo AIB	Addestramento base	Aggiornamento + Seminari e incontri tecnici di approfondimento.

**MODULI DI APPROFONDIMENTO/SPECIALIZZAZIONE PER
IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA LOTTA ATTIVA**

DESTINATARI		PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Guida con fuoristrada su percorsi non preparati	Individuati dalle proprie strutture tra gli operatori idonei AIB	Corso di I° livello	Aggiornamento
Tecniche di guida avanzate	Individuati dalle proprie strutture tra gli operatori idonei AIB che guidano mezzi leggeri allestiti AIB	Aver partecipato al corso di I° livello + Corso di II° livello	Aggiornamento
Guida con mezzo "pesante" AIB	Tutti gli operatori idonei AIB che guidano veicoli pesanti AIB	Aver partecipato ai corsi di I° livello + Corso di III° livello	Aggiornamento

Vedette	Individuati dalle proprie strutture tra coloro che svolgono servizio di avvistamento fisso da torrette, punti panoramici, controllo da telecamere o pattugliamento. Possono partecipare al corso anche i soci associazioni volontariato dai 16 anni.	Corso base	Aggiornamento
Conoscenze di base riguardanti il bosco e le aree assimilate	A richiesta. Rivolto a tutto il personale che partecipa alla lotta attiva. Possono partecipare al corso anche i soci associazioni volontariato dai 16 anni.	Corso base	Seminari a tema

**MODULI DI APPROFONDIMENTO/SPECIALIZZAZIONE PER IL
PERSONALE IMPEGNATO NELLA PREVENZIONE,
SALVAGUARDIA E RIPRISTINO AREE PERCORSE DA FUOCO**

DESTINATARI		PERCORSO ADDESTRATIVO	
		BASE	AGGIORNAMENTO
Conoscenze di base per i lavori forestali (con utilizzo attrezzature tipo motosega, decespugliatore, etc.)	Individuati dalle associazioni di volontariato convenzionate ed inserite nei Piani Operativi provinciali tra gli operatori idonei AIB	Addestramento base	Aggiornamento

Nel Piano AIB dopo l'allegato G è inserito il seguente:

Allegato H – Procedura operativa tra le Regioni Liguria e Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi di confine

1. PREMESSA

L'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di definire specifiche procedure d'intervento da mettere in atto nei confronti degli incendi boschivi che si sviluppano nelle zone prossime ai confini amministrativi delle regioni Liguria e Toscana. Infatti, in occasione di tali eventi sono emerse oggettive difficoltà di gestione operativa in relazione alla diversa competenza territoriale che spesso ha condizionato le iniziative di contrasto e di spegnimento, nonché la tempestività nelle segnalazioni e nell'allertamento delle unità di intervento.

Premesso quanto sopra, la presente procedura operativa ha l'obiettivo di agevolare il coordinamento degli interventi di contrasto agli incendi boschivi, in modo da ridurre i tempi di intervento per contenere le superfici percorse dal fuoco e ottimizzare l'impiego delle forze di intervento.

La definizione della procedura è stata avviata in fase sperimentale nella campagna estiva 2012, proseguendo anche nella campagna invernale, quando si è svolta un'esercitazione AIB congiunta tra le due organizzazioni, il giorno 04.04.2013.

2. DEFINIZIONI

Fascia di interconnessione: si intende una fascia di territorio della larghezza complessiva di 2000 metri, il cui asse mediano coincide con il confine amministrativo tra le regioni Liguria e Toscana così come indicato nella cartografia allegata alla presente procedura operativa.

Incendio di confine: si intende un fuoco che si sviluppa e si propaga nella fascia di interconnessione e che minaccia di approssimarsi al confine amministrativo regionale.

Direttore Operazioni di Spegnimento:

In **Regione Liguria** la Direzione delle Operazioni di spegnimento (**D.O.S.**) compete al seguente personale:

- al più alto in grado del personale del Corpo Forestale dello Stato presente sul luogo dell'incendio;
- alle Unità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, qualora intervengano per primi sul luogo dell'incendio e fino a che non arrivano le Unità del Corpo Forestale dello Stato.

Qualora intervengano per primi sul luogo dell'incendio le unità di intervento comunale, intercomunale o volontaria e fino a che non arrivano le Unità del Corpo Forestale dello Stato o del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, queste operano mettendo in pratica le azioni di spegnimento nei limiti e con le modalità previste dal Piano regionale AIB - revisione approvata con DGR 233/2010 paragrafo 12.1.

In **Regione Toscana** la funzione di Direzione delle Operazioni di spegnimento (**D.O. AIB**) compete al seguente personale, previo corso di addestramento regionale:

- personale tecnico e operai forestali inquadrati al 6° livello degli Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00 (Province, Unioni di Comuni);
- personale tecnico dei Comuni e dei Parchi regionali;
- personale del Corpo Forestale dello Stato.

In assenza del DO AIB le sale operative individuano, tra i Responsabili di Gruppo AIB o in loro assenza tra i caposquadra AIB, un Referente con il compito di fornire le informazioni sull'andamento dell'evento e sulla necessità di eventuali supporti operativi e logistici.

Forze di intervento:

si intendono le seguenti unità di intervento AIB per la **Regione Liguria**:

1. del Corpo Forestale dello Stato;
2. del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile;
3. comunali AIB (organizzate dai Comuni);
4. intercomunali AIB Organizzate da Unioni dei Comuni o tramite convenzioni tra Comuni;
5. appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 15/1992.

e le seguenti strutture operative per la **Regione Toscana**:

1. squadre AIB formate da operai forestali degli Enti competenti, da personale del volontariato AIB e della Croce Rossa Italiana, da personale dei Comuni e degli Enti Parco Regionali;

2. gruppi AIB, composti da 2 a 4 squadre AIB, ciascuno con proprio Responsabile di Gruppo;
3. unità del Corpo Forestale dello Stato;
4. unità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile.

Definizione delle fasi dell'incendio:

Per quanto riguarda la descrizione e la comunicazione relativa a importanti fasi dell'incendio, si riportano i termini che sono risultati differenti nell'uso delle due organizzazioni.

- 1) assenza di fiamma attiva lungo il perimetro dell'incendio

Definizione ligure: sotto controllo

Definizione toscana: fine spegnimento

- 2) fine delle operazioni di bonifica

Definizione ligure: incendio spento

Definizione toscana: fine bonifica

3. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE FORZE DI INTERVENTO PER LA FASE DI VERIFICA

Quando le **Sale Operative Unificate Permanenti** (S.O.U.P.) delle due Regioni ricevono una segnalazione di incendio boschivo la cui localizzazione ricade all'interno della **fascia di interconnessione** così come definita in premessa, si procede come segue:

- 1) La SOUP territorialmente competente verifica la disponibilità di forze di intervento da inviare sul posto, attraverso le proprie procedure, e nel contempo avvisa telefonicamente la SOUP della Regione confinante dell'eventuale presenza di un incendio boschivo nella fascia di interconnessione.
- 2) Qualora le forze di intervento della Regione confinante si trovino ad una distanza inferiore dal luogo in cui è stato segnalato l'incendio, rispetto a quelle della Regione segnalante, al fine di ridurre i tempi di verifica e di intervento si potrà concordare l'invio delle forze con minor tempo stimato di intervento (TSI), qualunque sia la provenienza.

4. ESITO DELLA VERIFICA

All'arrivo sul posto il personale intervenuto comunicherà l'esito della verifica alla propria SOUP e questa informerà la SOUP confinante.

In caso di incendio che, pur all'interno della fascia di interconnessione, non minacci la linea di confine, la SOUP territorialmente competente provvederà alla gestione dell'intervento.

In caso di incendio all'interno della fascia di interconnessione che minacci di interessare la linea di confine, le due SOUP applicheranno le modalità operative descritte ai seguenti paragrafi.

5. INTERVENTO

Le due SOUP, sulla base delle informazioni ricevute, concordano l'invio del direttore operazioni di spegnimento e delle squadre, nonché la sala operativa (SOUP/COP) deputata alla gestione diretta dell'evento.

In attesa dell'arrivo del direttore competente per territorio, la direzione delle operazioni di spegnimento è assunta dal **D.O.S. e/o DO AIB** della Regione confinante che richiede alla propria SOUP l'invio di squadre e di mezzi aerei.

Il D.O.S. e/o DO AIB ha la facoltà di dirigere le forze di intervento a terra e i mezzi aerei, sia regionali che dello Stato, indipendentemente dalla Regione di appartenenza.

In caso di intervento di personale operativo di entrambe le regioni, si hanno un DOS e un DO AIB. I due responsabili delle operazioni di spegnimento operano in sinergia individuando una strategia comune secondo la quale tutte le risorse di terra e aeree possono essere utilizzate a prescindere dal confine amministrativo, purché all'interno della fascia di interconnessione.

Il direttore delle operazioni comunica alla propria SOUP/COP l'assenza di fronti con fiamma attiva (sotto controllo per le definizioni liguri e fine spegnimento per le definizioni toscane).

Le due SOUP si scambiano informazioni in merito alla fine delle operazioni di bonifica (spegnimento per le definizioni liguri e fine bonifica per le definizioni toscane).

Le due SOUP si scambiano informazioni in merito a:

- presenza personale sull'incendio;
- presenza di mezzi aerei;
- stato dell'incendio, secondo le rispettive definizioni;

- eventuale necessità di presidio/controllo.

6. RICHIESTA DI INTERVENTO DI MEZZI AEREI NAZIONALI

Il Direttore operazioni richiede il concorso aereo della flotta nazionale alla propria SOUP la quale inoltra le informazioni alla SOUP territorialmente competente che invia la scheda di richiesta.

In caso l'incendio passi il confine verranno attuate le procedure previste dalle vigenti direttive e, se necessario, si concorderanno con il COAU le modalità per la prosecuzione dell'intervento o per eventuali ulteriori richieste, al fine di ottimizzare il concorso aereo della flotta aerea nazionale sull'evento complessivamente inteso.

7. COMUNICAZIONI RADIO

Comunicazioni personale a terra

Al fine di permettere le comunicazioni radio tra le forze di intervento delle due Regioni, si stabilisce lo scambio di apparati radio portatili. In particolare, le Regioni firmatarie del presente protocollo si impegnano a scambiarsi un congruo numero di apparati radio portatili funzionanti sulle rispettive reti radio regionali AIB.

Comunicazioni con i mezzi aerei

In presenza di soli mezzi aerei regionali, le comunicazioni radio con i velivoli avverranno su rete radio regionale, sulla frequenza concertata fra il DOS/DO AIB ed i piloti presenti, privilegiando la frequenza che offra, per la zona, il miglior ascolto.

In caso di compresenza di mezzi aerei nazionali e regionali le comunicazioni TBT tra direttore delle operazioni e mezzi aerei avverranno sulle frequenze aeronautiche 122.15 Mhz o 122.35 Mhz (che sono le frequenze valide su tutto il territorio nazionale), o altre frequenze aeronautiche specificamente assegnate dalle Direttive COAU.

8. ASPETTI AMMINISTRATIVI

Ogni Regione garantisce che il personale che interviene nella fascia di interconnessione sia idoneo ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che possieda la copertura assicurativa estesa alla medesima fascia di interconnessione.

9. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA

Le parti interessate potranno riunirsi, in qualsiasi momento, per valutare le necessarie integrazioni e modifiche volte a migliorare e affinare le procedure operative di dettaglio.

Eventuali modifiche della presente procedura entreranno in vigore sul territorio toscano secondo le modalità individuate al capitolo 7.4 del Piano Operativo.

Costituiscono parte integrante alla presente procedura operativa i seguenti documenti:

- Elenco dei comuni di confine
- Cartografia del territorio di confine tra le regioni Liguria e Toscana con indicazione della fascia di interconnessione.

I riferimenti operativi delle rispettive strutture AIB sono nella disponibilità delle rispettive Organizzazioni regionali AIB.

ELENCO DEI COMUNI DI CONFINE (da Nord a Sud)

LIGURIA

Provincia di La Spezia


- 1) Sesta Godano
- 2) Zignago
- 3) Rocchetta di Vara
- 4) Calice al Cornoviglio
- 5) Follo
- 6) Bolano
- 7) Santo Stefano di Magra
- 8) Sarzana
- 9) Castelnuovo Magra
- 10) Ortonovo

TOSCANA

Provincia di Massa Carrara

- 1) Zeri
- 2) Mulazzo
- 3) Tresana
- 4) Podenzana
- 5) Aulla
- 6) Fossdinovo
- 7) Carrara

Cartografia del territorio di confine tra le regioni Liguria e Toscana con indicazione della fascia di interconnessione



ALLEGATO 2

DISCIPLINARE

SEZIONE A “DIRETTORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI (DO AIB)”

Ai sensi dell'art. 71 comma 5 della L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 “Legge forestale della Toscana” e del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi (Piano AIB) è istituito il presente Disciplinare, relativamente alla Sezione A “Direttore delle operazioni Antincendi Boschivi (DO AIB).

ART. 1

Requisiti minimi e procedura per l'iscrizione alla Sezione A e per il mantenimento dell'iscrizione

Il Disciplinare – Sezione A è operativo a far data dal 1° gennaio 2014.

Ogni struttura che intende far svolgere al proprio personale funzioni e compiti di DO AIB deve:

- 1) individuare tra i propri dipendenti, nell'ambito degli inquadramenti contrattuali, il personale a cui intende far svolgere funzioni e compiti di DO AIB;
- 2) far effettuare al personale individuato di cui al punto 1) gli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento dell'attività di DO AIB. Tali accertamenti devono essere effettuati a cura del medico competente della propria struttura, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla base delle funzioni, dei compiti, delle procedure operative contenute nel vigente Piano AIB;
- 3) richiedere al competente ufficio regionale la partecipazione del personale risultato idoneo dopo gli accertamenti di cui al punto 2) alle previste iniziative addestrative regionali e consentirne la partecipazione;
- 4) stipulare, per il personale che ha superato positivamente l'esame abilitante previsto alla conclusione delle iniziative addestrative regionali, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, redatta sulla base delle funzioni, dei compiti, delle procedure operative contenute nel vigente Piano AIB, valida per l'intero territorio nazionale e senza clausole restrittive.

Soddisfatte le suddette condizioni ogni struttura, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve inviare al competente Settore regionale la Dichiarazione di presa responsabilità (allegato A) contenente i nominativi di tutto il personale a cui intende affidare i compiti e le funzioni di DO AIB.

Il competente Settore regionale verifica la correttezza e completezza dei dati riportati nella Dichiarazione, richiedendo alla struttura richiedente eventuali integrazioni/modifiche. Nel caso i requisiti risultino comunque non soddisfatti, rifiuta la richiesta di iscrizione e ne dà comunicazione alla struttura interessata.

Il competente Settore regionale, verificata la correttezza e completezza dei dati, provvede ad iscrivere nel Sistema il personale indicato nella Dichiarazione di presa responsabilità e ne dà comunicazione alla struttura interessata.

Successivamente all'iscrizione alla Sezione, ogni struttura deve provvedere ad inserire il personale iscritto all'interno del Piano operativo provinciale annuale per l'effettivo svolgimento dell'attività di DO AIB. Se all'approvazione annuale del Piano Operativo Provinciale tale requisito non verrà

soddisfatto, il Settore regionale competente comunicherà alla struttura inadempiente di adeguarsi entro un tempo massimo di 15 giorni, decorso tale tempo senza gli adeguamenti richiesti, il competente Settore regionale provvederà alla cancellazione del nominativo dalla Sezione.

In ogni momento dell'anno le strutture potranno richiedere, al settore regionale competente, che il personale individuato nell'ambito dei propri inquadramenti contrattuali per svolgere l'attività di DO AIB e sottoposto a idoneità psico fisica con esito positivo, partecipi allo specifico corso base regionale, utilizzando lo specifico modulo (allegato B). Una volta effettuato tale corso e superato con esito positivo l'esame previsto, la struttura potrà procedere alla stipula dell'idonea assicurazione e richiedere l'iscrizione al Sistema attraverso l'invio della specifica Dichiarazione di presa responsabilità (allegato A).

ART. 2

Indicazioni specifiche per il percorso addestrativo del DO AIB

Le complesse funzioni che competono al DO AIB richiedono la disponibilità di personale adeguatamente formato e con capacità tecnico professionali in grado di rispondere alle richieste con efficienza ed efficacia.

Per poter essere iscritto nella Sezione A ed essere quindi riconosciuto come DO AIB dall'Organizzazione regionale AIB, è obbligatoria la partecipazione allo specifico corso base di addestramento e qualificazione, predisposto ed organizzato dalla Regione Toscana.

Il processo addestrativo di base si focalizza sulle competenze necessarie alla gestione delle risorse, alle capacità relazionali, alla risoluzione di problemi specifici, alla valutazione dell'intervento tecnico che deve essere eseguito tenendo conto della strategia d'attacco e delle condizioni di sicurezza degli Operatori AIB.

In particolare gli obiettivi formativi che il corso base intende raggiungere sono:

- conoscere le componenti dell'Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi e le vigenti procedure operative;
- saper gestire e coordinare tutte le risorse messe a disposizione nell'ambito delle procedure operative regionali;
- saper valutare, per ogni tipo di incendio boschivo, le idonee tecniche di lotta per lo spegnimento e la bonifica;
- saper gestire il flusso di informazioni in modo funzionale al sistema e rendere il processo di comunicazione efficace e rapido;
- saper effettuare valutazioni intermedie per superare problematiche specifiche e contingenti.

Il corso base ha una durata minima di 48 ore, suddivise in lezioni frontali con confronto continuo docente/istruttore/discente ed esercitazioni/simulazioni finalizzate a provare concretamente ciò che è stato illustrato in aula. Al termine del corso viene somministrato ai discenti un questionario di valutazione finale dell'apprendimento. La prova si ritiene superata con l'80% di risposte esatte. In caso di non superamento della prova il discente potrà frequentare un nuovo corso e ripetere la valutazione finale dell'apprendimento. Nel caso in cui anche la seconda prova di valutazione non venga superata non sarà più possibile la ripetizione della prova e quindi l'iscrizione alla Sezione.

Per poter mantenere l'iscrizione alla Sezione, il DO AIB deve partecipare all'annuale corso di aggiornamento e qualificazione, predisposto e organizzato dall'ufficio regionale.

Il corso è incentrato sull'analisi dell'attività AIB svolta durante l'anno, sull'aggiornamento delle tecniche di spegnimento e delle procedure operative e su ogni altra problematica che richieda uno specifico confronto.

Il corso ha una durata minima di 16 ore, al termine del quale viene somministrato ai discenti un questionario di valutazione finale dell'apprendimento. La prova si ritiene superata con l'80% di

risposte esatte. In caso di non superamento della prova il discente potrà frequentare un nuovo corso e ripetere la valutazione finale dell'apprendimento. Nel caso in cui anche la seconda prova di valutazione non venga superata non sarà più possibile la ripetizione della prova e quindi l'iscrizione alla Sezione.

I DOAIB iscritti nella Sezione che non hanno effettuato attività di direzione delle operazioni di spegnimento o bonifica nell'anno in corso, come da Dichiarazione presa responsabilità inviata dalla struttura di appartenenza, devono partecipare ad almeno una delle annuali esercitazioni predisposte sul territorio dall'Organizzazione regionale AIB. La partecipazione a dette attività è vincolante per mantenere l'iscrizione nella Sezione.

ART. 3

Norma transitoria

Per effettuare l'iscrizione alla Sezione a far data dal 1 gennaio 2014, gli Enti con personale che svolge già funzioni di DO AIB devono inviare entro il 31 dicembre 2013 al Settore regionale competente la Dichiarazione di presa responsabilità (Allegato A), tenendo conto che il requisito relativo al corso base e/o aggiornamenti regionali si intende già soddisfatto con la partecipazione e il positivo superamento della valutazione finale ai corsi regionali effettuati entro il 31 dicembre 2013.

ALLEGATO A**(su carta intestata dell'Ente)****SEZIONE A "DIRETTORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI (DO AIB)"****DICHIARAZIONE DI PRESA RESPONSABILITA'**

Io sottoscritto _____ (nome e cognome)
 Dirigente Responsabile dell'Ufficio _____, ai fini degli artt.
 71 e 74 della LR 39/00 e del Sistema Regionale di addestramento e qualificazione dei COS AIB e
 dei DO AIB

DICHIARO

che il seguente personale

_____ (nome e cognome)

_____ (nome e cognome)

_____ (nome e cognome)

è idoneo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di DO AIB e in particolare:

- 1) è dipendente della scrivente Amministrazione ed è stato individuato nell'ambito del proprio inquadramento contrattuale;
- 2) che, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla base delle funzioni, dei compiti e delle procedure operative di cui al vigente Piano AIB, è stato sottoposto a cura del medico competente della propria struttura agli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento dell'attività di DO AIB;
- 3) che ha partecipato agli specifici corsi base e di aggiornamento regionali previsti e ha superato positivamente la prevista valutazione finale dell'apprendimento;
- 4) che è stata stipulata idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, redatta sulla base delle funzioni, dei compiti e delle procedure operative di cui al vigente Piano AIB, valida per l'intero territorio nazionale e senza clausole restrittive.

Dichiaro inoltre che il seguente personale non ha effettuato, nell'anno in corso attività di direzione delle operazioni di spegnimento o bonifica di alcun incendio boschivo

_____ (nome e cognome)

_____ (nome e cognome)

DATA _____

FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO B

(su carta intestata dell'Ente)

SEZIONE A "DIRETTORE DELLE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI (DO AIB)"**RICHIESTA CORSO BASE REGIONALE PER DO AIB**

Io sottoscritto _____ (nome e cognome)
Dirigente Responsabile dell'Ufficio _____, ai fini degli artt.
71 e 74 della LR 39/00 e del Disciplinare del Sistema Regionale di Addestramento e Qualificazione
dei COS AIB e dei DO AIB

CHIEDO

che il seguente personale

_____(nome e cognome)
_____(nome e cognome)
_____(nome e cognome)

- 1) dipendente della scrivente Amministrazione e individuato nell'ambito del proprio inquadramento contrattuale per effettuare i compiti e le funzioni di DO AIB;
- 2) sottoposto a cura del medico competente della propria struttura agli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento dell'attività di DO AIB, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla base delle funzioni, dei compiti e delle procedure operative di cui al vigente Piano AIB;

partecipi allo specifico corso base regionale per DO AIB.

Dichiaro inoltre che, per il suddetto personale, una volta soddisfatti i requisiti di cui alla Sezione A art. 2 del Disciplinare, trasmetterò formale richiesta di iscrizione alla Sezione attraverso l'invio della Dichiarazione di presa responsabilità.

DATA _____

FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 751

Sostituzione dell'allegato della deliberazione n. 535/2013 per correzione errore materiale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto l'articolo 208 comma 11, lettera g) del d.lgs. 152/2006, il quale prescrive che, al momento del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, debbano essere indicate le garanzie finanziarie da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Visti in particolare l'art. 8 comma 1 lettere m) e o); l'art. 9 comma 1 lettera d); l'art. 10 comma 2 lettera n) e comma 3; l'art. 14, l'art. 15, l'art. 17 comma 3, nonché l'allegato 2 del d.lgs. 36/2003, che prevedono, per le discariche:

- l'obbligo di prestare garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa della discarica e le procedure di chiusura, che assicurino l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

- l'obbligo di prestare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica che assicurino che le procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti", ed, in particolare, l'art. 21 comma 4 che dispone: "Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate (...). Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria (...)";

Visto l'articolo 3, comma 2 bis del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.", convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Visto l'articolo 19 "Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero" della legge regionale di cui alla precedente alinea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2005, n. 739 "Note interpretative per l'approvazione dei piani di adeguamento di cui all'art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 17 c. 1 del d.lgs. 36/2003", con cui la Regione, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, ha emanato indirizzi in tema di garanzie finanziarie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743 "Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.";

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2013, n. 535 "Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti -Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743";

Preso atto che per mero errore materiale è stato inserito l'allegato con un testo non coerente con quanto contenuto nel testo della delibera;

Ritenuto pertanto necessario sostituire l'allegato della delibera suddetta;

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. sostituire l'allegato A e A/1 della deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2013, n. 535, ⁽¹⁾ inserito per mero errore materiale, con l'allegato A e A/1 della presente delibera coordinato con le modificazioni introdotte dalla delibera 535/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

¹ N.d.r. Pubblicata sul B.U. n. 28/2013

Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743 “Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti” coordinato con le modifiche introdotte con la deliberazione della Giunta regionale _____, n. _____.

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Caratteristiche generali delle garanzie da prestare**
 - 2.1 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per l’esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento escluse le discariche**
 - 2.2 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per lo smaltimento in impianto di discarica**
- 3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie**
- 4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia**
- 5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione**
 - 5.1. Nuove autorizzazioni**
 - 5.2. Rinnovo delle autorizzazioni**
- 6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie**
- 7. La durata delle garanzie finanziarie**
 - 7.1 Impianti di recupero e smaltimento rifiuti escluse le discariche**
 - 7.2 Discariche**
- 8. Disposizioni transitorie**

Allegato A/1

- 1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbani**
- 1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi**
- 1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi**
- 1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi**
 - 2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbani**
 - 2.2 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi**
 - 2.3 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi**
 - 2.4 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi**
- 3.1 Discarica di rifiuti non pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 3.2 Discarica per rifiuti pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 3.3 Discarica per rifiuti inerti (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 4. Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore**
- 5. Impianti mobili di smaltimento e recupero**
- 6. Impianti di ricerca e di sperimentazione**

* * *

1. Premessa

1. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) contengono una serie di disposizioni le quali prevedono che, al momento dell'avvio effettivo di attività di smaltimento o recupero dei rifiuti autorizzate, si attivino contestualmente garanzie finanziarie.

2. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) e con la deliberazione 18 luglio 2005 ("D. Lgs. 36/2003 - Note interpretative per l'approvazione dei Piani di Adeguamento di cui all'art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 17 c. 1"), la Regione aveva già emanato indirizzi per chiarire e precisare quali fossero le modalità per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per le attività di smaltimento o recupero dei rifiuti.

3. La prassi applicativa del d.lgs.36/2003, nonché le recenti modifiche apportate al d.lgs.152/2006 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 e dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, hanno reso necessario un adeguamento della disciplina regionale in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti. A tal fine, la Regione ha di recente modificato la legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e all'articolo 19 della l.r.25/1998, ha previsto che la Giunta regionale definisca le forme e le modalità delle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

La presente deliberazione dà attuazione alla previsione di cui al novellato articolo 19 della l.r.25/1998.

2.Caratteristiche generali delle garanzie da prestare

2.1 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti escluse le discariche

1. La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

2. L'importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di recupero e smaltimento autorizzate di rifiuti urbani o speciali deve essere calcolato come somma dei singoli importi risultanti dall'applicazione alle singole quantità e tipologia di rifiuti autorizzati, dei criteri di cui al paragrafo 6.

3. Le garanzie finanziarie si applicano per ciascuna operazione di recupero e smaltimento oggetto di autorizzazione, fatto salvo il caso di cui al punto 4 del presente paragrafo.

4. Nel caso di presenza contemporanea all'interno di uno stesso stabilimento di stoccaggio e trattamento tra loro collegati può essere presentata una sola garanzia finanziaria di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente, con le modalità di cui al punto 2 del presente paragrafo, per lo stoccaggio e per il trattamento.

2.2 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per lo smaltimento in impianto di discarica

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs.36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due contestuali e distinte garanzie finanziarie, da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'impianto:

a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area;

b) garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti nel piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente paragrafo devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati in detto punto 1. In particolare:

a) la garanzia finanziaria da prestare per l'attivazione e gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse:

1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti compresi quelli prodotti dall'impianto (quali, ad esempio biogas; percolato etc..), compreso il trasporto;

2) alla chiusura dell'impianto;

3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente nonché al risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa;

4) agli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1 e dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 36/2003, come indicati nel piano di gestione operativa di cui all'articolo 8, comma 1 lettera g) del citato d.lgs.36/2003.

b) La garanzia finanziaria da prestare per la gestione successiva alla chiusura deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 2, dall'articolo 13, commi 1 e 2 del d.lgs.36/2003, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del citato d.lgs.36/2003.

3. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie possono essere prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

4. Le province possono accettare garanzie finanziarie, per la gestione successiva alla chiusura della discarica, riferite, come disposto dall'articolo 14 del d.lgs.36/2003, all'intero periodo di 30 anni, secondo piani almeno quinquennali, rinnovabili.

5. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere prestate contestualmente, così come previsto dall'articolo 208, comma 11 lettera g) del d.lgs.152/2006 e dall'articolo 14 del d.lgs.36/2003.

3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie

1. I soggetti tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie per impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti sono:

- a) i soggetti che presentano richiesta di autorizzazione per l'esercizio di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del d.lgs.152/2006;
- b) i soggetti che intendono svolgere attività di coincenerimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n.348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e sono costituite con le modalità di seguito indicate:

- a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- b) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n.375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);
- c) polizza assicurativa rilasciata da una impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione

5.1. Nuove autorizzazioni

1. Le garanzie finanziarie richieste nell'autorizzazione all'esercizio di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti devono essere prestate a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in conformità con l'articolo 208 comma 11, lettera g) del d.lgs.152/2006.

2. L'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie richieste. A tal fine, nell'atto autorizzativo sono specificate modalità e tempistica di prestazione delle garanzie finanziarie. L'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto è subordinato all'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate, attraverso comunicazione formale da parte dell'ente competente.

L'efficacia della garanzia finanziaria decorre dalla data di effettivo esercizio dell'impianto.

5.2. Rinnovo delle autorizzazioni

1. L'ente competente al rinnovo delle autorizzazioni provvede ad individuare modalità e tempistica atte a subordinare il rinnovo dell'autorizzazione alla prestazione delle relative garanzie finanziarie. L'atto di rinnovo non è rilasciato senza la prestazione di adeguate garanzie finanziarie.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi dell'articolo 209 del d.lgs. 152/2006, è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie.

6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie

1. Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie è indicato nell'Allegato A/1, parte integrante del presente atto.

2. Nel caso di garanzie finanziarie da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti di cui all'allegato C della parte quarta del d.lgs. 152/2006 si effettua un abbattimento dell'importo del 50 per cento, salvo quanto esplicitato nell'allegato A/1.

2 bis. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotte del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Qualora le imprese siano in possesso di entrambi i sistemi di gestione ambientale, le garanzie finanziarie sono ridotte del 50 per cento.

3. L'importo delle garanzie finanziarie relative alle discariche, qualora l'autorizzazione preveda deroghe per specifici parametri ai sensi del decreto 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), può essere maggiorato, comunque nella misura massima del 3 per cento, con motivata decisione, da parte dell'ente competente, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e dei quantitativi conferiti.

4. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'allegato A/1 sono aggiornati, ogni tre anni, a partire dalla data di adozione del presente atto, sulla base dell'aumento registrato nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Gli importi aggiornati si applicano al momento del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione.

5. Ad ogni modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata.

7. La durata delle garanzie finanziarie

7.1 Impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti escluse le discariche

1. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni.

2. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non sono espressamente svincolate dall'ente competente.

7.2 Discariche

1. Le garanzie indicate ai punti 2 e 3 del presente paragrafo, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'ente competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente.

2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del d.lgs.36/2003.

3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003. Resta fermo quanto già sopra riportato al paragrafo 2.2., punto 4.

4. Nel caso di garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, la garanzia deve essere comunque rinnovata sino a quando l'ente competente ne ravvisi la necessità e comunque fino a quando il sito non possa essere abbandonato. Lo stesso ente autorizza lo svincolo della garanzia in scadenza solo dopo la presentazione di nuova garanzia.

8. Disposizioni transitorie

I soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente entro il 31 agosto 2014 o in coincidenza con l'atto di rinnovo o la prima modifica del provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi atti debbano essere approvati prima del termine di adeguamento di cui sopra.

Allegato A/1

1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbani

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di euro 516,46 per la quantità massima giornaliera espressa in tonnellate che la ditta è autorizzata a stoccare.

1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani, moltiplicando il valore ottenuto per 1,5.

1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 3.

1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1 relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 0,2.

2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbani

L'ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di euro 20,66 per il quantitativo massimo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare in sei mesi espresso in tonnellate. Comunque, l'ammontare della garanzia non può essere inferiore ad euro 258.228,45.

Nel caso di impianti di supporto alla raccolta differenziata con potenzialità autorizzata inferiore a 1.500 t/a , l'ente competente può decidere di applicare un importo minimo inferiore a quello di cui sopra, e comunque non inferiore ad euro 150.000.

2.2 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1 relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 1,5. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

2.3 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 3. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

2.4 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 0,3. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

3.1 Discarica di rifiuti non pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

L'importo delle garanzie va desunto sulla base del "Piano Finanziario" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m) e di cui all'allegato 2 al d.lgs. 36/2003, contenuto nel progetto di discarica approvato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 36/2003, con riferimento al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della presente deliberazione, gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati come segue:

- Importo della garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura =GFo·F
- Importo della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica =GFpc·F

Dove:

GFo= garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata ai costi complessivi di gestione operativa e ai costi per la chiusura ed il ripristino ambientale della discarica (IPR).

Tale importo deve essere rivalutato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione in base agli incrementi ISTAT dei vari indici di costo (costo della vita, costo delle materie prime, costo del lavoro, ecc.) ed eventualmente decurtato dell'importo dei lavori di ripristino già effettuati.

GFpc= garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.

Essa è valutata con la seguente formula:

$$GF_{pc} = GPC \cdot n$$

GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si riferisce la fideiussione (post-chiusura).

n= anni di gestione post chiusura, uguale a 30 anni.

F=1,03= coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3 per cento.

3.2 Discarica per rifiuti pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 3.1 relativo ai rifiuti non pericolosi, moltiplicato per 1,5.

3.3 Discarica per rifiuti inerti (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

Per i rifiuti speciali inerti l'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 3.1 previsto per i rifiuti non pericolosi moltiplicato per 0,4.

4. Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore

Le autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

L'ammontare della garanzia finanziaria, per la specifica operazione di recupero, deve essere calcolata con la seguente formula, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.1, punto 4 dell'Allegato A:

$$G_f = (P_i \cdot 30 \text{ euro/tonnellata})$$

Dove:

G_f= ammontare della garanzia finanziaria (espressa in euro)

P_i= potenzialità annua autorizzata dell'impianto (espressa in tonnellate)

L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari ad euro 100.000.

4.1 Qualora all'interno dell'impianto siano presenti ulteriori attività di recupero/smaltimento riguardanti tipologie di rifiuti diverse da quelle dei veicoli fuori uso (ad esempio rifiuti di natura metallica), l'ammontare della garanzia finanziaria per tali ulteriori attività è calcolato separatamente facendo riferimento ai relativi metodi di calcolo.

5. Impianti mobili di smaltimento e recupero

Le autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Si applicano le tariffe relative al corrispondente impianto fisso ed il calcolo è effettuato rapportandolo al periodo di durata della campagna, cioè dividendo il relativo ammontare annuo per 365 giorni e moltiplicandolo per i giorni lavorati.

La garanzia finanziaria è prestata a favore dell'ente competente ove si svolge la campagna.

La garanzia finanziaria deve essere prestata per la durata della campagna aumentato di un anno.

La garanzia finanziaria è restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previa verifica con esito positivo da parte dell'ente competente, sentito il parere dell'ARPAT, da effettuarsi entro novanta giorni dalla conclusione della campagna.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite a impianti mobili autorizzati in Toscana che svolgono la campagna sul territorio regionale.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in Toscana che svolgano campagne fuori del territorio regionale, sono fatte salve le disposizioni degli Enti competenti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in altra Regione del territorio nazionale che svolgano la campagna in Toscana, l'ente competente toscano verificherà che sia prevista una idonea garanzia finanziaria a proprio favore.

6. Impianti di ricerca e di sperimentazione

Le autorizzazioni di cui all'articolo 18 della l.r.25/1998 sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

All'importo di cui sopra deve essere aggiunto il costo del progetto di ripristino dello stato dei luoghi ove previsto, come determinato nell'atto autorizzativo.

Sugli importi di cui sopra non si applica la decurtazione del 50 per cento di cui al punto 2 del punto 6 del presente atto.

L'importo minimo della garanzia è pari ad euro 5.000.

La garanzia finanziaria deve essere prestata per il tempo previsto per la realizzazione della sperimentazione aumentato di un anno.

DELIBERAZIONE 9 settembre 2013, n. 753

Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Provincia di Prato per l'avvio di nuovi modelli di sviluppo economico che aumentino la competitività del sistema economico territoriale dell'area pratese.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di sviluppo 2011- 2015 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29/06/2011, ed in particolare la parte in cui si prevede la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo dell'area pratese;

Considerato che:

- il progetto integrato per lo sviluppo dell'area pratese ha lo scopo di sostenere il processo di riqualificazione e rilancio dello sviluppo e della competitività dell'area pratese, puntando all'innovazione e attraverso interventi intersettoriali di natura sociale, urbana ed economica;

- detta integrazione richiede, in particolare, il coordinamento delle azioni e degli interventi progettuali dei livelli istituzionali coinvolti: Regione, Provincia e Comuni dell'area pratese;

- tra gli obiettivi del progetto integrato per lo sviluppo dell'area pratese, sono previsti anche interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione del sistema produttivo;

Richiamato altresì il Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Toscana, i Comuni e la Provincia di Prato, approvato con DGRT n.1258 del 27/12/2011, avente ad oggetto la costituzione di un centro di ricerca italo - cinese;

Considerata la necessità di avviare con la Provincia di Prato una specifica collaborazione per:

- la realizzazione di un percorso finalizzato alla individuazione ed all'avvio di nuovi modelli di sviluppo economico che aumentino la competitività del sistema economico - territoriale dell'area pratese medesima, anche attraverso la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento di tecnologia, mediante un nuovo modello di collegamento tra organismi di ricerca, istituzioni ed imprese;

- l'individuazione delle possibili condizioni di integrazione con il centro di ricerca italo - cinese;

Visto pertanto lo schema Protocollo di intesa tra

Regione Toscana e la Provincia di Prato, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che all'attuazione del citato protocollo si potrà provvedere anche con eventuali e successivi atti, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie presenti sui pertinenti capitoli e nei limiti di spesa del patto di stabilità interno;

Visto il DPGR n. 64 del 05 Maggio 2010 inerente "Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati - delega agli Assessori e ai Dirigenti regionali";

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 1° Agosto 2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. per i motivi espressi in premessa, di approvare il testo dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e la Provincia di Prato per la realizzazione di una collaborazione finalizzata alla individuazione ed all'avvio di nuovi modelli di sviluppo economico che aumentino la competitività del sistema economico - territoriale dell'area pratese, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2. di dare mandato alla Direzione generale Diritti di Cittadinanza e Inclusione Sociale di procedere, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo, alla predisposizione di tutti gli atti che si renderanno eventualmente necessari per l'attuazione del medesimo e lo svolgimento delle attività in esso previste.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.5 comma 1, lett.f) e dell'art.18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA****REGIONE TOSCANA****E****PROVINCIA DI PRATO**

L'anno 2013 il giorno.....del mese di presso la sede della Regione Toscana di Piazza Duomo, 10 a Firenze, tra:

-, Presidente della Regione Toscana;

-, Presidente della Provincia di Prato;

PREMESSO CHE

- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.49/2011, prevede la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo dell'Area Pratese;

- il citato progetto ha come finalità principale quella di sostenere il processo di riqualificazione e rilancio dello sviluppo e della competitività dell'Area Pratese, attraverso una pluralità di interventi che richiedono il coordinamento dell'azione dei diversi livelli istituzionali coinvolti (Regione, Provincia e Comune);

- in particolare, tra gli obiettivi del progetto integrato per lo sviluppo dell'Area Pratese, sono previsti interventi di sostegno alla ricerca e all'innovazione del sistema produttivo;

CONSIDERATO CHE

La Regione Toscana ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con i Comuni e la Provincia di Prato, approvato con DGRT n.1258 del 27/12/2011, avente ad oggetto la costituzione di un Centro di Ricerca Italo – Cinese al fine di rafforzare la cooperazione e la reciprocità nel campo della ricerca e dell'innovazione tra Italia e Cina;

RITENUTO OPPORTUNO

attivare una collaborazione tra la Regione Toscana e la Provincia di Prato per la realizzazione di un nuovo modello organizzativo - funzionale che aumenti la competitività del sistema economico territoriale dell'Area Pratese, anche attraverso la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento di tecnologia e ponga in essere azioni di integrazione con il Centro di Ricerca Italo - Cinese;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Toscana e la Provincia di Prato si propongono con il presente Protocollo di attivare, negli ambiti di collaborazione di cui all'art.2, le azioni finalizzate alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo - funzionale che aumenti la competitività del sistema economico territoriale, anche attraverso la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento di tecnologia.

Articolo 2 – Ambito di collaborazione

1. Le parti concordano, in particolare, di procedere ad una collaborazione per l'avvio del progetto strategico Parco scientifico e Tecnologico di Prato (d'ora in poi denominato PST) che viene individuato quale prototipo di nuovo modello organizzativo – funzionale per lo sviluppo economico del territorio dell'Area Pratese.
2. Nell'ambito dell'avvio del progetto del PST , le parti concordano di:
 - realizzare servizi e strutture a servizio di nuove imprese hi-tech ed accelerare l'insediamento delle stesse sul mercato;
 - sviluppare filiere tecnologiche d'interesse per lo sviluppo competitivo del tessuto economico pratese;
 - realizzare il confronto sulle condizioni necessarie per l'insediamento del Centro di Ricerca Italo – Cinese nel medesimo PST;
 - migliorare la competitività delle piccole e medie imprese.

3. Le parti altresì concordano che:

- l'avvio del progetto PST risponde al bisogno di crescita innovativa per garantire lo sviluppo di competitività sui mercati;
- il PST rappresenta il soggetto di integrazione e accelerazione della crescita del sistema produttivo.

4. La Regione Toscana si dichiara disponibile a valutare possibili fonti di finanziamento per il sostegno del progetto PST, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli, nonché nei limiti di spesa del patto di stabilità interno.

Articolo 3 – Tavolo tecnico

1. Ai fini della promozione e dell'attuazione delle finalità del presente protocollo è costituito un "Tavolo tecnico", coordinato da e composto da n. rappresentanti per la Provincia di Prato e da n. della Regione Toscana, i cui nominativi saranno successivamente comunicati mediante scambio di note fra le parti.

Articolo 4 – Durata

1. Il Protocollo ha durata sino al termine della presente legislatura e può, per volontà unanime dei soggetti sottoscrittori, essere oggetto di proroga o integrazione.
2. Eventuali modifiche al Protocollo daranno luogo a concordate variazioni dello stesso da recepire con deliberazione della Giunta regionale non soggetta ad ulteriore sottoscrizione

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Per la Provincia di Prato

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 5 settembre 2013, n. 75

Accoglienza visita delegazione cinese della Provincia di Anhui. Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n.20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - RIAC);

Visto la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b) "Spese per l'acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione e cerimonie, ricorrenze festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi";

Richiamato il Titolo VI (Spese di rappresentanza), Parte I del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 19 luglio 2012, n. 48;

Considerato che martedì 10 settembre 2013 una delegazione cinese proveniente dalla Provincia di Anhui, guidata da Wang Mingfang, Presidente dell'Assemblea del Popolo Provinciale, verrà in visita istituzionale nel territorio toscano e in tale occasione è prevista una visita presso il Consiglio regionale;

Valutata la rilevanza dell'iniziativa e ritenuto conseguentemente di prevedere per la visita della delegazione cinese della Provincia di Anhui un incontro istituzionale e l'organizzazione di una cena di accoglienza per una spesa massima non superiore ad euro 1.200,00 iva esclusa;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di prevedere, per la visita della delegazione cinese della Provincia di Anhui, che si terrà martedì 10 settembre 2013 presso il Consiglio regionale, un incontro istituzionale e l'organizzazione di una cena di accoglienza per una spesa massima di euro 1.200,00 escluso Iva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

2. di incaricare il competente ufficio cerimoniale, di dare attuazione alla presente deliberazione, procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)

Il Presidente
 Alberto Monaci

Il Segretario
 Giuseppe Giachi

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Attività Legislative,
Giuridiche ed Istituzionali
Settore di valutazione Impatto Ambientale - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 5 settembre 2013, n. 3544
 certificato il 09-09-2013

Rinnovazione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 49 della L.R. 10/10 e smi in attuazione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 827/2013 relativa al provvedimento di assoggettabilità a V.I.A. di cui al decreto regionale n. 2789/2012 del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico Collelungo in Comune di Roccastrada (GR), proposto dalla Società N.S. S.r.l.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 3294 del 31 luglio 2012, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Valutazione di

Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Vista la L. 241/1990 e smi,

Visto il precedente decreto dirigenziale n. 2789 del 26 giugno 2012 avente ad oggetto “D. Lgs. 152/06 e smi, art. 20, L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Provvedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto dell’impianto fotovoltaico “Collelungo”, situato nel Comune di Roccastrada (GR), proposto da N.S. Srl. Provvedimento conclusivo.”, con il quale, all’esito della Verifica, veniva disposta la sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale per le motivazioni di cui in premessa al decreto medesimo;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 827 del 8 marzo 2013 che ha accolto l’appello della Società N.S. avverso l’ordinanza cautelare del TAR Toscana n. 725/2012 ed – in riforma di quest’ultima -ha disposto la sospensione degli effetti del suindicato decreto regionale concernente il provvedimento di assoggettabilità a VIA dell’impianto fotovoltaico Collelungo di cui in oggetto, sulla base delle seguenti argomentazioni e conseguenti statuizioni: “.....ritenuto invece che il quinto motivo, inerente la decisione di assoggettare a VIA il progetto di impianto fotovoltaico presentato, riproponga censure di contraddittorietà e carenza motivazionale, già svolte nel ricorso di primo grado, meritevoli di positiva deliberazione in questa sede, visto che dei tre presupposti adottati a sostegno del provvedimento:

1) sull’impatto paesaggistico, nei pareri acquisiti si riferisce di una mitigazione in seguito alla riduzione della superficie dell’impianto ed in particolare: “la nuova perimetrazione riduce la percettibilità della zona dalle visuali dei centri maggiori e dalle strade provinciali ... l’impianto è visibile solo in parte dai punti di maggior rilievo altimetrico l’intera area sarà delimitata da una recinzione provvista di schermature arboree realizzate con vegetazione autoctona” (parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 14.2.2012);

2) sulle radiazioni ionizzanti, nel provvedimento impugnato non si forniscono ulteriori ragguagli;

3) sull’ambiente idrico ed il rischio di esondazione del Torrente Gretano, gli apporti partecipativi delle competenti autorità (Bacino regionale Ombrone e Consorzio bonifica grossetana) sono favorevoli;

Ritenuto che, in ragione delle deduzioni dell’appellante, sussista anche il pericolo di pregiudizio lamentato, consistente nell’aggravio procedimentale, fonte di oneri economici, nonché nel rischio di antieconomicità del

progetto, a causa della regressione tariffaria prevista dalla normativa agevolativa di settore; Considerato pertanto che in conseguenza della sospensione del provvedimento impugnato, la regione dovrà rideterminarsi alla luce dei profili ora rilevati e che, per la complessità delle questioni trattate e la delicatezza e sensibilità degli interessi coinvolti,.....”;

Preso atto che l’ordinanza giudiziale di cui trattasi ha evidenziato profili di contraddittorietà e carenza motivazionale nel provvedimento di specie, con particolare riferimento agli aspetti inerenti l’impatto paesaggistico, le radiazioni non ionizzanti, l’ambiente idrico e rischio di esondazione del Torrente Gretano, di conseguenza ordinando alla Regione di rideterminarsi al riguardo, sia pure nelle more del pronunciamento sul merito del TAR Toscana, pronuncia -quest’ultima -sollecitata dallo stesso Consiglio di Stato nella sua ordinanza;

Rilevato che le statuizioni del Consiglio di Stato investono la parte motivazionale del decreto di Verifica (concernente i citati aspetti ambientali), questa Autorità competente ha ritenuto di darvi attuazione avviando una fase di rinnovazione dell’istruttoria del procedimento di screening in questione al fine di rivalutare le questioni segnalate e, conseguentemente, esplicitarne le motivazioni eliminando i vizi ravvisati in sede giurisdizionale;

Dato atto che, ai fini istruttori di cui sopra, si è ritenuto di indire una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. e della L.R. n. 40/2009 e succ. mod. ed int., quale sede più appropriata ed opportuna ove effettuare la rivalutazione delle componenti ambientali in parola acquisendo l’apporto tecnico di competenza di tutti i soggetti pubblici interessati e già coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità svolto nel 2011/2012 sull’impianto medesimo;

Dato atto che lo svolgimento del “nuovo” iter procedimentale in seno alla citata Conferenza di Servizi – come si esplicherà nel dettaglio più avanti -ha comunque poi, da subito, evidenziato un ampliamento dell’indagine istruttoria per l’esigenza di procedere all’esame istruttorio di nuova documentazione tecnico-descrittiva, inerente proposte migliorative dell’opera, presentata in due riprese dalla società proponente relativamente al progetto dell’impianto fotovoltaico in oggetto;

Considerato che, pertanto, il procedimento, essenzialmente teso a verificare la correttezza delle motivazioni in esecuzione della predetta ordinanza, si è di fatto arricchito di nuovi elementi, e che, gli esiti istruttori cui è pervenuta la Conferenza di servizi -che peraltro questa Autorità procedente ritiene di far propri come sarà chiarito nel prosieguo – conducono a riformare parte delle disposizioni (motivazioni) del decreto impugnato a

fronte della accertata risoluzione di alcune delle tematiche ambientali, pur nella conferma della determinazione finale di assoggettabilità a VIA del progetto in esame, permanendo, tuttora, la rilevanza degli impatti dell'opera sulla componente paesaggistica secondo gli accertamenti e le motivazioni adeguatamente espresse nel parere di competenza acquisito al procedimento e condivise ai fini della presente nuova decisione;

Considerato inoltre - sotto diverso profilo - che il provvedimento di screening n. 2789/2012, sospeso nei suoi effetti in forza della pronuncia cautelare di secondo grado suindicata, è comunque attualmente esistente non avendo in questa fase subito un annullamento giudiziale bensì la richiesta di approfondimento e chiarimento dei motivi in relazione all'istruttoria in esso documentata e che, tuttavia, alla luce della nuova istruttoria afferente il progetto così come modificato dal proponente nelle sue ultime proposte, nonché dei mutati, anche se in parte, relativi esiti istruttori, necessita di relativo aggiornamento;

Ritenuto pertanto necessario - alla luce delle considerazioni di cui sopra - richiamare in questa sede gli aspetti progettuali e le caratteristiche territoriali dell'area interessata dall'opera così come proposti, descritti ed acquisiti nell'ambito della Verifica definita con il decreto n. 2789/2012 e relativa istruttoria ivi documentata, evidenziando - a seguire - i contenuti delle proposte migliorative che hanno formato oggetto dell'iter procedimentale espletato dalla Conferenza di servizi indetta e convocata ai fini del riesame del progetto, in esecuzione della suindicata ordinanza giudiziale, nonché le conclusioni raggiunte in quella sede a fronte della complessiva rinnovata attività istruttoria riportata nei verbali delle rispettive riunioni e che sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

A. Sull'istruttoria effettuata nel 2011/ 2012 (si riporta di seguito la narrativa del Decreto n. 2789 del 26.6.2012).

“... Visto che:

la Società N.S. S.r.l., con domanda depositata in data 9.9.2011, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità per il progetto dell'impianto fotovoltaico denominato Collelungo, situato nel Comune di Roccastrada (GR) in località Aratrice, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prescritta presso le Amministrazioni interessate;

il Proponente ha provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo pretorio dei Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico di uno specifico avviso in data 21.09.2011;

il procedimento di verifica è stato avviato il giorno 21.09.2011;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010, ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione;

il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con note del 27.9.2011 e del 14.10.2011 ha chiesto i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate, degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;

in data 17.11.2011 è stata avanzata al Proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

in data 23.1.2012 il Proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta;

il Proponente ha provveduto alla pubblicazione di uno specifico avviso di avvenuto deposito della documentazione integrativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del Comune di Roccastrada il 1.2.2012 ed all'albo pretorio del Comune di Civitella Paganico il 2.02.2012;

il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con note del 3.2.2012, ha chiesto i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate, degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati sulla documentazione integrativa;

la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla domanda di avvio del procedimento di settembre 2011 e dalla documentazione integrativa depositata nel gennaio 2012;

Dato atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato al suolo, su terreni agricoli, con potenza nominale complessiva pari a circa 48 MWp. Il sito di progetto è posto nel Comune di Roccastrada in Provincia di Grosseto, in località Aratrice;

i centri abitati di Civitella Marittima e Roccastrada sono posti a 4,75 km in direzione E-NE e 3,90 km in direzione NO rispettivamente;

i terreni interessati sono destinati a seminativo e pascolo;

la superficie complessiva dell'intervento è pari a circa 96 ha, mentre la superficie occupata dall'impianto vero e proprio è di circa 80 ha;

l'impianto si compone di 210.000 moduli in silicio policristallino, dotati di trattamento antiriflesso, collocati su 9.500 strutture porta moduli fisse (pertanto l'impianto non è ad inseguimento solare). Le strutture portamoduli sono collegate al suolo mediante pali avviati o infissi (diametro 120 mm, profondità 1,5 m), senza l'utilizzo di calcestruzzo di fondazione. Le strutture sono poste in file parallele ad una distanza di circa 5 m l'una dall'altra;

sono inoltre previsti dispositivi di conversione (inverter e trasformatori BT/MT) che trasformeranno la cor-

rente continua, fornita dai pannelli, in corrente alternata. Sono distribuiti secondo un sistema di sottocampi della potenzialità pari a 1 circa MW ciascuno. Tali sistemi di trasformazione sono posti all'interno di un numero di strutture (shelter), ognuno di dimensioni planimetriche di circa 50 m² e altezza di 3 m;

cavidotti interrati in media tensione convogliano l'energia prodotta ad una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT che eleva la corrente a 132 kV; una linea elettrica a 132 kV collega la sottostazione al punto di connessione con l'esistente elettrodotto 132 kV Paganico – Larderello, facente parte della rete elettrica nazionale;

l'area interessata è delimitata con recinzione metallica dell'altezza di 2 m sorretta da montanti metallici o in legno infissi al suolo posti ad un interasse medio di 2,5 m, dello sviluppo lineare complessivo di circa 13.650 m. Sono previsti varchi di accesso, un impianto di illuminazione ed uno di videosorveglianza;

nella parte bassa (per un'altezza di 50 cm) la recinzione ha un maglia di 25 x 25 cm per consentire il passaggio di specie animali di piccole e medie dimensioni, evitando nel contempo il transito di specie di grossa taglia che potrebbero danneggiare l'impianto (ad esempio cinghiale e capriolo), per le quali sono previsti alcuni corridoi di passaggio;

le superfici impermeabilizzate sono inferiori a 1.500 m², mentre quelle inghiaiate ammontano a circa 6.000 m²;

la durata della fase di costruzione è prevista in circa un anno;

la durata della vita utile in esercizio è stimata in 25 anni;

i terreni interessati dall'impianto vengono inerbiti e gestiti mediante pascolo ovino e sfalci;

è prevista la messa a dimora di elementi vegetazionali lineari lungo il perimetro e all'interno dell'impianto al fine di mitigarne l'impatto visivo; è altresì prevista la messa a dimora di specie vegetali rampicanti lungo la recinzione dell'impianto;

durante l'esercizio dell'impianto è previsto il lavaggio dei pannelli con sola acqua. Sono stimabili 13 lavaggi all'anno, l'impiego di circa 1,75 l a pannello per un totale di acqua utilizzata all'anno in media compreso tra 400 e 1000 m³. L'acqua viene approvvigionata da un lago artificiale esistente, destinato all'irrigazione, posto in prossimità del podere La Cooperativa;

l'energia prodotta è stimabile in circa 1.250 MW h per ogni MW di potenza installata. La perdita di efficienza dei pannelli è prevista nello 0,8% all'anno;

il progetto dell'opera prevista, così come descritto ai capoversi precedenti e risultante dalla documentazione integrativa presentata, risulta ridotto, per scelta del proponente, rispetto al progetto nella versione iniziale, secondo la documentazione allegata alla domanda di avvio del procedimento. Infatti il progetto nella versione iniziale aveva le seguenti caratteristiche salienti: potenza di 55 Mwp; superficie complessiva di circa 130 ha; superficie propria dell'impianto di circa 100 ha; 240.000 moduli; 11.000 strutture portamoduli; recinzione dello sviluppo di 16.700 m. Il proponente ha previsto l'eliminazione della porzione nord dell'impianto in modo da mantenere una distanza di 1,5 km dalla S.P. n. 21 del Terzo;

Dato atto che:

presso il Settore Valutazione di impatto ambientale sono pervenute 4 osservazioni:

n.	Data invio	Data ricezione	Mittente	Oggetto
1	31.10.2011	4.11.2011	Comitato Val di Farma	Ricorda i precedenti procedimenti amministrativi che hanno riguardato l'area in oggetto; prende in esame la normativa in materia di impianti fotovoltaici; segnala le caratteristiche agricole e rurali dell'area; analizza principalmente l'impatto visivo dell'opera, quanto previsto da PIT, PTC e Piano strutturale, l'utilizzo dei suoli, il drenaggio delle acque, il microclima, l'alterazione dei suoli, effetti sull'agricoltura e sull'agriturismo, la denominazione di origine Monteregio e la IGP; esamina gli aspetti inerenti l'occupazione e i benefici per la collettività, il rischio idraulico, il fabbisogno energetico, lo sviluppo ed il turismo sostenibile, aspetti procedurali. Chiede che si visiti il sito per rendersi conto delle sue caratteristiche; che l'opera sia sottoposta a VIA; che i cittadini vengano adeguatamente informati.

2	4.11.2011	11.11.2011	Fondo Ambiente Italiano, FAI	Prende in esame principalmente: il PIT, la tutela del paesaggio agrario ed il rischio idraulico lungo il Torrente Gretano; la zona del DOC del Montereccio; la L.R. 11/2011 in materia di impianti fotovoltaici; il PTC di Grosseto; la contrarietà del FAI alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Chiede la sottoposizione a VIA dell'impianto.
3	5.3.2012 Nota inoltrata via e mail	14.3.2012	Un cittadino di Roccastrada	Prende in esame principalmente: le caratteristiche del progetto presentato; la localizzazione dell'impianto; l'impatto visivo dell'impianto; il posizionamento del fotovoltaico sui tetti. Esprime parere contrario sul progetto.
4	14.3.2012	15.3.2012	Comitato Val di Farma	Prende in esame principalmente: attività agricole presenti nella zona e denominazione di origine; benefici economici dell'opera limitati a pochi; consumo improprio di suolo; impatto visivo dell'impianto; contenuti del D.Lgs. 28/2011 e del D.L. 1/2012. Chiede: la sottoposizione a VIA del progetto, così come deciso per tre impianti in Comune di Manciano; effettiva e tempestiva informazione; risposta scritta motivata alle argomentazioni presentate; effettuazione di un sopralluogo sul sito di progetto. Esamina le modalità di informazione in merito alle integrazioni presentate dal proponente.

il Proponente, in merito alle osservazioni sopra riportate, ha presentato le proprie considerazioni;

di tali osservazioni del pubblico e delle conseguenti considerazioni del Proponente si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria condotta;

Dato inoltre atto che:

la Provincia di Grosseto nel proprio parere del 19.3.2012 esprime quanto segue:

Le integrazioni al progetto preliminare riguardano il ridimensionamento dell'impianto fotovoltaico, a seguito delle osservazioni espresse dai vari Enti nel procedimento di verifica di assoggettabilità. Dal punto di vista progettuale, la potenza dell'impianto passa da 55 MW a 48 MW, a seguito dell'adattamento alla fascia di tutela ambientale di 1500 ml. dalla S.P. 21. Una parte del progetto, riguardante l'ubicazione della sottostazione AT-MT ed una porzione di terreno a nord (nelle vicinanze del podere S. Lorenzo), interessa un'area non idonea alla realizzazione di centrali fotovoltaiche, secondo la perimetrazione vigente approvata con DCRT 68/2011.

In proposito, si ritiene di precisare che la suddetta area a nord risulta contemplata come area idonea nella proposta di modifica presentata dal Comune di Roccastrada, ai sensi del p. 3 della DCRT 68/2011, e di cui ne è stato preso atto da parte della Provincia con DGP 223 del 26.11.2011, trasmessa (con nota Prot. 19578 dell'08.02.2012) alla Regione Toscana come proposta di riprogettazione, ad oggi, ancora in corso di definizione.

Per quanto attiene gli impatti sugli assetti idrogeologici, si rileva che un'ampia area di fondovalle, interessata dal progetto in esame, ricade nella classe di pericolosità geologica più elevata (P4) del quadro conoscitivo del vigente Piano strutturale del Comune di Roccastrada, per cui si evidenzia la necessità che il Comune valuti l'applicabilità dei divieti dell'art. 142 della LRT 66/2011, in merito alle nuove "disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico" (... nelle aree classificate dai piani strutturali ... , come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili ...).

Fatta salva l'applicazione delle norme sopra indicate, si evidenzia che la proposta progettuale (con innalzamento dei pannelli fotovoltaici all'interno dell'area ritenuta, dallo studio di progetto, esondabile per tempi di ritorno duecentennali) non ha valutato il rischio potenziale connesso alla capacità erosiva e alla forza dirompente delle acque che in fase di esondazione potrebbero divelgere e trascinare le strutture portanti ed i pannelli fotovoltaici sovrastanti, con possibili conseguenze dannose per persone e cose; pertanto si ritiene che la realizzazione dell'intervento dovrebbe essere condizionata alla messa in sicurezza idraulica dell'area, secondo un'ipotesi che preveda la realizzazione di un bacino di compenso o di opere similari. Pertanto, considerata la dimensione dell'intervento tale da assumere rilevanza comunale e sovracomunale, non risulta possibile escludere la pre-

senza di effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, si ritiene pertanto necessaria, per lo studio di tali aspetti e l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, una approfondita e compiuta valutazione del progetto in questione ricorrendo ad una valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 52 e seg. della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i.;

il proponente, con nota del 10.4.2012, ha trasmesso alcune osservazioni ed integrazioni al suddetto parere della Provincia, in merito a : adeguamento area di occupazione; assetti idrogeologici e pericolosità geologica; rischio idraulico e capacità erosiva delle acque; considerazioni in merito all'esclusione o meno dalla VIA;

in relazioni a tali osservazioni ed integrazioni, la Provincia di Grosseto comunica quanto segue:

Considerato che nel proprio contributo la Provincia esprime solo l'auspicio del ricorso alla Valutazione di Impatto Ambientale, che l'Autorità competente per il procedimento in oggetto è il Settore Valutazione Impatto Ambientale e che secondo quanto contenuto nelle osservazioni e integrazioni presentate dal proponente, questa Provincia non ha tenuto "nella necessaria considerazione quanto l'Ufficio VIA Regionale abbia già valutato in virtù di una attenta e approfondita valutazione di merito", si rimane in attesa delle Vs. determinazioni in merito;

il Comune di Roccastrada nel parere del 20.10.2011 esprime quanto segue:

Vista la richiesta di parere pervenuta Ns. Prot. n. del 29.09.2011 da parte della Regione, avente ad oggetto richiesta di parere ai sensi dell'art. 49 c.2 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità del progetto di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da 55 MWp in località Collelungo, in Comune di Roccastrada (GR) - Proponente N.S. srl;

Dato atto che, a cura del proponente N.S. srl. sono stati trasmessi gli elaborati tecnici a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità così come da elenco riportato sulla nota nostro prot. n. 13329 del 12.09.2011;

Vista la comunicazione da parte della Regione Toscana d'avvio della procedura in data 21.09.2011 con la pubblicazione sul BURT n. 38 dell'avviso da parte del proponente;

Considerato:

che il Comune di Roccastrada ha sottoscritto in data 22.12.2009 il protocollo d'intesa in materia di sviluppo di energie rinnovabili di cui alla DGM n. 184 del 16.12.09 promosso dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto in sintesi con gli obiettivi di:

- procedere in tempi ristretti all'avvio delle procedure, all'istruttoria e al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, sulla base delle rispettive competenze degli Enti;

- di sottoscrivere, nella fase di adozione della variante urbanistica, Accordi di Programma tra i soggetti pub-

blici ed i soggetti privati interessati, al fine di impegnare quest'ultimi a realizzare gli impianti previsti nei tempi definiti, favorendo l'impiego di mano d'opera locale, con ricadute in termini di riqualificazione, ricerca, trasferimento tecnologico e produzione e, più in generale, di sviluppo nel territorio per la reale costituzione della filiera di energie rinnovabili;

- di avviare le procedure ordinarie o gli Accordi di pianificazione (ex L.R. 1/2005 e D.Lgs. 4/2008 per la VAS), che si rendono necessari ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, conseguenti alla previsione di interventi per la realizzazione di "centrali" volte allo sfruttamento di FER;

che l'area interessata dal progetto di cui trattasi ricade, ai sensi del Piano Strutturale, nell'Ambito Territoriale della collina coltivata, Subistema B5 Piana dell'Aratrice e Quadrone, sub sistema interamente ad esclusiva funzione agricola, normato all'art.17 delle NTA di PS e cartografato alla tav.13 di PS. Ricade in classe III del Piano Comunale di Classificazione Acustica;

che sull'area incide il vincolo idrogeologico R.D.3267/23, LRT 39/00 e DPGRT 48/R dell'08.08.2003. (Tav.2c di PS). Parte dell'area d'intervento, non interessata dall'impianto fotovoltaico vero e proprio, ricade nel Vincolo aree boscate Tav. 14 I, vincolo sistema acque Tav.2a Dlgs. 42/04 ss.mm.ii.. L'area è classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico in parte come "dominio geomorfologico e idraulico forestale" in parte "dominio idraulico ed in parte "eventi alluvionali 2004";

che il Comune ha avviato un procedimento di variante ai propri strumenti urbanistici con la Delibera di Giunta Comunale la DGM n. 181 del 14.12.10 avente a oggetto "LRT 01/05 e ss.mm.ii. artt 15 e succ. avvio del procedimento di variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per lo sviluppo dell'energie da fonti rinnovabili FER e individuazione di una area da destinare a grandi centrali fotovoltaiche in Loc. Piana Aratrice/Quadrone -fase iniziale processo di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione Integrata nomina del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione;

che la suddetta DGM n. 181 del 14.12.10 di avvio del procedimento di variante individua, "come area vocata per i grandi impianti destinati alla produzione di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico con potenza maggiore di 10 MWp, la piana dell'Aratrice/Quadrone già indicata nel Piano strutturale vigente come sub-sistema B5 per una superficie ipotizzabile di 100 ha e un totale ipotizzabile di 55 MWp installati come obiettivo da raggiungere fatte salve le migliori tecnologie che consentano potenze superiori a parità di superficie";

che in data 22.12.2010, con avviso pubblico n°18630 affisso per le pubbliche vie, diffuso su stampa e web, si è reso noto che sono stati messi a disposizione del pubblico, ai fini del processo di valutazione ambientale strate-

gica/integrata, la delibera di avvio del procedimento e il documento preliminare iniziale di valutazione integrata/ valutazione ambientale strategica nonché, i documenti in essi richiamati;

che con le note ns prot 18832 e 18867 del 29.12.10, sono stati chiesti i contributi ai soggetti competenti in materia ambientale indicati nella DGM 181/10 e nel suo allegato;

che quanto pervenuto sia da parte dei cittadini e degli Enti entro la data indicata del 29.01.11, è stato pubblicato ed è visibile sul sito web del Comune www.roccestradagovernodelterritorio.it al link Urbanistica/Varianti in corso;

che con nota n° 2091 del 08.02.11 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 21 febbraio 2011 ore 10,30 – Sala Consiliare del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art 23 della LRT 40/09 e art14 L. 241/90, per gli apporti e gli atti previsti ai sensi dell'art 15 della LRT n° 01/05 ess.mm.ii. nonché, per la consultazione ai fini della definizione dei contenuti del rapporto ambientale di VAS ex art 23 e succ LRT n° 10/10;

che a seguito della prima individuazione delle aree non idonee effettuata dalla Regione Toscana, prima con DGR 13/12/2010 n.8 “Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al DM 10 settembre 2010 alla installazione di impianti fotovoltaici a terra” e poi con la LRT n° 11/11, la Provincia di Grosseto con DGP n° 120 del 16.06.2011 ha inviato, dopo aver sentito i Comuni, la sua proposta di deperimetrazione alla Regione Toscana;

che il procedimento di variante urbanistica risulta quindi sospeso in attesa della individuazione delle aree non idonee agli impianto fotovoltaici da effettuarsi da parte del Consiglio della Regione Toscana ex art 7 LRT 11/11;

Preso atto della Proposta di deliberazione al C.R. N 31 del 03-10-2011, con la quale la Giunta regionale formula al Consiglio la propria proposta la quale come risulta dalla cartografia allegata al suddetto atto deperimetre dalle aree non idonee gran parte dell'area interessata dall'impianto soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a via di cui trattasi;

che in data 11.10.11 si è svolto un sopralluogo congiunto con i tecnici della Regione, della Provincia e del Proponente da cui è emersa la necessità di integrare il progetto in alcuni aspetti fra cui quello riguardante la cabina di allaccio alla linee Terna di alta tensione;

Visto il D.lgs 152/06 e la LRT 10/10 e loro ss.mm.ii.;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Comunica

Il parere favorevole condizionato all'insediamento proposto ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con le seguenti prescrizioni:

- eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua da parte di impianti deve ottenere il preventivo nulla osta dell'autorità idraulica competente; -il progetto definitivo deve

escludere qualsiasi eliminazione di piante di alto fusto o di linee di alberature o cespugli presenti sull'area;

- il progetto definitivo deve rispettare quanto indicato nell'art. 7 del Regolamento Comunale per il Vincolo Idrogeologico (comunicazione avvio lavori);

- il progetto definitivo deve assicurare che gli eventuali scavi siano eseguiti in modo da non creare dissesti del versante o scoscendimenti dei fronti di scavo, pertanto devono avvenire in stagione idonea e/o essere provvisti degli adeguati sistemi di protezione della franosità;

- il progetto definitivo deve prevedere la realizzazione, precedentemente all'impianto del cantiere una regimazione delle acque superficiali meteoriche in maniera che queste non creino pericolose interferenze con gli scavi o le attività di cantiere;

- i terreni di scavo possono essere conguagliati in loco oppure essere riutilizzati in altro sito (qualora ne ricorrano le condizioni – vedi art. 186 D.Lgs. 152/2006) oppure essere smaltiti secondo la normativa vigente sui rifiuti;

- nel caso di conguaglio in loco i terreni non dovranno modificare l'assetto naturale del terreno o creare ostacolo alla vegetazione arborea eventualmente presente e dovranno essere allocati con strati successivi e ben compattati per non creare fenomeni di dissesto;

- il progetto definitivo deve prevedere il completo inerbimento con specie idonee delle superfici interessate dall'impianto, in modo da evitare fenomeni di concentrazione dei deflussi meteorici e facilitare l'evapotraspirazione; il progetto definitivo deve prevedere impiantistica idonea allo smaltimento dei liquami sia durante la fase di cantiere che in caso di presenza di guardiania;

- sono comunque fatte salve le norme degli strumenti della pianificazione e atti di governo del territorio nonché le tutele previste dai piani sovraordinati;

- il Comune si riserva una nuova espressione di parere nel caso di presentazione di integrazioni progettuali;

il Comune di Civitella Paganico nel parere del 25.10.2011 esprime quanto segue:

Il progetto di realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da 55 MWp in loc. Collelungo comporta una considerevole trasformazione territoriale.

Il terreno impegnato, ben cento ettari, è posto sul confine con il Comune di Civitella Paganico, che pertanto potrebbe risentire in maniera notevole degli impatti visivi conseguenti alla realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto.

Nello studio effettuato si afferma che l'effetto più macroscopico del mutamento di percezione si avrà da alcuni fabbricati limitrofi, nei confronti dei quali saranno adottate misure di mitigazione necessarie per ridurre la percezione visiva del parco; si afferma inoltre che da Civitella M.ma lo stesso non potrà vedersi in alcun modo e che dai crinali secondari la percezione visiva dell'im-

pianto sarà limitata alla distinzione di un diverso aspetto cromatico dello sfondo.

Questa Amministrazione ritiene che la percezione visiva dal crinale di Civitella M.ma sarà notevolmente modificata dall'inserimento del parco in oggetto che assumerà l'aspetto di un "grande lago". Ad oggi sono infatti già visibili i due piccoli impianti realizzati lungo la strada.

Per le ragioni sopra esposte non si ritiene possibile escludere la presenza di effetti negativi sull'ambiente;

il Comune di Civitella Paganico nel parere pervenuto il 15.3.2012 esprime quanto segue:

...viste le modeste variazioni apportate al progetto, si conferma il parere già espresso in data 25.10.2011;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto nel parere del 14.2.2012 rileva quanto segue:

...visti gli elaborati progettuali integrativi trasmessi dal richiedente (acquisiti al prot. n. 1453 del 31 gennaio 2012) dove l'area interessata dall'intervento viene ridotta rispetto a quella precedentemente valutata da 100 ettari a 80 ettari stralciando la zona verso nord; Questa Soprintendenza, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza all'interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., rileva quanto segue:

- l'area interessata è limitrofa ad ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 lettere c-g) del D.lgs. 42/04 e s.m.i. e alla zona mineraria di Podere San Lorenzo che risale all'età medievale;

- la potenza nominale dell'impianto viene ridotta di 10 mWp passando da 55 a 45 MWp e si sviluppa su una superficie di 80 ettari e comprende un'area complessiva di 95.35 ettari (vedi allegato 2 – tavola Ci planimetria di progetto);

- dalla carta della visibilità (allegato 7.i) emerge che la nuova perimetrazione riduce la percettibilità della zona dalle visuali dei centri maggiori e dalle strade principali di percorrenza limitandola alla zona limitrofa all'impianto e alla zona nord ovest verso Roccastrada;

- dalla carta delle intervistibilità (allegato 22) si rileva che dalle zone tutelate, in considerazione della particolare orografia del sito, l'impianto è visibile solo in parte dai punti di maggior rilievo altimetrico;

- la nuova sottostazione, che si sviluppa su un'area di 90x30 metri (allegato 21) interna all'area dell'impianto e sarà delimitata da una recinzione in rete metallica e siepi di mitigazione;

- l'intera area sarà delimitata da una recinzione provvista di schermature arboree realizzate con vegetazione autoctona, i corridoi ecologici sono limitati alla zona est dell'impianto, mentre sono presenti le schermature vegetali tra le interfila delle vele fotovoltaiche;

- le strutture di sostegno dei pannelli saranno infisse direttamente nel terreno senza l'utilizzo di plinti di fon-

dazione e i pannelli saranno di tipo policristallino anti riflesso;

- Il cantiere prevede l'utilizzo di strutture prefabbricate che verranno rimosse a completamento dell'impianto che durerà almeno 12 mesi (allegato 20);

Premesso quanto sopra:

Visto il D.M. del 10/9/2010 – linee guida per l'auto-rizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Vista la tabella di cui all'Allegato A della L.R. 11/2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia);

Visto che le aree dove è previsto l'impianto ricadono in prossimità di un ambiti soggetti a vincolo paesaggistico;

questa Soprintendenza ritiene che, anche se la nuova perimetrazione rispetto alla precedente richiesta riduce in parte gli effetti negativi a carico di beni culturali e/o paesaggistici limitrofi (allegato 22- carta delle intervistibilità), il progetto venga assoggettato a V.I.A.

Si conferma quanto già precedentemente ribadito da questo ufficio di riflettere sulla possibilità di ulteriori interventi di tale estensione nel territorio comunale di Roccastrada e di utilizzare in alternativa le aree industriali e/o artigianali esistenti;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nel parere del 24.2.2012 esprime quanto segue:

... esaminata la documentazione progettuale trasmessa dal soggetto proponente e le successive integrazioni, questa Soprintendenza rileva che l'area destinata all'impianto fotovoltaico ricade in zona a rischio archeologico. L'area infatti, pur non essendo sottoposta a provvedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale, ed in particolare è prossima all'area mineraria di età medievale di Podere San Lorenzo. Le opere di movimentazione terra pertanto possono avere risultanze negative, a parere di questa Amministrazione, sul potenziale patrimonio archeologico. Si richiede pertanto che per le opere in questione venga elaborato un apposito studio di impatto ambientale, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, corredato da un elaborato specifico riguardante l'impatto archeologico dell'intervento, redatto da soggetto in possesso di requisiti coerenti con i contenuti di detto elaborato ...

Indica alcune prescrizioni, dato il potenziale archeologico dell'area, nel caso in cui le medesime opere venissero escluse dalla VIA;

il Bacino Regionale Ombrone il 2.3.2012 rileva che le integrazioni presentate evidenziano un ridimensionamento dell'impianto in progetto, ma non comportano variazioni sostanziali e che nel complesso possa essere confermato quanto già indicato nel precedente contributo:

L'impianto in progetto ricade in un'area interessata dagli eventi alluvionali 2004, determinati dal torrente Gretano, dal fosso Fonte Avolino e dal fosso Mandrione, così come indicato nel PAI vigente. L'impianto non ricade nelle aree di pertinenza fluviale di cui all' art. 9 delle norme di PAI.

Sulla base dello studio presentato, l'impianto non ricade in area esondabile per portate con $Ti < 20$ anni ed i pannelli vengono posizionati in condizioni di sicurezza idraulica senza incremento di rischio in altre aree, in relazione alla piena con $Tr < 200$ anni. L'intervento non risulta inoltre in contrasto con le previsioni generali di messa in sicurezza del PAI.

Per quanto sopra si ritiene che l'intervento possa essere considerato coerente con gli obiettivi di PAI a condizione che tutte le opere previste vengano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica senza incremento di rischio in altre aree;

il Consorzio Bonifica Grossetana il 4.11.2011 rileva quanto segue:

“In riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto, si comunica che questo ufficio,

- esaminati gli elaborati grafici-descrittivi del progetto;

- preso atto che l'intervento interferisce con alcuni corsi d'acqua in gestione al Consorzio;

- considerato che l'area oggetto dell'intervento ricade secondo il P.A.I. In zona di dominio idraulico interessato anche da eventi alluvionali dell'anno 2004;

esprime, fatti salvi i diritti di terzi, limitatamente alle proprie competenze connesse alla funzione istituzionale di attività manutentiva dei corsi d'acqua ai sensi della L.R.34/94 e s.m.i., parere favorevole al riguardo a condizione che siano osservate le sotto elencate indicazioni per lo sviluppo della successiva fase di progettazione:

- che gli impianti di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere installati alle distanze minime dai corsi d'acqua dettate dal R.D. 523/1904;

- che sia tenuto conto che la zona è soggetta a eventi alluvionali come evidenziato anche dalla carta dei battenti idraulici in progetto, e soggetta a piene con trasporto di materiale solido (alberi, tronchi ecc);

- che non siano attribuiti al Consorzio danni derivanti da eventi di cui al punto precedente; -che eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua con cavi elettrici o impianti siano oggetto di separata richiesta con documentazione più particolareggiata delle opere in progetto;

L'Autorità Idrica Toscana, Conferenza territoriale n°6 Ombrone, il 07.02.2012 esprime quanto segue:

Con la presente si richiede che il proponente N.S. Srl verifichi con il Gestore Unico Acquedotto del Fiora S.p.A. L'esistenza di eventuali interferenze tra i lavori oggetto della richiesta e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nella zona;

L'Acquedotto del Fiora S.p.A., nel parere del 22.2.2012 esprime quanto segue:

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ubicato in Loc. Collelungo nel comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, questa azienda, ..., tiene ad informare della congruità delle reti riportate nel progetto ed a prescrivere una fascia di rispetto di 2,50 mt lineari su ambo i lati. Tuttavia non si può escludere la presenza di reti private non gestite da Acquedotto del Fiora;

Considerati gli impatti significativi positivi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in esame:

- riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, diminuzione dell'utilizzo di combustibili fossili (espressa come risparmio di TEP, tonnellate equivalenti di petrolio);

- contributo al raggiungimento delle previsioni di cui al Piano di Indirizzo Energetico Regionale (D.C.R. 47/2008), nonché contributo al raggiungimento delle quote di energia prodotta da fonti rinnovabili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

- benefici socio economici per la comunità locale, principalmente in fase di costruzione;

- sensibilizzazione del pubblico all'uso delle energie rinnovabili;

Considerato che:

- l'area interessata è limitrofa, ma esterna, ad ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 lettere c (corsi d'acqua) e g (boschi e foreste) del D.Lgs. 42/2004 e alla zona mineraria di Podere San Lorenzo che risale all'età medievale;

- l'area interessata dall'impianto, pur non essendo sottoposta a provvedimenti di tutela in materia archeologica emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale, ed in particolare è prossima all'area mineraria di età medievale di Podere San Lorenzo;

- il sito di impianto non ricade all'interno di aree naturali protette, né di Siti di Importanza Regionale (SIR, che comprendono SIC e ZPS);

- sull'area interessata dal progetto incide il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 39/2000;

- in base agli strumenti urbanistici comunali il progetto ricade in aree a funzione agricola;

- in riferimento al P.I.T. avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16/06/2009, il Comune di Roccastrada ricade nella scheda d'ambito paesaggistico 35 "Entroterra Grossetano". In relazione ai valori naturalistici e antropici presenti nello specifico ambito territoriale ed alle possibili

trasformazioni, la suddetta scheda di paesaggio, fornisce i seguenti criteri, obiettivi ed azioni d'intervento:

- tutela delle aree collinari dell'entroterra grossetano, caratterizzate da una morfologia più ondulata con ampie colture specializzate a seminativo semplice, quasi prive di formazioni vegetali agroforestali e con una maglia poderale tipica della colonizzazione dell'Ente Maremma;

- massima limitazione della sottrazione di suolo agroforestale per finalità diverse da quelle dell'imprenditoria legata alle attività agricole ed alle attività di coltivazione ed uso del bosco;

- considera il territorio collinare rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica;

- tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale tramite la conservazione dell'andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato e la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti;

l'intervento ricade in classe III del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Roccastrada;

nell'area vasta sono localizzati altri due impianti fotovoltaici a terra, uno in Comune di Roccastrada e uno in Comune di Civitella Paganico, posti lungo la S.P. n. 21 del Terzo;

la Provincia di Grosseto ha rilevato che un'ampia area di fondovalle, interessata dal progetto in esame, ricade nella classe di pericolosità geologica più elevata (P4) del quadro conoscitivo del vigente Piano strutturale del Comune di Roccastrada;

una parte del progetto, riguardante l'ubicazione della sottostazione di trasformazione ed una porzione di terreno a nord (nelle vicinanze del Podere S. Lorenzo), interessa un'area non idonea alla realizzazione di centrali fotovoltaiche, secondo la perimetrazione vigente, approvata con D.C.R. n. 68/2011. La suddetta area prossima al Podere San Lorenzo risulta contemplata come area idonea nella proposta di modifica alla perimetrazione presentata dal Comune di Roccastrada, ai sensi della citata D.C.R. n. 68/2011, e di cui è stato preso atto da parte della Provincia con D.G.P. n. 223/2011.

La suddetta proposta è stata inviata alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della citata D.C.R.68/2011, ma il relativo iter amministrativo non si è concluso;

Visto:

- che la Soprintendenza di Siena ritiene che, anche se la perimetrazione finale dell'impianto riduce in parte gli effetti negativi a carico di beni culturali e/o paesaggistici limitrofi, il progetto debba essere assoggettato a V.I.A.;

- che la medesima suggerisce di riflettere sulla possi-

bilità di ulteriori interventi di tale estensione nel territorio comunale di Roccastrada e di utilizzare in alternativa le aree industriali e/o artigianali esistenti;

- che la Soprintendenza archeologica ritiene che le opere di movimentazione terra possono avere risultanze negative sul potenziale patrimonio archeologico e suggerisce che per le opere in questione venga elaborato un apposito studio di impatto ambientale, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, corredato da un elaborato specifico riguardante l'impatto archeologico dell'intervento;

- che la Provincia di Grosseto, considerata la dimensione dell'intervento tale da assumere rilevanza comunale e sovracomunale, ritiene non risulti possibile escludere la presenza di effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, e ritiene pertanto necessaria, per lo studio di tali aspetti e l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, una approfondita e compiuta valutazione del progetto in questione ricorrendo ad una valutazione di impatto ambientale;

- che il Comune di Civitella Paganico, in merito all'impatto visivo del progetto sul proprio territorio, non ritiene di escludere la presenza di effetti negativi sull'ambiente;

Dato atto di quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; dal D.M. 15.3.2012 relativo agli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi (cosiddetto *burden sharing*); dalla L.R. 11/2011 e smi in materia di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di energia; dalla D.C.R. 68/2011 in materia di individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2011; dalla D.G.P. di Grosseto 223/2011 in merito alla presa d'atto delle segnalazioni di errori materiali pervenute dai Comuni di Arcidosso, Cinigiano, Manciano e Roccastrada e trasmissione alla Regione Toscana;

Preso atto che:

dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, delle osservazioni e delle relative controdeduzioni del proponente, non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale;

gli effetti negativi significativi determinati dal progetto sull'ambiente e le relative necessarie misure di mitigazione da individuarsi sono relativi a:

- il paesaggio in termini di percezione visiva da zone facenti parte dei Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico ed alterazione del carattere del territorio rurale

per il periodo di esercizio dell'impianto. La realizzazione dell'impianto in esame in un'area agricola della Valle del Torrente Gretano, che risulterebbe interessata da moduli fotovoltaici per una superficie di circa 80 ha, determinerebbe la modifica radicale, per circa 25 anni, delle caratteristiche rurali della porzione in esame dell'entroterra grossetano;

- le radiazioni non ionizzanti prodotte dalle infrastrutture elettriche;

- l'ambiente idrico in relazione

- alle conseguenze per l'impianto in caso di esondazione del Torrente Gretano e dei relativi affluenti di destra;

- alle modalità utilizzate, con riguardo alla recinzione dell'impianto, al fine di non determinare ostacolo al deflusso delle acque, non aumentare il livello di pericolosità in altre aree né precludere l'accesso ai corsi d'acqua interessati da parte degli Enti competenti al controllo ed alla manutenzione;

Ritenuto pertanto necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto opportuno raccomandare al Proponente, di prendere in esame, nell'ambito della progettazione definitiva e del S.I.A. necessari ai fini dell'attivazione della procedura di V.I.A., tra l'altro:

- gli aspetti progettuali dell'opera principale (impianto fotovoltaico) e delle opere connesse interne (fabbricati, viabilità, infrastrutture elettriche, recinzione, impianto di illuminazione e di allarme, i sistemi di prevenzione incendi e di difesa dagli incendi esterni, eventuali volumi idraulici di compenso, ecc.) ed esterne al medesimo (cavidotti di collegamento alla rete elettrica nazionale, sottostazioni elettriche, viabilità di accesso, ecc.);

- tutte le fasi del ciclo di vita dell'impianto (costruzione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento, dismissione e riutilizzo, recupero o smaltimento delle relative componenti), gli impatti sullo stato delle componenti ambientali interessate, le necessarie misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio in relazione agli impatti significativi che verranno individuati;

Visto che, con lettera del 4.6.2012, sono stati comunicati alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, motivi risultanti dalla bozza di Decreto dirigenziale che è stata allegata in copia, e che la Società, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta lettera (avvenuto in data 8.6.2012), non ha presentato osservazioni o documenti scritti ...";

B. Sull'istruttoria effettuata nel 2013.

Dato atto preliminarmente che il decreto dirigenziale

n. 2789 del 26 giugno 2012 conclusivo della Verifica in argomento -immediatamente contestato dalla Società proponente con lettera del 10/09/2012 inerente la richiesta/diffida di annullamento in autotutela della decisione di assoggettabilità a VIA di cui al citato decreto, previa richiesta di convocazione di apposita Conferenza di servizi ai fini di una riforma in tal senso - era stato innanzitutto confermato mediante formale risposta del 8/10/2012, non essendosi ravvisata nella specie la ricorrenza di presupposti tali da giustificare la riapertura del procedimento;

Preso atto della successiva emanazione della già citata ordinanza cautelare di secondo grado n. 827/2013 che, nel sospendere l'efficacia del provvedimento di assoggettabilità a VIA di cui al decreto suindicato, ha contestualmente ordinato all'autorità regionale procedente di rideterminarsi riguardo alle motivazioni del medesimo provvedimento;

Dato atto che, allo scopo -come detto -l'amministrazione ha ritenuto di indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. e della L.R. n. 40/2009 e succ. mod. ed int., quale sede appropriata ed opportuna nella specie al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate e di rivalutare le componenti ambientali evidenziate dal giudice e concernenti l'impatto paesaggistico, le radiazioni non ionizzanti, l'ambiente idrico ed il rischio di esondazione del Torrente Gretano;

Dato atto che, pertanto, con lettera prot. A00GRT/98977/P.140.10 del 11/04/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana, è stata convocata la suddetta Conferenza di servizi alla quale sono stati invitati tutti i soggetti pubblici interessati e già coinvolti nel precedente procedimento di Verifica di assoggettabilità relativamente all'impianto fotovoltaico in oggetto -nonché, a fini meramente partecipativi, anche la Società proponente - e che l'attività istruttoria della stessa si è concretamente articolata nelle tre riunioni del 6 e 22 maggio ed in quella successiva del 19 giugno 2013, come specificamente documentato nei relativi verbali che si allegano al presente decreto quali parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegati A, B, C);

Visto che nel corso della prima seduta del 6 maggio 2013 la Società proponente N.S. ha depositato un nuovo Elaborato tecnico/descrittivo volto ad introdurre alcune misure di mitigazione e che, come si evince dal relativo verbale (All. A), nello specifico, la Relazione illustrativa prende in esame i seguenti aspetti: impatti paesaggistici; radiazioni non ionizzanti; ambiente idrico e rischio di esondazione del Torrente Gretano:

per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il proponente evidenzia che l'impianto risulta esterno alle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui alla DCR 68/2011; nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con Decreto 2789/2012, il medesimo aveva presentato studi specifici relativi alla visibilità dell'impianto, predisposti dall'Università di Firenze. Il progetto mantiene in essere la tipica maglia a campi chiusi (prevista dal PIT e dal PTC) e prevede schermature vegetali. Dal punto di vista cromatico, l'impianto a distanze superiori a 1,5-2 km tende ad assumere cromie tendenti al grigio e confondersi con il territorio: a tal proposito il proponente allega alcuni fotoinserti. Nell'area dell'impianto i terreni saranno gestiti tramite pascolo ovino: il proponente allega una relazione di sintesi sugli interventi programmati di ordine agronomico.

Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici il proponente rimanda allo studio dell'Università di Siena depositato nell'ambito della verifica di assoggettabilità e nel precedente procedimento di VAS di competenza del Comune di Roccastrada. Il proponente prende quindi in esame il parere della Soprintendenza di Siena ed il parere della Soprintendenza Archeologica, presentati nell'ambito del procedimento di verifica e ricorda che il progetto non interessa direttamente aree soggette a vincolo paesaggistico ma è limitrofo a aree vincolate (boschi e corsi d'acqua) e che i movimenti di terra connessi al progetto sono molto limitati. Il proponente indica alcune proposte mitigative per la riduzione degli impatti del progetto:

- riduzione dell'estensione (di circa 10 ha) e della potenzialità (di circa 3-4 MW) dell'impianto, per adeguarlo alla perimetrazione finale di cui alla DCR 68/2011; l'impianto avrà una potenza di 45 MW circa ed una superficie di circa 85 ha (superficie effettivamente occupata dall'impianto fotovoltaico circa 70 ha). Il ridimensionamento dell'impianto interessa la porzione settentrionale, più elevata e visibile del medesimo;

- accorpamento della sottostazione di trasformazione a quella di connessione (consegna) in rete, in località Pian di Peri. Nel progetto che è stato oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità la superficie prevista per la sottostazione di trasformazione era di 30x90 m (2.700 m²) e la superficie prevista per la stazione di connessione / consegna era di 100x50 m (5.000 m²); la sottostazione accorpata, di trasformazione e connessione (consegna), avrebbe una superficie di 80x65 m (5.200 m²);

per quanto attiene alle radiazioni non ionizzanti, il proponente ritiene che le stesse non abbiano nessun impatto relativamente alle opere in oggetto. Propone inoltre, quale misura di mitigazione, la collocazione della sottostazione di trasformazione, accorpata con quella di connessione (consegna), nei pressi del punto di connessione all'elettrodotto Larderello – Paganico; inoltre il collegamento tra l'impianto e la stazione di tra-

sformazione/connessione avverrà in MT e non più in AT, come previsto dal progetto esaminato in sede di verifica di assoggettabilità;

per quanto riguarda l'ambiente idrico ed il rischio di esondazione del T. Gretano, il proponente richiama lo studio idraulico presentato nell'ambito della verifica di assoggettabilità nonché il parere del Bacino regionale Ombrone. Il proponente evidenzia altresì di avere accertato l'impossibilità del manifestarsi di qualsiasi azione erosiva e dirompente da parte delle acque esondanti dal T. Gretano; di avere provveduto a collocare sul territorio le recinzioni in modo da garantire l'accesso e la transibilità lungo i corsi d'acqua, di confermare l'intenzione di realizzare il bacino di compenso lungo il Torrente Avolino. Con riferimento agli eventi alluvionali del 2004, secondo il proponente i medesimi sono riconducibili alla mancata manutenzione e pulizia dell'alveo. Per quanto riguarda la recinzione il proponente precisa che:

- nessuna recinzione sarà posta ortogonalmente ad ostacolo del naturale deflusso delle acque, ma le recinzioni saranno poste ad una distanza minima di 5 m e mai in modo perpendicolare;

- sarà garantita la manutenzione programmata dei fossi interessanti l'area;

- sarà garantita l'accessibilità ed il transito lungo l'intero sviluppo dei fossi;

Visto che inoltre, in data 14 giugno 2013, è stata acquisita al protocollo regionale (158944/P 140 20) -come da verbale del 19/06/2013 (All. C) -ulteriore documentazione depositata dalla società proponente N.S., concernente "Approfondimento Aspetti Paesaggistici e Archeologici", comprensiva di un Elaborato Tecnico (TAVOLA 1) e di una Relazione Illustrativa di Approfondimento; oltre ad una Nota integrativa elaborata dall'Università di Siena in merito alle mitigazioni:

il proponente, nell'elaborato predisposto dall'Università di Siena, indica, quale ulteriore misura di mitigazione visiva dell'impianto, la realizzazione di nuove fasce vegetazionali composte da specie arboree ed arbustive. Le suddette fasce hanno funzione di schermatura della visibilità dei pannelli e di accrescere le nicchie ecologiche a disposizione per la fauna selvatica;

nell'elaborato Relazione illustrativa di approfondimento aspetti paesaggistici e archeologici, il proponente:

- riepiloga l'evoluzione verificatasi nel tempo per quanto riguarda il layout dell'impianto in esame, in termini di progressiva riduzione della superficie di terreno impegnata e propone quale ulteriore misura di mitigazione una ulteriore riduzione finalizzata alla salvaguardia della percezione visiva dal Podere San Lorenzo, a seguito della quale l'impianto presenterebbe una superficie totale di 79,5 ha circa ed una superficie effettivamente occupata di circa 67 ha;

- evidenzia che la riduzione di superficie riguarda la

porzione settentrionale dell'impianto, quella maggiormente visibile sia dalle brevi che dalle lunghe distanze;

- evidenzia che le proposte schermature vegetali interposte all'impianto fotovoltaico ripartiscono l'opera in settori più piccoli e rappresentano soluzioni di continuità che contribuiscono a smorzare la percezione. A tal proposito vengono presentati ulteriori fotoinserti;

- prende in esame gli effetti positivi sulla visibilità dell'impianto dovuti alla riduzione della superficie del medesimo e svolge alcune considerazioni in merito all'alterazione delle caratteristiche del paesaggio rurale;

- presenta alcune sezioni paesaggistiche del territorio interessato dall'impianto e provvede a darne descrizione: sezione dalla S.P. 21 de Il Terzo; sezione dalla S.C. dell'Aratrice; sezione dal Podere San Lorenzo; sezioni e viste da Montorsi, Poggio del Termine e Podere Immacolata;

- riassume le caratteristiche progettuali dell'impianto per quanto riguarda la stazione di consegna / connessione; le cabine elettriche d'impianto; le strutture facenti parte dell'impianto di illuminazione; le schermature vegetali, presentandone delle fotosimulazioni;

- prende in esame gli effetti sul paesaggio dovuti allo svolgimento delle temporanee attività di cantiere, per quanto riguarda: il modellamento del terreno; i cavidotti interrati interni ed esterni all'impianto, la posa dei pannelli; l'installazione della cabine elettriche; la realizzazione della recinzione; i cablaggi elettrici; la realizzazione delle schermature vegetali; la fase successiva alla conclusione del cantiere, presentando le relative fotosimulazioni;

- indica gli impatti cumulativi dell'impianto in esame con i due impianti fotovoltaici esistenti posti sulla SP n. 21, a circa 1,5-2 km;

- esamina gli aspetti archeologici del sito di progetto con particolare riferimento al Podere San Lorenzo e propone una ulteriore misura di mitigazione consistente nella ricognizione archeologica superficiale e profonda preventiva;

Preso atto che la Conferenza di servizi ha effettuato la rivalutazione, anche alla luce dei nuovi elaborati documentali, delle tematiche ambientali poste a base delle motivazioni del precedente decreto di assoggettabilità a VIA del 26 giugno 2012 n. 2789, ed oggetto di osservazioni da parte del Consiglio di Stato, come nel dettaglio riportato dai già citati verbali allegati al presente atto (Allegati A, B, C) e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;

Visto in particolare il verbale conclusivo 19 giugno 2013 della citata Conferenza di servizi, che costituisce l'All. C al presente atto, dal quale si evince che: "... l'approfondita attività istruttoria svolta dalla presente Conferenza sul progetto di impianto fotovoltaico "Collelungo", alla luce delle integrazioni progettuali prodotte

dal proponente e di tutti i pareri e contributi tecnici pervenuti ed acquisiti nel corso di tale nuova fase di indagine, tenuto conto altresì delle osservazioni agli atti nonché della stessa istruttoria tecnica espletata nel corso della precedente Verifica di assoggettabilità, conduce a formulare – oggi - le seguenti considerazioni:

- il progetto in esame, nella sua configurazione aggiornata risultante dalla ulteriore riduzione dell'estensione, non rientrerebbe più fra le aree non idonee così come oggi definite ed individuate con la Delibera C.R. n. 68/2011, ricadendo pertanto interamente in territorio esterno alle stesse: risulterebbe pertanto superata la problematica rilevata nell'istruttoria originaria;

- con riferimento agli aspetti relativi alle radiazioni non ionizzanti, le misure di mitigazione previste dal proponente nella Relazione depositata il 6.5.2013 rappresentano un miglioramento del progetto per il previsto accorpamento delle sottostazioni di trasformazione e connessione in rete e per il passaggio da AT a MT dell'elettrodotto di collegamento tra l'impianto e la stazione elettrica di connessione;

- con riferimento agli aspetti relativi all'ambiente idrico e rischio idraulico le misure di mitigazione previste dal proponente nella Relazione depositata il 6.5.2013 rappresentano un miglioramento del progetto per le modalità di realizzazione della recinzione dell'impianto in corrispondenza dei corsi d'acqua, tenuto conto della previsione realizzativa di un bacino idrico di compenso;

- che tuttavia, quanto all'impatto paesaggistico, la ulteriore riduzione progettuale di cui trattasi e le informazioni raccolte nel corso della attuale indagine non consentono comunque di escludere la presenza di impatti negativi significativi del progetto in esame, così come esplicitato in particolare nel dettaglio nell'ultimo parere della Soprintendenza e pertanto si rende necessario un procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto medesimo";

Dato altresì atto dei successivi documenti pervenuti: nota 20 giugno 2013, Prot. n. 10128, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, indirizzata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con richiesta delle rispettive valutazioni di competenza e, dunque, trasmessa solo per conoscenza all'Ufficio regionale precedente; nota del Settore regionale "Tutela e Gestione delle Risorse Idriche", Prot. n. 32/INT. del 13/06/2013 ma pervenuta il 26/06/2013, che esprime il contributo tecnico di competenza con prescrizioni per le successive fasi progettuali e di esecuzione dell'opera; e rilevato che i contenuti ivi riscontrati non incidono, in quanto tali, sulle conclusioni raggiunte dalla Conferenza che, pertanto, restano invariate;

Ritenuto di far proprie le risultanze istruttorie della Conferenza di Servizi a fronte del rinnovato accertamento delle circostanze di fatto nonché della esplicazione

delle relative ragioni che confermano la necessità di assoggettare a VIA il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" in oggetto, sia pure – come anticipato in premessa – sulla base di motivazioni in parte modificate rispetto a quelle poste a sostegno della determinazione di cui al decreto impugnato;

Ritenuto pertanto – alla luce dell'istruttoria svolta -di condividere le considerazioni relative all'impatto sulla componente paesaggistica come in dettaglio espresse nel parere della competente Soprintendenza del 19.6.2013 -evidenziato nel verbale del 19.06.2013, costituente Allegato C al presente atto, nonché allegato al presente Decreto (Allegato D) -come tali di ostacolo all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA e dalle quali questa Autorità competente non ritiene di discostarsi;

Ritenuto inoltre, in correlazione ai contenuti del suindicato parere della Soprintendenza, di esprimere le conseguenti valutazioni alla luce degli elementi di verifica di cui all'Allegato D alla L.R. 10/2010 e s.m.i. – quale metodologia da seguire ai fini della decisione, da parte dell'autorità competente, circa la esclusione o meno di un progetto dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale - evidenziando che, tra detti criteri, particolarmente rilevanti per il caso in esame sono:

- le caratteristiche del progetto con riferimento alle dimensioni del medesimo ed alla notevole estensione di terreni agricoli non urbanizzati che sarebbero interessati dalla posa in opera dei pannelli e delle strutture connesse (cabine elettriche, sottostazione elettrica, ecc.);

- la durata dei relativi impatti sulla percezione paesaggistica del contesto di inserimento per un orizzonte temporale di lungo periodo (20 – 25 anni), corrispondente alla presunta durata in esercizio dell'impianto in esame;

- l'entità degli impatti paesaggistici (entità rilevante in considerazione della visibilità di ampie porzione dell'impianto in esame dai centri abitati maggiori, Roccastrada e Civitella, e da numerosi tratti stradali accessibili al pubblico). Le proposte di mitigazione visiva dell'impianto avanzate dal proponente e consistenti in schermature vegetali non sono risolutive in considerazione dell'estensione senza significative soluzioni di continuità dei campi fotovoltaici previsti;

- l'impatto cumulativo con altri progetti, con particolare riferimento ai due impianti fotovoltaici in esercizio posti a nord dell'impianto di Collelungo, lungo la S.P. del Terzo, visibili contestualmente all'impianto in esame dalle visuali più ampie, e riportati anche nella cartografia allegata al sopraccitato parere della Soprintendenza, di cui all'Allegato D al presente Decreto;

Considerato, quindi, che all'esito del presente procedimento di riesame – tenuto conto dei pareri e contributi

tecnici acquisiti nonché delle osservazioni e relative controdeduzioni pervenute ed acquisite, tutti riportati nei verbali allegati -per tutte le motivazioni sopra espresse e richiamate non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale, risultando pertanto necessario disporre la sottoposizione del progetto in questione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Dato atto che, con propria lettera del 25/06/2013, sono stati comunicati alla Società proponente N.S. S.r.l., ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'adozione di un provvedimento di esclusione dalla VIA dell'opera in questione;

Visto che, mediante fax studio legale del 12 luglio 2013, la Società proponente ha formulato le proprie "Deduzioni ai fini dell'art. 10 bis della legge 241/90";

Dato atto che le suddette deduzioni prendono in esame i seguenti aspetti:

- a. le dimensioni dell'impianto, in termini di potenza o estensione, che non costituiscono di per sé dei parametri da prendere in considerazione nella decisione dell'Autorità competente in merito alla sottoposizione a VIA di un progetto;

- b. la durata degli impatti dell'impianto sulla percezione paesaggistica;

- c. l'entità degli impatti paesaggistici in considerazione della visibilità di ampie porzioni dell'impianto dai centri abitati maggiori. A tal proposito viene evidenziata la posizione dei Comuni di Roccastrada e Civitella in sede di Conferenza di servizi; viene altresì evidenziato che in sede di Conferenza il proponente ha depositato delle simulazioni recanti l'inserimento dell'impianto nel paesaggio e che un impianto è sempre e comunque visibile;

- d. l'impatto cumulativo con altri progetti, in considerazione del fatto che il progetto in esame insiste su di un'area deperimetrata dalla Regione Toscana e che il vicino impianto della Società Agricola Gretano è stato escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità.

Le deduzioni evidenziano che la sottoposizione a VIA del progetto lo renderà economicamente non più realizzabile e che, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle radiazioni non ionizzanti ed alla pericolosità idraulica, la sola Amministrazione che ritiene necessaria la procedura di VIA è la Soprintendenza. Nelle conclusioni si chiede la non sottoposizione a VIA del progetto; in via subordinata che la decisione venga rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 14 quater comma 3 della L. 241/1990);

Dato atto che, in relazione alle suddette deduzioni, l'autorità procedente ha ritenuto opportuno acquisire anche il pronunciamento dei soggetti pubblici partecipanti alla Conferenza dei servizi citata, provvedendo a trasmetterle con relativa comunicazione PEC del 22/7/2013;

Visto che in relazione alle sopra citate deduzioni presentate dal proponente sono pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- Settore Rifiuti e Bonifiche (nota del 27.8.2013);
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (nota del 8.8.2013);

Visto che il Settore Rifiuti ritiene che le deduzioni del proponente non apportano elementi nuovi in merito alle tematiche di competenza del settore;

Visto quanto evidenziato dal contributo della Soprintendenza in data 8.8.2013, che si allega al presente Decreto (Allegato E) e che dal medesimo emerge in particolare che:

- nelle deduzioni e nella documentazione tecnica consegnata dal proponente in sede di Conferenza si conferma l'inevitabile impatto visivo dell'opera;
- l'assoggettabilità a VIA non implica il diniego dell'autorizzazione di un impianto ma solo un'ulteriore valutazione delle probabili interferenze;
- le procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità sono autonome e distinte;
- per le motivazioni espresse nel proprio parere del 19.6.2013 (Allegato D al presente Decreto) la Soprintendenza condivide un provvedimento di assoggettabilità a VIA del progetto in esame;

Rilevato inoltre che, relativamente alle deduzioni del proponente:

- i parametri: dimensione del progetto, cumulo con altri progetti, durata degli impatti ed entità degli impatti costituiscono alcuni degli elementi di verifica per la decisione dell'Autorità competente sulla possibile esclusione o meno di un progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, elementi riportati all'Allegato D alla L.R. 10/2010 e smi. Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della L.R. 10/2010 l'Autorità competente sulla base degli elementi di cui al citato Allegato D, decide se possa o meno essere esclusa la presenza di possibili effetti negativi significativi sull'ambiente e quindi se il progetto debba o meno essere sottoposto a VIA;
- inoltre, il parametro dimensione assume particolare rilevanza nelle decisioni che vengono assunte nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, come evidenziato dall'articolo 2 comma 1 della Direttiva VIA (Direttiva 2011/92/UE): "Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede

un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto";

- per quanto riguarda in particolare l'entità degli impatti causati dal progetto sul paesaggio della Valle del Torrente Gretano i medesimi sono da ritenersi negativi e significativi sulla base delle condivisibili motivazioni esplicitate dalla competente Soprintendenza nel proprio articolato e circostanziato parere del 19.6.2013 (Allegato D) e confermate nel successivo parere del 8.8.2013 (Allegato E);

- per quanto riguarda le competenze in materia di paesaggio, il Comune di Roccastrada (titolare al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in esame, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi e della L.R. 1/2005 e smi), in sede di Conferenza dei Servizi, non si è dichiarato per la sottoposizione a VIA dell'impianto; tuttavia si evidenzia che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del citato D.Lgs. 42/2004, il parere del competente Soprintendente è vincolante;

- l'impatto negativo e significativo del progetto sul paesaggio è stato evidenziato nei sopra citati pareri della competente Soprintendenza anche alla luce dei rendering dei luoghi, depositati dal proponente nel corso della Conferenza di Servizi;

- un impianto fotovoltaico, essendo realizzato in esterno ed in aree aperte, è di per sé visibile; tuttavia le circostanze nelle quali un impianto alteri la percezione paesaggistica del contesto di inserimento dipende, oltre che dall'estensione del progetto, anche dalla morfologia dei luoghi e dalla presenza o meno sul territorio di vegetazione arborea di tipo areale (boschi) o lineare (filari) e dalla presenza o meno di punti di vista fruibili. Pertanto pur essendo in generale gli impianti fotovoltaici visibili, ve ne sono alcuni che non determinano impatti negativi significativi ed alcuni che possono causare impatti negativi significativi, come quello in esame. A tal proposito si richiama il sopracitato art. 2 comma 1 della Direttiva VIA, secondo il quale le decisioni nell'ambito delle valutazioni ambientali devono essere prese sulla base, oltre che della natura del progetto (impianto fotovoltaico nel caso in esame) e delle sue dimensioni, anche della relativa ubicazione, cioè delle specifiche caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area interessata dall'impianto e del territorio circostante;

- per quanto attiene l'impianto fotovoltaico della Gretano Società Agricola, posto in Comune di Civitella Paganico a breve distanza in direzione nord rispetto all'impianto in esame, il medesimo, a seguito di una procedura di verifica, è stato escluso dalla VIA con Decreto n. 4677 del 30.9.2009. Tale impianto è tuttavia di dimensioni (occupa un superficie di 6265 m², pari 0,6265 ha) e di potenza (0,999 MW) estremamente inferiori rispetto al progetto in esame ed inoltre, evidentemente, essendo

stato presentato e valutato prima della presentazione del progetto in esame, non fu necessaria la valutazione degli impatti cumulativi con l'impianto in oggetto;

- il fatto che l'impianto in oggetto ricada in area idonea all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra (L.R. 11/2011 e D.C.R. 68/2001) non significa che il medesimo debba essere automaticamente valutato positivamente e autorizzato, ma è condizione necessaria ma non sufficiente per la positiva valutazione ambientale e per l'autorizzazione;

- per quanto attiene la richiesta di rimessione della decisione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 14 quater comma 3 della L. 241/1990, si richiama quanto già espresso nel verbale della Conferenza di Servizi del 19.6.2013, laddove veniva chiarita la natura istruttoria e non decisoria della Conferenza, convocata al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

Ritenuto che, per quanto attiene alla proposta delineata nel messaggio e-mail dell'Avvocato del proponente in data 13.6.2006, citata tra l'altro nel parere della Soprintendenza del 19.6.2013 (Allegato D), la medesima contenga un'ipotesi progettuale completamente diversa rispetto a quella di cui al Decreto 2789/2012, in termini di estrema riduzione della superficie interessata dall'impianto, e che, ove ritenuto opportuno dal proponente, tale proposta deve essere tradotta in uno specifico progetto sulla base del quale richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento di valutazione e/o di autorizzazione;

Rilevato che i contributi suesposti – non avendo il proponente fornito nuovi elementi idonei a superare i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 – finiscono per confermare le valutazioni già espresse dai Soggetti medesimi in sede di Conferenza di Servizi;

Considerato che, in effetti, le singole argomentazioni esposte al riguardo dal proponente sono da ritenersi non idonee ad indurre questa autorità competente a mutare la propria decisione risultando le stesse non condivisibili, innanzitutto in generale, per motivi connessi alla funzione della procedura di screening che se è volta di per sé ad individuare "...possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente..." -come giustamente evidenziato dal proponente – tuttavia, perviene a tale risultato solo previo espletamento di una apposita attività tecnico-discrezionale, di ...verifica... appunto, che l'autorità pubblica svolge in applicazione di specifici criteri di valutazione tecnica indicati nell'Allegato D alla L.R. 10/10 (nonché Allegato V alla parte II del Codice dell'Ambiente), come espressamente previsto dalla normativa di specie di cui all'art. 49 della legge citata. Mediante tale metodologia, infatti, si tiene conto delle caratteristiche e della localizzazione dei progetti nonché delle caratteristiche dell'impatto potenziale, ed è alla luce

di tali criteri che assumono rilievo i parametri della dimensione, della durata, della entità, del cumulo dei progetti, così che l'impatto riferito ad un progetto dipende proprio dalla valutazione globale di dette componenti e da una completa conoscenza delle medesime;

Quanto, infine, alla specifica osservazione sotto il particolare profilo dell'impatto cumulativo, e contestuale riferimento ad altro progetto in precedenza valutato positivamente in quell'area, si evidenzia, oltre a quanto riportato in precedenza, che il richiamo non risulta pertinente dato che il citato impianto – esaminato nel 2009 -presentava caratteristiche e dimensioni alquanto diverse ed inferiori (potenza nominale pari 999 kWp ed occupazione di superficie di 6265 mq), tant'è che di lì a breve -tramite modifica del D. Lgs. 152/06 apportata con la L.99/09 -i progetti di fotovoltaici, quando di potenza inferiore ad 1 Mw (come nel richiamato caso di specie) furono poi addirittura esonerati dalla sottoposizione alla procedura di screening ambientale;

Ritenuto pertanto di ribadire le valutazioni conclusive così come sopra esplicitate anche tenuto conto di quanto ulteriormente considerato in merito alle deduzioni ex art 10 bis della L. 241/90 presentate dal proponente in data 12 luglio 2013 e ritenuto in particolare che, per quanto riguarda la componente ambientale "paesaggio", pur tenendo conto della riduzione della superficie di terreno occupata dall'impianto e delle ulteriori misure di mitigazione, proposte dalla Società N.S. Srl nel corso della Conferenza di Servizi, non possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi dovuti al progetto in esame tali da rendere necessario lo svolgimento di una procedura di VIA, per le considerazioni e le motivazioni esplicitate in precedenza ed in particolare nei pareri della competente Soprintendenza del 19.6.2013 (Allegato D) e del 8.8.2013 (Allegato E);

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 10/2010, alla procedura di VIA, per le motivazioni espresse in premessa e conformemente a quanto verificato e descritto nei verbali allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati A, B, C) nonchè nei pareri della Soprintendenza competente in materia di paesaggio (Allegati D ed E), il progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "Collelungo" presentato dalla società N.S. S.r.l. in località Aratrice nel Comune di Roccastrada (GR);

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto alla Società proponente N.S. S.r.l.;

3) di comunicare il presente decreto alla Provincia di Grosseto, ai Comuni di Roccastrada e Civitella Pagagnico, alla Unione Montana dei Comuni delle Colline Metallifere, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, all'Autorità di ATO n. 6 Ombrone, all'Acquedotto del Fiora S.p.A., all'ARPAT, al Bacino Regionale Ombrone, al Consorzio di Bonifica Grossetana ed agli uffici regionali interessati;

4) di dare atto che il presente provvedimento -per quanto sopra -si pone in sostituzione del decreto regionale di pari oggetto n. 2789 adottato in data 26 giugno 2012 che, come tale, decade.

Si segnala che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge.

La Dirigente
Paola Garvin

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

**Regione Toscana**

**Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico**

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e segg. L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 40/2009 e s.m.i.)

Riunione del 6 maggio 2013
(prima seduta)

Oggetto: Attuazione Ordinanza Consiglio di Stato n. 827/2013 (r.g. 574/2013) di sospensione del provvedimento di assoggettabilità a VIA, di cui al Decreto regionale n. 2789/2012, del Progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" in comune di Roccastrada (GR).

Proponente: Società N.S. Srl

VISTI

- la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.
- la L.R. 40/2009 e s.m.i.
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

LA CONFERENZA DI SERVIZI**PREMESSO che**

- La Società N.S. S.r.l., con domanda depositata in data 9.9.2011, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità per il progetto dell'impianto fotovoltaico denominato Collelungo, situato nel Comune di Roccastrada (GR) in località Aratrice, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prescritta presso le Amministrazioni interessate;

- in data 21.09.2011 il Proponente ha provveduto alla pubblicazione di uno specifico avviso all'Albo pretorio dei Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che tale data ha costituito avvio del procedimento di verifica medesimo;

- l'intervento di progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, come tale rientrante nella tipologia di opere di cui alla lettera b) dell'allegato B1 della L.R. 10/2010 e pertanto da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione;

- a fronte dell'avvio del procedimento di verifica, il Settore VIA procedente, con note del 27.9.2011 e del 14.10.2011, ha richiesto sulla documentazione presentata i pareri ed i contributi tecnici delle

Amministrazioni interessate, degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;

- nella successiva data del 17.11.2011 è stata rivolta al Proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione dallo stesso presentata;

- in data 23.1.2012 il Proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta;

- il Proponente ha provveduto alla pubblicazione di uno specifico avviso di avvenuto deposito della documentazione integrativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del Comune di Roccastrada il 1.2.2012 ed all'albo pretorio del Comune di Civitella Paganico il 2.02.2012;

- il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con note del 3.2.2012, ha chiesto i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate, degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati sulla documentazione integrativa;

- che nel corso del procedimento sono pervenute 4 osservazioni e sulle stesse sono state acquisite relative controdeduzioni del proponente;

- dall'esame istruttorio svolto sul progetto – a fronte della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nonché delle osservazioni e delle relative controdeduzioni del proponente, è emerso che non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale;

- gli effetti negativi significativi determinati dal progetto sull'ambiente e le relative necessarie misure di mitigazione da individuarsi sono relativi a:

- il paesaggio in termini di percezione visiva da zone facenti parte dei Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico ed alterazione del carattere del territorio rurale per il periodo di esercizio dell'impianto. La realizzazione dell'impianto in esame in un'area agricola della Valle del Torrente Gretano, che risulterebbe interessata da moduli fotovoltaici per una superficie di circa 80 ha, determinerebbe la modifica radicale, per circa 25 anni, delle caratteristiche rurali della porzione in esame dell'entroterra grossetano;

- le radiazioni non ionizzanti prodotte dalle infrastrutture elettriche;

- l'ambiente idrico in relazione:

- alle conseguenze per l'impianto in caso di esondazione del Torrente Gretano e dei relativi affluenti di destra;

- alle modalità utilizzate, con riguardo alla recinzione dell'impianto, al fine di non determinare ostacolo al deflusso delle acque, non aumentare il livello di pericolosità in altre aree né precludere l'accesso ai corsi d'acqua interessati da parte degli Enti competenti al controllo ed alla manutenzione;

- si è ritenuto pertanto necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

- con lettera del 4.6.2012, sono stati quindi comunicati alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (motivi esplicitati nella bozza di Decreto dirigenziale che è stata allegata in copia alla comunicazione);

- la Società proponente - nel termine successivo di dieci giorni dal ricevimento della suddetta lettera (avvenuto in data 8.6.2012) - non ha presentato osservazioni o documenti scritti;

- pertanto, con Decreto dirigenziale del 26 giugno 2012 n. 2789, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 49 della L.R. 10/2010, è stato disposto di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale – per le motivazioni espresse nella premessa del medesimo provvedimento –

l'impianto fotovoltaico denominato Collelungo, localizzato nel comune di Roccastrada (GR) in località Aratrice;

- conseguentemente, la Società proponente, con lettera datata 10 settembre 2012 a firma del proprio legale Avv. Antonio Pavan, ha inoltrato al Settore VIA richiesta/diffida di annullamento in autotutela della decisione di assoggettabilità a VIA, di cui al citato decreto 2789/2012, previa convocazione di apposita Conferenza di servizi ai fini di una riforma in tal senso;

- detta richiesta è stata rigettata dal Settore VIA, mediante formale risposta del 8/10/2012, non ravvisandosi nella specie la ricorrenza dei necessari presupposti atti a giustificare la riapertura del procedimento e, più in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni: “.....il procedimento di cui trattasi risulta essere stato condotto e concluso nel rispetto delle modalità procedurali di cui agli artt. 20 del D. Lgs. 152/06 e 48 e 49 della L.R. 10/10, sulla base di approfondita e completa istruttoria ed al momento, peraltro, non si riscontrano elementi sopravvenuti tali da indurre a riesaminare le valutazioni svolte e conseguenti determinazioni così adottate.

Pertanto, ad oggi, non può che confermarsi il provvedimento in oggetto unitamente alle ragioni tecniche ed esigenze ambientali sulle quali lo stesso è stato fondato e che peraltro – si ricorda – non erano state contestate e/o controdedotte, nella fase immediatamente precedente l'adozione del Decreto medesimo, dalla Sua assistita, alla quale pure erano state comunicate ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i.”

VISTO che:

- il progetto - così come risultante dalla documentazione depositata dal proponente nel settembre 2011(avvio del procedimento), nel gennaio 2012 (documentazione integrativa come da richiesta) ed aprile 2012 (integrazioni volontarie) - prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato al suolo, su terreni agricoli, con potenza nominale complessiva pari a circa 48 MWp. Il sito di progetto è posto nel Comune di Roccastrada in Provincia di Grosseto, in località Aratrice;

- i centri abitati di Civitella Marittima e Roccastrada sono posti a 4,75 km in direzione E-NE e 3,90 km in direzione NO rispettivamente ;

- i terreni interessati sono destinati a seminativo e pascolo;

- la superficie complessiva dell'intervento è pari a circa 96 ha, mentre la superficie occupata dall'impianto vero e proprio è di circa 80 ha;

- l'impianto si compone di 210.000 moduli in silicio policristallino, dotati di trattamento antiriflesso, collocati su 9.500 strutture porta moduli fisse (pertanto l'impianto non è ad inseguimento solare). Le strutture portamoduli sono collegate al suolo mediante pali avviati o infissi (diametro 120 mm, profondità 1,5 m), senza l'utilizzo di calcestruzzo di fondazione. Le strutture sono poste in file parallele ad una distanza di circa 5 m l'una dall'altra;

- sono inoltre previsti dispositivi di conversione (inverter e trasformatori BT/MT) che trasformeranno la corrente continua, fornita dai pannelli, in corrente alternata. Sono distribuiti secondo un sistema di sottocampi della potenzialità pari a 1 circa MW ciascuno. Tali sistemi di trasformazione sono posti all'interno di un numero di strutture (*shelter*), ognuno di dimensioni planimetriche di circa 50 m² e altezza di 3 m;

- cavidotti interrati in media tensione convogliano l'energia prodotta ad una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT che eleva la corrente a 132 kV; una linea elettrica a 132 kV collega la sottostazione al punto di connessione con l'esistente elettrodotto 132 kV Paganico – Larderello, facente parte della rete elettrica nazionale;

- l'area interessata è delimitata con recinzione metallica dell'altezza di 2 m sorretta da montanti metallici o in legno infissi al suolo posti ad un interasse medio di 2,5 m, dello sviluppo lineare complessivo di circa 13.650 m. Sono previsti varchi di accesso, un impianto di illuminazione ed uno di videosorveglianza;
- nella parte bassa (per un'altezza di 50 cm) la recinzione ha un maglia di 25 x 25 cm per consentire il passaggio di specie animali di piccole e medie dimensioni, evitando nel contempo il transito di specie di grossa taglia che potrebbero danneggiare l'impianto (ad esempio cinghiale e capriolo), per le quali sono previsti alcuni corridoi di passaggio;
- le superfici impermeabilizzate sono inferiori a 1.500 m², mentre quelle inghiaiate ammontano a circa 6.000 m²;
- la durata della fase di costruzione è prevista in circa un anno;
- la durata della vita utile in esercizio è stimata in 25 anni;
- i terreni interessati dall'impianto vengono inerbiti e gestiti mediante pascolo ovino e sfalci;
- è prevista la messa a dimora di elementi vegetazionali lineari lungo il perimetro e all'interno dell'impianto al fine di mitigarne l'impatto visivo; è altresì prevista la messa a dimora di specie vegetali rampicanti lungo la recinzione dell'impianto;
- durante l'esercizio dell'impianto è previsto il lavaggio dei pannelli con sola acqua. Sono stimabili 1-3 lavaggi all'anno, l'impiego di circa 1,75 l a pannello per un totale di acqua utilizzata all'anno in media compreso tra 400 e 1000 m³. L'acqua viene approvvigionata da un lago artificiale esistente, destinato all'irrigazione, posto in prossimità del podere La Cooperativa;
- l'energia prodotta è stimabile in circa 1.250 MW h per ogni MW di potenza installata. La perdita di efficienza dei pannelli è prevista nello 0,8% all'anno;
- il progetto dell'opera prevista, così come descritto ai capoversi precedenti e risultante dalla documentazione integrativa presentata, risulta ridotto, per scelta del proponente, rispetto al progetto nella versione iniziale, secondo la documentazione allegata alla domanda di avvio del procedimento. Infatti il progetto nella versione iniziale aveva le seguenti caratteristiche salienti: potenza di 55 Mwp; superficie complessiva di circa 130 ha; superficie propria dell'impianto di circa 100 ha; 240.000 moduli; 11.000 strutture portamoduli; recinzione dello sviluppo di 16.700 m. Il proponente ha previsto l'eliminazione della porzione nord dell'impianto in modo da mantenere una distanza di 1,5 km dalla S.P. n. 21 del Terzo;
- l'area interessata è limitrofa, ma esterna, ad ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 lettere c (corsi d'acqua) e g (boschi e foreste) del D.Lgs. 42/2004 e alla zona mineraria di Podere San Lorenzo che risale all'età medievale;
- l'area interessata dall'impianto, pur non essendo sottoposta a provvedimenti di tutela in materia archeologica emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale, ed in particolare è prossima all'area mineraria di età medievale di Podere San Lorenzo;
- il sito di impianto non ricade all'interno di aree naturali protette, né di Siti di Importanza Regionale (SIR, che comprendono SIC e ZPS);
- sull'area interessata dal progetto incide il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 39/2000;

- in base agli strumenti urbanistici comunali il progetto ricade in aree a funzione agricola;
- in riferimento al P.I.T. avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16/06/2009, il Comune di Roccastrada ricade nella scheda d'ambito paesaggistico 35 "Entroterra Grossetano". In relazione ai valori naturalistici e antropici presenti nello specifico ambito territoriale ed alle possibili trasformazioni, la suddetta scheda di paesaggio, fornisce i seguenti criteri, obiettivi ed azioni d'intervento:
 - tutela delle aree collinari dell'entroterra grossetano, caratterizzate da una morfologia più ondulata con ampie colture specializzate a seminativo semplice, quasi prive di formazioni vegetali agroforestali e con una maglia poderale tipica della colonizzazione dell'Ente Maremma;
 - massima limitazione della sottrazione di suolo agro-forestale per finalità diverse da quelle dell'imprenditoria legata alle attività agricole ed alle attività di coltivazione ed uso del bosco;
 - considera il territorio collinare rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica;
 - tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale tramite la conservazione dell'andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato e la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti;
- l'intervento ricade in classe III del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Roccastrada;
- nell'area vasta sono localizzati altri due impianti fotovoltaici a terra, uno in Comune di Roccastrada e uno in Comune di Civitella Paganico, posti lungo la S.P. n. 21 del Terzo;
- la Provincia di Grosseto ha rilevato che un'ampia area di fondovalle, interessata dal progetto in esame, ricade nella classe di pericolosità geologica più elevata (P4) del quadro conoscitivo del vigente Piano strutturale del Comune di Roccastrada;
- una parte del progetto, riguardante l'ubicazione della sottostazione di trasformazione ed una porzione di terreno a nord (nelle vicinanze del Podere S. Lorenzo), interessa un'area non idonea alla realizzazione di centrali fotovoltaiche, secondo la perimetrazione vigente, approvata con D.C.R. n. 68/2011. La suddetta area prossima al Podere San Lorenzo risulta contemplata come area idonea nella proposta di modifica alla perimetrazione presentata dal Comune di Roccastrada, ai sensi della citata D.C.R. n. 68/2011, e di cui è stato preso atto da parte della Provincia con D.G.P. n. 223/2011. La suddetta proposta è stata inviata alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della citata D.C.R.68/2011, ma il relativo iter amministrativo non si è concluso;

DATO ATTO che

- Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso avanzato dalla Società proponente N.S. avverso l'ordinanza cautelare del TAR Toscana n. 725/2012, ed in riforma di quest'ultima, ha disposto con propria Ordinanza n. 827/2013 (r.g. 574/2013) la sospensione degli effetti del decreto regionale n. 2789/2012 inerente il provvedimento di assoggettabilità a VIA dell'impianto fotovoltaico in oggetto;
- nella specie, più precisamente, il giudice ha ravvisato profili di contraddittorietà e carenza motivazionale nel decreto di cui trattasi con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impatto paesaggistico, le radiazioni non ionizzanti e l'ambiente idrico e rischio di esondazione dei Torrente Gretano. ordinando alla Regione di rideterminarsi al riguardo, sia pure nell'attesa del pronunciamento sul merito del TAR Toscana, pronuncia - quest'ultima - sollecitata dallo stesso Consiglio di Stato;
- pertanto, l'Amministrazione procedente, in attuazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella citata

ordinanza, ha ritenuto di procedere ad indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. e della L.R. n. 40/2009 e succ. mod. ed int., quale sede più appropriata ed opportuna ove effettuare la rivalutazione delle componenti ambientali in parola acquisendo l'apporto tecnico di competenza di tutti i soggetti pubblici interessati e già coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità svolto nel 2011/2012 sull'impianto medesimo, così procedendo a rinnovare l'istruttoria relativamente al progetto in argomento al fine di riesaminare le questioni segnalate;

- con lettera prot. A00GRT/98977/P.140.10 del 11/04/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA – Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è stata quindi convocata per la data odierna la Conferenza di Servizi ex artt. 14, comma 1, e segg. della L. 241/90 e s.m.i e della L.R. 40/09 e s.m.i. alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie Regionali nonché le seguenti Amministrazioni interessate per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
Settore tutela e gestione delle risorse idriche
Settore viabilità di interesse regionale
Settore pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio
Settore pianificazione del territorio
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Settore Politiche Agroalimentari, Attività faunistica-venatoria e pesca dilattentistica
Settore Disciplina, Politiche ed Incentivi del commercio e attività terziarie
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto-Siena
Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone
Acquedotto del Fiora
Terna Spa
Provincia di Grosseto
Comune di Roccastrada
Comune di Civitella Paganico
Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
Comunità Montana Colline Metallifere
Consorzio Bonifica Grossetana
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Siena e Grosseto
Soprintendenza Patrimonio Storico-Artistico ed Etnoantropologico

- alla presente Conferenza è stato altresì invitato il proponente;

- comunicazione della presente Conferenza è stata inoltre trasmessa anche ai soggetti osservanti nel precedente procedimento di Verifica;

- l'odierna riunione, avente luogo in data 06.05.2013 presso gli uffici del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 10:30 dalla Responsabile del Settore Paola Garvin che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto-Siena	Francesco Pistone	Responsabile
Autorità di Bacino del Fiume Ombrone	Francesco Pistone	Responsabile
Provincia di Grosseto	Elisabetta Lenzi	Delegata
Comune Roccastrada	Gilberto Nelli	Responsabile
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Siena e Grosseto; Soprintendenza Patrimonio Storico-Artistico ed Etnoantropologico	Patrizia Pisino	Delegata
Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati	Silvia Spadi	Delegata
Settore Pianificazione del Territorio	Luca Signorini	Delegato

sono presenti, in rappresentanza della proponente Società N.S. i Sigg.: Fausto Saccaro, Riccardo Centi, Antonio Pavan, Emanuele Ortimini, Riccardo Ortimini, Lucio Ventrudo, Calvellini Roberto;

sono presenti, in rappresentanza del Comitato osservante Val di Farma, le Sigg.re Loretta Pizzetti e Mariella Polchi;

altresì sono presenti i funzionari del Settore regionale procedente: Anna Liuzzo e Lorenzo Galeotti;

la Responsabile, Paola Garvin, nel chiarire la finalità della presente Conferenza, ha preliminarmente riassunto i vari aspetti del procedimento di Verifica definito nel giugno 2012 relativamente all'impianto fotovoltaico Collelungo” di cui trattasi, nonché le successive vicende al riguardo inerenti le impugnazioni avanzate dalla Società proponente (e davanti al Tar e davanti al Consiglio di Stato), sopra illustrate;

conseguentemente, la Responsabile - avendo richiamato le motivazioni poste a base della determinazione assunta con il decreto 2789/2012 impugnato e che hanno giustificato l'assoggettamento a VIA del progetto in esame - ha precisato che l'odierna Conferenza ha per oggetto il riesame del progetto e relativa documentazione già esistente relativamente alle tematiche ambientali evidenziate nell'ordinanza giudiziale di cui trattasi e che l'attività istruttoria richiesta ai partecipanti consisterà in un approfondimento e rivalutazione di detti aspetti;

in proposito, la responsabile, ha innanzitutto dato atto che sono pervenute al Settore VIA le seguenti comunicazioni:

- Nota dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto datata 02/05/2013, Prot. n. 23474, con la quale “...si conferma il parere precedentemente espresso mediante la nota nostro protocollo n. 4260 del 18/10/2011 allegato...”; (ALL.A)

- Nota del Consorzio di Bonifica Grossetana datata 2 maggio 2013, a firma del commissario straordinario pro-tempore, con la quale l'amministrazione conferma, allegandolo, il proprio parere con prescrizioni già espresso con lettera Prot. n. 6494/24 del 04/11/2011; (ALL.B)

- Nota di Terna Rete Italia datata 6/5/2013, a firma della responsabile, inerente un aggiornamento in relazione alla connessione del progetto alla rete; (ALL. C)

dopo di che ha invitato i presenti a svolgere i rispettivi interventi.

Interviene per il proponente L'Avv. Antonio Pavan, quale delegato dal socio unico della Società proponente N.S. - giusta delega che deposita – evidenziando che l'impianto fotovoltaico in esame costituisce un progetto ambizioso da guardarsi come esempio in Regione Toscana sia per la possibilità di essere finanziato e realizzato insieme alla Società Giga Solar (di cui deposita lettera del 6/5/2013 indirizzata alla società N.S. (ALL.D), che manifesta interesse insieme ad N.S. per questo impianto, sia per l'importante ricaduta occupazionale che ne deriverebbe in fase di realizzazione ed in fase di manutenzione del medesimo. Con riferimento poi agli aspetti ambientali, L'Avv. Pavan ritiene che la società proponente abbia assolto a

qualsiasi tipo di approfondimento e mitigazione individuata in istruttoria, richiamando apposito studio dell'Università svolto al riguardo e ricordando che l'area prescelta è al di fuori delle zone vincolate ex D. Lgs. 42/04 e di quelle archeologiche; peraltro fa presente che oggi, il proponente, provvede a depositare nuovo elaborato tecnico/descrittivo (ALL.E) volto ad introdurre ulteriori misure di mitigazione. In particolare fa riferimento - quanto all'impatto visivo - a specifici fotoinserimenti che dimostrano come oltre i 2 km i pannelli si confondono con la macchia boschiva; quanto alle radiazioni non ionizzanti mette in rilievo la riduzione di potenza e lo spostamento della sottostazione, fattori che determinerebbero un abbassamento delle suddette radiazioni; infine quanto al rischio idrico, dopo aver premesso che l'esondazione verificatasi in passato era causata dalla cattiva manutenzione della rete idrica, sottolinea l'impegno della società ad eseguire regolare manutenzione della stessa. In ultimo segnala l'esistenza di un progetto di coltivazione agricola che di per sé dimostrerebbe il più vasto obiettivo della società ad apportare un generale miglioramento.

Interviene il rappresentante del Settore Rifiuti e Bonifiche, l'Ing. Silvia Spadi, segnalando che nel frattempo è cambiata la normativa e che quindi occorrerebbe acquisire il Piano di utilizzo in tema di gestione delle terre, sottolinea alcuni aspetti relativi alla vasca di decantazione e comunque conclude richiamando il precedente parere del settore che, ricorda, era sostanzialmente positivo.

L'Ing. Francesco Pistone, quale responsabile del Bacino regionale Ombrone e dell'Ufficio del Genio Civile, segnala che erano stati forniti pareri positivi ma condizionati e comunque si riserva di svolgere un esame delle integrazioni oggi depositate dal proponente. Peraltro chiarisce che in materia concorrono anche le competenze della Provincia di Grosseto.

Interviene la rappresentante del Comitato Val di Farma che, facendosi portavoce di circa 400 persone, ribadisce la contrarietà all'impianto per le caratteristiche paesaggistiche del territorio, esaltate dalla stessa Regione Toscana, soprattutto per l'estensione del progetto che giudica esagerata; al riguardo, rinvia alle osservazioni documentali (ALL. F e G) già prodotte nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità e che qui vengono richiamate e nuovamente depositate, con riserva di produrne di ulteriori. Infine precisa che l'esigenza sarebbe non tanto quella di rifiuto dell'impianto ma di assoggettabilità dello stesso alla procedura di VIA dato che altri progetti hanno seguito questo percorso.

Al riguardo replica l'Avv. Pavan il quale fa notare che semmai la questione si pone a livello della legge, più che nella valutazione dei progetti, suggerendo di conseguenza, ai Comitati, di seguire la strada dell'iniziativa popolare per l'abrogazione della medesima;

Segue l'intervento di un socio di N.S. volto a sottolineare l'esigenza occupazionale, altrettanto valida, che riguarda le 300 persone alle dipendenze della società che rappresenta;

La rappresentante della Provincia di Grosseto, l'Arch. Elisabetta Lenzi, si riserva di esaminare le integrazioni presentate dal proponente pur richiamando i contenuti del precedente contributo istruttorio; ritiene poi di dover precisare che l'espressione dell'Ente Provincia, nella specie, non si concretizzerebbe in parere favorevole o contrario ma - trattandosi di procedimento di verifica di assoggettabilità che prevede solo di assoggettare a VIA o escludere da questa un progetto - in un orientamento di tipo più generale;

L'Avv. Pavan chiede che venga verbalizzata detta ultima affermazione.

Il responsabile del Comune di Roccastrada, Ing. Gilberto Nelli, fa presente che l'Ente aveva espresso parere favorevole con prescrizioni in quanto non erano stati ravvisati impatti sconosciuti o non mitigabili che consigliassero di proporre la sottoposizione a VIA dell'impianto in questione che, peraltro, vengono rispettate tutte le perimetrazioni;

Rispetto a tale ultima affermazione interviene il rappresentante del Settore regionale Pianificazione del Territorio, Arch. Luca Signorini, che mostra la cartografia relativa alle aree idonee ed aree non idonee con

riguardo alla zona interessata dall'intervento; sul punto si svolge un confronto anche con i tecnici della Società proponente e viene verificato che il progetto così come risultante dalla cartografia integrata in sede di Conferenza di cui all'Allegato E ricade totalmente in area idonea, come da Delibera regionale C.R. 68 del 26/10/2012 che ha completato l'iter di approvazione della deperimetrazione richiesta dalla Provincia;

Conclude gli interventi l'Arch. Patrizia Pisino su delega della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la quale, avendo premesso che in questa sede si esprime per entrambe le Soprintendenze (Paesaggistica ed Archeologica), evidenzia, riguardo al progetto in esame, che detti Enti avevano già preso parte al procedimento di VAS e, nel ribadire la preferenza per una localizzazione in strutture industriali piuttosto che agricole, ricorda che, nella precedente istruttoria, la conclusione per l'assoggettabilità a VIA dell'opera in oggetto era in particolare derivata dall'applicazione della L.R. n. 11/11; comunque, oggi, si riserva di esprimersi a seguito della valutazione del nuovo elaborato tecnico depositato dal proponente.

A questo punto, la Responsabile del Settore procedente, preso atto della comune esigenza dei partecipanti di istruire la nuova documentazione e così procedere a riesaminare, alla luce di questa, la documentazione progettuale ed ambientale presentata dal proponente nel corso del procedimento di Verifica definito con il decreto regionale impugnato, decide di aggiornare i lavori della Conferenza proponendo la data del 21 maggio prossimo; a tale proposito, l'Avv. Pavan suggerisce la data del 22 maggio, che viene accolta dalla Conferenza e conseguentemente la successiva riunione rimane fissata per il giorno 22 maggio 2013.

La Responsabile, quindi, conclude i lavori e chiude la prima seduta della Conferenza alle ore 12,30.

Letto, verificato e sottoscritto.

Firenze, 6 maggio 2013

I partecipanti alla riunione	Firma
Francesco Pistone	
Elisabetta Lenzi	
Gilberto Nelli	
Patrizia Pisino	
Silvia Spadi	
Luca Signorini	

Il Responsabile
(Dott. Paola Garvin)



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico**

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e segg. L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 40/2009 e s.m.i.)

Riunione del 22 maggio 2013
(seconda seduta)

Oggetto: Attuazione Ordinanza Consiglio di Stato n. 827/2013 (r.g. 574/2013) di sospensione del provvedimento di assoggettabilità a VIA, di cui al Decreto regionale n. 2789/2012, del Progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" in comune di Roccastrada (GR).
Proponente: Società N.S. Srl

VISTI

- **la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.;**
- **la L. 241/90 e s.m.i.**
la L.R. 40/2009 e s.m.i.
- **il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **la L.R. 10/2010 e s.m.i.;**

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che

- il 6 maggio u. s. si è svolta la prima seduta della presente Conferenza di Servizi durante la quale in sintesi:
- sono state illustrate le finalità della presente Conferenza di Servizi, indetta allo specifico scopo di dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato di cui in oggetto che - avendo sospeso gli effetti del decreto con il quale era stato assoggettato a VIA il progetto inerente l'impianto fotovoltaico "Collelungo" di cui trattasi - ha posto la necessità di riaprire l'istruttoria per poter riesaminare alcune tematiche ambientali che lo riguardano;
 - è stato pertanto chiarito e circoscritto l'ambito dell'attività istruttoria richiesta che, nella specie, deve consistere in un approfondimento dell'impatto paesaggistico, della problematica delle radiazioni non ionizzanti ed infine di quella riguardante l'ambiente idrico e il rischio di esondazione del Torrente Gretano;
 - allo scopo sono stati innanzitutto riepilogati gli elementi progettuali dell'opera in esame nonché le caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area interessata;
 - è stato quindi preso atto delle note tecniche pervenute presso il Settore VIA, quali la Nota dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto del 2 maggio 2013, Prot. 23474, la Nota del Consorzio di Bonifica Grossetana del 2 maggio 2013 nonché quella di Terna Rete Italia del 6 maggio 2013;
 - in questa sede i rappresentanti della società proponente N.S. hanno prodotto - ad integrazione del

progetto dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" - un nuovo elaborato tecnico/descrittivo che è stato consegnato in copia, durante la seduta, a tutti i presenti;

- anche le rappresentanti del Comitato Val di Farma hanno potuto richiamare le loro precedenti osservazioni che sono state ribadite e ridepositate;
- i soggetti partecipanti hanno quindi svolto i rispettivi interventi, anche alla luce della precedente istruttoria così come documentata nel decreto impugnato, e - nel prendere atto di detta ulteriore documentazione progettuale - hanno convenuto di rinviare l'espressione delle nuove rispettive valutazioni tecniche, data l'esigenza condivisa di svolgere apposito esame del materiale ricevuto;
- è stato pertanto disposto un rinvio della Conferenza, fissando una prossima riunione alla data del 22 maggio, al fine di analizzare, ognuno per le proprie competenze, i contenuti dell'elaborato tecnico in questione.

- dell'intera attività istruttoria svolta in quella seduta è stato redatto relativo verbale sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti pubblici presenti, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati:

DATO ATTO che

- con lettera prot. AOOGR/124233/P.140.010 del 10/05/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA – Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è stata quindi convocata per la data odierna la **seconda seduta** della Conferenza di Servizi in oggetto, ex artt. 14, comma 1, e segg. della L. 241/90 e s.m.i e della L.R. 40/09 e s.m.i., alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie Regionali nonché le seguenti Amministrazioni interessate per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
Settore tutela e gestione delle risorse idriche
Settore viabilità di interesse regionale
Settore pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio
Settore pianificazione del territorio
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Settore Politiche Agroalimentari, Attività faunistica-venatoria e pesca dilattentistica
Settore Disciplina, Politiche ed Incentivi del commercio e attività terziarie
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto-Siena
Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone
Acquedotto del Fiora
Terna Spa
Provincia di Grosseto
Comune di Roccastrada
Comune di Civitella Paganico
Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
Comunità Montana Colline Metallifere
Consorzio Bonifica Grossetana
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Siena e Grosseto
Soprintendenza Patrimonio Storico-Artistico ed Etnoantropologico

- alla presente Conferenza è stato altresì invitato il proponente;

- comunicazione della presente seduta è stata inoltre trasmessa anche ai soggetti osservanti nel precedente procedimento di Verifica;

- l'odierna riunione, avente luogo in data 22.05.2013 presso gli uffici del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 11 dalla Responsabile del Settore Paola Garvin che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto-Siena	Francesco Pistone	Responsabile
Autorità di Bacino del Fiume Ombrone	Francesco Pistone	Responsabile
Comune Roccastrada	Gilberto Nelli	Responsabile
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Siena e Grosseto; Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana	Patrizia Pisino	Delegata
Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati	Silvia Spadi	Delegata
Settore Pianificazione del Territorio	Luca Signorini	Delegato

sono presenti, in rappresentanza della proponente Società N.S. i Sigg.: Fausto Saccaro, Riccardo Centi, Antonio Pavan, Emanuele Ortimini, Riccardo Ortimini, Lucio Ventrudo, Calvellini Roberto;

altresì sono presenti i funzionari del Settore regionale procedente: Anna Liuzzo e Lorenzo Galeotti;

la Responsabile dopo avere richiamato i contenuti del progetto che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità (conclusasi con Decreto n. 2789/2012), ricorda i pareri e contributi acquisiti nell'ambito di tale procedimento; la medesima ricorda altresì che le motivazioni per quali il progetto in esame fu sottoposto a VIA afferiscono ad: aspetti paesaggistici, aspetti idraulici e radiazioni non ionizzanti;

la Responsabile, Paola Garvin – ribadite le finalità della presente Conferenza e la natura istruttoria della stessa - , procede anzitutto a dare **lettura del verbale della prima seduta del 6 maggio 2013**;

di seguito, la Responsabile informa i presenti che, in data successiva alla prima seduta, sono pervenuti al Settore VIA alcuni pareri e contributi tecnici e che, sono inoltre pervenute, numerose osservazioni (oltre 100), in maggior parte di identico contenuto, tutte volte a sottolineare la necessità di sottoposizione a VIA dell'impianto fotovoltaico in discussione date le caratteristiche di pregio dal punto di vista paesaggistico dell'area interessata e data la presenza, nella stessa, di aziende agricole ed agriturismi;

inoltre è stato acquisito durante l'odierna Conferenza il parere del Comune di Roccastrada del 22.5.2013 n. 6680;

a questo punto - dovendosi procedere a rivalutare le tematiche ambientali inerenti "impatto paesaggistico", "radiazioni non ionizzanti", "ambiente idrico e rischio di esondazione del Torrente Gretano", relativamente all'opera di progetto in questione, alla luce delle integrazioni progettuali acquisite nella scorsa seduta e tenuto conto di tutti i pareri e contributi tecnici pervenuti ed acquisiti, delle osservazioni agli atti, nonché della stessa istruttoria tecnica espletata nel corso della Verifica di assoggettabilità – la Responsabile apre la discussione invitando i presenti a svolgere le proprie considerazioni e valutazioni tecniche al fine di verificare se possa essere esclusa (o meno), per il medesimo, la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente secondo la previsione e la metodologia di cui al comma 1 dell'art. 49 della L.R. 10/10 e s.m.i.;

si apre la discussione sulle tre tematiche evidenziate dal Consiglio di Stato. Relativamente alle questioni concernenti le radiazioni non ionizzanti ed la pericolosità idraulica, da una prima analisi, sulla base dei pareri pervenuti, la Dott.ssa Garvin ritiene che tali questioni non siano più di ostacolo al fine della conclusione del presente procedimento nel senso della non necessità della valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda le questioni relative agli impatti paesaggistici, l'Avv. Pavan anche tenuto conto dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/1990, chiede una sospensione del procedimento affinché i tecnici di NS possano interloquire direttamente con i responsabili della Soprintendenza di Siena per chiarire gli aspetti critici che la Soprintendenza sostiene permanere;

interviene la Responsabile Dott.ssa Garvin che si dice favorevole ad una sospensione della Conferenza dei Servizi, posizione condivisa dagli altri partecipanti. La Conferenza viene pertanto riconvocata per il giorno 19.6.2013 alle ore 10,30.

Non essendovi null'altro da discutere, il Responsabile conclude i lavori e chiude la seconda seduta della Conferenza alle ore 13,20.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Firenze, 22 maggio 2013

I partecipanti alla riunione	Firma
Francesco Pistone	
Gilberto Nelli	
Patrizia Pisino	
Silvia Spadi	
Luca Signorini	

Il Responsabile
(Dott.Paola Garvin)

ALLEGATO C



Regione Toscana
Direzione Generale della Presidenza
A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e segg. L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 40/2009 e s.m.i.)

Riunione del 19 giugno 2013
(terza seduta)

Oggetto: Attuazione Ordinanza Consiglio di Stato n. 827/2013 (r.g. 574/2013) di sospensione del provvedimento di assoggettabilità a VIA, di cui al Decreto regionale n. 2789/2012, del Progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" in comune di Roccastrada (GR).
Proponente: Società N.S. Srl

VISTI

- **la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.;**
- **la L. 241/90 e s.m.i.**
la L.R. 40/2009 e s.m.i.
- **il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **la L.R. 10/2010 e s.m.i.;**

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che

- nelle precedenti date del 6 e 22 maggio 2013 si sono svolte rispettivamente la prima e la seconda seduta della presente Conferenza di Servizi nelle quali è stato dato avvio all' istruttoria finalizzata al **riesame** del progetto dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" di cui in oggetto, data la specifica necessità di eseguire l'ordinanza cautelare di secondo grado n. 827/2013, inerente la sospensione della decisione di sottoporre a VIA il progetto medesimo, così come disposta con il decreto conclusivo della procedura regionale di Verifica ambientale (D.D. 2789 del 26 giugno 2012), già attivata dalla Società N.S. Srl sull'opera di cui trattasi con propria istanza del 9 settembre 2011;

- la rinnovazione della fase istruttoria del procedimento di Verifica di assoggettabilità in questione è stata formalmente avviata in data 11 aprile 2013 tramite comunicazione di convocazione della presente Conferenza di Servizi individuata dalla Regione (Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Regionale) quale modalità idonea ed opportuna per il particolare caso di specie in cui si tratta di "rivalutare" le questioni ambientali che hanno costituito i presupposti della necessità della VIA per

l'impianto in parola e che – a giudizio del Consiglio di Stato – sono risultati in parte contraddittori ed in parte carenti di adeguata motivazione;

- gli aspetti ambientali oggetto di tale rinnovata istruttoria riguardano, come più volte esplicitato, l'impatto paesaggistico, le radiazioni non ionizzanti, l'ambiente idrico ed il rischio di esondazione del Torrente Gretano;

- a fronte di quanto già documentato nei verbali delle precedenti sedute - da intendersi in questa sede richiamati – sussiste ad oggi la necessità di portare a compimento detta attività istruttoria, tipico ed esclusivo oggetto della presente Conferenza che si caratterizza per la sua natura propriamente istruttoria secondo la definizione del comma 1 dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che

- di conseguenza, con lettera prot. AOOGR/139992/P.140.010 del 27/05/2013 a firma del Responsabile del Settore VIA – Opere Pubbliche di Interesse Strategico della Regione Toscana è stata convocata per la data odierna la **terza seduta** della Conferenza di Servizi in oggetto, ex artt. 14, comma 1, e segg. della L. 241/90 e s.m.i e della L.R. 40/09 e s.m.i., alla quale sono stati invitati i soggetti responsabili dei seguenti Uffici ed Agenzie Regionali nonché le seguenti Amministrazioni interessate per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
Settore prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico
Settore tutela e gestione delle risorse idriche
Settore viabilità di interesse regionale
Settore pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica
Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio
Settore pianificazione del territorio
Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Settore Politiche Agroalimentari, Attività faunistica-venatoria e pesca dilattentistica
Settore Disciplina, Politiche ed Incentivi del commercio e attività terziarie
Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta Grosseto-Siena
Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie
Settore "VIA – VAS" dell'ARPAT
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone
Acquedotto del Fiora
Terna Spa
Provincia di Grosseto
Comune di Roccastrada
Comune di Civitella Paganico
Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
Comunità Montana Colline Metallifere
Consorzio Bonifica Grossetana
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Siena e Grosseto
Soprintendenza per i Beni Archeologici

- alla presente Conferenza è stato invitato il proponente;
- comunicazione della presente seduta è stata trasmessa altresì ai soggetti osservanti nel precedente procedimento di Verifica;
- l'odierna riunione, avente luogo in data 19.06.2013 presso gli uffici del Settore VIA-Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana n. 1, è stata aperta alle ore 10:50 dalla Responsabile del Settore Paola Garvin che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Struttura	Rappresentante	Funzione
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto; Soprintendenza per i Beni Archeologici	Emanuela Carpani	Responsabile SBAP, Delegata Direzione Regionale

sono presenti, in rappresentanza della proponente Società N.S. i Sigg.: Fausto Saccaro, Antonio Pavan, Emanuele Ortimini, Calvellini Roberto, Lucio Piero Ventruodo;

altresì sono presenti i funzionari del Settore regionale procedente: Anna Liuzzo e Lorenzo Galeotti e la funzionaria della Soprintendenza Patrizia Pisino;

la Responsabile, Dott.ssa Paola Garvin, ribadita la funzione e le ragioni della presente Conferenza di servizi, più puntualmente espresse in premessa, procede innanzitutto a riepilogare l'attività istruttoria di riesame fin qui svolta in merito al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Collelungo" - già oggetto, come detto, di procedimento di Verifica di assoggettabilità nel 2011/2012 - sia richiamando gli atti acquisiti già elencati nel corso delle precedenti sedute sia procedendo ad informare la Conferenza circa le ulteriori acquisizioni:

- a tal proposito la Responsabile riferisce che – ad oggi – risultano acquisiti i seguenti documenti:
 - Nota dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto datata 02/05/2013, Prot. n. 23474, con la quale "...si conferma il parere precedentemente espresso mediante la nota nostro protocollo n. 4260 del 18/10/2011 allegato..."; (All. A al verbale 6 maggio)
 - Nota del Consorzio di Bonifica Grossetana datata 2 maggio 2013, a firma del commissario straordinario pro-tempore, con la quale l'amministrazione conferma, allegandolo, il proprio parere con prescrizioni già espresso con lettera Prot. n. 6494/24 del 04/11/2011; (ALL. B al verbale 6 maggio)
 - Nota di Terna Rete Italia datata 6/5/2013, a firma della responsabile, inerente un aggiornamento in relazione alla connessione del progetto alla rete; (ALL. C al verbale 6 maggio)
 - in particolare, ricorda che nel corso della prima seduta del 6 maggio 2013 la Società proponente N.S. ha depositato (oltre alla lettera indirizzata alla Società cinese Gigasolar, ALL. D) un nuovo Elaborato tecnico/descrittivo (ALL. E al verbale 6 maggio) volto ad introdurre alcune misure di

mitigazione. Nello specifico, la Relazione illustrativa depositata dal proponente in detta sede, prende in esame i seguenti aspetti: impatti paesaggistici; radiazioni non ionizzanti; ambiente idrico e rischio di esondazione del Torrente Gretano:

per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, il proponente evidenzia che l'impianto risulta esterno alle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui alla DCR 68/2011; nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con Decreto 2789/2012, il medesimo aveva presentato studi specifici relativi alla visibilità dell'impianto, predisposti dall'Università di Firenze. Il progetto mantiene in essere la tipica maglia a campi chiusi (prevista dal PIT e dal PTC) e prevede schermature vegetali. Dal punto di vista cromatico, l'impianto a distanze superiori a 1,5-2 km tende ad assumere cromie tendenti al grigio e confondersi con il territorio: a tal proposito il proponente allega alcuni fotoinserimenti. Nell'area dell'impianto i terreni saranno gestiti tramite pascolo ovino: il proponente allega una relazione di sintesi sugli interventi programmati di ordine agronomico. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici il proponente rimanda allo studio dell'Università di Siena depositato nell'ambito della verifica di assoggettabilità e nel precedente procedimento di VAS di competenza del Comune di Roccastrada. Il proponente prende quindi in esame il parere della Soprintendenza di Siena ed il parere della Soprintendenza Archeologica, presentati nell'ambito del procedimento di verifica e ricorda che il progetto non interessa direttamente aree soggette a vincolo paesaggistico ma è limitrofo a aree vincolate (boschi e corsi d'acqua) e che i movimenti di terra connessi al progetto sono molto limitati. Il proponente indica alcune proposte mitigative per la riduzione degli impatti del progetto:

- riduzione dell'estensione (di circa 10 ha) e della potenzialità (di circa 3-4 MW) dell'impianto, per adeguarlo alla perimetrazione finale di cui alla DCR 68/2011; l'impianto avrà una potenza di 45 MW circa ed una superficie di circa 85 ha (superficie effettivamente occupata dall'impianto fotovoltaico circa 70 ha). Il ridimensionamento dell'impianto interessa la porzione settentrionale, più elevata e visibile del medesimo;

- accorpamento della sottostazione di trasformazione a quella di connessione (consegna) in rete, in località Pian di Peri. Nel progetto che è stato oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità la superficie prevista per la sottostazione di trasformazione era di 30x90 m (2.700 m²) e la superficie prevista per la stazione di connessione / consegna era di 100x50 m (5.000 m²); la sottostazione accorpata, di trasformazione e connessione (consegna), avrebbe una superficie di 80x65 m (5.200 m²);

per quanto attiene alle radiazioni non ionizzanti, il proponente ritiene che le stesse non abbiano nessun impatto relativamente alle opere in oggetto. Propone inoltre, quale misura di mitigazione, la collocazione della sottostazione di trasformazione, accorpata con quella di connessione (consegna), nei pressi del punto di connessione all'elettrodotto Larderello – Paganico; inoltre il collegamento tra l'impianto e la stazione di trasformazione/connessione avverrà in MT e non più in AT, come previsto dal progetto esaminato in sede di verifica di assoggettabilità;

per quanto riguarda l'ambiente idrico ed il rischio di esondazione del T. Gretano, il proponente richiama lo studio idraulico presentato nell'ambito della verifica di assoggettabilità nonché il parere del Bacino regionale Ombrone. Il proponente evidenzia altresì di avere accertato l'impossibilità del manifestarsi di qualsiasi azione erosiva e dirompente da parte delle acque esondanti dal T. Gretano; di avere provveduto a collocare sul territorio le recinzioni in modo da garantire l'accesso e la transitabilità lungo i corsi d'acqua, di confermare l'intenzione di realizzare il bacino di compenso lungo il Torrente Avolino. Con riferimento agli eventi alluvionali del 2004, secondo il proponente i medesimi sono riconducibili alla mancata manutenzione e pulizia dell'alveo. Per quanto riguarda la recinzione il proponente precisa che:

- nessuna recinzione sarà posta ortogonalmente ad ostacolo del naturale deflusso delle acque, ma le recinzioni saranno poste ad una distanza minima di 5 m e mai in modo perpendicolare;
- sarà garantita la manutenzione programmata dei fossi interessanti l'area;
- sarà garantita l'accessibilità ed il transito lungo l'intero sviluppo dei fossi;

- nella prima seduta sono state depositate inoltre, dal Comitato Val di Farma, Osservazioni documentali (ALL.ti F e G al verbale 6 maggio), già prodotte nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità, che, pertanto, ribadiscono la richiesta di conferma di una VIA sul progetto, e ciò in base alla considerazione dei seguenti argomenti: consumo improprio di suolo, caratteristiche di pregio dell'area, aspetto visivo-impatto fisico e morfologico-riqualificazione ambientale, occupazione e maggiore risorse per la comunità, fabbisogno energetico, sviluppo e turismo sostenibile;

- sono inoltre pervenute, numerose osservazioni (oltre 100), in maggior parte di identico contenuto, tutte volte a sottolineare la necessità di sottoposizione a VIA dell'impianto fotovoltaico in discussione date le caratteristiche di pregio dal punto di vista paesaggistico dell'area interessata e data la presenza, nella stessa, di aziende agricole ed agriturismi.

La Dott.ssa Garvin, responsabile, da quindi atto che la suindicata documentazione integrativa presentata dalla Società N.S. nel corso del presente procedimento era stata peraltro posta in pubblicazione sul sito Web della Regione Toscana;

proseguendo, la stessa Responsabile informa la Conferenza che in relazione al citato **Elaborato Integrativo** proveniente dalla Società proponente risultano acquisiti – successivamente alla prima riunione - i seguenti ulteriori documenti (allegati agli atti del presente verbale):

- Parere della Provincia di Grosseto del 20/05/2013, Prot. 85959 nel quale innanzitutto si rileva il superamento della problematica - emersa nel procedimento di Verifica – circa la non idoneità di alcune aree di progetto vista la (ulteriore) riduzione dell'area interessata dall'intervento che conseguentemente esclude aree di questo tipo; quanto poi alla tematica del rischio idraulico, l'Ente segnala l'opportunità di apposite prescrizioni in fase autorizzativa (All. 2);

- Contributo istruttorio del Bacino Regionale Ombrone del 20/05/2013, Prot. 133253/P.140.10 che, esprimendosi in merito alla documentazione integrativa prodotta dal proponente nel corso della prima seduta della conferenza, conferma il parere del 11/11/2011 prot. 282268 ribadendo che *".....l'intervento risulta coerente con gli obiettivi di PAI, in quanto viene realizzato in condizioni di sicurezza idraulica senza incremento delle condizioni di rischio in altre aree. L'intervento non risulta inoltre in contrasto con le previsioni generali di messa in sicurezza del PAI."* (All. 3)

- Contributo istruttorio dell'Ufficio del Genio Civile di Grosseto del 20.5.2013 che conferma il proprio precedente contributo di cui alla nota prot. 64338/P.140.010 del 02/03/2012 (All. 4);

- Contributo tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati, PEC del 20/05/2013 prot. AOOGR/133371/P.140.010 che *"....in merito alla tematica dei rifiuti, evidenzia una riduzione degli impatti per la rilevata riduzione dell'estensione di superficie....., della potenzialità dell'impianto e per l'accorpamento delle sottostazioni di trasformazioni e connessione in rete....."*; conferma pertanto i precedenti pareri e individua alcune prescrizioni per le fasi successive del progetto (All. 5);

- Contributo tecnico del Settore Pianificazione del Territorio, PEC del 21/05/2013, Prot. AOOGR/134864/N.010.020 che prende atto del fatto che nella nuova documentazione:

“..... è previsto l'adeguamento della soluzione progettuale alla definitiva deperimetrazione di cui alla D.C.R.T. n. 68 del 2011. L'impianto occuperà pertanto una superficie complessiva di poco inferiore agli 85 ha per una potenza pari a circa 45 MWp.

Al fine di una ulteriore riduzione dell'impatto paesaggistico è previsto lo spostamento della stazione di trasformazione MT/AT collocata nelle vicinanze del Podere Cooperativa, per accorparla alla sottostazione di connessione alla rete (entra ed esci di Terna).

L'area oggetto d'intervento è inserita in un territorio semicollinare, posto a metà strada tra Civitella Marittima e Roccastrada, occupato prevalentemente da aree coltivate, da prati a pascolo delimitati da fossi con vegetazione riparia tipica della macchia mediterranea e da aree boscate.

Non è soggetta ai vincoli di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004.

In riferimento al P.I.T. avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16/06/2009, il Comune di Roccastrada ricade nella scheda d'ambito paesaggistico 35 “Entrotterra Grossetano”.

In relazione ai valori naturalistici e antropici presenti nello specifico ambito territoriale ed alle possibili trasformazioni, la suddetta scheda di paesaggio, fornisce i seguenti criteri, obiettivi ed azioni d'intervento:

- *tutela delle aree collinari dell'entrotterra grossetano, caratterizzate da una morfologia più ondulata con ampie colture specializzate a seminativo semplice, quasi prive di formazioni vegetali agroforestali e con una maglia poderale tipica della colonizzazione dell'Ente Maremma.*
- *massima limitazione della sottrazione di suolo agro-forestale per finalità diverse da quelle dell'imprenditoria legata alle attività agricole ed alle attività di coltivazione ed uso del bosco.*
- *considera il territorio collinare rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica.*
- *tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale tramite la conservazione dell'andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato e la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti.*

In considerazione di quanto sopra, viste le integrazioni presentate in sede di conferenza, si ritiene il progetto adeguato rispetto alle deperimetrazioni effettuate ai sensi della L.R. 11/2011 con delibera di C.R.T. n. 68 del 26/10/2011.

... ricorda che con delibera di C.R.T. n. 15 del 11/02/2013 sono stati approvati i "Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 " cui il progetto si dovrà attenere.” (All. 6);

- Parere del Comune di Roccastrada del 22.5.2013 n. 6680, depositato nel corso della seconda seduta (22 maggio), che dichiara : *“..... Considerato che le integrazioni presentate in Conferenza dai proponenti vanno nella direzione di una riduzione dell'impianto in progetto”,* e conferma pertanto – per quanto di competenza - il parere già espresso con nota del 20/10/2011 riportato nel decreto regionale 2789/2012. (All. 7);

- Nota Consorzio Bonifica Grossetana del 24 maggio 2013, Prot. N. 3422/24 che conferma quanto

già espresso con lettera Prot. n. 6494/24 del 04/11/2011 e lettera Prot. 2683/24 del 02/05/2013, a loro volta riguardanti espressione “.....di parere favorevole – limitatamente alle proprie competenze connesse alla funzione istituzionale di attività manutentiva dei corsi d'acqua ai sensi della L.R. 34/94 e s.m.i., a condizione che siano osservate le indicazioni ivi elencate per lo sviluppo della successiva fase di progettazione:.....”(All. 8);

- da ultimo - 3 giugno 2013 (prot. regionale 146647P14020) - è pervenuto un nuovo documento del Comitato Val di Farma e Comitato Esorride datato 1 giugno 2013 contenente considerazioni di carattere generale sulle criticità del progetto in relazione alla sua ubicazione, ciò sulla base delle osservazioni tecniche già prodotte, agli atti del Settore VIA precedente, e nuovamente ribadite; Nella sostanza, tale ultimo scritto degli osservanti insiste, in particolare, sui seguenti aspetti:

1) deperimetrazione: viene dagli stessi ribadita la critica verso tale operazione adottata dalla Regione trattandosi, nella specie, di zona di pregio (D.O.C. e I.G.P.);

2) visibilità: da un lato, si osserva il carattere solo generico dello studio universitario richiamato dal proponente relativamente alla zona di progetto, dall'altro, si afferma che il concetto di “visibilità” dovrebbe riferirsi anche alle persone che abitano in quelle zone, oltre che considerare i punti panoramici;

3) promesse occupazionali e smaltimento: entrambi gli aspetti sono ritenuti poco sviluppati nella documentazione progettuale depositata. In particolare gli osservanti intendono richiamare l'attenzione dell'organo decidente sull'effetto di spopolamento della zona, con conseguente aumento di disoccupazione e svalutazione della zona ricca di aziende agricole e agrituristiche, evidenziando – per contro - l'aspetto speculativo dell'iniziativa.

In conclusione, gli osservanti segnalano il carattere poco significativo delle ultime integrazioni del proponente, il fatto che altri impianti di tale natura siano stati mandati a VIA (alcuni di dimensioni e potenza inferiori e in zone di minor pregio ambientale), pertanto insistendo sulla necessità di assoggettare a VIA l'impianto in questione (All. 9);

- conseguentemente, le osservazioni da ultimo citate sono state trasmesse, a cura del Settore precedente, al proponente per eventuali sue controdeduzioni al riguardo;

- il proponente ha infatti prodotto - con nota fax del proprio Legale Avv. Pavan 13 giugno 2013 ed acquisita al Prot. regionale 158941/P 140 20 - le controdeduzioni in parola, in primo luogo rilevando che trattasi degli stessi argomenti già precedentemente proposti dagli osservanti e, in parte, anche infondati e generici. Nello specifico il proponente chiarisce che l'impianto non pregiudicherebbe la salute, non producendo emissioni ma semmai un abbattimento di queste; la presenza dei pannelli fotovoltaici non arreca alcun pregiudizio alle coltivazioni delle aziende limitrofe; sotto il profilo della viabilità l'impianto è del tutto ininfluenza. Quanto all'aspetto occupazionale richiama la documentazione in atti sottolineando l'effetto negativo in caso di non realizzazione dell'impianto; infine segnala che l'area interessata non ha una precisa vocazione agrituristica e allo scopo fornisce gli esiti di apposito sopralluogo che dimostrerebbero come -di fatto- nel sito non viene svolta attività agrituristica: (All. 10);

- alle numerose osservazioni di carattere più generico precedentemente ricevute, se ne sono aggiunte di ulteriori - pervenute esclusivamente via e.mail - e anche questa volta in numero considerevole e comunque, al pari delle precedenti, tese genericamente a richiedere la VIA;

- è infine pervenuta la Nota di Terna Rete Italia datata 05/06/2013 al solo fine di confermare i contenuti del precedente contributo 06/05/2013, già richiamato.

- in data 18 giugno è pervenuto FAX, 17/6/2013, dello Studio Legale Torlone (Grosseto) con il quale si segnala l'assenza di vincoli tra i privati proprietari dell'Azienda Agraria "Collelungo" in Roccastrada, che rappresenta, e la N.S. Srl che, inoltre, non avrebbe mai ricevuto la disponibilità dei terreni di loro esclusiva proprietà.

Proseguendo, la **Dott.ssa Garvin responsabile** riferisce che è stata depositata dal proponente – acquisita al Prot. regionale 158944/P 140 20 del 14 giugno 2013 - nuova documentazione riguardante "*Approfondimento Aspetti Paesaggistici e Archeologici*", comprensiva di un Elaborato Tecnico (TAVOLA 1) e di una Relazione Illustrativa di Approfondimento; oltre ad una Nota integrativa elaborata dall'Università di Siena in merito alle mitigazioni (All.ti 11 e 12 e 13);

il proponente, nell'elaborato predisposto dall'Università di Siena, indica, quale ulteriore misura di mitigazione visiva dell'impianto, la realizzazione di nuove fasce vegetazionali composte da specie arboree ed arbustive. Le suddette fasce hanno funzione di schermatura della visibilità dei pannelli e di accrescere le nicchie ecologiche a disposizione per la fauna selvatica;

nell'elaborato "Relazione illustrativa di approfondimento, approfondimento aspetti paesaggistici e archeologici", il proponente:

riepiloga l'evoluzione verificatasi nel tempo per quanto riguarda il layout dell'impianto in esame, in termini di progressiva riduzione della superficie di terreno impegnata e propone quale ulteriore misura di mitigazione una ulteriore riduzione finalizzata alla salvaguardia della percezione visiva dal Podere San Lorenzo, a seguito della quale l'impianto presenterebbe una superficie totale di 79,5 ha circa ed una superficie effettivamente occupata di circa 67 ha;

evidenzia che la riduzione di superficie riguarda la porzione settentrionale dell'impianto, quella maggiormente visibile sia dalle brevi che dalle lunghe distanze;

le proposte schermature vegetali interposte all'impianto fotovoltaico ripartiscono l'opera in settori più piccoli e rappresentano soluzioni di continuità che contribuiscono a smorzare la percezione. A tal proposito vengono presentati ulteriori fotoinserti;

prende in esame gli effetti positivi sulla visibilità dell'impianto dovuti alla riduzione della superficie del medesimo e svolge alcune considerazioni in merito all'alterazione delle caratteristiche del paesaggio rurale;

presenta alcune sezioni paesaggistiche del territorio interessato dall'impianto e provvede a darne descrizione: sezione dalla SP 21 Il terzo; sezione dalla SC dell'Aratrice; sezione dal Podere San Lorenzo; sezioni e viste da Montorsi, Poggio del Termine e Podere Immacolata;

riassume le caratteristiche progettuali dell'impianto per quanto riguarda la stazione di consegna / connessione; le cabine elettriche d'impianto; le strutture facenti parte dell'impianto di illuminazione; le schermature vegetali, presentandone delle fotosimulazioni;

prende in esame gli effetti sul paesaggio dovuti allo svolgimento delle temporanee attività di cantiere, per quanto riguarda: il modellamento del terreno; i cavidotti interrati interni ed esterni all'impianto, la posa dei pannelli; l'installazione della cabine elettriche; la realizzazione della recinzione; i cablaggi elettrici; la realizzazione delle schermature vegetali; la fase successiva alla conclusione del cantiere, presentando le relative fotosimulazioni;

indica gli impatti cumulativi dell'impianto in esame con i due impianti fotovoltaici esistenti posti sulla SP n. 21, a circa 1,5-2 km;

esamina gli aspetti archeologici del sito di progetto con particolare riferimento al Podere San Lorenzo e propone una ulteriore misura di mitigazione consistente nella ricognizione archeologica superficiale e profonda preventiva.

A QUESTO PUNTO - dovendosi procedere a rivalutare le tematiche ambientali inerenti – come

detto - “impatto paesaggistico”, “radiazioni non ionizzanti”, “ambiente idrico e rischio di esondazione del Torrente Gretano”, al fine di verificare se, relativamente all'opera di progetto in questione, possa essere esclusa (o meno) la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente secondo la previsione e la metodologia di cui al comma 1 dell'art. 49 della L.R. 10/10 e s.m.i., la Responsabile apre la discussione per consentire ai presenti di intervenire ma, in via prioritaria, osserva che il richiamo dell'art. 14 quater, comma 1, della L. n. 241/90 - operato da N.S. nelle premesse della Relazione da ultimo depositata dalla medesima e sopra citata – non è pertinente nella specie atteso che trattasi di Conferenza pacificamente di tipo istruttorio (ciò è intuibile considerato che la Verifica di assoggettabilità nel suo svolgimento ordinario non contempla lo schema della Conferenza di Servizi che è stata discrezionalmente applicata in tal caso per l'opportunità di una istruttoria concentrata e contestuale, come peraltro precisato nell'atto di convocazione) ove gli enti convocati svolgono semplicemente il ruolo di manifestare il proprio avviso in quanto portatori di interessi coinvolti nella procedura: gli stessi (diversamente da quel che avviene nella Conferenza di tipo decisorio ove concorrono a decidere) non assumono decisioni in questa sede poiché la decisione finale è di esclusiva competenza del soggetto competente/procedente che, esaminate le risultanze della presente Conferenza, si esprimerà con proprio decreto sulla base di una ponderazione comparativa delle posizioni acquisite.

Interviene la Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e Grosseto e da lettura del parere dell'Ufficio n. 8370 del 19.6.2013, che si allega al presente Verbale: “Con riferimento al procedimento in oggetto, a seguito del contenzioso amministrativo avviato dalla Società proponente avverso il Decreto Regionale n. 2789/2012 di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 574/2013 ha sospeso gli effetti del citato Decreto Regionale ponendo la necessità di riaprire l'istruttoria per riesaminare alcune tematiche ambientali, tra cui l'impatto paesaggistico.

Al fine di ottemperare alla suddetta Ordinanza, la Regione Toscana ha indetto una Conferenza di servizi per la quale si sono già tenute le prime due sedute in data 6 e 22 maggio 2013. La terza seduta è stata convocata per il 19 giugno 2013, tramite messaggio PEC del 27 maggio u.s. (acquisito al prot. 7228 del 28 maggio 2013).

Nella seduta del 6 maggio 2013 la Società proponente ha presentato nuovo elaborato tecnico che la Soprintendenza si è riservata di valutare.

Nella seduta del 22 maggio 2013 la Società proponente ha richiesto una sospensione del procedimento “affinché i tecnici di NS possano interloquire direttamente con i responsabili della Soprintendenza di Siena per chiarire gli aspetti critici che la Soprintendenza sostiene permanere” (dal verbale di seduta, p. 4).

In data 11 giugno 2013 i progettisti (Arch. Roberto Calvellini, Geom. Emanuele Ortimini e Dott. Davide Baroni dell'Università degli Studi di Siena) hanno presentato a questa Soprintendenza ulteriore documentazione tecnica integrativa (acquisita al prot. 7930 in pari data).

In data 13 giugno 2013 l'Avv. Antonio Pavan, legale della Società proponente, ha inviato un messaggio di posta elettronica (acquisito al prot. 8138 del 14 giugno 2013), allegando ulteriore documentazione tecnica integrativa.

Con il presente parere, questa Soprintendenza, vista la delega della Direzione Regionale n. 6839 del 24 aprile 2013, per ottemperare all'Ordinanza del Consiglio di Stato citata in premessa, intende chiarire l'apparente contraddittorietà rilevata e specificare meglio le ragioni istruttorie della propria determinazione, tenendo conto delle modifiche progettuali nel frattempo presentate dalla Società proponente.

L'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 574/2013 ha rilevato contraddittorietà e carenza motivazionale in tre presupposti adottati a sostegno del provvedimento regionale di assoggettabilità a VIA, tra cui il parere di questa Soprintendenza n. 2144 del 14 febbraio 2012 in merito all'impatto paesaggistico. In particolare essa ha evidenziato potenziale contraddizione nel riferimento ad “una mitigazione in seguito alla riduzione della superficie dell'impianto ed in particolare: *la nuova perimetrazione riduce la percettibilità della zona dalle visuali dei centri maggiori e dalle strade provinciali [...] l'impianto è visibile solo in parte dai punti di maggior rilievo altimetrico [...] l'intera area sarà delimitata da una recinzione provvista di schermature arboree realizzate con vegetazione autoctona*” (p. 4). Accogliendo l'appello e, per effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliendo l'istanza cautelare in primo grado, Il Consiglio di Stato ha stabilito che la Regione deve rideterminarsi alla luce dei profili rilevati, tra cui dunque l'impatto paesaggistico.

Per ottemperare alla suddetta Ordinanza, questa Soprintendenza ha verificato nuovamente tutta la documentazione tecnica pervenuta, ha partecipato alle sedute della Conferenza di servizi convocate dalla Regione Toscana (6 e 22 maggio, 19 giugno 2013), ha avuto un incontro tecnico con i progettisti incaricati (11 giugno 2013), ha esaminato l'ulteriore documentazione tecnica integrativa depositata e/o trasmessa ed ha effettuato ulteriore sopralluogo.

Per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'intervento, al fine di superare le censure di contraddittorietà e di carenza di motivazione, è necessario sottolineare quanto segue.

Seppure l'ambito sia stato individuato in modo tale da non insistere direttamente su aree di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*), ma ad esse limitrofe (art. 142, lett. c-corsi d'acqua e g-ambiti boscati) e sia localizzato a distanza dai principali assi viari, le dimensioni dell'impianto fotovoltaico (fino alla versione depositata in data 11 giugno 2013) sono tali da rendere inevitabili effetti negativi sulla percezione paesaggistica del contesto di inserimento.

Nella versione oggetto del provvedimento regionale impugnato, l'impianto fotovoltaico aveva una superficie complessiva di circa 96 ettari di cui 80 occupati dall'impianto vero e proprio. Per avere un'idea di proporzione, 80 ettari sono pari ad oltre 100 campi di calcio (come per altro si può verificare dall'ortofoto allegata, paragonando il perimetro dell'intervento con l'impianto sportivo di Roccastrada). Si osserva inoltre che complessivamente l'ingombro dell'impianto, anche nelle versione depositata in data 11 giugno u.s., sarebbe superiore addirittura a tutto il borgo di Roccastrada. Da distanza esso apparirebbe come una grande macchia grigia, una sorta di lago artificiale. Da distanze più ravvicinate, considerata l'orografia del contesto, si percepirebbero comunque gli estesissimi filari di pannelli (210.000 moduli, nella versione progettuale oggetto del provvedimento regionale di assoggettabilità a VIA impugnato), nonostante le opere di mitigazione previste che, proprio per l'estensione dei campi fotovoltaici, non potrebbero oggettivamente essere veramente risolutive. Anche con le riduzioni di superficie apportate nel corso del procedimento dalla Società proponente, fino alla versione depositata in data 11 giugno u.s., l'impianto risulterebbe inevitabilmente visibile sia da lontano che da distanze più ravvicinate, introducendo potenzialmente un elemento fortemente intrusivo nel contesto paesaggistico. L'area interessata rimane infatti in posizione limitrofa ad ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c-g) del DLgs 42/2004 e successive modifiche, la superficie totale dell'impianto si riduce a circa 80 ettari di cui 67 occupati dall'impianto vero e proprio. Per avere un'idea delle proporzioni, 67 ettari sono comunque pari a quasi 100 campi di calcio e l'area occupata dall'impianto risulterebbe comunque ben superiore a tutta la superficie del borgo di Roccastrada. I fotoinserti allegati alla versione 11 giugno 2013, al di là degli espedienti cromatici evidentemente volti a minimizzarne l'impatto, confermano l'intrusività paesaggistica dell'impianto, anche con le schermature vegetali che, proprio per la notevolissima estensione dello stesso e per la particolare conformazione orografica del contesto, non possono essere veramente efficaci (cfr. figure 5 e 6). La figura 7 conferma la visibilità dell'impianto sia dalle visuali panoramiche dei centri maggiori (Civitella e Roccastrada) sia da numerosi tratti di strade accessibili al pubblico. Sono previste circa 40-45 cabine di trasformazione (la cui ubicazione non è specificata) di m. 9,1 x 2,40 metri circa per un'altezza di circa m. 3. Anche senza considerare tutte le altre opere accessorie (centrale di trasformazione-conneSSIONE, recinzioni, pali porta-faro, opere di cantierizzazione), si evidenzia che gli approfondimenti progettuali via via presentati dimostrano comunque la necessità, per un impianto di tali caratteristiche, di un'attenta valutazione degli effetti sul contesto paesaggistico.

L'intervento si inserisce in uno dei paesaggi di maggiore pregio della Regione Toscana - e per la sua morfologia intervisibile con e da ambiti di tutela paesaggistica - in una piana circondata totalmente da rilievi collinari, dai quali, da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, si godono panorami di grande bellezza, in tutte le direzioni: la piana, con i suoi appezzamenti rurali e con il fitto reticolo di corsi d'acqua che la attraversano, segnati dalla vegetazione ripariale, disegna un tappeto di notevole bellezza ai piedi della corona di colline che la circonda e costituisce la base di numerosi scorci aperti su panorami stupendi, con fondali quali il profilo dell'Amiata (verso Sud) o i pendii su cui sorgono a Nord-Est il borgo di Civitella Marittima e a Nord-Ovest il borgo di Roccastrada. Nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32, il territorio di Roccastrada è ricompreso nella Scheda d'Ambito paesaggistico 35 "Entroterra grossetano". In relazione ai valori naturalistici e antropici presenti nello specifico ambito territoriale ed alle possibili trasformazioni, la suddetta scheda di paesaggio fornisce i seguenti criteri, obiettivi ed azioni di intervento:

- tutela delle aree collinari dell'entroterra grossetano, caratterizzate da una morfologia più ondulata con ampie colture specializzate a seminativo semplice, quasi prive di formazioni vegetali agroforestali e con una maglia poderale tipica della colonizzazione dell'Ente Maremma;
- massima limitazione della sottrazione di suolo agro-forestale per finalità diverse da quelle dell'imprenditoria legata alle attività agricole ed alle attività di coltivazione ed uso del bosco;
- considera il territorio collinare rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica;
- tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale tramite la conservazione dell'andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato e la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti.

Per quanto premesso, nel parere impugnato n. 2144 del 14 febbraio 2012, questa Soprintendenza, pur dando atto delle modifiche progettuali in parte migliorative introdotte, non poteva che concludere rilevando la necessità di un'attenta Valutazione di Impatto Ambientale per quanto riguarda gli effetti negativi a carico di beni culturali e/o paesaggistici limitrofi. Per le motivazioni sopra illustrate, con riferimento all'impatto paesaggistico, considerate le dimensioni del progetto, la sua durata (20-25 anni) e l'accumulo di danno paesaggistico nella stessa zona per il sommarsi degli effetti negativi degli impianti già esistenti (intervisibili dalle visuali più ampie), questa Soprintendenza conferma il suddetto parere anche per la versione progettuale consegnata dai progettisti in data 11 giugno 2013. Si precisa che per quanto riguarda le integrazioni relative agli aspetti archeologici consegnate dai progettisti in pari data, esse devono essere valutate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici alla quale i progettisti stessi dovrebbero aver inviato copia della documentazione, come riferito durante l'incontro stesso.

Quanto alla richiesta presentata dall'Avv. Antonio Pavan con il messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2013, "di pronunciarsi in ordine alla necessità o meno di assoggettamento dell'impianto a VIA anche nelle ipotesi in cui il medesimo dovesse subire una forte riduzione in termini di superficie ed occupare, esclusivamente, i terreni indicati nella planimetria allegata", questa Soprintendenza comunica quanto segue. La planimetria allegata riporta una perimetrazione (tratteggio viola) che, stando alla legenda, rappresenta la "recinzione dell'impianto fotovoltaico". Essendo lo stesso di dimensioni superiori alla versione presentata dai progettisti in data 11 giugno, si deve presumere che "i terreni indicati nella planimetria allegata" siano quelli campiti con un retino a rettangoli color blu, di cui manca la relativa legenda, anche se presumibilmente riferibili alla voce "Moduli fotovoltaici". Se così è, si deve osservare che la proposta, per la notevole riduzione dimensionale, per la localizzazione più distante dagli ambiti di tutela paesaggistica e la posizione sostanzialmente schermata dai rilievi collinari circostanti, se ben sviluppata in termini di opere di mitigazione, non solo al contorno, ma anche all'interno dei campi fotovoltaici in modo da ridurre le dimensioni delle distese di pannelli (ancora elevate se comparate a quelle dei campi esistenti), specie considerando i punti di vista da percorsi accessibili al pubblico, non produce interferenze negative con il contesto paesaggistico tali da richiedere una valutazione di impatto ambientale. Le eventuali interferenze con ambiti di interesse archeologico vanno valutate dalla competente Soprintendenza Archeologica che non risulta tra i soggetti destinatari del suddetto messaggio.

A margine del suddetto parere, pur comprendendo il rischio di antieconomicità del progetto sottolineato dal Legale della Società proponente, questa Soprintendenza osserva che il suddetto rischio non può di per sé comprimere le necessarie valutazioni per un intervento della rilevanza sopra richiamata, almeno fino alla versione depositata in data 11 giugno 2013. Le ripetute modifiche agli elaborati progettuali, a volte consegnate direttamente durante le sedute della conferenza di servizi o pochi giorni prima delle sedute stesse, con versioni differenti anche a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, hanno determinato ad oggi un progetto sostanzialmente diverso da quello inizialmente proposto per la verifica di assoggettabilità a VIA, di fatto anticipando nel procedimento di assoggettabilità stesso un processo che dovrebbe invece essere sviluppato in sede di VIA, come in tutti gli altri analoghi casi affrontati, anche per impianti di superficie ben inferiore a quella dell'impianto in esame, con lo studio degli effetti delle possibili soluzioni alternative. Si rileva infatti un uso distorto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che dovrebbe concludersi con un Decreto di assoggettamento o di esclusione, su una proposta progettuale definita sin dall'inizio del procedimento, non in

continua modifica al fine dichiarato di raggiungere l'obiettivo di esclusione dalla VIA. Tale processo, oltre ad essere di dubbia legittimità sul piano della correttezza procedurale (cfr. art. 49 co. 2 bis della LR 10/2010), può determinare disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti che hanno regolarmente affrontato la procedura di VIA, con il rischio di disattendere il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa.”

Interviene Paola Garvin che evidenzia come la Conferenza di Servizi in corso, sulla base dei rilievi effettuati dal Consiglio di Stato, si esprime sul progetto oggetto del Decreto n. 2789/2012, anche prendendo in considerazione eventuali modifiche presentate, purchè tali da non rendere il progetto stesso sostanzialmente diverso da quello originariamente presentato. Qualora infatti si tratti di un nuovo progetto, questo dovrà essere interamente rivalutato secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/2010.

Interviene l'Avv. Pavan per conto di NS Srl il quale, con riserva di ogni più ampia censura, rileva quanto segue:

- in primo luogo le modifiche proposte da NS al progetto, contrariamente a quanto oggi affermato, si sono rese necessarie in forza delle richieste che di volta in volta gli Enti hanno formulato, ovvero in forza della sopravvenuta normativa;
- in secondo luogo rileva come ancora una volta la Soprintendenza ritenga che il progetto debba andare a VIA in forza delle sue dimensioni, requisito questo, che in base alla normativa nazionale e regionale non è rilevante ai fini di tale decisione. Ciò trova conferma nel fatto che la Soprintendenza ha chiarito come, ove il progetto fosse ridotto secondo la proposta formulata via mail del 13.6.2013 dall'Avv. Pavan, non ci sarebbero interferenze dal punto di vista ambientale;
- in terzo luogo è evidente una contraddittorietà nel fatto che l'area su cui ricade il progetto è stata ritenuta idonea, anche da parte della stessa Soprintendenza in sede di VAS e di deperimetrazione, ad ospitare impianti fotovoltaici. Non si vede pertanto ora come la realizzazione dell'impianto non sia più giudicata possibile per asserite interferenze ambientali. Non si vede infatti che cosa in quell'area si dovrebbe realizzare, visto che, per l'appunto, la stessa è stata definita area idonea per gli impianti fotovoltaici.

La determinazione della Soprintendenza, quindi, secondo l'Avv. Pavan è illegittima e si ricollega a quanto dalla stessa già esposto nel precedente parere censurato dal Consiglio di Stato; in particolare, là ove si afferma: *“si conferma quanto già precedentemente ribadito da questo Ufficio di riflettere sulla possibilità di ulteriori interventi di tale estensione nel territorio comunale di Roccastrada e di utilizzare in alternativa le aree industriali e/o artigianali esistenti”*.

Terminati gli interventi la Dott.ssa Garvin invita i rappresentanti della Società proponente ad allontanarsi dalla seduta, dovendosi procedere ad una riflessione di sintesi alla luce delle informazioni raccolte da parte dei soggetti pubblici presenti. La seduta prosegue senza la presenza dei rappresentanti della Società proponente;

RILEVATO che l'approfondita attività istruttoria svolta dalla presente Conferenza sul progetto di impianto fotovoltaico “Collelungo”, alla luce delle integrazioni progettuali prodotte dal proponente e di tutti i pareri e contributi tecnici pervenuti ed acquisiti nel corso di tale nuova fase di indagine, tenuto conto altresì delle osservazioni agli atti nonché della stessa istruttoria tecnica espletata nel corso della precedente Verifica di assoggettabilità, conduce a formulare – oggi - le seguenti **considerazioni**:

- il progetto in esame, nella sua configurazione aggiornata risultante dalla ulteriore riduzione dell'estensione di circa 10 ha, non rientrerebbe più fra le aree non idonee così come oggi definite ed

individuare con la Delibera C.R. n. 68/2011, ricadendo pertanto interamente **in territorio esterno alle stesse**: risulterebbe pertanto superata la problematica rilevata nell'istruttoria originaria;

– con riferimento agli aspetti relativi alle **radiazioni non ionizzanti**, le misure di mitigazione previste dal proponente nella Relazione depositata il 6.5.2013 rappresentano un miglioramento del progetto per il previsto accorpamento delle sottostazioni di trasformazione e connessione in rete e per il passaggio da AT a MT dell'elettrodotto di collegamento tra l'impianto e la stazione elettrica di connessione;

– con riferimento agli aspetti relativi **all'ambiente idrico e rischio idraulico** le misure di mitigazione previste dal proponente nella Relazione depositata il 6.5.2013 rappresentano un miglioramento del progetto per le modalità di realizzazione della recinzione dell'impianto in corrispondenza dei corsi d'acqua, tenuto conto della previsione realizzativa di un bacino idrico di compenso;

– che tuttavia, quanto all'**impatto paesaggistico**, la ulteriore riduzione progettuale di cui trattasi e le informazioni raccolte nel corso della attuale indagine non consentono comunque di escludere la presenza di impatti negativi significativi del progetto in esame, così come esplicitato in particolare nel dettaglio nell'ultimo parere della Soprintendenza e pertanto si rende necessario un procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto medesimo;

Per tutto quanto sopra premesso ed esposto

LA CONFERENZA di SERVIZI

DA ATTO che nell'ambito del presente procedimento di riesame dovuto ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza giudiziale cautelare n. 827 emessa dal Consiglio di Stato nel marzo 2013:

- sono stati in primo luogo riesaminati gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente nel procedimento di Verifica definito con il decreto impugnato, sono stati riesaminati altresì i pareri ed i contributi tecnici, le osservazioni e le relative controdeduzioni, acquisiti in seno alla precedente istruttoria svolta nel 2011/2012;

- è stato quindi espletato apposito supplemento istruttorio relativamente agli aspetti ambientali concernenti paesaggio, pericolosità idraulica e radiazioni non ionizzanti, a fronte di specifico esame delle nuove integrazioni progettuali presentate in due riprese e richiamate in premessa, del relativo materiale istruttorio acquisito (pareri, contributi tecnici, osservazioni, controdeduzioni), così come documentato nel presente verbale (e nei precedenti);

- in conclusione sono emerse le risultanze istruttorie sopra riportate, da valere per l'adozione delle conseguenti determinazioni regionali in merito all'oggetto.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Responsabile conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12,45.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Responsabile ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Firenze, 19 giugno 2013

I partecipanti alla riunione	Firma
Emanuela Carpani	

Il Responsabile
(Dott.Paola Garvin)

ALLEGATO D

Siena li 19 GIU. 2013

Alla Regione Toscana
 Direzione Generale della Presidenza
 A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali
 Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Piazza Unità Italiana, 1
 50123 FIRENZE

e, p. c.

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
 Paesaggistici della Toscana
 Fax 055.27189700

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
 della Toscana
 Fax 055.242213



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
 DI SIENA E GROSSETO
 Via di Città, 138 – 53100 SIENA
 Tel. 0577.248111 – Fax 0577.270245
 sbap-si@beniculturali.it
 www.sbap-si.beniculturali.it

Prot. n° 8370 Allegati
 pos 34/1907

OGGETTO: ROCCASTRADA (GR) - Loc. Collelungo – Aratrice.

Intervento: Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico.

Richiedente: N.S. srl

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 48 – 49 della L.R. 10/2010 e s.m.i. – Esecuzione Ordinanza Consiglio di Stato n. 574/2013 di sospensione del provvedimento di assoggettabilità a VIA di cui al Decreto Regionale n. 2789/2012 – Convocazione terza seduta della Conferenza di servizi (19 giugno 2013).

Responsabile del Procedimento: Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza A.C. Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali - Settore Valutazione Impatto Ambientale

Parere di competenza

Con riferimento al procedimento in oggetto, a seguito del contenzioso amministrativo avviato dalla Società proponente avverso il Decreto Regionale n. 2789/2012 di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 574/2013 ha sospeso gli effetti del citato Decreto Regionale ponendo la necessità di riaprire l'istruttoria per riesaminare alcune tematiche ambientali, tra cui l'impatto paesaggistico.

Al fine di ottemperare alla suddetta Ordinanza, la Regione Toscana ha indetto una Conferenza di servizi per la quale si sono già tenute le prime due sedute in data 6 e 22 maggio 2013. La terza seduta è stata convocata per il 19 giugno 2013, tramite messaggio PEC del 27 maggio u.s. (acquisito al prot. 7228 del 28 maggio 2013).

Nella seduta del 6 maggio 2013 la Società proponente ha presentato nuovo elaborato tecnico che la Soprintendenza si è riservata di valutare.

Nella seduta del 22 maggio 2013 la Società proponente ha richiesto una sospensione del procedimento "affinché i tecnici di NS possano interloquire direttamente con i responsabili della Soprintendenza di Siena per chiarire gli aspetti critici che la Soprintendenza sostiene permanere" (dal verbale di seduta, p. 4).

In data 11 giugno 2013 i progettisti (Arch. Roberto Calvellini, Geom. Emanuele Ortimini e Dott. Davide Baroni dell'Università degli Studi di Siena) hanno presentato a questa Soprintendenza ulteriore documentazione tecnica integrativa (acquisita al prot. 7930 in pari data).

In data 13 giugno 2013 l'Avv. Antonio Pavan, legale della Società proponente, ha inviato un messaggio di posta elettronica (acquisito al prot. 8138 del 14 giugno 2013), allegando ulteriore documentazione tecnica integrativa.

Con il presente parere, questa Soprintendenza, vista la delega della Direzione Regionale n. 6839 del 24 aprile 2013, per ottemperare all'Ordinanza del Consiglio di Stato citata in premessa, intende chiarire l'apparente contraddittorietà rilevata e specificare meglio le ragioni istruttorie della propria

u

determinazione, tenendo conto delle modifiche progettuali nel frattempo presentate dalla Società proponente.

L'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 574/2013 ha rilevato contraddittorietà e carenza motivazionale in tre presupposti adottati a sostegno del provvedimento regionale di assoggettabilità a VIA, tra cui il parere di questa Soprintendenza n. 2144 del 14 febbraio 2012 in merito all'impatto paesaggistico. In particolare essa ha evidenziato potenziale contraddizione nel riferimento ad "una mitigazione in seguito alla riduzione della superficie dell'impianto ed in particolare: *la nuova perimetrazione riduce la percettibilità della zona dalle visuali dei centri maggiori e dalle strade provinciali [...] l'impianto è visibile solo in parte dai punti di maggior rilievo altimetrico [...] l'intera area sarà delimitata da una recinzione provvista di schermature arboree realizzate con vegetazione autoctona*" (p. 4). Accogliendo l'appello e, per effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliendo l'istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Regione deve rideterminarsi alla luce dei profili rilevati, tra cui dunque l'impatto paesaggistico.

Per ottemperare alla suddetta Ordinanza, questa Soprintendenza ha verificato nuovamente tutta la documentazione tecnica pervenuta, ha partecipato alle sedute della Conferenza di servizi convocate dalla Regione Toscana (6 e 22 maggio, 19 giugno 2013), ha avuto un incontro tecnico con i progettisti incaricati (11 giugno 2013), ha esaminato l'ulteriore documentazione tecnica integrativa depositata e/o trasmessa ed ha effettuato ulteriore sopralluogo.

Per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'intervento, al fine di superare le censure di contraddittorietà e di carenza di motivazione, è necessario sottolineare quanto segue.

Seppure l'ambito sia stato individuato in modo tale da non insistere direttamente su aree di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*), ma ad esse limitrofe (art. 142, lett. c-corsi d'acqua e g-ambiti boscati) e sia localizzato a distanza dai principali assi viari, le dimensioni dell'impianto fotovoltaico (fino alla versione depositata in data 11 giugno 2013) sono tali da rendere inevitabili effetti negativi sulla percezione paesaggistica del contesto di inserimento. Nella versione oggetto del provvedimento regionale impugnato, l'impianto fotovoltaico aveva una superficie complessiva di circa 96 ettari di cui 80 occupati dall'impianto vero e proprio. Per avere un'idea di proporzione, 80 ettari sono pari ad oltre 100 campi di calcio (come per altro si può verificare dall'ortofoto allegata, paragonando il perimetro dell'intervento con l'impianto sportivo di Roccastrada). Si osserva inoltre che complessivamente l'ingombro dell'impianto, anche nella versione depositata in data 11 giugno u.s., sarebbe superiore addirittura a tutto il borgo di Roccastrada. Da distanza esso apparirebbe come una grande macchia grigia, una sorta di lago artificiale. Da distanze più ravvicinate, considerata l'orografia del contesto, si percepirebbero comunque gli estesissimi filari di pannelli (210.000 moduli, nella versione progettuale oggetto del provvedimento regionale di assoggettabilità a VIA impugnato), nonostante le opere di mitigazione previste che, proprio per l'estensione dei campi fotovoltaici, non potrebbero oggettivamente essere veramente risolutive.

Anche con le riduzioni di superficie apportate nel corso del procedimento dalla Società proponente, fino alla versione depositata in data 11 giugno u.s., l'impianto risulterebbe inevitabilmente visibile sia da lontano che da distanze più ravvicinate, introducendo potenzialmente un elemento fortemente intrusivo nel contesto paesaggistico. L'area interessata rimane infatti in posizione limitrofa ad ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c-g) del DLgs 42/2004 e successive modifiche, la superficie totale dell'impianto si riduce a circa 80 ettari di cui 67 occupati dall'impianto vero e proprio. Per avere un'idea delle proporzioni, 67 ettari sono comunque pari a quasi 100 campi di calcio e l'area occupata dall'impianto risulterebbe comunque ben superiore a tutta la superficie del borgo di Roccastrada. I fotoincorimenti allegati alla versione 11 giugno 2013, al di là degli espedienti cromatici evidentemente volti a minimizzarne l'impatto, confermano l'intrusività paesaggistica dell'impianto, anche con le schermature vegetali che, proprio per la notevolissima estensione dello stesso e per la particolare conformazione orografica del contesto, non possono essere veramente efficaci (cfr. figure 5 e 6). La figura 7 conferma la visibilità dell'impianto sia dalle visuali panoramiche dei centri maggiori (Civitella e Roccastrada) sia da numerosi tratti di strade accessibili al pubblico. Sono previste circa 40-45 cabine di trasformazione (la cui ubicazione non è specificata) di m. 9,1 x 2,40 metri circa per un'altezza di circa m. 3. Anche senza considerare tutte le altre opere accessorie (centrale di trasformazione-conneSSIONE, recinzioni, pali porta-faro, opere di cantierizzazione), si evidenzia che gli approfondimenti progettuali via via presentati dimostrano comunque la necessità, per un impianto di tali caratteristiche, di un'attenta valutazione degli effetti sul contesto paesaggistico.

L'intervento si inserisce in uno dei paesaggi di maggiore pregio della Regione Toscana - e per la sua morfologia intervisibile con e da ambiti di tutela paesaggistica - in una piana circondata totalmente da

rilievi collinari, dai quali, da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, si godono panorami di grande bellezza, in tutte le direzioni: la piana, con i suoi appezzamenti rurali e con il fitto reticolo di corsi d'acqua che la attraversano, segnati dalla vegetazione ripariale, disegna un tappeto di notevole bellezza ai piedi della corona di colline che la circonda e costituisce la base di numerosi scorci aperti su panorami stupendi, con fondali quali il profilo dell'Amiata (verso Sud) o i pendii su cui sorgono a Nord-Est il borgo di Civitella Marittima e a Nord-Ovest il borgo di Roccastrada. Nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32, il territorio di Roccastrada è ricompreso nella Scheda d'Ambito paesaggistico 35 "Entroterra grossetano". In relazione ai valori naturalistici e antropici presenti nello specifico ambito territoriale ed alle possibili trasformazioni, la suddetta scheda di paesaggio fornisce i seguenti criteri, obiettivi ed azioni di intervento:

- tutela delle aree collinari dell'entroterra grossetano, caratterizzate da una morfologia più ondulata con ampie colture specializzate a seminativo semplice, quasi prive di formazioni vegetali agroforestali e con una maglia poderale tipica della colonizzazione dell'Ente Maremma;
- massima limitazione della sottrazione di suolo agro-forestale per finalità diverse da quelle dell'imprenditoria legata alle attività agricole ed alle attività di coltivazione ed uso del bosco;
- considera il territorio collinare rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica;
- tutela della rete dei percorsi storici di matrice rurale tramite la conservazione dell'andamento e della giacitura dei tracciati, la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato e la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti.


Per quanto premesso, nel parere impugnato n. 2144 del 14 febbraio 2012, questa Soprintendenza, pur dando atto delle modifiche progettuali in parte migliorative introdotte, non poteva che concludere rilevando la necessità di un'attenta Valutazione di Impatto Ambientale per quanto riguarda gli effetti negativi a carico di beni culturali e/o paesaggistici limitrofi. Per le motivazioni sopra illustrate, con riferimento all'impatto paesaggistico, considerate le dimensioni del progetto, la sua durata (20-25 anni) e l'accumulo di danno paesaggistico nella stessa zona per il sommarsi degli effetti negativi degli impianti già esistenti (intervisibili dalle visuali più ampie), questa Soprintendenza conferma il suddetto parere anche per la versione progettuale consegnata dai progettisti in data 11 giugno 2013. Si precisa che per quanto riguarda le integrazioni relative agli aspetti archeologici consegnate dai progettisti in pari data, esse devono essere valutate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici alla quale i progettisti stessi dovrebbero aver inviato copia della documentazione, come riferito durante l'incontro stesso.

Quanto alla richiesta presentata dall'Avv. Antonio Pavan con il messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2013, "di pronunciarsi in ordine alla necessità o meno di assoggettamento dell'impianto a VIA anche nelle ipotesi in cui il medesimo dovesse subire una forte riduzione in termini di superficie ed occupare, esclusivamente, i terreni indicati nella planimetria allegata", questa Soprintendenza comunica quanto segue. La planimetria allegata riporta una perimetrazione (tratteggio viola) che, stando alla legenda, rappresenta la "recinzione dell'impianto fotovoltaico". Essendo lo stesso di dimensioni superiori alla versione presentata dai progettisti in data 11 giugno, si deve presumere che "i terreni indicati nella planimetria allegata" siano quelli campiti con un retino a rettangoli color blu, di cui manca la relativa legenda, anche se presumibilmente riferibili alla voce "Moduli fotovoltaici". Se così è, si deve osservare che la proposta, per la notevole riduzione dimensionale, per la localizzazione più distante dagli ambiti di tutela paesaggistica e la posizione sostanzialmente schermata dai rilievi collinari circostanti, se ben sviluppata in termini di opere di mitigazione, non solo al contorno, ma anche all'interno dei campi fotovoltaici in modo da ridurre le dimensioni delle distese di pannelli (ancora elevate se comparate a quelle dei campi esistenti), specie considerando i punti di vista da percorsi accessibili al pubblico, non produce interferenze negative con il contesto paesaggistico tali da richiedere una valutazione di impatto ambientale. Le eventuali interferenze con ambiti di interesse archeologico vanno valutate dalla competente Soprintendenza Archeologica che non risulta tra i soggetti destinatari del suddetto messaggio.

A margine del suddetto parere, pur comprendendo il rischio di antieconomicità del progetto sottolineato dal Legale della Società proponente, questa Soprintendenza osserva che il suddetto

rischio non può di per sé comprimere le necessarie valutazioni per un intervento della rilevanza sopra richiamata, almeno fino alla versione depositata in data 11 giugno 2013. Le ripetute modifiche agli elaborati progettuali, a volte consegnate direttamente durante le sedute della conferenza di servizi o pochi giorni prima delle sedute stesse, con versioni differenti anche a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, hanno determinato ad oggi un progetto sostanzialmente diverso da quello inizialmente proposto per la verifica di assoggettabilità a VIA, di fatto anticipando nel procedimento di assoggettabilità stesso un processo che dovrebbe invece essere sviluppato in sede di VIA, come in tutti gli altri analoghi casi affrontati, anche per impianti di superficie ben inferiore a quella dell'impianto in esame, con lo studio degli effetti delle possibili soluzioni alternative. Si rileva infatti un uso distorto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che dovrebbe concludersi con un Decreto di assoggettamento o di esclusione, su una proposta progettuale definita sin dall'inizio del procedimento, non in continua modifica al fine dichiarato di raggiungere l'obiettivo di esclusione dalla VIA. Tale processo, oltre ad essere di dubbia legittimità sul piano della correttezza procedurale (cfr. art. 49 co. 2 bis della LR 10/2010), può determinare disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti che hanno regolarmente affrontato la procedura di VIA, con il rischio di disattendere il principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

EC/PP

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Emanuela Carpani

CAMPO SPORTIVO



- CAMPI FOTOVOLTAICI ESISTENTI
- PERIMETRAZIONE 11 GIUGNO 2013
- PERIMETRAZIONE PAVAN 13 GIUGNO 2013

RINUNCIAZIONE AREA FOTOVOLTAICO



08-AGO-2013 07:26 Da: SBAP.SIENA

0577270245

A: 0554384390 4390

P. 1/1

Lettera inviata solo tramite fax **sostituisce l'originale** ai sensi art. 43 comma 6 DPR 445/2000Siena li **- 8 AGO. 2013**

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo**

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI SIENA E GROSSETO
Via di Città, 138 - 53100 SIENA
Tel. 0577.248111 - Fax 0577.270245
sbap-si@beniculturali.it
www.sbap-si.beniculturali.it

Alla Regione Toscana
Direzione Generale della Presidenza A.C.
Programmazione
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Piazza Dell'Unità d'Italia, 1
50122 Firenze (Fi)
Fax **055 4384390**

E pc.
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana Lungarno A.M.
Luisa de' Medici
50122 Firenze
Fax **055 27189700**

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana
via della Pergola, 65
50127 Firenze
fax **055242213**

Prot. n° **10700** Allegati
pos 341907

OGGETTO: Comune di Roccastrada (GR)- loc. Collelungo.

Intervento: Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico.

Richiedente: N.S. srl

Procedimento: Esecuzione Ordinanza Consiglio di Stato n. 827/2013 di sospensione provvedimento di Assoggettabilità a V.I.A. di cui al Decreto regionale n. 2789/2012. Deduzioni del proponente N.S. in merito all'art. 10 bis della L. 241/90 e s-m.i.

Invio valutazioni di competenza

In riferimento alle deduzioni del proponente N.S. trasmesse con nota della Regione Toscana del 22 luglio 2013 prot. N. A00GRT0190192 (acquisita al prot. N. 9884 del 23 luglio u.s.) questa Soprintendenza precisa quanto segue:


In merito alla scarsa visibilità dell'impianto si puntualizza che la Società proponente sia come riportato nelle deduzioni in oggetto che dalla stessa documentazione tecnica consegnata in sede di conferenza, conferma l'inevitabile impatto visivo dell'opera.

L' autorizzazione paesaggistica e la verifica di assoggettabilità a VIA sono procedimenti diversi e non sovrapponibili. L'assoggettabilità a VIA non implica necessariamente la non autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ma solo un'ulteriore valutazione e misurazione delle probabili interferenze che comunque si determinano nel paesaggio in cui si inserisce l'intervento.

In riferimento al parere espresso da questa Soprintendenza in sede di VAS sulla scelta dell'area (procedimento per altro non concluso), è pretestuoso e fuorviante in quanto sono procedure diverse e la stessa non implica automaticamente la non assoggettabilità a VIA dell'impianto o degli eventuali possibili impianti che possono sorgere in quest'area.

Premesso quanto sopra, per le motivazioni espresse nel parere del 19 giugno 2013 prot. N. 8370, questa Soprintendenza condivide la scelta della Regione Toscana di confermare il provvedimento di Assoggettabilità a V.I.A. di cui al Decreto regionale n. 2789/2012.

PP



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Emanuela Carpani

Emanuela Carpani

d

**Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**

DECRETO 10 settembre 2013, n. 3602
certificato il 10-09-2013

Designazione dell'Arch. Adriano Poggiali del Settore Programmazione Porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici, quale rappresentante regionale per la partecipazione ai lavori della Commissione Relatrice per l'Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Piombino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione del personale";

Visti gli artt. 3 e 7 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei Direttori Generali;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 aprile 2013, n. 57 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;

Vista la comunicazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – terza sezione – del 8/08/2013 prot. 0006778 con la quale, alla luce del combinato disposto dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 204 del 27/04/2006 recante il regolamento di riordino del Consiglio di cui sopra, e del voto n. 93/2009 di Assemblea Generale di questo Consesso, ha richiesto alla Regione Toscana un nominativo per la partecipazione ai lavori della Commissione Relatrice che dovrà istruire l'affare: Porto di Piombino Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale;

Considerato di accogliere la suddetta richiesta e di proporre quale nominativo per la partecipazione ai lavori della Commissione sopra citata, l'Arch. Adriano Poggiali, in qualità di Dirigente del Settore "Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici" della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'art. 34, comma 3 bis, che recita testualmente "ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), spetta ai Direttori Generali competenti per materia la

designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di Commissioni, Comitati e Organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimano le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Ritenuto quindi di designare l'Arch. Adriano Poggiali, in qualità di Dirigente del Settore "Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici" della Direzione Generale di cui sopra;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale l'Arch. Adriano Poggiali, oltre ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

- di designare l'arch. Adriano Poggiali, in qualità di Dirigente del Settore "Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici" della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, quale rappresentante regionale per la partecipazione ai lavori della Commissione Relatrice che dovrà istruire l'affare: Porto di Piombino -Adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Direttore Generale
Enrico Becattini

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 6 settembre 2013, n. 3616
certificato il 11-09-2013

Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di ottico per la sessione d'esame 2013, presso IPSIA Fascetti di Pisa: designazione del rappresentante regionale.

IL DIRETTORE

Vista l'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 180 dell' 11.7.2000 relativa a "Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie di odontotecnico e ottico" ed in particolare l'art. 9 che stabilisce la composizione delle commissioni esaminatrici delle quali fa parte, tra gli altri, un rappresentante della Regione;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 34, comma 3bis - così come modificato dalla legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) ai sensi del quale spetta ai Direttori Generali competenti per materia la designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze della struttura di appartenenza;

Preso atto che l'IPSIA Fascetti di Pisa ha richiesto in data 16/07/2013, la designazione del rappresentante regionale nella commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di ottico per la sessione d'esame 2013;

Ritenuto di proporre per l'incarico in questione, i nominativi dei dipendenti in servizio presso la medesima Direzione generale:

- MASI ANTONIO (membro effettivo) e LOREDANA LEPORE (membro supplente) da designare nella commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di ottico da costituirsi presso l'IPSIA Fascetti di Pisa, attestando ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte dei designandi;

Viste le attestazioni, rispettivamente, N. 48 e N. 49 del 14 Agosto 2013 di iscrizione al registro e di rispetto del limite dei compensi, rilasciata ai sensi del D.P.G.R. n. 33/R/2010 dal responsabile del settore "Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa" della Direzione generale "Organizzazione e risorse" per la designazione dei suddetti dipendenti;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con le quali i soggetti in questione attestano di accettare l'incarico, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), né in altre ostative alla designazione;

DECRETA

Di designare, per le motivazioni espresse in premessa, i sottoindicati dipendenti regionali in servizio presso la Direzione generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze", quali rappresentanti

della Regione Toscana nelle commissioni esaminatrici sotto riportate:

- commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di ottico per la sessione 2013 presso l'IPSIA Fascetti di Pisa:

• MASI ANTONIO (membro effettivo) e LOREDANA LEPORE (membro supplente).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)".

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

DECRETO 6 settembre 2013, n. 3617
certificato il 11-09-2013

Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico per la sessione d'esame 2013, presso IPSIA Fascetti di Pisa: designazione del rappresentante regionale.

IL DIRETTORE

Vista l'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 180 dell'11.7.2000 relativa a "Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie di odontotecnico e ottico" ed in particolare l'art. 9 che stabilisce la composizione delle commissioni esaminatrici delle quali fa parte, tra gli altri, un rappresentante della Regione;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 34, comma 3bis - così come modificato dalla legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) ai sensi del quale spetta ai Direttori Generali competenti per materia la designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze della struttura di appartenenza;

Preso atto che l'IPSIA Fascetti di Pisa ha richiesto in data 16/07/2013, con nota Prot. n. 3335 C29, la designazione del rappresentante regionale nella commissione

esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico per la sessione d'esame 2013;

Ritenuto di proporre per l'incarico in questione, i nominativi dei dipendenti in servizio presso la medesima Direzione generale:

- ROSSANA PIERATTINI (membro effettivo) e SABINA STEFANI (membro supplente) da designare nella commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico da costituirsi presso l'IPSIA Fascetti di Pisa, attestando ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio da parte deidesignandi;

Viste le attestazioni, rispettivamente, N. 48 e N. 49 del 14 Agosto 2013 di iscrizione al registro e di rispetto del limite dei compensi, rilasciata ai sensi del D.P.G.R. n. 33/R/2010 dal responsabile del settore "Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa" della Direzione generale "Organizzazione e risorse" per la designazione dei suddetti dipendenti;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con le quali i soggetti in questione attestano di accettare l'incarico, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), né in altre ostative alla designazione;

DECRETA

Di designare, per le motivazioni espresse in premessa, i sottoindicati dipendenti regionali in servizio presso la Direzione generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze", quali rappresentanti della Regione Toscana nelle commissioni esaminatrici sotto riportate:

- commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico per la sessione 2013 presso l'IPSIA Fascetti di Pisa:

- ROSSANA PIERATTINI (membro effettivo) e SABINA STEFANI (membro supplente).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9

(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)".

Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Area di Coordinamento Sviluppo Rurale Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola

DECRETO 9 settembre 2013, n. 3627
certificato il 11-09-2013

**PRAF Misura A.2.5. "Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vno, dell'olio e dei sapori".
Direttive tecniche anno 2013.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'articolo 2 "Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza", comma 4 e l'articolo 9 "Responsabile di Settore";

Visto il decreto del Direttore Generale n.5192 del 26/10/2010, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata definita l'articolazione organizzativa delle Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze";

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), che regola l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l'articolo 2, comma 1, della L.R. 1/2006 con il quale si stabilisce che il piano agricolo regionale (PAR) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal PRS;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2012 di approvazione del "Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 538 del 1/07/2013 "L.R. 1/06 - Delibera Consiglio Regionale 3/2012 Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)

2012-2015. Documento di attuazione per l'anno 2013" con sui sono state avviate le misure del Piano per l'anno 2013;

Visto in particolare l'allegato B "Ripartizione delle Risorse fra le misure e le azioni del Piano - annualità 2013" e l'allegato C "Schede di attuazione delle Misure e delle azioni del Piano" della D.G.R. n.538/2013;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3216 del 31/07/2013 "L.R. 01/06, Del. C.R. n. 3/12, Del. G.R. 538/13 - PRAF 2012 - 2015 Impegno ad ARTEA delle risorse di natura corrente necessarie alla attuazione del Piano per l'anno 2013;

Vista in particolare la scheda di misura A.2.5. "Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vino, dell'olio e dei sapori" di cui al sopraccitato PRAF la cui dotazione finanziaria per il 2013 è stabilita come evidenziato nell'allegato B sopra citato in Euro 200.000,00=;

Considerato che le Strade di Toscana sono rappresentate da un organismo associativo, di cui all'art. 25 del Regolamento n. 16/r del 16/03/04 di attuazione della Legge n. 45/03, denominato "Federazione delle Strade del vino e dei sapori della Toscana" che è stato costituito dalle strade per sviluppare azioni comuni nello spirito della Legge regionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 785 del 30/10/2006 "L.R. 45/2003 - Riconoscimento Federazione Strade del Vino di Toscana";

Considerato che i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, previste dalla scheda di attuazione PRAF misura A.2.5 vengono stabilite da apposite direttive redatte dal Settore;

Ricordato inoltre che, qualora previsto, il Settore Responsabile del procedimento può dare mandato ad ARTEA di liquidare l'intero importo, od una sua percentuale a titolo di anticipazione, contestualmente alla assegnazione del beneficio;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 23/07/2012 "L.R. 35/2000 - Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi regionale. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti";

Visto l'allegato A al presente atto "Direttive Tecniche per l'utilizzo dei contributi regionali a favore delle Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli agroalimentari di qualità di cui alla Legge Regionale n. 45 del 5/8/2003" Anno 2013;

Ritenuto di dover procedere all'iscrizione dei presenti contributi nell'elenco dei beneficiari ai sensi del DPR n. 118 del 07/04/2000;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato "A": "Direttive Tecniche per l'utilizzo dei contributi regionali a favore delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli agroalimentari di qualità di cui alla Legge Regionale n. 45 del 5/8/2003" Anno 2013;

2. di dare mandato ad ARTEA di assegnare l'importo di Euro 200.000,00= alla Federazione delle Strade del Vino di Toscana e di liquidare secondo le modalità stabilite dalla scheda di Misura A.2.5 del PRAF e in particolare: anticipi dell'80% su presentazione di fidejussione e/o su presentazione di stati di avanzamento di spese già sostenute, il saldo alla presentazione della rendicontazione finale, su mandato del Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria agricola.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

IL Dirigente
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

DIRETTIVE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLE STRADE DEL VINO, DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI QUALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 5.8.2003.

I fondi a disposizione per la scheda del PRAF Misura A.2.5 sono impegnati a favore della Federazione delle Strade del Vino di Toscana riconosciuta con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 785 del 30/10/2003.

La Regione assegna i contributi con un massimale fino all'80% come previsto dalla scheda di Misura del PRAF sopra citata.

Hanno la priorità i progetti subito cantierabili presentati dalla Federazione delle Strade del Vino di Toscana. La cantierabilità è dimostrata con la disponibilità da parte della Federazione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

I Progetti sono ammessi dalla Regione Toscana – Settore “Valorizzazione dell'imprenditoria Agricola”.

I Contributi sono erogati :

- anticipi fino all' 80% della spesa ritenuta ammissibile a richiesta del beneficiario subordinata alla rilascio di fidejussione pari all'importo richiesto maggiorato del 10% a favore della Regione Toscana (la Fidejussione dovrà restare in vigore fino alla liquidazione del saldo previa rendicontazione finale);
- stati di avanzamento a seguito della rendicontazione delle spese fino ad ulteriore 25% della spesa ammissibile,
- Il saldo è erogato a rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di dichiarazione di fine lavori entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo contenente l'elenco dei documenti di spesa e di pagamento degli stessi a giustificazione dell'importo totale di spesa sostenuto. Su richiesta vengono autorizzate, se motivate, proroghe. Sono ammissibili spese in economia fino ad un massimo del 20% dell'importo della spesa ammessa.

ALTRI ENTI**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME RENO****Elenco atti deliberativi adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno nella seduta del 1 agosto 2013.**

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno ha adottato nella seduta del 1 agosto 2013 i seguenti atti deliberativi:

Delibera1/1 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: presa d'atto della non presentazione di osservazioni e conclusiva adozione di modifica ex art. 18 c. 14 delle fasce di pertinenza fluviale del fiume Reno in Comune Sant'Agostino loc. Capoluogo;

Delibera1/2 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: definitiva adozione di nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 della ex cava di gesso "Prete-Santo" in località Ponticella Comune di San Lazzaro di Savena e relative misure di salvaguardia;

Delibera1/3 - Applicazione della "Direttiva per la sicurezza idraulica di pianura nel bacino del Reno":

- adozione delle "linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura";

- adozione di modifiche e integrazioni ex art. 24 comma 6 delle norme relative al controllo degli apporti d'acqua (art. 20) del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI), del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia aggiornamento 2007 e del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio-Revisione Generale.

La Presidente
Paola Gazzolo

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 10 giugno 2013, **Rep. n. 129**

Decreto di esproprio in conseguenza di lavori, sulla base della delibera rep. n. 55 del 17/06/2008 con la quale è dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

- Visto che il progetto risulta conforme alle previsioni urbanistiche come da provvedimento (variante, accordo

di programma, conferenza di servizi) con il quale è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- Vista la Delibera n° 55 in data 17 giugno 2008 del Referente di progetto di RFI S.p.A. Direzione Investimenti Progetto Soppressione P.L. con la quale è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la P.U. dei lavori per la "Esecuzione dei lavori di realizzazione di due sottovia carrabili ai Km. 36+517, sulla S.S. 67 "Tosco-Romagnola", 38+620 sulla S. P. "Val d'Elsa", in Comune di Empoli (FI), di un sottovia carrabile al Km. 40+178 sulla S.P. "Isola", di un cavalcaferrovia al Km. 41+520 in Comune di San Miniato (PI) e di un cavalcaferrovia al Km. 55+015 in Comune di Montopoli Valdarno (PI), per la soppressione dei passaggi a livello posti ai Km. 35+395, 36+352, 38+546, 40+117, 41+670, 42+498 e 55+015";

- Visto che il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica è fissato al 17/06/2013;

- Visto il Decreto n. 95 in data 06/04/2009 del Referente di progetto di RFI, con il quale è stata disposta l'occupazione d'urgenza dell'immobile da espropriare in applicazione dell'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, eseguito in data 26/05/2009 con redazione di verbale di consistenza e di immissione nel possesso;

- Vista l'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria non accettata dalla Ditta proprietaria;

- Vista la relazione di stima, ai sensi dell'art.21 del DPR 753, dei Tecnici incaricati con la quale è stata determinata l'indennità definitiva d'espropriazione accettata dalla Ditta proprietaria;

- Viste le quietanze di pagamento n. 3280 e 3281 del 15/05/2012;

- Visto l'Ordinanza di deposito dell'indennità REP n. 285 in data 19/12/2011;

- Visti i Certificati di Deposito n. FI 01186270N, n. FI 01186267S, n. FI 01186262N, n. FI 01186259S in data 28/12/2012;

- Visti gli articoli 20, 21, 22, e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

A favore di ANAS S.p.A. - Ente Nazionale per le Strade - Compartimento della viabilità della Toscana con sede legale in via Monzambano, 10 - 00185 Roma - C.F. n. 80208450587 l'espropriazione degli immobili appresso descritti.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
Massimo Del Prete

SEGUE ALLEGATO

Allegato "A" al Decreto di Esproprio

N. elenc.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA						DATI RELATIVI ALL'INDENNITA'				
		COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie mq.	Cultura in atto	Titolo di Occupazione	Occupazione Temporanea Euro	Indennità di Esproprio Euro	TOTALE Euro	Casuale
1	Giuntini Rossana nata a Empoli il 25/03/1943 Proprieta' per 1/1 C.F. GNTRSN43C65D403J proprietaria	Empoli	22	732	833	3.215	Vigneto	Sede Strada e sue dipendenze	€ 6.066,67	€ 58.556,00	€ 64.622,67	Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dal Collegio Tecnico in data 14/03/2011
2	Giuntini Rossana nata a Empoli il 25/03/1943 propr. 1/2 C.F. GNTRSN43C65D403J Meacci Lia nata a Larciano il 06/06/1942 Proprieta' per 1/6 Codice Fiscale: MCCLIA42H46E451Q Pozzolini Daniela nata a Empoli il 18/07/1968 Proprieta' per 1/6 Codice Fiscale: PZZDNL68L58D403Z Pozzolini Elena nata a Empoli il 29/09/1972 Proprieta' per 1/6 Codice Fiscale: PZZLNE72P69D403Y	Empoli	12	103	1530	788	SEM.1	Sede Strada e sue dipendenze				Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dal Collegio Tecnico in data 14/03/2011
			12	107	1534	35	SEM.1	Sede Strada e sue dipendenze				
			12	1116	1536	1.376	SEM.1	Sede Strada e sue dipendenze				
			12	1116	1539	2.316	SEM.1	Sede Strada e sue dipendenze	€ 8.386,67	€ 62.176,00	€ 70.562,67	
3	Giuntini Rossana nata a Empoli il 25/03/1943 Proprieta' per 1/2 C.F. GNTRSN43C65D403J propr. 1/2 Pozzolini Daniela nata a Empoli il 18/07/1968 Proprieta' per 1/4 Codice Fiscale: PZZDNL68L58D403Z Pozzolini Elena nata a Empoli il 29/09/1972 Proprieta' per 1/4 Codice Fiscale: PZZLNE72P69D403Y	Empoli	22	678	827	8	SEM. ARB. 2	Sede Strada e sue dipendenze				Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dal Collegio Tecnico in data 14/03/2011
			22	681	830	104	SEM. ARB. 2	Sede Strada e sue dipendenze	€ 253,33	€ 1.040,00	€ 1.293,33	
4	Giuntini Rossana nata a Empoli il 25/03/1943 Proprieta' per 1/2 C.F. GNTRSN43C65D403J propr. 1/2 Pozzolini Daniela nata a Empoli il 18/07/1968 Proprieta' per 1/2 Codice Fiscale: PZZDNL68L58D403Z Pozzolini Elena nata a Empoli il 29/09/1972 Proprieta' per 1/2 Codice Fiscale: PZZLNE72P69D403Y	Empoli	22	680	828	3.158	Vigneto	Sede Strada e sue dipendenze	€ 6.133,33	€ 44.446,40	€ 50.579,73	Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dal Collegio Tecnico in data 14/03/2011
5	Martini Elisa nata a San Miniato il 19/02/1979 prop. 11/36 C.F. MRTLSE79B59I046A Pasquinucci Lorena nata a Pisa il 30/10/1948 prop. 25/36 C.F. PSQLRN48R70G702Q	Empoli	22	547	825	62	Ente Urbano	Sede Strada e sue dipendenze				Indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dal Collegio Tecnico in data 14/03/2011
			22	593	826	194	SEM. ARB. 2	Sede Strada e sue dipendenze	€ 1.620,00	€ 26.540,00	€ 28.160,00	

Il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U. o nel B.U.R. della Regione Toscana, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze nonché registrato e volturato a termini di legge.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, anche per il terzo, l'indennità resta fissata nella somma deposita

Il presente decreto è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE
ESPROPRIAZIONI

Ing. Massimo Del Prete

ALTRI AVVISI**COTTOSENESE S.P.A.**

Avviso ai sensi dell'art. 48 c. 7 della L.R. 10/2010 di avvenuto deposito presso gli enti interessati della documentazione progettuale ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto: "Progetto di coltivazione di cava di argilla "I Poggioli" in località Maggiolo" - Comune di Torrita di Siena, Provincia di Siena.

Il proponente Cottosenese S.p.A., con sede legale in via loc. Fornaci nel comune di San Quirico d'Orcia (SI),

RENDE NOTO CHE:

ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. 10/2010 è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera in oggetto, presso l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese quale autorità competente per il procedimento ai sensi della lett. H) dell'allegato B3 alla legge regionale;

L'opera consiste in nella coltivazione di argille e sabbie per la realizzazione di laterizi;

La documentazione progettuale è depositata presso il Comune di Torrita di Siena, l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, ai sensi dell'art. 48 c.5 della L.R. 10/2010 entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, potranno essere trasmesse osservazioni e memorie inerenti il progetto all'Unione dei Comuni della Valdichiana, Corso Garibaldi 10-53047 Sarteano (SI), in quanto

soggetto che svolge le funzioni amministrative associate per il Comune di Torrita di Siena.

Il Proponente
Cottosenese S.p.A.

DA.VI. S.R.L.

Avviso al pubblico della pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. "Variante al piano di coltivazione della cava di Pietra del Cardoso denominata "Filucchia 2" - Sita nel comune di Stazzema (LU).

La DA.VI. S.r.l. con sede in Seravezza 55047 Via Vincenzo Fusco n. 39 (LU);

RENDE NOTO CHE

è stata rilasciata da parte del Parco delle Alpi Apuane la P.C.A. n. 9 del 02.09.2013 con esito favorevole con prescrizioni, relativa alla variante del progetto di coltivazione della cava " Filucchia 2 "sita nel comune di Stazzema (LU);

La pronuncia di compatibilità ambientale può essere consultata nella sua interezza sul sito del Parco o presso i suoi uffici di Massa via Simon Musico 8 e di Seravezza via Corrado del Greco 11.

Il Proponente
DA.VI. S.r.l.

SEZIONE II

- Accordi di Programma**COMUNE DI PISA**

DECISIONE 10 settembre 2013, n. 63

Accordo di programma tra Comune di Pisa e Regione Toscana “per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in comune di Pisa”.

IL SINDACO

Visto l'accordo di programma tra Comune di Pisa e Regione Toscana “per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in Comune di Pisa”, sottoscritto in data 9 settembre 2013;

Vista la Legge Regionale 3 settembre 1996, n. 76 e il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000,

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Pisa

nn. 7 e 8 del 21/03/2013, con le quali l'Amministrazione ha previsto nella programmazione la realizzazione degli interventi di viabilità locale di che trattasi in funzione della stipula dell'accordo medesimo;

APPROVA

l'accordo di programma relativo alla “realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in Comune di Pisa”, sottoscritto digitalmente dagli Assessori Vincenzo Ceccarelli della Regione Toscana e Andrea Serfogli del Comune di Pisa in data 9 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti della L. R. 3 settembre 1996, n. 76 e il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

DISPONE

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dello stesso corredato di n. 6 allegati.

Marco Filippeschi

SEGUONO ALLEGATI

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA IN COMUNE DI PISA

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 3 settembre 1996 n.76 e LR
23 luglio 2009 n° 40 e s.m.i.)

Tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE di PISA

Firenze, 9 settembre 2013

L'anno 2013, il giorno 9 (nove) del mese di settembre presso la sede della Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo, 10, i sottoscritti Assessore Vincenzo Ceccarelli in rappresentanza della REGIONE TOSCANA ed Assessore Andrea Serfogli, in rappresentanza del COMUNE di PISA

- Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (ris. CR 49 del 29 giugno 2011), che nell'ambito degli indirizzi in materia di politiche per le infrastrutture e la mobilità sostenibile prevede il proseguimento di interventi per la sicurezza stradale;
- Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di programma;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 707 del 1 agosto 2011, con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle priorità di sviluppo del territorio della provincia di Pisa tra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa ed il Comune di Pisa sottoscritto in data 20/10/2011;
- Dato atto che il Protocollo d'Intesa sopra richiamato, sottoscritto in data 20/10/2011, prevede all'art.2 – Area sostenibilità, qualità del territorio e dell'infrastrutturazione – punto 17 Interventi per la mobilità “... *miglioramento della sicurezza stradale con realizzazione di rotonde, con particolare riguardo al tratto urbano dell'Aurelia*”;
- Vista la legge regionale 3 settembre 1996 n. 76 (Disciplina degli accordi di programma) e la LR 23 luglio 2009 n° 40 e s.m.i.;
- Dato atto che la Regione Toscana ha stanziato € 2.500.000,00 con la Legge Regionale 14 luglio 2012 n. 36 ed attualmente allocati sul capitolo in uscita n. 31098 “Interventi di viabilità locale Pisa” del bilancio 2013.
- Dato atto che il Comune di Pisa ha definito, nell'ambito della propria programmazione un insieme di più interventi per l'adeguamento e miglioramento delle condizioni di viabilità locale, che comprende principalmente il miglioramento e l'adeguamento della ex via Aurelia e della viabilità connessa, per il tratto in comune di Pisa, mediante previsione di roatorie nelle intersezioni principali.
- Dato atto che l'adeguamento della ex via Aurelia e della viabilità connessa ha riflesso sulle condizioni di accesso alla Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno tramite lo svincolo collegato a via Gargalone e sulle condizioni di accessibilità alla Darsena Toscana, del Canale dei Navicelli, canale navigabile di interesse regionale, le cui funzioni amministrative riguardanti la navigazione sono attribuite al Comune di Pisa ai sensi dell'art.26, comma 4, della L.R. n°88/98;

- Dato atto il Comune di Pisa ha definito e redatto la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:
 1. Planimetria di insieme in scala 1:5.000 denominata Comune di Pisa – Interventi da realizzare ed in corso di realizzazione sulla traversa interna della via Aurelia e aree limitrofe, nella quale sono evidenziati i cinque siti di intervento oggetto del presente accordo;
 2. I progetti dei cinque interventi di seguito meglio specificati, per i quali su quattro di questi con il presente accordo viene assegnato il finanziamento regionale sopra richiamato, redatti ai sensi del D.Lgs n° 163/06 e DPR n°207/2010, comprensivi dei relativi elenco elaborati, atto di approvazione e cronoprogramma attuativo.
- Dato atto che le opere in progetto ricadono su un tratto della viabilità comunale del Comune di Pisa che ha quindi la competenza amministrativa per eseguirle, attuando i progetti sopra richiamati;
- Visto il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica approvato con D.C.R. n.63 del 22/06/2004 con riferimento agli obiettivi e alle azioni finalizzate ad aumentare la sicurezza della mobilità;
- Dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n.84 del 12/02/2013 ha attivato le procedure ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, della legge regionale 76/1996 e della LR 23 luglio 2009 n° 40 e s.m.i. per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in Comune di Pisa.
- Dato atto che il Comune di Pisa , con deliberazioni di CC n. 7 e 8 del 21/03/2013, esecutive, su richiesta presentata dalla Direzione Area Sviluppo del territorio ha previsto nella programmazione finanziaria e nel programma delle opere pubbliche dell'ente la realizzazione degli interventi di viabilità locale di che trattasi in funzione della stipula del presente accordo;
- Dato atto che con nota del Sindaco di Pisa prot. 43271 del 05.09.2013 è stata convocata per la data odierna, 9 settembre 2013, la conferenza istruttoria prevista dal DLgs 267/2000 e dalla L.R. n° 76/96 e che in data odierna ne è stato sottoscritto il relativo verbale;

RICHIAMATI

Il PIT (Piano d'Indirizzo Territoriale) approvato con D.C.R. 72/2007 che tra gli obiettivi persegue quello di creare un sistema efficiente di mobilità delle persone e delle merci sul territorio toscano promuovendo l'intermodalità e tutti gli interventi orientati all'innovazione e all'efficienza delle varie funzioni;

Il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica approvato con D.C.R. n. 63 del 22/06/2004 che persegue il miglioramento della sicurezza stradale, la mobilità

sostenibile, con forme di miglioramento globale della qualità ed efficacia dei trasporti e di riduzione dell'impatto ambientale del sistema;

L'informativa preliminare al PRIIM 2012-2015, adottata dalla GR con dec. 1 del 21.11.2011 e discussa dal CR in data 7 dicembre 2011, che individua quali obiettivi generali del PRIIM 2012-2015 il miglioramento della sicurezza stradale, nonché il miglioramento delle condizioni di accessibilità della rete stradale sul territorio regionale;

La Legge Regionale n° 35/2011;

Vista la Legge Regionale n° 49/1999 "Norme in materia di programmazione regionale" e la LR 2 agosto 2013 n° 44;

Vista la Legge Regionale n° 19/2011 "Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana";

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è stipulato per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana nel Comune di Pisa, aventi lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del tratto stradale locale mediante realizzazione di rotatorie.

In relazione ai suddetti interventi, il presente Accordo in particolare, disciplina le modalità di erogazione, in ordine all'attuazione degli interventi, delle risorse stanziare con L.R. n° 36 del 14 luglio 2012, richiamata in premessa;

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi previsti e la normativa vigente nell'attuazione del presente Accordo di Programma;

- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Le parti danno atto che gli interventi indicati nella tabella di cui al seguente art. 5, nn°1, 2, 3, 5, oggetto del presente Accordo di Programma sono soggetti alla disciplina della L.R. n° 35-2011.

In particolare il Comune di Pisa, si impegna:

- a) a rispettare nell'attuazione degli interventi il cronoprogramma che costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;
- b) a sviluppare gli interventi, al fine di soddisfare le condizioni di traffico complessive che interesseranno il tratto della via Aurelia interessata e anche considerando il contesto stradale circostante;
- c) a completare gli interventi ed a reperire le eventuali ulteriori risorse necessarie per qualsiasi imprevisto dovesse emergere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo;
- d) a completare l'insieme di opere previste nella Planimetria d'insieme in scala 1:5.000 denominata *Comune di Pisa – Interventi da realizzare ed in corso di realizzazione sulla traversa interna della via Aurelia e aree limitrofe*, nella quale sono evidenziati i cinque siti di intervento oggetto del presente Accordo, per assicurare la complessiva funzionalità della viabilità dell'area oggetto d'intervento;
- e) Ad effettuare il monitoraggio dei singoli interventi e ad inviare con cadenza quadrimestrale l'aggiornamento delle relative schede di monitoraggio alla Regione Toscana, secondo la scheda tipo che costituisce l'Allegato 6 al presente Accordo.

La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Pisa secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 6 e 7, previa richiesta attestante il raggiungimento del requisito preordinato attestato dal RUP del relativo intervento;

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

Il costo complessivo per la realizzazione dei lavori di cui al presente Accordo ammonta ad €3.817.000,00, così ripartito:

<i>intervento</i>	<i>risorse regionali (€)</i>	<i>risorse Comune di Pisa (€)</i>	<i>risorse complessive (€)</i>
1- REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DEL GARGALONE (COMPRESO PANNELLO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE TRAFFICO AUTOSTRADALE)	675.000	-	675.000
2- NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIA PONTE A PIGLIERI INGRESSO (AREA CANTIERISTICA)	575.000	-	575.000
3- NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA	400.000	400.000	800.000
4- NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA A.PISANO	-	467.000	467.000
5- NUOVA ROTATORIA SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE	850.000	450.000	1.300.000
TOTALI	2.500.000	1.317.000	3.817.000

Articolo 5
Stazione appaltante

Per la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art.4 è individuato il Comune di Pisa quale stazione appaltante.

Articolo 6
Procedura per il trasferimento delle risorse alle stazioni appaltanti

Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Pisa da parte della Regione Toscana è effettuato secondo le modalità di cui al seguente articolo 7. Le parti prendono atto che gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale saranno effettuati compatibilmente e nel rispetto delle condizioni imposte dal "patto di stabilità" e di eventuali criteri regionali.

Articolo 7

Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

Il Comune di Pisa, potrà procedere alla realizzazione degli interventi sopra richiamati finanziati con risorse regionali, anche singolarmente a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, o del progetto definitivo nel caso di appalto integrato. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, il Comune di Pisa si impegna a trasmettere alla Regione il quadro economico dell'intervento aggiornato, specificando l'ammontare delle economie di gara.

Le risorse sono erogate dalla Regione Toscana al Comune di Pisa con le seguenti modalità, in relazione ai singoli interventi:

- 20% alla consegna del cantiere;
- 50% al raggiungimento del 50% delle opere eseguite, previo invio di apposita dichiarazione sottoscritta dal RUP e dal Direttore dei Lavori alla Regione Toscana;
- 20% all'ultimazione dei lavori, previo invio di apposita dichiarazione sottoscritta dal RUP e dal Direttore dei Lavori alla Regione Toscana;
- 10% ad avvenuto collaudo tecnico amministrativo, previo invio di copia del medesimo atto alla Regione Toscana;

Le economie, nel rispetto della normativa vigente, sono determinate in proporzione percentuale ai finanziamenti concorrenti ai singoli interventi. Relativamente alle risorse regionali l'eventuale destinazione delle economie è deciso dal Collegio di Vigilanza del presente Accordo.

A conclusione dei lavori il Comune di Pisa si impegna a trasmettere alla Regione il collaudo tecnico amministrativo o atto equivalente e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa definitiva e giustificazione delle spese di intervento sostenute, come da quadro economico.

Articolo 8

Collegio di Vigilanza

E' istituito il Collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 76/1996, composto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Pisa, o suo delegato, che lo presiede, in quanto Ente promotore dell'Accordo di Programma.

Il collegio esercita le seguenti funzioni.

- a) vigila sul corretto adempimento dell'Accordo;
- b) delibera in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo,

- c) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto obbligato a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni,
- d) nomina in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera c), un Commissario, che provvederà all'adozione dei provvedimenti per i quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al Commissario si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 45/1994 e successive modificazioni;
- e) può richiedere documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocarne funzionari e rappresentanti, disporre ispezioni.

L'esigenza di eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Accordo che si dovessero rendere necessarie nelle fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori sono preventivamente sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

Articolo 9

Responsabile del procedimento e dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale Soggetto Responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della L.R. 76/1996, l'Ing. Antonio Grasso, Coordinatore dell'Area Sviluppo del Territorio del Comune di Pisa in quanto ente che ha promosso l'Accordo.

Allo stesso Soggetto è attribuito il coordinamento e la verifica sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel "Programma di Interventi" di cui all'Allegato 1.

Al Soggetto Responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) Promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- c) Verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo relazioni da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle parti;
- d) Individuare ritardi ed inadempienze assegnando, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente eventuali criticità al Collegio di Vigilanza.
- e) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e disporre la verbalizzazione delle sedute e l'attuazione delle decisioni;
- f) gestire e mantenere i necessari contatti con gli uffici e strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività al fine di coordinamento delle azioni;
- g) riferire periodicamente al Collegio di vigilanza sullo stato di attuazione dell'Accordo;
- f) fornire ogni informazione che gli venga richiesta dalla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma.

Articolo 10 Nucleo di Coordinamento

Al fine di assicurare il monitoraggio e il coordinamento tecnico-finanziario tra gli uffici delle amministrazioni firmatarie dell'Accordo con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori e alla correlata erogazione dei finanziamenti regionali è istituito il Nucleo di Coordinamento.

Il Nucleo di Coordinamento è composto dal Soggetto Responsabile dell'Accordo e dal responsabile della struttura regionale assegnataria del capitolo di spesa regionale.

La partecipazione ai lavori del Nucleo di Coordinamento non comporta oneri a carico delle amministrazioni firmatarie.

Articolo 11 Validità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma sarà approvato con provvedimento del Sindaco di Pisa e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.34 comma 4 del DLgs 267/2000 e dell'art 10 comma 2 della L.R. 76/1996. L'atto comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

Articolo 12 Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate con le procedure ordinarie, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Letto, approvato e sottoscritto:

REGIONE TOSCANA Assessore Vincenzo Ceccarelli


COMUNE DI PISA Assessore Andrea Serfogli

ALLEGATI

- 1) Cronoprogramma degli Interventi;
- 2) Planimetria di insieme in scala 1:5.000 denominata Comune di Pisa con indicati i siti d'intervento dei progetti delle rotatorie;
- 3) Atto approvativo del Comune di Pisa, Determina Dirigenziale DN-15 n° 1054 del 27.11.2012 relativo al progetto esecutivo 1 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DEL GARGALONE (COMPRESO PANNELLO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE TRAFFICO AUTOSTRADALE), comprensivo del quadro economico e relativo elenco elaborati del progetto esecutivo.
- 4) Atto approvativo del Comune di Pisa Delibera G.C. n° 229 del 28.11.2012 relativo ai:
 - progetto preliminare 2 - NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIA DELLA DARSENA (INGRESSO AREA CANTIERISTICA) comprensivo del relativo elenco elaborati del progetto preliminare;
 - progetto preliminare 3 - NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA comprensivo del relativo elenco elaborati del progetto preliminare;
 - progetto preliminare 5 - NUOVA ROTATORIA SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE comprensivo del relativo elenco elaborati del progetto preliminare;
- 5) Atto approvativo del Comune di Pisa DN-15 n° 551 del 9.05.2012 relativo al progetto esecutivo 4 - NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA A. PISANO comprensivo del quadro economico e relativo elenco elaborati del progetto esecutivo;
- 6) Scheda "tipo" di monitoraggio ex LR n° 35-2011.

ALLEGATO 1 – CRONOPROGRAMMA - all'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, DELLA VIABILITA' URBANA IN COMUNE DI PISA, FRA REGIONE TOSCANA E COMUNE di PISA. –

<i>INTERVENTI</i>					
<i>FASI</i>	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA DEL GARGALONE (COMPRESO PANNELLO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE TRAFFICO AUTOSTRADALE)	NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIA DELLA DARSENA (AREA CANTIERISTICA)	NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA	NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA A.PISANO	NUOVA ROTATORIA SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALL'INCROCIO TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE
Approvazione progetto definitivo	30.11.2012	30.01.2014	31.03.2014	9.05.2012	31.07.2014
Approvazione progetto esecutivo	30.11.2012	30.04.2014	31.05.2014	9.05.2012	30.09.2014
Pubblicazione bando	30.09.2013	15.05.2014	15.06.2014	16.07.2012	31.10.2014
Acquisizione offerte	30.10.2013	15.06.2014	30.08.2014	31.07.2012	31.12.2014
Aggiudicazione provvisoria	01.11.2013	30.07.2014	30.10.2014	03.08.2012	15.03.2015
Aggiudicazione definitiva	30.11.2013	31.08.2014	31.12.2014	30.11.2012	15.04.2015
Stipula contratto	15.01.2014	31.10.2014	28.02.2015	31.01.2013	30.06.2015
Consegna cantiere inizio lavori	10.12.2013	15.11.2014	15.03.2015	25.02.2013	01.07.2015
Fine lavori	10.04.2014	31.05.2014	31.12.2015	31.10.2013	31.05.2016
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	15.04.2014	15.06.2014	15.01.2016	30.11.2013	15.06.2016
Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera	30.06.2014	30.10.2014	15.05.2016	30.04.2014	31.10.2016





COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-15 / 1054	del 27/11/2012
Codice identificativo 853105	

PROPONENTE <i>Coordinatore lavori pubblici - Edilizia pubblica</i>

OGGETTO	PPI.2012/147. REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA GARGAGLIONE E LA BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA S.G.C. FI-PI-LI. APPROVAZIONE IN LINEA DEL PROGETTO ESECUTIVO
----------------	---

Istruttoria Procedimento	Ing. Stefano Garzella
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	GUERRAZZI MARCO

COMUNE DI PISA
DIREZIONE DN15
COORDINATORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO **PPI 147/2012.** - Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria tra via Gargalone e la bretella di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 64 del 21.12.2011, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 239 del 29.12.2011 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento dei contratti e dalla normativa vigente in materia di appalti;
- che l'intervento è previsto alla voce n°147 dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 21.12.2011;

Premesso inoltre:

- che in base alla convenzione del 14-03-2008 tra Comune di Pisa e Società Autostrada Ligure Toscana p.a. è stato concesso al Comune di Pisa di realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra Via Gargalone e lo svincolo da/per la SGC FI-PI-LI occupando parte della particella n. 352 del fgl. 44 del catasto del Comune di Pisa intestata alla stessa SALT;
- che in base alla stessa Convenzione il Comune ha assunto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fino alla definitiva permuta delle proprietà prevista all'art. 14 del medesimo atto;

Premesso anche:

- che in base all'atto integrativo redatto in data 03-09-2012 della convenzione rep. N. 29516 raccolta n. 4048 del 8-10-2007 per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri concessori (piano attuativo di cui alla scheda norma 26.1 – UMI 2,3,4° e 4b relativamente all'area per insediamenti per la cantieristica da diporto ed attività complementari) tra Comune di Pisa, società Sviluppo Navicelli s.p.a e Società Panchetti s.p.a è previsto, tra le altre cose, l'inserimento tra le opere di urbanizzazione della realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della intersezione tra via Gargalone e la bretella di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li, come da elaborati grafici allegati alla variante del piano attuativo;
- che in base al medesimo atto integrativo si prevedeva all'art. 3 ultimo capoverso per la soc. Sviluppo Navicelli s.p.a l'obbligo di elaborare e consegnare al Comune di Pisa i progetti relativi alla realizzazione delle rotatorie di V. di Gargalone e della Via Aurelia, per le quali il Comune provvederà a proprie spese ad eseguirne le opere come stazione appaltante;

Vista la Circolare del Direttore Generale prot. 7444 del 7.3.05 in materia di lavori pubblici e dato atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni contenute nella stessa;

Visto che i lavori in oggetto riguardano la realizzazione di una nuova rotatoria in sostituzione di quella esistente all'intersezione tra V. Gargalone e lo svincolo per la SGC FI-PI-LI e del nuovo braccio in diramazione della nuova area commerciale e area cantieristica lato sud della darsena pisana ai fini del potenziamento del nodo infrastrutturale per l'incremento di traffico atteso in conseguenza delle nuove urbanizzazioni;

Dato atto che tali opere ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, sono da classificare come opere di urbanizzazione primaria quindi assoggettabili all'applicazione dell'IVA nella misura agevolata del 10%;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione nuova rotatoria via Aurelia Sud redatto dal Geom Dino Persico per conto della soc. Sviluppo Navicelli s.p.a e consegnato al Comune di Pisa in data 22-11-12 (prot. DN19 n. 51778) in base all'art. 3

dell'atto integrativo di cui alle premesse, corredato dei documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e conservato in atti d'ufficio, con il quale si prevede una spesa complessiva di € 675.000,00, ripartita come indicato nel seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori	
A misura	454632.89
A corpo	5000.00
In economia	7490.48
Sommano per lavori	<u>467123.37</u>
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
Importo a base di appalto	<u>28567.14</u>
	<u>495690.51</u>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3) Spese tecniche per incarichi esterni (incluso IVA e oneri previd.)	21515.44
c4) Spese tecniche per incentivo alla progettazione	8000.00
c5) Spese per il contributo AA.VV.CC.PP	225.00
c6) Imprevisti ai sensi dell'art. 16 c.1 DPR 207/10	5000.00
c7) IVA 10% sull'importo dei lavori	49569.05
c8) Spese per FPO di pannello a messaggio variabile (inclusa IVA)	95000.00
Sommano le somme a disposizione	<u>179309.49</u>
TOTALE	<u>675000.00</u>

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ing. Antonio Grasso ha redatto in contraddittorio con il progettista Geom. Dino Persico la verifica del progetto (in atti d'ufficio presso la direzione DN 15) e la successiva validazione del medesimo, ivi allegata;

Dato atto di rinviare ad atto successivo l'impegno di spesa necessario per la copertura della spesa derivante dal quadro economico suesposto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 6.3.2006, immediatamente esecutiva, ad oggetto "*applicazione di regole procedurali previste dalla legge finanziaria 2006 per alcune categorie di atti di spesa – controllo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali di spesa dell'anno 2011*";

Attestato sotto la propria responsabilità esclusiva che la presente determinazione non rientra tra quelle che devono essere sottoposte al controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di G.C. n. 16 del 6.3.2006;

Vista il d.lgs. 163/2006, il DPR n. 207/10 e loro ss.mm.ii;

Visti gli art. 7 del vigente regolamento dei contratti, e 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria tra via Gargalone e la bretella di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li di cui in narrativa, corredato dei documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010, per una spesa complessiva di € 675000.00 come risulta dal q.e. suesposto;
- di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa necessario alla copertura dell'intera somma di euro 675.000,00;
- di dare atto che le opere in oggetto riguardano beni appartenenti e/o da acquisire al demanio/patrimonio comunale secondo gli atti richiamati in narrativa.

IL DIRIGENTE

(Arch. Marco Guerra)



COMUNE DI PISA

Piano Particolareggiato del Parco Urbano di Porta a Mare area per insediamenti per la cantieristica da diporto ed attività Complementari

Variante Urbanistica C.C. n. 20 del 24_05_2012

REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA

GARGALONE E BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA S.G..C. FI-PI-LI

Progetto esecutivo


Responsabile del Procedimento
Coordinatore LL.PP. Dott. Ing. Antonio GrassoStudio di Progettazione e Consulenza Tecnica
Geom. Dino Persico

SVILUPPO NAVICELLI S.p.a.

ELENCO ELABORATI

R_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
 R_02 RELAZIONE TECNICA ILLUM. PUBBLICA
 R_02A RELAZIONE TECNICA ILLUM. PUBBLICA _ VERIFICA ILLUMINOTECNICA
 R_03 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE
 R_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO _ COMPLESSIVO
 R_04A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO _ OPERE STRADALI
 R_04B ELENCO PREZZI UNITARI _ OPERE STRADALI
 R_04C ANALISI PREZZI UNITARI _ OPERE STRADALI
 R_04D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO _ ILLUMIN. PUBBLICA
 R_04E ELENCO PREZZI UNITARI _ ILLUMIN. PUBBLICA
 R_05 STIMA LAVORI
 R_05A QUADRO ECONOMICO
 R_05B LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE _ RICHIESTA D'OFFERTA
 R_06 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (T.U. 81/08)
 R_06A CRONOPROGRAMMA
 R_06B FASCICOLO TECNICO
 R_06C COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA
 R_06D PIANO DI MANUTENZIONE
 R_06E ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA
 R_07 PARERI ENTI

T_01 COROGRAFIA
 T_01A QUADRO D'UNIONE
 T_01B SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE
 T_01C FASI CANTIERIZZAZIONE
 T_01D LAY-OUT DI CANTIERE
 T_02 SOVRAPPPOSTO STATO ATTUALE E DI PROGETTO
 T_03 PLANIMETRIA QUOTATA
 T_03A PLANIMETRIA QUOTATA - DETTAGLI
 T_03B PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
 T_03C VERIFICHE DIMENSIONALI
 T_04 SEGNALETICA VIABILITÀ
 T_05 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 T_06 RETE SMALTIMENTO METEORICHE
 T_07 LINEA ACQUEDOTTO
 T_08 LINEA ENEL
 T_09 LINEA GASDOTTO
 T_10 LINEA TELECOM



Prot. 52591/12

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria tra via Gargalone e la bretella di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li.

Atto di validazione n.

Il sottoscritto Ing. Antonio Grasso,

- Visto l'art. 53 del DPR 207/2011
- Visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Dino Persico consegnato in data 22-11-12;
- Visto il verbale di verifica del 23.11.12 redatto in contraddittorio con il progettista

Con il presente atto

VALIDA

Il progetto esecutivo di Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria tra via Gargalone e la bretella di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li.

Pisa 27/11/2012

Il R.U.P.
Ing. Antonio Grasso





COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 229 Del 28 Novembre 2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI ALLE NUOVE ROTATORIE:
AURELIA-VIALE DELLE CASCINE; AURELIA-VIA FOSSA DUCARIA; AURELIA-VIA
DELLA DARSENA**

L'anno 2012 il giorno ventotto del mese di Novembre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori :

		Presente/Assente
1. FILIPPESCHI MARCO	Sindaco	P
2. GHEZZI PAOLO	Vice Sindaco	P
3. CERRI FABRIZIO	Assessore	P
4. CHIOFALO MARIA LUISA	Assessore	A
5. CICCONE MARIA PAOLA	Assessore	P
6. ELIGI FEDERICO	Assessore	A
7. FORTE GIUSEPPE	Assessore	P
8. GAY DAVID	Assessore	P
9. MARRONI SILVIA	Assessore	P
10. PANICHI SILVIA	Assessore	P
11. SERFOGLI ANDREA	Assessore	P
.12. VIALE GIOVANNI	Assessore	P
.13. ZAMBITO YLENIA	Assessore	P

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: NOBILE ANGELA

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.

oggetto: APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI ALLE NUOVE ROTATORIE: AURELIA-VIALE DELLE CASCINE; AURELIA-VIA FOSSA DUCARIA; AURELIA-VIA DELLA DARSENA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i progetti delle tre rotatorie in oggetto, predisposti dall'U.T.C. in collaborazione con Pisamo per rendere più scorrevole e sicuro il traffico sul tratto interno al centro abitato della via Aurelia;

VISTI gli atti di validazione (emessi dal Rup Ing. Antonio Grasso, allegati al presente atto – all. B-C-D);

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione 19 – Coordinatore Area Sviluppo del Territorio, ai sensi degli artt. 49 e 147 sull'ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 267 del 18/08/2000) che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale all. A;

RITENUTO di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi di legge,

A voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

- di approvare i progetti preliminari sotto elencati relativi alla realizzazione di:

descrizione intervento	importo
NUOVA ROTATORIA AURELIA - VIALE DELLE CASCINE	€ 1.300.000
NUOVA ROTATORIA AURELIA - VIA FOSSA DUCARIA	€ 800.000
NUOVA ROTATORIA AURELIA - VIA DELLA DARSENA	€ 575.000

- di dare atto che la presente approvazione dei suddetti progetti preliminari avviene in linea tecnica, rinviando i finanziamenti degli interventi a successivi provvedimenti;

All'unanimità di voti dei presenti delibera di dare al presente atto l'immediata esecuzione ai sensi di legge.

Allegato A

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

- della Giunta
Comunale
 del Consiglio
Comunale

APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI ALLE NUOVE ROTATORIE:
AURELIA-VIALE DELLE CASCINE; AURELIA-VIA FOSSA DUCARIA; AURELIA-VIA DELLA
DARSENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

- comporta
 non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 22 novembre 2012

IL COORDINATORE
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ing. Antonio Grasso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.


Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti

A.L. 3

	COMUNE DI PISA AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO	tel: 050 910530 fax: 050 910500 mail: a.grasso@comune.pisa.it
	<u>IL COORDINATORE</u> Palazzo Gambacorti – piazza XX Settembre – 56125 PISA	P.IVA 00341620508

Prd. 51621

PROGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE

ATTO DI VALIDAZIONE

Il sottoscritto Ing. Antonio Grasso,

- Visto l'art. 53 del D.P.R. 207/2011
- Visto il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto redatto il giorno 1.06.2012
- Visto il progetto preliminare redatto dal gruppo di progettazione
- Visto l'esito positivo del processo di verifica del progetto conclusosi con l'emissione del rapporto conclusivo del giorno 20.11.2012, allegato al presente atto

Con il presente atto

VALIDA


Il progetto preliminare: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE

Pisa, 21.11.2012

IL R.U.P.
Ing. A. Grasso



Al. C

	COMUNE DI PISA AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO	tel: 050 910530 fax: 050 910500 mail: a.grasso@comune.pisa.it
	<u>IL COORDINATORE</u> Palazzo Gambacorti - piazza XX Settembre - 56125 PISA	P.IVA 00341620508

Prot. 51618

PROGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA

ATTO DI VALIDAZIONE

Il sottoscritto Ing. Antonio Grasso,

- Visto l'art. 53 del D.P.R. 207/2011
- Visto il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto redatto il giorno 1.06.2012
- Visto il progetto preliminare redatto dal gruppo di progettazione
- Visto l'esito positivo del processo di verifica del progetto conclusosi con l'emissione del rapporto conclusivo del giorno 20.11.2012, allegato al presente atto

Con il presente atto

VALIDA


Il progetto preliminare: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA

Pisa, 21.11.2012

IL R.U.P.
Ing. A. Grasso



A.L.D.

	COMUNE DI PISA AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO	tel: 050 910530 fax: 050 910500 mail: a.grasso@comune.pisa.it
	<u>IL COORDINATORE</u> Palazzo Gambacorti - piazza XX Settembre - 56125 PISA	P.IVA 00341620508

Prot. 51620

PROGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA DELLA DARSENA

ATTO DI VALIDAZIONE

Il sottoscritto Ing. Antonio Grasso,

- Visto l'art. 53 del D.P.R. 207/2011
- Visto il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto redatto il giorno 1.06.2012
- Visto il progetto preliminare redatto dal gruppo di progettazione
- Visto l'esito positivo del processo di verifica del progetto conclusosi con l'emissione del rapporto conclusivo del giorno 20.11.2012, allegato al presente atto


Con il presente atto

VALIDA

Il progetto preliminare: NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA DELLA DARSENA


Pisa, 21.11.2012

IL R.U.P.
Ing. A. Grasso




Il Presidente

FRIPPESCHI MARCO



Il Segretario Generale

NOBILE ANGELA

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio il 6 DIC. 2012Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il 3 DIC. 2012Deliberazione divenuta esecutiva il 28 NOV. 2012Deliberazione immediatamente eseguibile

Comunicata a :

Finanze - Provveditorato - Aziende
Area Sviluppo Territorio
GRUPPI CONSILIARIIl 6 DIC. 2012L'incaricato Sonia Gilei

Impegno n. _____



COMUNE DI PISA
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL COORDINATORE

Palazzo Gambacorti – piazza XX Settembre – 56125 PISA

tel: 050 910530
fax: 050 910500
mail: a.grasso@comune.pisa.it

P.IVA 00341620508

NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA DELLA DARSENA

progetto preliminare

ELENCO ELABORATI

- ✓ Atto di validazione
- ✓ Verbale di verifica progetto
- ✓ Documento preliminare alla progettazione
- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Studio di pre-fattibilità ambientale
- ✓ Stima sommaria dei costi e quadro economico
- ✓ Piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Progetti



COMUNE DI PISA
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL COORDINATORE

Palazzo Gambacorti – piazza XX Settembre – 56125 PISA

tel: 050 910530
fax: 050 910500
mail: a.grasso@comune.pisa.it

P.IVA 00341620508

NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE

progetto preliminare

ELENCO ELABORATI

- ✓ Atto di validazione
- ✓ Verbale di verifica progetto
- ✓ Documento preliminare alla progettazione
- ✓ Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Stima sommaria dei costi e quadro economico
- ✓ Studio di pre-fattibilità ambientale
- ✓ Piano parcellare Viale delle Cascine
- ✓ Progetti



COMUNE DI PISA
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL COORDINATORE

Palazzo Gambacorti – piazza XX Settembre – 56125 PISA

tel: 050 910530
fax: 050 910500
mail: a.grasso@comune.pisa.it

P.IVA 00341620508

NUOVA ROTATORIA TRA VIA AURELIA E VIA FOSSA DUCARIA

progetto preliminare

ELENCO ELABORATI

- ✓ Atto di validazione
- ✓ Verbale di verifica progetto
- ✓ Documento preliminare alla progettazione
- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Studio di pre-fattibilità ambientale
- ✓ Stima sommaria dei costi e quadro economico
- ✓ Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- ✓ Tav. 1 - progetto



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>DETERMINA CON IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-15 / 551	del 09/05/2012
Codice identificativo 803429	

PROPONENTE <i>Coordinatore lavori pubblici - Edilizia pubblica</i>

OGGETTO	PPI 2008/49 E PPI 2011/100. REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA AURELIA E VIA ANDREA PISANO. (CUP 2008/J51B08000260004 CUP 2011/ J51B11000450004 - CIG 3754494276 - CPV 45233125-1). MODIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. DN15/1542 DEL 23.12.2011.
----------------	--

Istruttoria Procedimento	RITA FALCHI
Posizione Organizzativa responsabile	<i>MEINI ANTONELLA</i>
Dirigente della Direzione	<i>GUERRAZZI MARCO</i>

**COMUNE DI PISA**

DIREZIONE 15

COORDINATORE LL.PP. - EDILIZIA PUBBLICA

U.O. VIABILITÀ

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ATTO N. DN15/ 551 del 09/05/2012
n. ro identificativo IRIDE 803429

OGGETTO: PPI 2008/49 e PPI 2011/100. Realizzazione rotatoria incrocio via Aurelia e via Andrea Pisano. (CUP 2008/J51B08000260004 CUP 2011/ J51B11000450004 - CIG 3754494276 - CPV 45233125-1).

Modifica quadro economico approvato con determinazione n. DN15/1542 del 23.12.2011.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTA la determinazione n. DN15/1542 del 23.12.2011 con la quale si approvava il quadro economico dei lavori in oggetto; **ATTESTATO** che l'intervento in oggetto è previsto nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2008 alla voce 49) ed ha il seguente codice **C.U.P J51B08000260004**;

PRESO ATTO che il completamento dell'intervento che trattasi è previsto alla voce 100 del PPI 2011 e che è stato assunto il seguente codice **C.U.P J51B11000450004**

PRESO ATTO CHE nel progetto approvato con la suddetta determinazione era previsto lo spostamento della stazione di sollevamento della fognatura nera - attualmente nell'area a verde tra la via Aurelia e la via Andrea Pisano lato ovest che a seguito della realizzazione della rotatoria si sarebbe venuta a trovare sul nuovo piano stradale - riservandosi di affidare l'intervento ad Acque spa in quanto gestore del servizio fognatura nera per un importo complessivo di € 135.520,00;

PRESO ATTO che a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato con personale di Acque spa lo stesso ha comunicato la possibilità di effettuare i futuri interventi di manutenzione dell'impianto anche se a lavori ultimati questo si troverà sul piano stradale, previa adozione di appositi accorgimenti, senza necessità di spostamento;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto non procedere allo spostamento della suddetta centralina realizzando un intervento di minore entità e minor costo, consistente nel rendere carrabile l'attuale stazione di sollevamento per garantire il passaggio del traffico di 1° categoria, trasferendo nella nuova area a verde solo il quadro elettrico;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di dover modificare il progetto originario;

VISTO il nuovo progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio via Aurelia e via Andrea Pisano" redatto in data 3/05/2012 corredato dei documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, con il quale si prevede una spesa complessiva di euro 467.891,40;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonella Meini, risultante dall'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2011, ha effettuato la verifica del progetto in data 09/05/2012 - prot. 18958;

DATO ATTO che il RUP ing. Antonella Meini ha redatto in contraddittorio con i progettisti il Verbale di validazione del progetto esecutivo in data 09/05/2012 - prot. 18963;

CONSIDERATO che l'aliquota IVA da applicare è del 10% trattandosi di nuove opere di urbanizzazione;

VISTO il nuovo quadro economico relativo ai lavori in oggetto;

	<i>indicazione spese</i>	<i>importo €</i>
a	Importo lavori a misura	42.164,00
	Importo lavori a corpo	297.880,00
	Importo Lavori in economia	17.664,00
	Oneri della sicurezza	17.887,00
	Totale importo netto lavori	375.595,00
	IVA al 10%	37.559,50
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	contratti allacciamento Enel e acquedotto, spese per pubblicità, eventuale assistenza archeologica	10.000,00
	Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto	37.000,00
	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori	7.511,90
	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	225,00
	totale	467.891,40

CONSIDERATO che per l'intervento di cui trattasi sono stati assunti i seguenti impegni per l'importo complessivo di € 549.999,56:

- con determinazione n. Direz 22/1459 del 19.12.2008 l'impegno n. 2732/2008 di € 300.000,00 al tit. 2, funz. 08, serv. 01, interv. 01, cap. 28012 "Interventi sui nodi viabilità"
- con determinazione n. DN15/1542 del 23.12.2011 l'impegno n. 2662 di € 249.999,56 al tit. 2, funz. 08, serv. 01, interv. 03, cap. 28012 "Interventi sui nodi viabilità";

CONSIDERATO che relativamente al finanziamento degli incentivi per la progettazione interna con determinazione n. Direz 22/1459 del 19.12.2008 è stato assunto il subimpegno n. 872/2008 di € 5.129,06 integrato di € 1.911,20 con determinazione n. DN15/1542 del 23.12.2011 per un totale di € 7.040,26 e che pertanto occorre integrarlo di € 471,64.

DETERMINA

per le ragioni descritte in premessa:


1. di approvare il nuovo progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio via Aurelia e via Andrea Pisano" redatto in data 3/05/2012 corredato dei documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, con il quale si prevede una spesa complessiva di euro **467.891,40**
2. modificare il quadro economico approvato con atto n. DN15/1542 del 23.12.2011;
3. di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori in oggetto:

	<i>indicazione spese</i>	<i>importo €</i>
a	Importo lavori a misura	42.164,00
	Importo lavori a corpo	297.880,00
	Importo Lavori in economia	17.664,00
	Oneri della sicurezza	17.887,00
	Totale importo netto lavori	375.595,00
	IVA al 10%	37.559,50
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	

contratti allacciamento Enel e acquedotto, spese per pubblicità, eventuale assistenza archeologica	10.000,00
Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto	37.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori	7.511,90
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	225,00
totale	467.891,40

1. di confermare l'impegno di spesa n. 2732/2008 assunto con determina n. Direz 22/1459 del 19.12.2008 di € 300.000,00 assunto al tit. 2, funz. 08, serv. 01, interv. 01, cap. 28012 "Interventi sui nodi viabilità" del PEG 2008
2. di ridurre l'impegno di spesa n. 2662 di € 249.999,56 assunto con determina n. DN15/1542 del 23.12.2011 di € 82.108,16. al tit. 2, funz. 08, serv. 01, interv. 03, cap. 28012 "Interventi sui nodi viabilità" del PEG 2011
3. di confermare il subimpegno di spesa relativo all'incentivo per la progettazione interna n. 872/2008 di € 5.129,06 assunto con determina n. Direz 22/1459 del 19.12.2008 integrato di € 1.911,20 con determina n. DN15/1542 del 23.12.2011 per un totale di € 7.040,26, integrandolo di € 471,64.
4. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. DN15/1542 del 23.12.2011.
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti derivanti dall'investimento di cui alla presente determinazione trovano copertura nel Bilancio Pluriennale 2012-2014.

FUNZIONARIO P.O.
(Ing. Antonella Meini)

	<p>COMUNE DI PISA DIREZIONE 15 COORDINATORE LL.PP. - EDILIZIA PUBBLICA U.O. VIABILITA' ~ Palazzo Cevoli Via S. Martino n.108</p>	<p>Tel: 050/910593 Fax: 050/910594 e-mail: r.falchi@comune.pisa.it</p>
---	---	---

Elenco dei documenti relativi alla gara per la "Realizzazione rotatoria incrocio via Aurelia e via Andrea Pisano":

1. Computo metrico;
2. Elenco delle *Categorie dei Lavori*;
3. Lista delle *Lavorazioni e Forniture* previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori;
4. *Capitolato Speciale D'appalto*;
5. *Schema di Contratto*;
6. *P.S.C.*;
7. *Elaborati Grafici*.

ALLEGATO 6 – SCHEDA MONITORAGGIO ex LR 35-2011 - all'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, DELL'AVIABILITA' URBANA IN COMUNE DI PISA FRA REGIONE TOSCANA E COMUNE DI PISA

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTI IABILITA' URBANA IN COMUNE DI PISA – INTERVENTO n° - denominato

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	COMUNE DI PISA
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	
3	Regione	
4	Provincia	
5	Comune	
6	Altro Pubblico	
7	Privato	
8	Stato Fondo di Rotazione	
9	Stato altri provvedimenti	
10	Da reperire	
Totale		

Sezione di monitoraggio

Procedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto					

definitivo						
Approvazione progetto esecutivo						

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista	Effettiva			
Publicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronopro- gramma AqP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

--	--	--	--

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori

Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP) 31/07/2013

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione prevista	Data conclusione effettiva	Rispetto delle date previste per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Il RUP

Nome

Cognome

Il Dirigente responsabile

Nome

Cognome

- Deliberazioni**COMUNE DI FIRENZUOLA (Firenze)**

DELIBERAZIONE 25 luglio 2013, n. 52

Regolamento Urbanistico. Approvazione variante n. 35 - Norme Tecniche di Attuazione.

IL SINDACO PRESIDENTE

Omissis

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di assumere le seguenti determinazioni in ordine al contributo regionale di cui in premessa: - non tenere conto del contributo, in quanto il dimensionamento del regolamento Urbanistico, per la destinazione residenziale, è definito per le zone B2, alle quali è assegnato un volume, che concorre appunto al dimensionamento complessivo, per le zone B1 l'attuale regolamento Urbanistico non prevede che i volumi ivi realizzati siano computati nel dimensionamento complessivo, limitandosi ad imporre un indice di edificabilità massimo; la modifica della norma oggetto di variante non implica di per sé che possano essere aumentati oltre i valori del dimensionamento i volumi residenziali ammessi, in quanto le zone B1 restano inalterate, come perimetro e consistenza, rispetto alla individuazione nelle UTOE e quindi, nel complesso, non vi è alcun aumento di volume rispetto alla potenzialità edificatoria delle medesime B1, nello stato antecedente la variante; lo spirito della norma è quello di consentire, in determinati casi, una maggiore flessibilità di realizzazione dei volumi in ampliamento, specie in un periodo di crisi del comparto edilizio come l'attuale, in modo da poter realizzare anche edifici a se stanti e non solo ampliamenti di edifici esistenti, che spesso creano notevoli problemi tecnici e strutturali. Si evidenzia inoltre che la formulazione della norma è tale da escludere casi artificiosi di sfruttamento dell'indice di edificabilità oltre il valore base, che si riferisce alla situazione al momento della entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

2. Di approvare la variante di cui in premessa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.R. n. 1/2005, così come adottata.

3. Di dare atto che:

- la procedura di approvazione della variante è quella di cui agli articoli 16 e 17 della L.R. n. 1/2005;

-sono allegati alla presente deliberazione: relazione del responsabile del procedimento in fase di approvazione (Allegato A);

-rapporto del garante della comunicazione in fase di approvazione (Allegato B).

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 3 - Ing. Paolo del Zanna.

5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

Il Funzionario Tecnico
Paolo Del Zanna

- Decreti**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO**

DECRETO 9 settembre 2013, n. 338

Lavori di realizzazione variante alla SRT 71 Umbro Casentinese collegamento con categoria C sostitutivo della SRT 71 dalla SP 32 Lauretana alla loc. Vallone. Comune di Cortona. Pagamento indennità di espropriazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Omissis

DECRETA

1) DI PROVVEDERE al pagamento della somma di €5.968,16= a favore di Ori e Valori di Toscana srl .

2) DI DARE ATTO che sul tale somma non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art. 35 del DPR 327/2001 in quanto si tratta di terreni non rientranti nelle zone urbanistiche di cui al medesimo articolo;

3) DI DARE immediata notizia - ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 - del presente provvedimento di pagamento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel B.U.R.T. Il provvedimento diverrà esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle predette formalità se

non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DECRETO 9 settembre 2013, n. 339

Lavori di realizzazione di nuova viabilità in variante alla SP 5 in prossimità dell'abitato della Penna nel Comune di Terranuova B.ni. Pagamento diretto indennità di espropriazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Omissis

DECRETA

1) DI PROVVEDERE al pagamento, delle seguenti somme:

- €36.019,56= a favore di Callara Angelina
- €36.019,57= a favore di Liguori Vito.

2) DI DARE ATTO che sul tali somme non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art. 35 del DPR 327/2001, in quanto si tratta di terreni non ricadenti nelle zone urbanistiche di cui al medesimo articolo.

3) DI DARE immediata notizia - ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 - del presente provvedimento di pagamento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel B.U.R.T. Il provvedimento diverrà esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA**

DECRETO 6 settembre 2013, n. 885

Decreto di esproprio relativo ai lavori di "Collegamento tra la SR 66 Pistoiese, la SP 1 Variante Pratese e la SP 9 Montalbano, per il superamento dei centri abitati compresi tra il sottopasso autostradale ed il

centro di Pistoia". Pronuncia di espropriazione ai sensi dei combinati art. 20 c. 14, art. 26 c. 11 e art. 23 - 22 e 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

E' disposta a favore della Provincia di Pistoia sita in Piazza San Leone n.1, Pistoia, c.f. 00236340477 e per l'esecuzione dei lavori di "Collegamento tra la SR 66 Pistoiese, la SP 1 Variante Pratese e la SP 9 Montalbano, per il superamento dei centri abitati compresi tra il sottopasso autostradale ed il centro di Pistoia", l'espropriazione definitiva degli immobili di seguito indicati e meglio identificati in colore rosso nelle planimetrie allegate:

Comune di Pistoia

- Fgl.: 240 Part.: 1106 Superf.: 2 mq
- Fgl.: 240 Part.: 1108 Superf.: 2145 mq
- Fgl.: 241 Part.: 950 Superf.: 2128 mq
- Fgl.: 257 Part.: 704 Superf.: 350 mq
- Fgl.: 257 Part.: 703 Superf.: 871 mq
- Fgl.: 241 Part.: 978 Superf.: 253 mq
- Fgl.: 241 Part.: 977 Superf.: 2950 mq
- Fgl.: 241 Part.: 976 Superf.: 1047 mq
- Fgl.: 241 Part.: 974 Superf.: 300 mq
- Fgl.: 241 Part.: 970 Superf.: 3717 mq
- Indennità €1.178.000,00.

Prop.: BALDACCIO Lorianio Eugenio nato a PISTOIA il 28/06/1933 C.F.: BLDLNG33H28G713E Titolo: Proprietà per 1/1 Indirizzo: Via degli Armacani, 17 -51100 Pistoia PT.

Dato atto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 che:

- il presente decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità (05.12.2013) fissata con determinazione dirigenziale n. 1307 del 22/11/2011;

- L'indennità di esproprio è stata interamente corrisposta con i provvedimenti dirigenziali n. 887/2008 e n. 852/2013.

- sussisteva la necessità di disporre con urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, che oltre ad essere prevista nei programmi regionali per gli anni 2002-2007, presentava caratteri di particolare urgenza a causa della criticità della situazione del traffico nel centro abitato attualmente attraversato dalla viabilità esistente.

RENDE ALTRESÌ NOTO

- che avverso il presente decreto le ditte espropriande

potranno, avanti al T.A.R Regione Toscana, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

- che una volta trascritto il presente Decreto, tutti i diritti relativi a gli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità di esproprio;

- che il presente Decreto di esproprio deve essere pubblicato d'ufficio sul B.U.R.T e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'ente espropriante.

- che lo stesso necessita della pubblicazione per 30 giorni consecutivi presso l'albo pretorio della Provincia di Pistoia e del Comune di Pistoia.

Omissis

*Per il Dirigente
del Servizio Viabilità ed Infrastrutture
Alessandro Morelli Morelli*

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

DECRETO 4 settembre 2013, n. 14

Espropriazione in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni, costituito con Decreto n. 9 del 19.11.2003,

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati, in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni, catastalmente individuate come segue:

1) Baldini Paolo nato a Montaione (FI) il 31.12.1931 c.f. BLDPLA31T31F398Y, proprietario per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 79 e Campitoti Giovanna nata a Montaione (FI) il 23.06.1935 c.f. CMPGNN35H63F398L, proprietaria per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 79 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 447 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 345, R.D. €1,69 R.A. €0,98, indennità anticipo 80% €318,63, indennità a saldo di €1.580,65;

2) Baldini Paolo nato a Montaione (FI) il 31.12.1931 c.f. BLDPLA31T31F398Y, proprietario per 1000/1000, residente a San Miniato Via Asmara, 79 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 357 Seminativo Cl. 2, sup. mq 690, R.D. €3,49 R.A. €2,49, particella 361 Seminativo Cl. 2, sup. mq 3030, R.D. €15,34 R.A. €10,95, particella 443 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1638, R.D. €12,69 R.A. €7,61, particella 445 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1248, R.D. €9,18 R.A. €5,80, indennità anticipo 80% €5.605,01, indennità a saldo di €11.755,69;

3) Bartolini Baldelli Luigi nato a Firenze il 26.10.1930 c.f. BRTLGU30R26D612D, proprietario per 1000/1000, residente a Firenze Via delle Forbici, 6 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 62 Bosco Alto Cl. 1, sup. mq 940, R.D. €2,83 R.A. €0,29, particella 64 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1130, R.D. €8,32 R.A. €5,25, particella 68 Bosco Alto Cl. 2, sup. mq 300, R.D. €0,15 R.A. €0,03, particella 74 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1760, R.D. €12,95 R.A. €6,82, particella 75 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 450, R.D. €2,28 R.A. €1,28, particella 77 Semin Arbor Cl. 2, sup. mq 380, R.D. €1,92 R.A. €1,08, particella 81 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 230, R.D. €1,75 R.A. €0,89, particella 82 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 750, R.D. €5,81 R.A. €2,91, particella 433 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 960, R.D. €7,21 R.A. €3,72, particella 441 Seminativo Cl. 1, sup. mq 4699, R.D. €36,40 R.A. €21,84, particella 449 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1724, R.D. €12,69 R.A. €8,01, particella 455 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1600, R.D. €11,78 R.A. €6,20, particella 465 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 941, R.D. €6,93 R.A. €3,64, particella 467 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1560, R.D. €12,09 R.A. €7,25, Foglio di mappa n. 2 particella 37 Incolt Prod Cl. U, sup. mq 400, R.D. €0,30 R.A. €0,14, particella 580 Seminativo Cl. 3, sup. mq 1728, R.D. €5,93 R.A. €4,46, particella 582 Seminativo Cl. 3, sup. mq 1350, R.D. €4,64 R.A. €3,49, particella 617 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1922, R.D. €13,85 R.A. €7,44, particella 637 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1243, R.D. €9,63 R.A. €4,81, particella 639 Seminativo Cl. 3, sup. mq 1100, R.D. €3,70 R.A. €2,84, particella 647 Seminativo Cl. 3, sup. mq 20.620, R.D. €69,33 R.A. €53,25, indennità anticipo 80% €37.991,92, indennità a saldo di €49.713,48, affittuario Bartolini Baldelli Marco nato a Milano il 07.05.1961 c.f. BRTMRC61E07F205O residente a Impruneta (FI) Via

Imprunetana per Tavernuzze, 48, indennità anticipo 80% €37.991,92, indennità a saldo di €27.239,07;

4. Bertini Giovanna nata a San Miniato (PI) il 20.09.1934 c.f. BRTGNN34P60I046P, in regime di comunione dei beni, residente a San Miniato Via Asmara, 95 e Taverni Fiorenzo nato a Montaione (FI) il 15.04.1933 c.f. TVRFNZ33D15F398I, in regime di comunione dei beni, residente a San Miniato Via Asmara, 95 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 469 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 1522, R.D. €11,79 R.A. €5,90, indennità anticipo 80% €1.405,58, indennità a saldo di €1.723,34, affittuario ditta Taverni Mauro & C. s.n.c. Partita IVA n. 01209480506 con sede a San Miniato Via Candiano, 78, indennità anticipo 80% €1.405,60, indennità a saldo di €950,39;

5) Brusca Marianna nata a Alcamo il 17.04.1930 c.f. BRSMNN30D57A176C, proprietaria per 6/12 ed usufruttuaria per 6/12, residente in San Miniato - Via Ontrano, 66, Pipitone Antonino nato a San Miniato (PI) il 04.02.1963 c.f. PPTNNN63B04I046D, proprietario per 1/12, residente a Castelfranco di Sotto Via San Giovacchino, 36 int A, Pipitone Giovanni nato a San Miniato (PI) il 28.08.1968 c.f. PPTGNN68M28I046F, proprietario per 1/12, residente a Castelfranco di Sotto Via Vivaldi, 18/A, Pipitone Paolo nato a Alcamo il 18.03.1957 c.f. PPTPLA57C18A176O, proprietario per 1/12, residente in San Miniato - Via Ontrano, 66, Pipitone Rosanna nata a San Miniato (PI) il 11.01.1964 c.f. PPTRNN64A51I046F proprietaria per 2/12 ed usufruttuaria per 6/12, residente a Santa Croce sull'Arno Viale B. Buozzi, 3 bis, Pipitone Salvatore nato a San Miniato (PI) il 25.12.1960 c.f. PPTSVD60T25I046F, proprietario per 1/12, residente a San Miniato Via Sanminiatense, 139- Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 586 Semin Arbor Cl. 1, sup. mq 310, R.D. €2,28 R.A. €1,20, indennità anticipo 80% €286,27, indennità a saldo di €351,00, affittuario ditta Taverni Mauro & C. s.n.c. Partita IVA n. 01209480506 con sede a San Miniato Via Candiano, 78, indennità anticipo 80% €286,27, indennità a saldo di €193,57;

6) Campinoti Delia nata a Montaione (FI) il 17.02.1927 c.f. CMPDLE27B57F398B, proprietario per 1/6, residente a San Miniato Via Asmara, 97, Taverni Alessandro nato a San Miniato (PI) il 22.11.1958 c.f. TVRLSN58S22I046R, proprietario per 1/6, residente a San Miniato Via Tosco Romagnola Est, 508, Taverni Alice nata a Fucecchio (FI) il 17.06.1978, c.f. TVRLCA78H57D815D, proprietaria per 1/8, residente a San Miniato Via Sarpi, 34, Taverni Cinzia nata a Empoli (FI) il 30.12.1980 c.f. TVRCNZ80T70D403U, proprietaria per 1/4, residente a San Miniato Via Candiano, 78, Taverni Laura nata a Firenze il 19.03.1952 c.f. TVRLRA52C59D612C, proprietaria per 1/6, residente a San Miniato Via Asmara, 87, Taverni Lisa nata a Fucecchio (FI) il 03.11.1970 c.f. TVRLSI70S43D815U, proprietaria per 1/8, residente a Santa Croce sull'Arno loc. Staffoli Via Filzi, 7 - Catasto

Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 457 seminativo Cl. 1, sup. mq 1983, R.D. €14,59 R.A. €9,22, particella 500 Incolt Prod Cl. U, sup. mq 431, R.D. €0,32 R.A. €0,16, particella 501 Incolt Prod Cl. U, sup. mq 190, R.D. €0,14 R.A. €0,07, particella 502 Incolt Prod Cl. U, sup. mq 173, R.D. €0,13 R.A. €0,06, particella 503 Incolt Prod Cl. U, sup. mq 136, R.D. €0,10 R.A. €0,05, particella 528 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1150, R.D. €8,46 R.A. €5,35, particella 530 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1403, R.D. €10,33 R.A. €6,52, particella 532 Seminativo Cl. 1, sup. mq 1330, R.D. €9,79 R.A. €6,18, indennità anticipo 80% €5.078,68, indennità a saldo di €6.226,76, affittuario Carrucci Anna nata a Monsummano Terme (PT) il 07.12.1953, c.f. CRRNNA53T47F384N residente a San Miniato Via Candiano, 78, indennità anticipo 80% €5.078,68, indennità a saldo di €3.433,95;

7) Cuccia Rosetta nata a Palazzo Adriano il 26.08.1937, c.f. CCCRTT37M66G263J, proprietaria per 1/2, residente a San Miniato Via San Michele, 10 e Ferrara Giuseppe nato a Pisa il 17.07.1976, c.f. FRRGPP76L17G702F, proprietario per 1/2, residente a San Miniato Via San Michele, 10 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 615 seminativo Cl. 1, sup. mq 1493, R.D. €10,76 R.A. €6,94, particella 635 semin arbor Cl. 1, sup. mq 501, R.D. €3,61 R.A. €1,94, indennità anticipo 80% €1.728,74, indennità a saldo di €2.120,14;

8) Di Giovanni Carmela nata a Palazzo Adriano il 15.09.1929, c.f. DGVCML29P55G263J, proprietaria per 1/3, residente a Empoli Via Del Pollaiolo, 2, Ferrara Angela nata a Empoli (FI) il 07.05.1964, c.f. FRRNGL64E47D403P, proprietaria per 1/3, residente a Empoli Via Lazzeri, 59, Ferrara Anna nata a Empoli (FI) il 18.12.1962, c.f. FRRNNA62T58D403P, proprietaria per 1/3, residente a Empoli Via Carraia, 71 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 625 seminativo Cl. 3, sup. mq 2140, R.D. €7,19 R.A. €5,53, particella 627 seminativo Cl. 3, sup. mq 2360, R.D. €7,93 R.A. €6,09, particella 631 seminativo Cl. 3, sup. mq 1780, R.D. €5,98 R.A. €4,60 indennità anticipo 80% €5.326,10, indennità a saldo di €6.532,00;

9) Giubbani Ermanno nato a Comano (MS) il 01.09.1923 c.f. GBBRNN23P01C914G, proprietario per 1000/1000 residente a San Miniato Via Candiano, 88 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 428 seminativo Cl. 1, sup. mq 9345, R.D. €70,22 R.A. €43,44, indennità anticipo 80% €7.928,98, indennità a saldo di €10.052,85;

10) Gonnelli Pieranna nata a Santa Maria a Monte (PI) il 01.09.1939, c.f. GNNPNN39P41I232K, proprietaria per 3/9, residente a San Miniato Via Asmara, 88 e Mascagni Angiolo nato a San Miniato (PI) il 10.09.1932 c.f. MSCNGL32P10I046S, proprietario per 6/9 residente a San Miniato Via Asmara, 88 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 451 Area

Urbana, sup. mq 655, indennità anticipo 80% €604,95, indennità a saldo di €7.132,65;

11) Lombardi Emilia nata a Tocco Caudio il 06.02.1954, c.f. LMBMLE54B46L185A, proprietaria per ½, residente a San Miniato Via San Michele, 16 e Ricciardi Cosimo nato a Tocco Caudio il 18.07.1948, c.f. RCCCSM48L18L185K, proprietario per ½, residente a San Miniato Via San Michele, 16 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 641 semin arbor Cl 1, sup. mq 622, R.D. €4,48 R.A. € 2,41, indennità anticipo 80% €574,22, indennità a saldo di €811,23;

12) Pieragnoli Annunziata nata a San Miniato (PI) il 10.05.1932 c.f. PRGNNZ32E50I046P, proprietaria per 1/1, residente a San Miniato Via Asmara, 54 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 186 semin arbor Cl 2, sup. mq 320, R.D. € 1,65 R.A. €0,91, particella 463 semin arbor Cl 1, sup. mq 942, R.D. €7,30 R.A. €3,65 indennità anticipo 80% €1.165,48, indennità a saldo di €1.428,94;

13) Maioli Claudio nato a Empoli il 06.06.1963 c.f. MLACLD63H06D403E Proprietario per 1/1 - in regime di separazione dei beni, residente a Empoli Via Isonzo, 55 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 483 semin arbor Cl 1, sup. mq 1000, R.D. €7,75 R.A. €3,87, indennità anticipo 80% € 923,18, indennità a saldo di €1.132,20;

14) Mascagni Guglielmo nato a San Miniato (PI) il 03.11.1928, c.f. MSCGLL28S03I046S, in regime di comunione dei beni, residente a San Miniato Via Asmara, 90 e Montanelli Fosca nata a San Miniato (PI) il 18.08.1934, c.f. MNTFSC34M58I046P in regime di comunione dei beni, residente a San Miniato Via Asmara, 90 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 452 semin arbor Cl 1, sup. mq 618, R.D. €4,55 R.A. €2,39, indennità anticipo 80% € 570,78, indennità a saldo di €6.833,76;

15) Mori Giuseppe nato a San Miniato (PI) il 13.05.1931, c.f. MROGPP31E13I046T, proprietario per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 91 e Mori Mario nato a San Miniato (PI) il 25.04.1943, c.f. MROMRA43D25I046Y, proprietario per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 91 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 79 semin arbor Cl 2, sup. mq 860, R.D. €4,35 R.A. €2,44, indennità anticipo 80% €794,22, indennità a saldo di €973,77;

16) Mori Renato nato a San Miniato (PI) il 01.01.1927, c.f. MRORNT27A01I046N, proprietario per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 67 e Terreni Bruna nata a San Miniato (PI) il 21.05.1935, c.f. TRRBRN35E61I046M, proprietaria per ½, residente a San Miniato Via Asmara, 67 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 436 seminativo Cl 1, sup. mq 3920, R.D. €30,37 R.A. €18,22, particella 439 seminativo Cl 1, sup. mq 400, R.D. €3,10 R.A. €1,86, indennità anticipo 80% €3.684,07, indennità a saldo di €56.926,08;

17) Antonini Lida nata a San Miniato (PI) il 26.09.1949, c.f. NTNLDI49P66I046Z, proprietario per 1/1, residente a San Miniato Via Asmara, 87 e Pieragnoli Linda nata a San Miniato (PI) il 15.08.1925, c.f. PRGLND25M55I046N, usufrutto per 1000/1000, residente a San Miniato Via Asmara, 87 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 72 seminativo Cl 1, sup. mq 120, R.D. €0,91 R.A. € 0,56, particella 459 seminativo Cl 1, sup. mq 1250, R.D. €9,68 R.A. €5,81, particella 471 seminativo Cl 1, sup. mq 370, R.D. €2,75 R.A. €1,72, indennità anticipo 80% €1.389,70, indennità a saldo di €1.896,49, affittuario Antonini Giovanni nato a San Miniato (PI) il 15.08.1948, c.f. NTNGNN48M15I046T, residente a San Miniato Via Asmara, 87, indennità anticipo 80% €369,05, indennità a saldo di €327,76;

18) Antonini Giovanni nato a San Miniato (PI) il 15.08.1948, c.f. NTNGNN48M15I046T, proprietario 1/1, residente a San Miniato Via Asmara, 87 e Pieragnoli Linda nata a San Miniato (PI) il 15.08.1925, c.f. PRGLND25M55I046N, usufrutto per 1000/1000, residente a San Miniato Via Asmara, 87 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 76 seminativo Cl 1, sup. mq 160, R.D. € 1,24 R.A. €0,74, particella 461 seminativo Cl 1, sup. mq 1100, R.D. €8,52 R.A. €5,11, indennità anticipo 80% €1.014,70, indennità a saldo di €3.128,51, affittuario Antonini Giovanni nato a San Miniato (PI) il 15.08.1948, c.f. NTNGNN48M15I046T, residente a San Miniato Via Asmara, 87, indennità anticipo 80% €1.014,70, indennità a saldo di €777,10;

19) Talini Antonio nato a Lamporecchio (PT) il 06.10.1935 c.f. TLNNTN35R06E432L, comproprietario, residente a Montecatini Terme Via V. Bellini, 20/A int.14 e Talini Piero nato a Lamporecchio (PT) il 15.02.1932, c.f. TLNPRI32B15E432Q, comproprietario, residente a Pistoia Via Casella da Pistoia, 7 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 557 (ex 49) Area Urbana mq 1890, particella 558 (ex 435) Area urbana sup. mq 150, particella 364 canneto Cl U, sup. mq 720, R.D. €2,83 R.A. €1,12, particella 366 canneto Cl U, sup. mq 750, R.D. €3,04 R.A. €1,16, indennità anticipo 80% €2.246,80, indennità a saldo di €2.694,93;

20) Zanardo Fabrizio nato a Abano Terme (PD) il 18.10.1981, c.f. ZNRFRZ81R18A001B, proprietario per 1/1, residente a San Miniato Via San Giovanni Battista, 159 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 430 vigneto Cl 1, sup. mq 5233, R.D. €52,43 R.A. €35,13, indennità anticipo 80% €17.005,08, indennità a saldo di €92.412,81, affittuario Azienda Agricola Bellavista s.s. Partita IVA n. 01649080502 con sede a San Miniato Via San Giovanni Battista, 159, indennità anticipo 80% €17.005,09, indennità a saldo di €11.497,46;

21) Divona Giovanni nato a Empoli (FI) il 24.05.1977,

c.f. DVNGNN77E24D403U, proprietario per 1/1, residente a San Miniato Via Ontrains, 72 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 40 vigneto Cl 2, sup. mq 160, R.D. €0,85 R.A. €0,87, indennità anticipo 80% €323,71, indennità a saldo di €12,78;

22) Gasparri Gina ved. TADDEI nata a Fucecchio (FI) il 05.06.1912, c.f. GSPGNI12H45D815M, usufruttuario parziale, residente a Cerreto Guidi loc. Pieve a Ripoli Via Prov.le Pisana, 115, Taddei Alfredo fu Cosimo nato a Cerreto Guidi (FI) il 16.09.1906, c.f. TDDLDRD06P16C529G, proprietario per 1/2, residente a Cerreto Guidi loc. Ripoli Via Prov.le Lucchese, 46, Taddei Giuseppe nato a Cerreto Guidi (FI) il 13.12.1948, c.f. TDDGPP48T13C529V, comproprietario per 1/2, residente a Cerreto Guidi loc. Pieve a Ripoli Via Di Ponzano, 31, Taddei Giuseppina nata a Cerreto Guidi (FI) il 02.10.1944, c.f. TDDGPP44R42C529M, comproprietario per 1/2, residente a Cerreto Guidi loc. Pieve a Ripoli Via Prov.le Pisana, 115 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 166 bosco alto Cl 2, sup. mq 60, R.D. €0,03 R.A. €0,01, indennità anticipo 80% €31,75, indennità a saldo di €59,70;

23) Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di San Miniato con sede in San Miniato Piazza Castello, 1, c.f. 91000960509, proprietario per 1/1 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 36 vigneto Cl 2, sup. mq 360, R.D. €1,91 R.A. €1,95, particella 39 vigneto Cl 2, sup. mq 350, R.D. €1,86 R.A. €1,90, particella 577 semin arbor Cl 1, sup. mq 1880, R.D. €13,84 R.A. €7,28, particella 619 semin arbor Cl 1, sup. mq 963, R.D. €6,94 R.A. €3,73, particella 629 semin arbor Cl 1, sup. mq 1240, R.D. €8,93 R.A. €4,80, particella 643 semin arbor Cl 1, sup. mq 1550, R.D. €11,17 R.A. €6,00, indennità anticipo 80% €6.586,46, indennità a saldo di €20.244,91, affittuario della particella 577 ditta Taverni Mauro & C. s.n.c. Partita IVA n. 01209480506 con sede a San Miniato Via Candiano, 78, indennità anticipo 80% €1.694,53, indennità a saldo di €6.900,50, affittuario della particella 619 Scali Corrado nato a San Miniato (PI) il 23.03.1929, c.f. SCLCRD29C23I046J, residente a San Miniato Via Ontrains, 50, indennità anticipo 80% €889,03, indennità a saldo di €3.512,69;

24) Lentini Antonella nata in Svizzera il 19.08.1971, c.f. LNTNNL71M59Z133Q, proprietaria per 1/9, residente a San Miniato Via Ontrains, 58, Lentini Rocco nato in Svizzera il 29.01.1966, c.f. LNTRCC66A29Z133F, proprietario per 1/9, residente a Pisa Via S. Benedetto, 1, Lentini Patrizia nata in Svizzera il 23.03.1968, c.f. LNTPRZ68C63Z133Z, proprietaria per 1/9, residente a San Miniato Via Ontrains, 58, Leone Maria nata a Brienza (PZ) il 27.06.1946, c.f. LNEMRA46H67B173M, proprietaria per 6/9, residente a San Miniato Via Ontrains, 58 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 38 vigneto Cl 2, sup. mq 430, R.D.

€2,29 R.A. €2,33, indennità anticipo 80% €869,97, indennità a saldo di €34,34;

25) Mascagni Ilionato a San Miniato (PI) il 14.09.1924, c.f. MSCLII24P14I046Z, proprietario per 1000/1000, residente a San Miniato Via Tosco Romagnola Est, 322 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 65 bosco alto Cl 2, sup. mq 60, R.D. €0,03 R.A. €0,01, indennità anticipo 80% €31,75, indennità a saldo di €59,70;

26) Salvadori Lido nato a San Miniato (PI) il 31.07.1927, c.f. SLVLDI27L31I046C, proprietario per 1/1, residente a San Miniato Via San Michele, 16/B - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 645 seminativo Cl 3, sup. mq 93, R.D. €0,31 R.A. €0,24, indennità anticipo 80% €78,86, indennità a saldo di €346,20;

27) Scali Corrado nato a San Miniato (PI) il 23.03.1929, c.f. SCLCRD29C23I046J, proprietario per 1000/1000, residente a San Miniato Via Ontrains, 50 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 621 semin arbor Cl 1, sup. mq 1100, R.D. €7,93 R.A. €4,26, indennità anticipo 80% €1.037,66, indennità a saldo di €3.990,26;

28) Saettino S.p.A. con sede in Fucecchio (FI) Via Pistoiese, 43, c.f. 00383360484, proprietà 1000/1000, - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 170 canneto Cl U, sup. mq 890, R.D. €3,42 R.A. €1,38, particella 550 seminativo Cl 3, sup. mq 2266, R.D. €7,62 R.A. €5,85, particella 633 semin arbor Cl 1, sup. mq 908, R.D. €6,54 R.A. €3,52, indennità anticipo 80% €2.932,72, indennità a saldo di €11.981,34;

29) Consorzio del Rio Pinocchio e del Rio del Fosso a Casale con sede a San Miniato Basso, proprietà 1000/1000, - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 1 particella 17 incolto prod Cl U, sup. mq 3270, R.D. €2,53 R.A. €1,18, particella 56 prato Cl 2, sup. mq 5790, R.D. €14,95 R.A. €10,47, particella 66 prato Cl 2, sup. mq 6850, R.D. €17,69 R.A. €12,38, particella 509 incolto prod Cl U, sup. mq 1155, R.D. €0,89 R.A. €0,42, particella 511 prato Cl 2, sup. mq 1856, R.D. €4,65 R.A. €3,35, indennità anticipo 80% €8.602,53, indennità a saldo di €466,77;

30) Saettino S.p.A. con sede in Fucecchio (FI) Via Pistoiese, 43, c.f. 00383360484, proprietà 1000/1000, - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 44 semin arbor Cl 2, sup. mq 1310, R.D. €6,63 R.A. €3,72, particella 152 semin arbor Cl 1, sup. mq 2650, R.D. €19,09 R.A. €10,26, particella 232 semin arbor Cl 1, sup. mq 620, R.D. €4,47 R.A. €2,40, particella 347 semin arbor Cl 1, sup. mq 2150, R.D. €15,49 R.A. €8,33, particella 500 semin arbor Cl 1, sup. mq 3120, R.D. €22,48 R.A. €12,09, particella 520 seminativo Cl 3, sup. mq 9072, R.D. €30,50 R.A. €23,43, particella 523 semin arbor Cl 1, sup. mq 30, R.D. €0,23 R.A. €0,12, particella 525 seminativo Cl 3, sup. mq

1312, R.D. €4,41 R.A. €3,39, indennità anticipo 80% € 17.922,55, indennità a saldo di €12.945,25;

31) Caponi Giovacchino nato a San Miniato il 14.11.1892 c.f. CPNGCC92S14I046W, proprietario per 4/24, residente a San Miniato Via Asmara, 30, Caponi Giuseppe nato a San Miniato (PI) il 21.02.1885 c.f. CPNGPP85B21I046O, proprietario per 4/24, residente a San Miniato Via Ontrai no 16, Caponi Maria nata a San Miniato (PI) il 04.11.1914, c.f. CPNMRA14S44I046N, proprietario per 4/24, residente a Empoli Via Flavio Gioia, 26, Caponi Pietro nato a San Miniato (PI) il 30.09.1912, c.f. CPNPTR12P30I046T, proprietario per 4/24, residente a Empoli Via Flavio Gioia, 26, Lotti Paola nata a Empoli (FI) il 18.02.1963, c.f. LTTPLA63B58D403N, proprietaria per 1/24, residente a Empoli Via Flavio Gioia, 26, Lotti Paolo nato a Empoli (FI) il 27.06.1965, c.f. LTTPLA65H27D403B, proprietario per 1/24, residente a Empoli Via Flavio Gioia, 26, Matteoni Paolina nata a San Miniato (PI) il 02.08.1897, c.f. MTTPLN97M42I046K, proprietario per 4/24, residente a Empoli Via Lucchese, 94, Matteoni Vittoria nata a San Miniato (PI) il 20.12.1933, c.f. MTTVTR33T60I046G, proprietario per 2/24, residente a Fucecchio Via A. Scarlatti, 4 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 56 semin arbor Cl 2, sup. mq 1070, R.D. €5,42 R.A. €3,04, indennità anticipo 80% €987,52, indennità a saldo di €642,39;

32) Saettino S.p.A. con sede in Fucecchio (FI) Via Pistoiese, 43, c.f. 00383360484, proprietà 1000/1000, - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 52 seminativo Cl 3, sup. mq 2710, R.D. €9,60 R.A. €7,00, indennità anticipo 80% € 2.314,54, indennità a saldo di €1.814,44.

Art. 2

Il presente provvedimento amministrativo, a cura e spese del Comune di San Miniato, sarà:

- 1) notificato alle Ditte Catastali nelle forme degli atti processuali civili;
- 2) registrato;
- 3) trascritto presso il competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- 4) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Miniato e per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 4

Si avvertono tutti gli interessati che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica. I ricorsi sono alternativi.

*Il Dirigente del Settore 3°
Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture
Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
Alessandro Annunziati*

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

DECRETO 10 settembre 2013, n. 15

Espropriazione in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni - rettifica.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni, costituito con Decreto n. 9 del 19.11.2003,

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati, in favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80207790587, con sede in Roma, delle aree interessate dalla realizzazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico - Area di Espansione di Roffia - I Lotto - Cassa dei Piaggioni, catastalmente individuate come rettificate:

27) Scali Corrado nato a San Miniato (PI) il 23.03.1929, c.f. SCLCRD29C23I046J, proprietario per 1000/1000, residente a San Miniato Via Ontrai no, 50 - Catasto Terreni del Comune di San Miniato Foglio di mappa n. 2 particella 621 semin arbor Cl 1, sup. mq 1100, R.D. €7,93 R.A. €4,26, indennità anticipo 80% € 1.037,66, indennità a saldo di €8.083,26.

Art. 2

Il presente provvedimento amministrativo, a cura e spese del Comune di San Miniato, sarà: 1) notificato alle Ditte Catastali nelle forme degli atti processuali civili; 2)

registrato; 3) trascritto presso il competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari; 4) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Miniato e per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 3

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 4

Si avvertono tutti gli interessati che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica. I ricorsi sono alternativi.

Il Dirigente
Alessandro Annunziati

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2013, n. 33

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua sotterranea - Campo Pozzi Gavignano - Ditta Soc. Acque s.p.a. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile in loc. Gavignano nel Comune di Poggibonsi. Domanda in data 12.09.2006 in via preferenziale. Pratica 21128.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Omissis

di concedere, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Soc. Acque s.p.a. di derivare acqua sotterranea tramite due pozzi (Foglio n. 11 Particelle 78) in loc. Campo pozzi Gavignano del Comune di Poggibonsi (SI) la portata totale di mod. 0,014 (litri secondo 1,4) di acqua per uso potabile.

La concessione è accordata per la durata di anni 30 successivi e continui decorrenti dal 14.03.2013 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 82 in data 14.3.2013 e verso il pagamento del canone annuo di €284,85 decorrenza dal 01.01.2001

L'Ufficio Patrimonio e Demanio dell'Amministrazione Provinciale di Siena è incaricato dell'esecuzione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana secondo le vigenti disposizioni. Pratica 21128.

Il Dirigente del Servizio
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 4 luglio 2013, n. 1880

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua superficiale - Borro Cornacchia. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile e irrigazione aree verdi in loc. Cornino nel Comune di Castellina in Chianti. Domanda in sanatoria in data 17.10.2012. Pratica n. 21302.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Omissis

di accordare, in sanatoria, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Vettese Gino Roberto di derivare acqua superficiale dal Borro Cornacchia tramite acquedotto rurale (Foglio n. 74 Particella n. 75) in loc. Cornino la portata totale di mod. 0,0010 (litri secondo 0,10) per una quantità massima di 2.842 mc/anno di acqua per uso potabile e irrigazione aree verdi.

La concessione è accordata per la durata di anni 30 successivi e continui decorrenti dal 06.09.2013 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 270 in data 06.09.2013 e verso il pagamento del canone annuo di €369,68 a decorrere dal 01.01.2013.

L'Ufficio Patrimonio e Demanio dell'Amministrazione Provinciale di Siena è incaricato dell'esecuzione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana secondo le vigenti disposizioni. Pratica n. 21302.

Il Dirigente del Servizio
Marco Ceccanti

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2013, n. 276

0962 LINEA TRAMVIARIA 2 (Peretola - Piazza della Libertà) - Liquidazione per deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze dell'indennità di espropriazione non accettata.

LA FUNZIONARIA P.O. AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. di liquidare, ai fini del deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze, la somma di €975,00# quale indennità provvisoria di espropriazione non accettata, in favore dei Condomini di Piazzetta Valdambra nc. 9/19 e garage - c.f. 93028360480 (e comunque di coloro che dovessero risultare proprietari, con riserva di verificare, al momento dello svincolo dell'indennità, l'effettiva titolarità del diritto in capo ai medesimi) c.b. 36086;

2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad emettere, entro il 31/01/2013, un mandato di pagamento di €975,00#, ai fini del deposito della predetta somma nella Cassa DD.PP. di Firenze;

3. di dare atto che:

- la somma di €975,00# grava sui fondi di cui all'imp. 05/144003/3, assunto con D.D. n. 10697/2012);

- al momento dello svincolo dell'indennità in questione, i richiedenti dovranno dimostrare, mediante idonea documentazione, di essere effettivamente titolari del diritto di proprietà dell'immobile descritto in narrativa.

La Responsabile Proponente
Giuseppina Sarubbi

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 19 giugno 2013, n. 4884

0962 TRAMVIA LINEA 2 (Peretola - Piazza della Libertà) - Pagamento diretto e deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze del saldo dell'indennità definitiva di esproprio in favore degli aventi diritto.

IL DIRETTORE

Omissis

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa:

- al pagamento diretto del saldo di €106,42, la cui spesa grava sull'impegno 05/144003/05 (Cap. 54690), in favore della Sig. Tantulli Mirella, nata a Firenze il 19/04/1933 ed ivi residente in Via delle Forbici, 22 - c.f. TNTMLL33D59D612F - c.b.;

- al deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze del saldo di €143,71, la cui spesa grava sull'impegno 05/144003/06

(cap. 54690), in favore delle Sig.re Fedini Gabriella, nata a Firenze il 02/10/1944 - c.f. FDNGRL44R42D612L e Natali Glenda, nata a Firenze il 30/04/1974 - c.f. NTLGND74D70D612C, aventi causa di Natali Alfredo - c.b. 36086;

- al deposito nella Cassa DD.PP. di Firenze del saldo di €113,75, la cui spesa grava sull'imp. 05/144003/07 (Cap. 54690), in favore di Profeti Claudio, nato a Castelfiorentino (FI) il 24/09/1952 - c.f. PRFCLD52P24C101V - c.b. 36086;

2) di dare atto che gli impegni di spesa di cui al precedente punto, sono stati assunti con D.D. n. 4035/2013;

3) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad emettere, entro il 30 Giugno 2013, i relativi mandati di pagamento diretto e di deposito;

4) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) le indennità di esproprio che si intende corrispondere e depositare con il presente atto non risultano soggette alla ritenuta d'imposta del 20% in quanto l'immobile oggetto della procedura espropriativa, si riferisce ad un'area di pertinenza di un fabbricato (secondo quanto stabilisce la Circolare della Agenzia delle Entrate 24/07/1998 n. 194/E).

Responsabile Proponente
Lucia Bartoli

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DETERMINAZIONE 5 settembre 2013, n. 142

Lavori di costruzione ed esercizio di elettrodotto aereo da realizzarsi in località Gello, nel comune di Pontedera. Decreto di asservimento di imposizione coattiva di servitù inamovibile su proprietà ECOFOR SERVICE S.p.A.

IL DIRIGENTE
2° SETTORE PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI

DECISIONE

1) Decreta di disporre a favore dell'Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. e P.I. 05779711000, l'imposizione coattiva della servitù inamovibile, relativa all'elettrodotto a 132 kV "Pontedera-Cascina-Derivazione Ecoacciai" i cui sostegni sono del tipo a traliccio in ferro ed i conduttori sono in numero di tre più una fune di guardia.

Il fondo sul quale viene imposta la servitù sopra specificata ha le seguenti caratteristiche: Proprietà: Ecofor Service S.p.A., con sede legale a Pontedera, viale America, 105, c.f. 00163020506, proprietaria per l'intero.

Dati Catastali: Comune di Pontedera, Catasto Fabbricati,

foglio 45, particella n. 198, Area Urbana, di mq. 2.707.

Area soggette a servitù: percorrenza lunghezza m. 35, larghezza m. 29, area asservita mq. 1.019.

2) La servitù imposta con il presente provvedimento conferisce ad Enel Distribuzione S.p.A. la facoltà di:

a) collocare, mantenere ed esercire l'elettrodotto;

b) far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;

c) deramificare od abbattere, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell'ambito dell'area asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio di Enel Distribuzione, la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto; il legname abbattuto nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione del proprietario.

3) La servitù imposta con il presente provvedimento impegna il proprietario ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto, e a non eseguire nell'area stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù così come imposta. Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, ricadente nell'area asservita, dovrà esserne data preventiva comunicazione ad Enel Distribuzione al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto.

4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto sarà a carico di Enel Distribuzione.

5) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto. L'Enel Distribuzione è obbligata a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

6) Restano a carico del proprietario i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

7) Si dà atto che con propria determinazione n. 387 del 14.11.2008 si decretava l'occupazione d'urgenza e la convocazione per la compilazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso che venivano redatti in data 22.12.2008 a firma del geom. Stefano Scarti, alla presenza di validi testimoni;

8) Si dà atto che l'indennità definitiva di asservimento, così come determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, dell'importo complessivo di €535,75, è stata depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa, n. 1224534 con disposizione n. 3010053338 del

03.09.2013;

9) Ordina alla Società Enel Distribuzione S.p.A., di provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;

10) Di dare atto che con l'emissione del presente decreto, L'Ente espropriante, conclude il procedimento espropriativo, relativamente alle proprie competenze.

MOTIVAZIONE

Con determinazione del Dipartimento del Territorio della Provincia di Pisa n. 3721 del 5.09.2008 veniva approvato ed autorizzato il progetto presentato dalla società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di elettrodotto aereo in località Gello, nel Comune di Pontedera. Con la suddetta determinazione veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere e dichiarata l'inamovibilità dell'impianto stesso.

In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 39/2005, in attuazione della Determinazione n. 3721 della Provincia di Pisa, e ai sensi dall'art. 52 quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. si dava avvio al procedimento di asservimento dei beni immobili interessati dalla costruzione dell'opera;

Con determinazione del dirigente Ufficio Espropri n. 387 del 14.11.2008 si determinava in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione/asservimento, definita dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. e si decretava l'occupazione d'urgenza.

In data 21.11.08 è stata notificata alla società Geofor S.p.A. la suddetta determinazione con tutta la documentazione redatta dalla società Enel Distribuzione S.p.A.

In data 26.01.2009 prot. n. 4100, perveniva al Comune di Pontedera, una richiesta di accesso agli atti dalla stessa società e in pari data, prot. n. 4101, comunicazione di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di asservimento.

Si richiedeva la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, trasmettendo in data 25.06.2012 alla Commissione Provinciale Espropri la documentazione necessaria.

La Commissione Provinciale Espropri, con deliberazione Pratica Prot. n. 14 del 30/05/2013, determinava l'indennità definitiva di asservimento, spettante alla società Geofor S.p.A., per l'importo complessivo di €1.728,25.

In seguito a ricerche catastali, si rilevavano variazioni sia nella individuazione cartografica, sia nelle titolarità delle particelle e si accertava la proprietà della società Ecofor Service S.p.A. per la particelle n. 198.

Sulla base della rispettiva titolarità dell'immobile e in riferimento all'importo complessivo stabilito dalla Commissione Provinciale, l'Ufficio Espropri del Comune di Pontedera comunicava, in data 25.07.2013, prot. 23199, l'indennità spettante alla società Ecofor Service S.p.A. per l'importo complessivo di €535,75, di cui €43,75 a

titolo di indennità di asservimento area di transito ed € 492,00 asservimento area residua.

La deliberazione della Commissione Provinciale Espropri è depositata presso l'ufficio Espropri del Comune di Pontedera. L'Ente espropriante ha ottemperato agli oneri disciplinati dall'art. 27 del D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri con propria determinazione n. 141 del 3.09.2013, prendeva atto della scadenza dei termini per l'accettazione da parte del proprietario dell'indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione Provinciale Espropri e notificata in data 25.07.2013, prot. n. 23199 ed ordinava alla società Enel Distribuzione S.p.A, promotrice dell'esproprio, il deposito della suddetta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti e a favore del proprietario.

L'Enel Distribuzione S.p.A. depositava in data 03.09.2013, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, con disposizione n. 3010053338 l'indennità definitiva di asservimento, così come determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, sul deposito definitivo numero 1224534.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

- D.P.R. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità".

- L.R. 18/02/2005 n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità".

- D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Ordinanza Sindacale n. 342 del 31.12.2010 relativa all'attribuzione degli incarichi dirigenziali dei rispettivi Settori.

- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dalla relazione revisionale e programmatica 2013/2015, in quanto trova corrispondenza nel Programma n. 7 e nel Progetto A.

- Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla

pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

telefono: 0587 299248

indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

SEGRETERIA SINDACO E SUPPORTO AGLI ORGANI

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Il Dirigente

Massimo Parrini

COMUNE DI PONTEREDERA (Pisa)

DETERMINAZIONE 5 settembre 2013, n. 143

Lavori di costruzione ed esercizio di elettrodotto aereo da realizzarsi in località Gello, nel comune di Pontedera. Decreto di asservimento di imposizione coattiva di servitù inamovibile su proprietà GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

IL DIRIGENTE

2° SETTORE PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI

DECISIONE

1) Decreta di disporre a favore dell'Enel Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, C.F. e P.I. 05779711000, l'imposizione coattiva della servitù inamovibile, relativa all'elettrodotto a 132 kV "Pontedera-Cascina-Derivazione Ecoacciai" i cui sostegni sono del tipo a traliccio in ferro ed i conduttori sono in numero di tre più una fune di guardia.

Il fondo sul quale viene imposta la servitù sopra specificata ha le seguenti caratteristiche: Proprietà: Geofor Patrimonio S.p.A., con sede legale a Pontedera, viale America, 105, c.f. 01751030501, proprietaria per l'intero.

Dati Catastali: Comune di Pontedera, Catasto Fabbricati, foglio 45, particella n. 55 sub. 4 di mq. 41.213.

Area soggette a servitù: percorrenza lunghezza m. 15, larghezza m. 29, area asservita mq. 429 foglio 45, particella n. 197 sub. 1 di mq. 15.122.

Area soggette a servitù: percorrenza lunghezza m. 63, larghezza m. 29, area asservita mq. 1829.

2) La servitù imposta con il presente provvedimento

conferisce ad Enel Distribuzione Spa la facoltà di:

- a) collocare, mantenere ed esercire l'elettrodotto;
- b) far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;
- c) deramificare od abbattere, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell'ambito dell'area asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio di Enel Distribuzione, la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto; il legname abbattuto nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione del proprietario.
- 3) La servitù imposta con il presente provvedimento impegna il proprietario ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto, e a non eseguire nell'area stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù così come imposta. Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, ricadente nell'area asservita, dovrà esserne data preventiva comunicazione ad Enel Distribuzione al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto.
- 4) Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto sarà a carico di Enel Distribuzione.
- 5) Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto. L'Enel Distribuzione è obbligata a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.
- 6) Restano a carico del proprietario i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
- 7) Si dà atto che con propria determinazione n. 387 del 14.11.2008 si decretava l'occupazione d'urgenza e la convocazione per la compilazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso che venivano redatti in data 22.12.2008 a firma del geom. Stefano Scarti, alla presenza di validi testimoni;
- 8) Si dà atto che l'indennità definitiva di asservimento, così come determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, dell'importo complessivo di €1.192,50, è stata depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa, n. 1224534 con disposizione n. 3010053338 del 03.09.2013;
- 9) Ordina alla Società Enel Distribuzione S.p.A., di provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;
- 10) Di dare atto che con l'emissione del presente decreto, L'Ente espropriante, conclude il procedimento espropriativo, relativamente alle proprie competenze.

MOTIVAZIONE

Con determinazione del Dipartimento del Territorio della Provincia di Pisa n. 3721 del 5.09.2008 veniva approvato ed autorizzato il progetto presentato dalla società Enel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di elettrodotto aereo in località Gello, nel Comune di Pontedera. Con la suddetta determinazione veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere e dichiarata l'inalienabilità dell'impianto stesso;

In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 39/2005, in attuazione della Determinazione n. 3721 della Provincia di Pisa, e ai sensi dall'art. 52 quater, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. si dava avvio al procedimento di asservimento dei beni immobili interessati dalla costruzione dell'opera;

Con determinazione del dirigente Ufficio Espropri n. 387 del 14.11.2008 si determinava in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione/asservimento, definita dalla Società Enel Distribuzione S.p.A. e si decretava l'occupazione d'urgenza;

In data 21.11.08 è stata notificata alla società Geofor S.p.A. la suddetta determinazione con tutta la documentazione redatta dalla società Enel Distribuzione S.p.A.;

In data 26.01.2009 prot. n. 4100, perveniva al Comune di Pontedera, una richiesta di accesso agli atti dalla stessa società e in pari data, prot. n. 4101, comunicazione di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di asservimento.

Si richiedeva la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, trasmettendo in data 25.06.2012 alla Commissione Provinciale Espropri la documentazione necessaria.

La Commissione Provinciale Espropri, con deliberazione Pratica Prot. n. 14 del 30/05/2013, determinava l'indennità definitiva di asservimento, spettante alla società Geofor S.p.A., per l'importo complessivo di € 1.728,25.

In seguito a ricerche catastali, si rilevavano variazioni sia nella individuazione cartografica, sia nelle titolarità delle particelle e si accertava la proprietà della società Geofor Patrimonio S.p.A. per le particelle n. 197 e 55.

Sulla base della rispettiva titolarità dell'immobile e in riferimento all'importo complessivo stabilito dalla Commissione Provinciale, l'Ufficio Espropri del Comune di Pontedera comunicava, in data 25.07.2013, prot. 23199, l'indennità spettante alla società Geofor Patrimonio S.p.A. per l'importo complessivo di €1.192,50, di cui € 97,50 a titolo di indennità di asservimento area di transito ed €1.95,00 asservimento area residua.

La deliberazione della Commissione Provinciale Espropri è depositata presso l'ufficio Espropri del Comune di Pontedera. L'Ente espropriante ha ottemperato agli

oneri disciplinati dall'art. 27 del D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri con propria determinazione n. 141 del 3.09.2013, prendeva atto della scadenza dei termini per l'accettazione da parte del proprietario dell'indennità definitiva di asservimento determinata dalla Commissione Provinciale Espropri e notificata in data 25.07.2013, prot. n. 23199 ed ordinava alla società Enel Distribuzione S.p.A., promotrice dell'esproprio, il deposito della suddetta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti e a favore del proprietario.

L'Enel Distribuzione S.p.A. depositava in data 03.09.2013, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, con disposizione n. 3010053338 l'indennità definitiva di asservimento, così come determinata dalla Commissione Provinciale Espropri, sul deposito definitivo numero 1224534.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

D.P.R. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità".

L.R. 18/02/2005 n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità"

D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

- A carattere specifico:

- Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente esecutivo.

- Ordinanza Sindacale n. 342 del 31.12.2010 relativa all'attribuzione degli incarichi dirigenziali dei rispettivi Settori.

- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dalla relazione revisionale e programmatica 2013/ 2015, in quanto trova corrispondenza nel Programma n. 7 e nel Progetto A.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

telefono: 0587 299248

indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente: ed ai seguenti uffici:

1 SEGRETERIA SINDACO E SUPPORTO AGLI ORGANI

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

arch. Massimo Parrini tel. 0587 299613 e-mail

m.parrini@comune.pontedera.pi.it

Il Dirigente
Massimo Parrini

- Disposizioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 22 agosto 2013, n. 2926

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del art. 48 della LR 10/2010 relativamente alla richiesta di messa in riserva, stoccaggio trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto della ditta Faggi spa da ubicare in via del Pescinale 73 nel Comune di Calenzano. Proponente: FAGGI ENRICO S.p.A.

IL DIRIGENTE

Visto il "Testo Unico degli Enti Locali" Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché le vigenti norme Statutarie e Regolamentari dell'Ente;

Visto il Dlgs. 152/2006 e s.m.i. parte seconda, "Norme in materia ambientale";

Vista la delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1068 e la delibera G.R.T. 20/09/1999 n. 1069;

Richiamata la L. 241/90, la L.R. n. 76/1996 e la L.R. 40/2009 capo II concernenti la "Disciplina degli accordi di programma e delle Conferenze di servizi";

Vista la L.R. n. 01/2005 "Norme per il Governo del Territorio";

Visto l'articolo 65 della L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

Visto l'atto dirigenziale di organizzazione emanati dal dirigente della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti n. 788 del 01/03/2012;

Visto l'atto del Presidente della Provincia n. 17/2012 con oggetto "Nomina di coordinatori di dipartimento, di dirigenti delle direzioni di servizi e di uffici di livello dirigenziale della Amministrazione provinciale di Firenze";

PREMESSO

Che in data 18 Ottobre 2012, ns. prot. n. 0409889 la Società FAGGI ENRICO S.p.A ai sensi dell'art. 48 L.R. 10/2010, ha depositato copia degli elaborati relativi alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale, dell'impianto di cui all'oggetto, presso la scrivente Direzione, provvedendo anche a depositare gli elaborati inerenti la procedura a tutti gli Enti coinvolti.

Che in data 24 Ottobre 2012 la Società FAGGI ENRICO S.p.A. ai sensi dell'art. 48 comma 4 della L.R. 10/2010, ha pubblicato sul B.U.R.T. l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione inerente il progetto in oggetto, la stessa pubblicazione avverrà anche presso l'albo pretorio del Comune di Calenzano.

Che in data 24/10/2012 e che con nota 0415666 del 22/10/2012 quest'Amministrazione ha avviato il procedimento in oggetto richiedendo il parere a tutti gli enti coinvolti.

Che in data 04/12/2012 con nota ns. prot. 0477604 del 05/12/2012, il proponente ha inviato richiesta di sospensione del procedimento in attesa della conclusione dell'iter previsto per il piano di investigazione relativo all'area ed allo stabilimento.

Che in data 06/12/2012 con nota prot. 0479475 questa Direzione, considerato determinante, ai fini della compatibilità ambientale, l'esito del piano di investigazione sull'area interessata dallo stabilimento, ha sospeso il procedimento in attesa della conclusione del suddetto piano.

Che in data 11/07/2013 con nota ns. prot. 0298816 il Proponente, conclusosi l'iter previsto per il piano di investigazione sopracitato, ha richiesto la ri-attivazione della procedura, consegnando, con la stessa nota, documentazione integrativa volontaria al procedimento in oggetto.

Che in data 12/07/2013 con nota prot. 0301049 questa Direzione, ha comunicato il ri-avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 48 della L.R.

10/2010, a decorrere dal 11/07/2013 data della richiesta di ri-attivazione.

Che risultano agli atti i pareri di: Autorità di Bacino del Fiume Arno, ARPAT, PO Qualità Ambientale - Uff. Emissioni, Direzione Urbanistica e aree protette, Direzione difesa del suolo.

Visti i pareri espressi dai suddetti Enti e Amministrazioni interessate nell'ambito della procedura stessa, il tutto approfondito nel Rapporto Istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il Rapporto Istruttorio redatto in data 20/08/2013 dalla struttura competente, ai sensi dell'art. 48 del L.R. 10/2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Francesca Materazzi.

Considerati la documentazione consegnata compreso le integrazioni volontarie, i pareri espressi dagli Enti interessati e il Rapporto Istruttorio nel quale si propone di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto in esame.

Ritenuto ai sensi dell'art. 49 del L.R. 10/2010 di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 50 e seguenti della citata legge.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale di Firenze relativo all'attribuzione dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

Per quanto sopra

DISPONE

A) Ai sensi dell'art. 49 del L.R. 10/2010, di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui di cui all'art. 50 e seguenti della citata legge, il progetto in oggetto per le motivazioni indicate nel Rapporto Istruttorio predisposto dalla struttura competente e allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, ricordando alla Ditta il rispetto di quanto dichiarato nella documentazione consegnata, raccomandando che la documentazione progettuale, relativa al procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.lgs n. 152/2006 dovrà quantomeno contenere:

1. dimostrazione che le dimensioni dell'impianto consentono di stoccare i quantitativi e le tipologie richiesti mediante anche definizione in planimetria delle aree di stoccaggio sia in funzione delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare che per quanto riguarda i rifiuti tra pericolosi e non, liquidi e solidi;

2. tutti i quantitativi di stoccaggio istantaneo dovranno essere espressi sia in tonnellate che in mc;

3. modalità di stoccaggio e caratteristiche dei contenitori utilizzati;

4. per tutti i rifiuti destinati all'operazione di messa in riserva (R13) dovranno essere indicati i successivi cicli di recupero a cui sono destinati;

5. nell'individuazione delle operazioni di stoccaggio si dovrà tenere conto delle normative di settore (ad esempio per i medicinali è possibile solo lo smaltimento, per le batterie solo il recupero);

6. per i rifiuti dei quali si chiede sia l'operazione di messa in riserva che di deposito preliminare dovranno essere indicati puntualmente i criteri per la classificazione a recupero o a smaltimento;

7. i rifiuti individuati dai CER, 140603*, 140605*, 160303* e 160305* destinati a trattamento dovranno essere meglio definiti in quanto la descrizione non è di per sé riconducibile a catalizzatori esauriti;

8. dovranno essere indicate le caratteristiche di tutti i bacini di contenimento compreso quello delle cisterne di accumulo dei solventi derivanti dal trattamento;

9. tutte le operazioni di trattamento dovranno essere descritte e motivate e dovranno essere indicate le caratteristiche di eventuali materie prime secondarie o prodotti derivanti a tali operazioni. Non è possibile autorizzare in via preventiva operazioni per le quali al momento dell'istanza non sussistono le condizioni tecniche necessarie;

10. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento dovranno essere classificati;

11. tipo di recinzione dell'area e le modalità di accesso.

In merito alla formazione di miscele esplosive prevedere all'attuazione delle seguenti azioni:

12. Impianto elettrico progettato e realizzato in conformità alle norme vigenti e con materiali ed accorgimenti tecnici tali da garantire un'adeguata sicurezza per la zona ATEX in cui sarà installato.

13. Divieto di utilizzo di fiamme libere nelle aree a rischio ATEX.

14. Distillatore realizzato con requisiti di sicurezza idonei alla tipologia di solvente impiegato.

15. Cartellonistica che richiama al rischio di formazione atmosfere esplosive.

16. Installazione del distillatore all'aperto al di sotto della tettoia.

17. Dislocazione dei presidi antincendio.

18. Fruibilità delle vie di esodo.

19. Realizzazione di aperture permanenti in numero e disposizione tale da garantire una adeguata aerazione/ventilazione all'interno dei locali.

20. Formazione ed informazione del personale con particolare riferimento all'inflammabilità delle sostanze e alla presenza di situazioni che possono essere causa di innesco di atmosfere esplosive.

21. L'integrità delle tubazioni rigide e flessibili di adduzione di sostanze infiammabili e la tenuta del fissaggio delle estremità deve essere verificata con controlli periodici e sistematici.

22. Installare il segnale di avvertimento, come al punto 2 del parere Arpat riportato in allegato.

Inoltre si precisa che:

a. Per quanto riguarda la caratterizzazione della sorgente (impianto di distillazione) l'eventuale misura deve essere condotta ad almeno due volte la dimensione caratteristiche della stessa;

b. una volta che sarà determinata marca e modello del macchinario (impianto di distillazione): di fornire ad ARPAT, se possibile, il livello di potenza sonora dell'impianto in questione.

B) Di procedere alla notifica del presente atto al Proponente;

C) di comunicare il presente atto a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate;

D) di dare atto, ai sensi della L. 241/90, che responsabile del procedimento è l'Arch. Francesca Materazzi dell'ufficio Valutazioni Ambientali, Energia e Acustica della PO Qualità Ambientale - Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti.

E) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo di procedimento amministrativo provinciale e che in ragione del particolare rilievo del suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Firenze sulla pagina web e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ai sensi dell'art. 49 comma 7 della L.R. 10/2010 sarà dato avviso sintetico su B.U.R.T. degli esiti della presente procedura.

F) di precisare che, ai sensi della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al TAR della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Allegato 1 - Rapporto Istruttorio; Allegato 2 - Parere ARPAT, PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti inquinati Firenze.

Il Responsabile della PO Qualità Ambientale
Fabrizio Poggi

- Avvisi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee presentata dalla Ditta Luigina Bracciali. Pratica n. 44/2012.

Visto il quarto comma dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Visto l'art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 "Norme per la Tutela del Suolo";

Visto l'art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 "Nuovo Ordinamento B.U.R.T. e Norme per la Pubblicazione Atti";

SI RENDE NOTO

che la ditta Luigina Bracciali ha presentato richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica dal pozzo, ad uso irriguo per moduli 0,03 (3,00 l/sec.), in località Squartapaglia nel Comune di Grosseto.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P. Risorse Idriche - piazza dei Martiri d'Istia, 1 - Grosseto, per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate a questo Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Referente, per questa fase del procedimento, è l'Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Ditta Nucci Daniele. Domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee. Pratica n. PPC 043/2007.

Visto il quarto comma dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Visto l'art. 14 della L.R.T. 11.12.1998 n. 91 "Norme per la Tutela del Suolo";

Visto l'art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 "Nuovo Ordinamento B.U.R.T. e Norme per la Pubblicazione Atti";

SI RENDE NOTO

che la ditta Nucci Daniele ha presentato richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica dal pozzo,

ad uso irriguo per moduli 0,30 (30,00 l/sec.), in località Podere Banditella I a Braccagni nel Comune di Grosseto.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso la Provincia di Grosseto - U.P. Risorse Idriche - Piazza dei Martiri d'Istia, 1 - Grosseto, per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate a questo Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Referente, per questa fase del procedimento, è l'Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 23-25, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta del Mecio Fabio. Prat. 12795/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 2751 del 05/09/2013 la ditta Del Mecio Fabio è stata oggetto di concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, via Rugginosina n. 23-25 per moduli 0,015 (1,5 l/s) per uso irriguo. Pratica 12795/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 15, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Izzo Raffaele. Prat. 17751/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 2749 del 05/09/2013 la ditta Izzo Raffaele è stata oggetto di concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, via Rugginosina n. 15 per moduli 0,02 (2 l/s) per uso irriguo. Pratica 17751/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via delle Paduline n. 2, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Giusti Federica. Prat. 24223/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 2750 del 05/09/2013 la ditta Giusti Federica è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, via delle Paduline n. 2 per moduli 0,03 (3 l/s) per uso irriguo. Pratica 24223/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 34, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Marzocchi Angiolino. Prat. 7873/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2748 del 05/09/2013 la ditta Pmarzocchi Angiolino è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, via Rugginosina n. 34 per moduli 0,005 (5 l/s) per uso irriguo. Pratica 7873/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in via Rugginosina n. 30, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Peruzzi Urbano e Falciani Impera. Prat. 3166/2013.

Con determinazione dirigenziale n. 2746 del 05/09/2013 la ditta Peruzzi Urbano e Falciani Impera è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, via Rugginosina n. 30 per moduli 0,01 (1 l/s) per uso irriguo. Pratica 3166/2013.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese Strada Antica Dogana n. 58, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Pieretto Mauro. Prat. 8019/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2745 del 05/09/2013 la ditta Pieretto Mauro è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, Strada Antica Dogana n. 58 per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso igienico assimilato. per il periodo compreso dal 10.08.1999 al 01.01.2007. Pratica 8019/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Andreina, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Terranzani Loris. Prat. 19628/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 2771 del 06/09/2013 la ditta Terranzani Loris è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia, loc. Andreina, per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 19628/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese, loc. Alberese, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Zampieri Marido, Zampieri Alessandro, Zampieri Roberto. Pratica 20724/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 2633 del 22/08/2013 la ditta Zampieri Marido, Zampieri Alessandro, Zampieri Roberto è stata oggetto di concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Alberese, per moduli 0,04 (4,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 20724/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Ampio, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Chinca Antonella e Alfonso residenti in loc. Ampio. Prat. 20000/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 2741 del 05/09/2013 la ditta Chinca Antonella e Alfonso residenti in loc. Ampio sono stati oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia, loc. Ampio, per moduli 0,015 (1,50 l/s) per uso irriguo. Pratica 20000/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Cioccaie, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Casini Lorianò. Prat. 764/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2769 del 06/09/2013 la ditta Casini Lorianò è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia, loc. Cioccaie, per moduli 0,04 (4,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 764/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pianetto, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Massai Angiolo e Gobbato Lia. Pratica n. 12284/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2753 del 05/09/2013 la ditta Ditta Massai Angiolo e Gobbato Lia è stata oggetto di concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Pianetto, per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 12284/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Andreina, nel Comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Terranzani Loris. Prat. 8435/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2770 del 06/09/2013 la ditta Terranzani Loris è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia, loc. Andreina, per moduli 0,025 (2,50 l/s) per uso irriguo. Pratica 8435/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in Strada Barbicato n. 40 loc. Alberese, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Turin Fabio. Pratica n. 12374/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2611 del 20/08/2013 la ditta Turin Fabio è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, Strada Barbicato n. 40 loc. Alberese per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 12374/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO**

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Alberese via Ponti neri n.67, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Pod. Montecorno S.S. Agr. Prat. 366/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2754 del 05/09/2013 la ditta Pod. Montecorno S.S. Agr. è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Alberese via Ponti neri n. 67 per moduli 0,05 (5,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 366/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pingrossino, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Zampini Marisa. Prat. 12446/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 2757 del 05/09/2013 la ditta Zampini Marisa è stata oggetto di concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Pingrossino, per moduli 0,03 (3,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 12446/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Ponti Neri - Alberese, nel Comune di Grosseto intestata alla Ditta Semplici Pierdomenico. Prat. 8556/2010.

Con determinazione dirigenziale n. 2742 del 05/09/2013 la ditta Semplici Pierdomenico è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, loc. Ponti Neri - Alberese, per moduli 0,04 (4,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 8556/2010.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Pingrossino n. 1114, nel comune di Grosseto intestata alla Ditta Menchetti Natalina. Prat. 13533/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 2690 del 28/08/2013 la ditta Menchetti Natalina è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Grosseto, Pingrossino n. 1114 per moduli 0,03 (3,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 13533/2011.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua

pubblica dal pozzo ubicato in podere San. Guglielmo, loc. San Guglielmo, nel comune di Castiglione della Pescaia intestata alla Ditta Accorsi Bruno. Prat. 20224/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 2660 del 27/08/2013 la ditta Accorsi Bruno è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Castiglione della Pescaia, podere San. Guglielmo, loc. San Gulielmo per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 20224/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento di verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto "02847 - progetto di completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel comune di Follonica - III e IV stralcio. Intervento 91 b, c, dell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 3.11.2010", presentato dalla Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici.

Secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 7 della L.R. 10/2010, la Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici, con sede a Grosseto, piazza Martiri d'Istia 1 - tel 0564/484111, fax 0564/23824, RUP Geom. Massimo Bartalucci Responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile ha provveduto in data 16/09/2013 a richiedere alla Provincia di Grosseto - Dipartimento Sviluppo Sostenibile, l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale relativamente al progetto: "02847 - Progetto di completamento dell'intervento di difesa dell'abitato di Follonica e Pratoranieri, nel Comune di Follonica - III e IV stralcio. Intervento 91 b,c, dell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM in data 3.11.2010", depositando la prescritta documentazione.

Il progetto prevede la realizzazione di tre fasi eseguibili separatamente e/o accorpate. Si tratta di fasi che costituiscono lotti funzionali la cui esecutività non preclude effetti negativi sui tratti interessati da opere di difesa nelle eventuali fasi successive e pertanto sono caratterizzate da una autonoma efficacia.

La prima fase prevede un ripascimento in ghiaietto policromo e poligenico protetto da pennelli soffolti, da realizzarsi in massi lapidei. Sia la foce del fosso Cervia che il primo tratto di arenile in sinistra orografica del fosso Cervia verrà difeso da barriere soffolte in massi lapidei.

La seconda fase prevede, in prosecuzione del primo tratto di barriera soffolta, di realizzare in continuità una barriera sommersa, con varchi, fino a raccordarsi con l'opera già realizzata dal Genio Civile OO.MM. e la realizzazione di pennelli soffolti ortogonali alla linea di riva, sempre in massi lapidei. La realizzazione e completamento delle opere di difesa della costa prevede inoltre la rimozione delle scogliere emerse esistenti con riutilizzo del materiale lapideo salpato.

La terza fase prevede di intervenire con ricarica e risagomatura sulla scogliera soffolta, già esistente tra località Pratoranieri e foce del torrente Petraia, di realizzare piccoli pennelli in geosintetico riempiti di sabbia e di effettuare un ripascimento con sabbia, diffuso su tutto il litorale di diretto interesse.

Le opere proposte nel presente progetto definitivo hanno come obiettivo quello di completare le opere di difesa dell'abitato di Follonica dall'erosione costiera e uniformare, dove ammissibile, la tipologia delle opere di difesa di neo realizzazione.

Il progetto interessa fisicamente il litorale del Comune di Follonica in Provincia di Grosseto nel tratto compreso tra il confine NW del Comune di Follonica e la Foce del Torrente Petraia.

Copia della documentazione è, dalla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- Provincia di Grosseto, Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici, piazza Martiri d'Istia n. 1, 58100 Grosseto.

Gli elaborati progettuali sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Grosseto all'indirizzo:

<http://www.provincia.grosseto.it/>

Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte.

Il Responsabile
Massimo Bartalucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla Ditta L'Orto di San Leonardo di Galotta Bruna. Pratica n. 21341.

La Ditta L'Orto di San Leonardo di Galotta Bruna, ha presentato in data 16.08.2013 domanda per ottenere la concessione di derivazione di acqua superficiale dal Fiume Ombrone per una portata totale di mod. 0,02 pari a l/sec 2 e una quantità massima di 31000 mc/anno, senza restituzione in località San Leonardo, del Comune di Asciano per uso irriguo a servizio di ha 6,25 di terreno adibito a colture ortofrutticole. Pratica n. 21341.

Il Dirigente
del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca)

Variante manutentiva al Regolamento Urbanistico - adozione ai sensi art. 17 comma 1° della l.r. n. 1 del 03.01.2005.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 58 del 5 settembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la "Variante manutentiva al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 comma 1° della L.R. n. 1 del 03.01.2005";

- che la suddetta variante è depositata presso il Palazzo Comunale, Servizio Urbanistica, Via Cavour n. 64, a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi a far data dal 18 settembre 2013, consultabile anche sul sito del Comune di Altopascio, www.comune.altopascio.lu.it, in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 18 novembre 2013, potranno essere presentate osservazioni.

Le sopradette osservazioni, con eventuali grafici allegati, dovranno essere redatte in doppia copia in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele n. 24 - 55011 Altopascio.

Potrà a tal fine essere utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile anche presso l'URP (Piazza Vittorio Emanuele n. 24) o consultando il sito internet del Comune di Altopascio www.comune.altopascio.lu.it.

Il presente avviso di deposito è affisso nei luoghi di pubblica frequenza, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Altopascio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Garante della Comunicazione
Domenico Fimmano

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi a: "Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale riferita a porzioni territoriali - pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale - determinazioni ai sensi dell'art. 26 L.R. 1/2005".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

1) che con deliberazione consiliare n. 46 del 05/07/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato provveduto all'ade-

guamento della “Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale riferita a porzioni territoriali” in conformità alla pronuncia della conferenza paritetica del 19/06/2013, richiesta dalla amministrazione provinciale di Arezzo con avviso sul B.U.R.T. n. 25 del 19/06/2013 - parte seconda;

2) detto atto deliberativo con relativi allegati sarà depositato nella sede comunale con decorrenza dal 18/09/2013 per 45 gg consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Graziano Binozzi

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (Arezzo)

Avviso relativo all'adeguamento del Regolamento Urbanistico a seguito di pronuncia della Conferenza Paritetica Interistituzionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 1/2005.

Visto l'art. 26 comma 3 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm. ed ii.,

SI RENDE NOTO

che con deliberazione n. 12/CC del 05.09.2013 è stato disposto l'Adeguamento del Regolamento Urbanistico a seguito di pronuncia della Conferenza Paritetica Interistituzionale di cui all'art. 24 della L.R. n. 1/2005 nella seduta del 19.06.2013.

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm. ed ii., le nuove previsioni adeguate acquisite avranno efficacia decorsi 45 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
dell'Area Urbanistica e Assetto del Territorio
Stefano Milli

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico via Guarini 14/a “Luogo di culto per la comunità islamica”. Approvazione.

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 - comma 6 - L.R. 1/2005;

RENDE NOTO

che sono depositati presso l'U.O.va Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Livorno, a libera visione

del pubblico, per tutta la durata della loro validità, gli elaborati tecnici della Variante al Regolamento Urbanistico relativa a Via Guarini 14/A “Luogo di culto per la comunità islamica”, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2013.

Il Dirigente
Susanna Cenerini

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 41 in data 27.08.2013 di P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. dell'Azienda Agricola Sancarolo in loc. Tavernelle a Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 69 c. 3 della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1 con s.m.;

RENDE NOTO CHE

- la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativa al P.A. - P.A.P.M.A.A. in oggetto è attualmente in corso, dovendosi ancora pronunciare l'Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, che dovrà comunque concludere il relativo procedimento prima della definitiva approvazione dello stesso PA-PAPMAA, tuttavia per i contenuti del PA-PAPMAA in oggetto ed analogie con altri simili procedimenti (come riportato nell'istruttoria tecnica del Servizio competente) si può presumere che nel caso del PA-PAPMAA in oggetto sia da escludersi la necessità di VAS ai sensi degli artt. 12-18 del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n. 10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni che potranno essere recepiti in sede di definitiva approvazione;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 27.08.2013 immediatamente eseguibile è stato adottato Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo (P.A.) dell'Azienda Agricola Sancarolo di Marcucci Gemma in loc. Tavernelle a Montalcino (SI);

- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici Segreteria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza Cavour 13 a Montalcino, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- entro e non oltre il termine suddetto, del 45° (quarantacinquesimo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- ai sensi dell'art. 69 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all'art. 7 della stessa L.R. n. 1/2005.

Il Responsabile del procedimento
Fausto De Andreis

COMUNE DI PRATOVECCHIO (Arezzo)

Adozione della variante 2012 al Regolamento Urbanistico per la riattivazione della disciplina della trasformazione, ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 17 e succ. mm. e ii., del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, ai sensi della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10, art. 8-comma 6 e succ. mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06 agosto 2013 sono stati adottati gli atti in oggetto;

RICHIEDE

la pubblicazione della adozione della "Variante 2012 al Regolamento Urbanistico per la riattivazione della disciplina della trasformazione" ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 17 e succ. mm. e ii. e della adozione del "Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica" ai sensi della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10, art. 8 e succ. mm. e ii., e con i contenuti dell'art. 25, comma 1 della L.R.T. n. 10/2010:

- a) "Adozione della Variante 2012 al Regolamento Urbanistico per la riattivazione della disciplina della trasformazione e adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica";
- b) l'Autorità Procedente è il Consiglio Comunale;
- c) Gli atti relativi alla "Variante 2012 al Regolamento Urbanistico per la riattivazione della disciplina della trasformazione e adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica" sono depositati presso la Sede Comunale-Ufficio Urbanistica in visione a tutti gli interessati e sono consultabili sul sito informatico del comune www.comune.pratovecchio.ar.it

Il Responsabile
Massimo Caleri

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Adozione ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005 del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale - Azienda Agricola "Borgo Mariano".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
PER IL TERRITORIO E LL.P.P.

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30.07.2013 ha adottato, ai sensi dell'art. 69 della L.R. n. 1/2005, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale dell'azienda agricola "Borgo Mariano";

- Che con nota prot. n. 13261 del 05.09.2013, è stata trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Siena;

RENDE NOTO

- Che gli atti ed elaborati relativi alla suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 30.07.2013, saranno depositati a libera visione del pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T., presso l'Ufficio Tecnico - Settore Servizi per il Territorio di questo Comune via San Matteo, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

- Che il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica frequenza e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel B.U.R.T.;

- Che entro il periodo di deposito, corrispondente a 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T. potranno essere presentate osservazioni da presentarsi al Protocollo Generale del Comune.

Il Dirigente
Alberto Sardelli

AVVISI DI RETTIFICA

- Statuti

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)

Modificazione dell'art. 8 "Centrale di committenza" dello Statuto. (Pubblicato sul B.U. n. 37 del 11/9/2013).

L'oggetto suindicato pubblicato sul B.U. n. 37 del 11/9/2013 deve leggersi:

Modifica all'art. 8 "Centrale di committenza" dello Statuto **dell'Unione Montana Alta Val di Cecina in vigore dal 03.08.2013.**

anziché:

Modificazione dell'art. 8 "Centrale di committenza" dello Statuto.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631